This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Ll.
Roman
300
S30

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

BIBLIOTECA PERIODICI

ANNO II. — 1881

ROMA
DALLA TIPOGRAFIA DELLA PACE
Piazza della Pace num. 35.
1881

Proprietà Letteraria.

DI UN FRAMMENTO DI LEGGE ROMANA SOPRA LA GIURISDIZIONE MUNICIPALE

SCOPERTO PRESSO LA CITTÀ DI ESTE NEL MAGGIO 1880.

---

1. Il suolo italiano, fecondo sempre di nuovi tesori che rende alla luce per arricchire il patrimonio delle scienze e delle lettere, ha dato anche in quest'anno ai cultori dell'antico dritto e della storia un insigne monumento che gareggia per importanza coi più illustri di cui sinora andò fornita l'epigrafia giuridica. Egli è solo a deplorare che ci sia giunto troppo incompleto. Consiste questo in un frammento di legge romana scolpito in una tavola di bronzo, la quale non venne in luce che in parte, e rotta in tre pezzi che però facilmente si riuniscono. Essa fu rinvenuta nel maggio 1880 nell'area dell'antica Ateste, ora Este: è larga 35 centimetri, alta 26, ed ha uno spessore di tre millimetri [1]: contiene 20 linee e qualche lettera della vigesimaprima. La rottura del bronzo lascia desiderare nelle linee inferiori parecchie parole dal lato destro; ma non è difficile il supplirle. Resta ancora l'indizio di una seconda colonna in una Q scolpita in posto corrispondente alla linea seconda. Ciò mostra che lo scritto era abbastanza lungo, il che è confermato dalla disposizione espressa nelle linee 7, 8, 9, la quale allude manifestamente ad articoli a noi ignoti contenuti nella legge medesima.

2. Che essa fosse solennemente promulgata, lo attestano i fori de' chiodi che ancor si veggono nel margine a sinistra. A questa foggia di promulgazione alludeva Cicerone quando scriveva ad

[1] Primo a darne contezza fu il sig. Prof. Alessandro Prosdocimi, conservatore del museo Estense, nella *Gazzetta di Venezia* del 22 Giugno 1880.

Attico, che Antonio " *accepta grandi pecunia fixit legem a Dictatore* „ *comitiis latam qua Siculi cives romani, cujus rei vivo illo mentio* „ *nulla* „ [1]. Quindi Virgilio tra gli abitatori del tartaro annoverò quel malvagio che " *fixit leges pretio atque refixit* „ [2], e la legge Giulia *peculatus* colpiva colui " *qui tabulam aeream legis... refixerit* „ [3].

3. Essendomi stato communicato questo nuovo documento dalla gentilezza del chiarissimo prof. Giuseppe Gatti, mi proposi d'illustrarlo; e desiderai anzi tutto avere un esemplare esattissimo del testo. Al quale desiderio pienamente soddisfece il lodato nostro collega; il quale recatosi ad Este, e dalla cortese liberalità dei sigg. Leo Benvenuti, presidente della Commissione di patronato pel museo civico Estense, e prof. Alessandro Prosdocimi conservatore del museo stesso, ottenuto il favore di prender copia dell'insigne epigrafe, con la sua consueta sagacia e scrupolosa diligenza lesse e trascrisse quanto in quel bronzo trovasi inciso. Questo apografo è riprodotto nella pagina seguente con alcuni supplementi che vi aggiunsi per rendere completo il senso. E perchè non si creda che questi siano del tutto arbitrarî, esporrò innanzi tratto le ragioni che mi mossero ad adottarli.

4. La voce *addicetur*, che leggesi nella seconda linea della tavola, esige innanzi a sè nel tema in discorso, o *iudicium*, o *iudex arbiterve;* ma se avessero preceduto queste due ultime parole probabilmente si sarebbe detto *addicetur dabitur* perchè ciò fosse in armonia coll'apodosi del periodo " *quominus ibi .... iudex arbiterve addicatur detur .... ex h. l. n. r.* „ Inoltre nell'ipotesi che *iudex arbiterve* reggesse quell'*addicetur*, la legge non si sarebbe espressa in modo conveniente; giacchè avrebbe detto: " se sarà assegnato un giudice o un arbitro in causa di mandato o di tutela, e si verificheranno le altre condizioni che seguono, nulla osta in forza di questa legge che si assegni e dia un giudice o un arbitro „.

[1] *Ad Att.* XIV, 12.
[2] *Aencid.* VI, 622.
[3] L. 8 ff. *ad L. Iuliam peculatus* XLVIII, 13.

Sei · a · ii · uir · eoue · quei · in · quoquomque · municipio · colonia · prae
fectura · i · d · p · iudicium · ei · qui · uolet · agere · fiduciae · pro · socio
MANDATI · AVT · TVTELAE · SVO · NOMINE · QVODVE · IPSE · EARVM · RERVM
QVID · GESSISSE · DICETVR · ADDICETVR · AVT · QVOD · FVRTI · QVOD · AD HO Q
MINEM · LIBERVM · LIBERAMVE · PERTINERE · DEICATVR · AVT · INIVRI
ARVM · AGATVR · SEI · IS · A QVO · PETETVR · QVOMVE · QVO · AGETVR · D
5 E · R · IN EO · MVNICIPIO · COLONIA · PRAEFECTVRA · IVDICIO CERTA
RE · ET · SI EA · RES · ~~HS~~ · CCIↃↃ · MINORISVE · ERIT · QVOMINVS · IBEI · D · E · R
IVDEX · ARBITERVE · ADDICATVR · DETVR · QVOVE · MINVS · IBEI · D · E · R
IVDICIVM · ITA · FEIAT · VTEI · DE IEIS · REBVS · QVIBVS · EX · H · L · IVDICIA
DATA · ERVNT · IVDICIVM · FIEREI · EXERCERI · OPORTEBIT · EX · H L · N · R ·
10 QVOIVS · REI · IN QVEMQVE · MVNICIPIO · COLONIA · PRAEFECTVRA
QVOIVSQVE · II · VIR · EIVSVE · QVI · IBEI · LEGE · FOEDERE · PL · VE · SC · S ·
VE · C · INSTITVTOVE · IVRE · DICVNDO · PRAEFVIT · ANTE LEGEM · SEI
VE · ILLVD · PL · SC · EST · QVOD · L · ROSCIVS · A · D · V · EID · MART · POPVLVM
PLEBEMVE · ROGAVIT · QVOD PRIVATIM · AMBIGETVR IVRISDICTi
15 O · IVDICIS · ARBITRI · RECVPERATORVM · DATIO · ADDICTIOVe · *fuit*
QVANTAEQVE · REI · PEQVNIAEVE · FVIT · EIVS · REI · PEQVNI *aeue*
QVO MAGIS · PRIVATO · ROMAE · REVOCATIO · SIT · QVOue · *mi*
NVS · QVEI · IBEI · I · D · P · D · E · R · IVS · DICAT · IVDICEm · *arbitrumue · det*
VTEI · ANTE · LEGEM · SIVE ILLVD PL · SC · EST · *quod · l · roscius · a · d*
20 V EIDVS · MART · POPVLVM · PLEBEmue · *rogauit · a · ii · uir · eoue*
*quei · ibei · i · d · p · ius · di*CI IVdicem · *arbitrumue · dari · opor*
tuit · ex · h · l · n · r ·

Questo esprimersi in guisa da permettere una cosa quando questa sia già fatta si affarebbe più alla piacevolezza di un poeta comico che alla serietà di un legislatore romano. Nè si opponga che ponendo *iudicium* questo inconveniente ritorna, perchè l'*addicere iudicium*, di cui parlan Trebazio presso Macrobio [1] e Varrone [2], non porta con sè necessariamente l'idea di formola rilasciata e giudice già nominato, mentre lo *addicere* era una delle tre *parole* solenni che il pretore pronunziava, e perciò secondo il mio supplemento il senso sarebbe: " Se il magistrato pronunzierà che al postulante compete azione di mandato, di tutela etc., e se il reo sarà contento di litigare in quel Comune, e il valore della lite non sorpasserà i 10,000 sesterzi, nulla osta da parte di questa legge che ivi si deputi e si dia un giudice, o un arbitro etc. „ Le parole *mandati* e *tutelae* coll'annessa menzione di azioni di furto e d'ingiurie mostrano che in quest'articolo di legge facevasi una enumerazione più o meno completa di giudizî così detti *famosa*. Siccome nella tavola d'Eraclea, detta L. Giulia municipale, nel capo 25 ove si fa una enumerazione simile, innanzi alle voci *tutelae*, *mandati*, *iniuriarum* precedono queste due: *fiduciae*, *pro socio;* così ho supplito con queste. Infatti prescindendo dalle azioni *ex delicto*, i soli quattro giudizî di *fiducia*, di *tutela*, di *società* e di *mandato* appariscono come infamanti *(turpia)* presso Cicerone *pro Caecina* c. 3, al qual luogo rispondono i passi combinati *pro Roscio Amer.* c. 38, e *pro Roscio com.* c. 6.

5. La frase " *ei qui volet agere* „ è stata da me posta perchè ci fosse qualche parola che corrispondesse agl'incisi *suo nomine, quodve ipse earum rerum quid gessisse dicetur:* del resto poteva esservi " *ei qui postulaverit* „ o altra frase somigliante. Nel supplire le altre parole delle due prime linee aggiunte mi sono attenuto a quanto parevami strettamente necessario per compire il senso, serbando lo stile del documento.

[1] *Saturn.* I, 16.
[2] *De Ling. Lat.* VI, 17.

6. Nella linea 6 dopo le parole *iudicio certare* manca certamente il verbo che regga quell'infinito. Esso dovea essere una terza persona di futuro indicativo, perchè segue " *et si ea res* HS CCIↃↃ *minorisve erit*". Ho scelto il verbo *volo*, perchè "*sive velint iudicio certare*" trovasi nel S. C. Lutaziano detto *de Asclepiade Clazomenio*. Nel caso nostro poi il *volet* quadra a capello; perocchè i giudizî che portavano infamia erano sottratti, per quanto almeno conosciamo dal dritto posteriore, alla giurisdizione municipale [1], e ciò era naturale perchè quella era limitata ad una somma determinata [2]. Ora le cause in cui si correva rischio dell'infamia erano reputate di maggior conto delle altre benchè di valore assai vistoso [3]. La nostra legge pertanto dava la facoltà ai maestrati municipali di far giudicare in siffatte azioni; ma a condizione che il reo fosse contento di farsi giudicare lì. Avremmo dunque, ma solo parzialmente, accennata la idea della prorogata *iurisdictio*, che in termini più generici venne sanzionata dalla legge Giulia *privatorum* di Cesare Augusto. Quella però usava altre espressioni, mentre diceva "*quominus inter privatos conveniat*" (intendi *h. l. n. r.*) come vedesi nella L. 2 § 1 ff. *de iudiciis* V, 1.

7. Nella linea 10 (che è la prima del secondo capo superstite) leggesi "*quoius rei in quemque municipio*" etc. A mio avviso dev'essere: in *quocumque*, ossia *quoquomque*, come sta nella Legge Rubria di cui la latinità è molto simile a quella del nostro documento. Tuttavia non devo tralasciar di dire che nelle antiche epigrafi trovansi molte volte gli accusativi invece degli ablativi, e quel che è più, l'appellativo in accusativo col nome proprio in ablativo. Nella tavola d'Eraclea alla linea 26 leggesi " *vias publicas in* URBEM ROMA .... *reficiundas curet* ". Quanto all'unione del mascolino *quemque* col neutro *municipio*, non se ne scandalizzeranno al certo gli ammiratori di Plauto e di Terenzio, che leggono nel primo " *omnes meretrices*

[1] S. Isid. *Orig.* XV, 2, 10.
[2] Paol. *R. S.* V, 5a § 1, e L. 25 ff. *ad municip.* L, 1.
[3] Ulp. L. 104 ff. *de reg. iuris* L, 17.

ubi quisque habitant invenit „ [1] e nel secondo " *quo quisque pacto hic vitam vestrarum exigat* „[2]. Questa promiscuità di generi trovasi anche nei pronomi *quisquam* e *quis*. Anzi questo è usato da Plauto anche in genere neutro: " *scortum exoletum nequis in proscaenio sedeat* „ [3]. Può esser quindi che l'incisore, spiegando forse la sigla che lesse nella minuta, credesse interpretarla abbastanza bene scrivendo *quemque*.

8. Nella linea undecima sta scritto " *quoiusque* II VIR *eiusve qui ibei* ..... *iure dicundo praefuit* „. Invece di *duovir* può leggersi *duoviri* o *duumvirorum*. Nella legge Salpensana questa voce così troncata si usa per *duoviri*, *duumvirorum*, *duosviros*, *duobusviris*. In qualche epigrafe anche invece di *duumviralis*[4]. Nella legge Rubria c. 20 si ha due volte "*ex decreto IIvir.*„ in luogo di "*ex decreto IIviri* „. I supplementi posti alla fine delle linee 14 e seguenti sino alla 19 mi paiono sì naturali, che non abbisognino di una particolare giustificazione. Intorno alle ultime due linee debbo dire che la clausula finale *e. h. l. n. r.* mi fu suggerita dalle due congiunzioni *quo minus* e *quo magis*: infatti anche il *quo magis* richiama la frase *h. l. n. r.* Nella tavola Eracleense al cap. 29 si legge: " *Qui pluribus in municipiis, coloniis, praefecturis domicilium habuerit, et is Romae census erit,* QUO MAGIS *in municipio, colonia, praefectura hac lege censeatur e. h. l. n. r.* „ Ma posta questa chiusa del secondo capo, poste le parole precedenti " *quove minus* „ *quei ibi iure dicundo praeerit de ea re ius dicat, iudicem arbitrumve det* „ UTEI *ante legem, sive illud plebiscitum est quod L. Roscius* ..... *populum* „ *plebemve rogavit* „ mi sembra che le altre parole supplite vengano spontaneamente da sè. L'avverbio *uti* porta necessariamente l'idea " come solevasi fare prima della L. Roscia „. Si potrebbe imaginare *consuevit* invece di *oportuit*; ma oltre che " *ius dici, iudicia dari oportet* „ è più conforme allo stile legislativo romano [5], si dee notare che il *consuevit* non potrebbe combinarsi colle parole *iudicia dari*. Al

[1] *Poenul.* prol. v. 107.
[2] *Hecyr.* II, 1, 19.
[3] *Poenul.* prol. v. 17.
[4] Orelli n. 3966.
[5] Vedi L. Rubria c. 22.

contrario io doveva ritenere le voci " *ius dici, iudicia dari* „ per tre ragioni. Prima perchè ciò è conforme col tratto precedente della legge. Secondariamente perchè così trovan posto opportunissimo le quattro lettere rimaste nella linea 21, CI IV (desinenza di *di*CI ed iniziale di IV*dicia*). Infine perchè con questa restituzione si dà alla linea 20 ed alla prima metà della linea 21, sin dove giunge lo scritto visibile, un numero di lettere tale che corrisponda a quello delle righe precedenti.

9. Stabilito il testo del documento, indaghiamone la natura e il tempo in cui fu scritto.

Non v'è dubbio che abbiamo innanzi i frammenti di una legge: lo dicono chiaro gl'incisi *ex h(ac) l(ege) iudicia data erunt: ex h(ac) l(ege) n(ihil) r(ogatur)*. È altresì evidente che si trattava di giurisdizione di magistrati municipali non solo ne' due capi superstiti, ma anche in altri: giacchè diversamente non avrebbero senso le parole poste in fine del primo capo " *quove minus ibei de ea re iudicium ita feiat, utei* DE IEIS REBUS QUIBUS EX H. L. IUDICIA DATA ERUNT *iudicium fieri . . . . . oportebit ex h. l. n. r.*

10. La natura di queste disposizioni, il luogo ove fu trovata l'epigrafe (al di là del Po, non che del Rubicone) e la somiglianza dello stile a cui accennai, eccitano spontaneamente nel lettore l'idea della legge Rubria e fanno nascere il sospetto che siasi rinvenuto un altro frammento della medesima; ma a parer mio non è così. Poniamo pur da parte che la tavola Vellejate della L. Rubria ha i capi numerati e la nostra è senza numeri, poichè potrebbe dirsi che forse i numeri non erano in tutti gli esemplari. Ma quella designazione generale di qualsiasi *municipio, colonia, prefettura*, senza specificar la regione, trovasi bensì usata pei Comuni italici generalmente come nei capi 23, 24 e 29 della tavola Eracleense, ma non mai per quelli contemplati dalla legge Rubria, che oltre all'avere una enumerazione più lunga dei luoghi aggiungendo " *oppido, foro, vico, conciliabulo, castello, territorio* „, vi appone costante-

mente " *quae sunt eruntve in Gallia cisalpina* " o simile locuzione. Nè questo è tutto.

11. Nel 2° capo superstite della nostra legge si dichiara che nelle cause, le quali innanzi alla L. Roscia erano di competenza de' magistrati municipali, non viene più riconosciuta ne' privati la facoltà di richiamare l'avversario in Roma, e non si vieta che i magistrati facciano istruire un giudizio come facevano innanzi alla legge Roscia. Ma mentre questo si stabilisce, si dà chiaramente a divedere che nel paese per cui era fatta la nostra legge nell'epoca immediatamente anteriore ogni reo in giudizio privato poteva declinare il foro municipale richiamando l'avversario a Roma. Tutto questo difficilmente si combina con ciò che sappiamo della Gallia Cisalpina nel tempo che immediatamente precedette la legge Rubria. Questa legge, certamente posteriore all'anno 705 di Roma, nel quale Giulio Cesare diede la cittadinanza ai traspadani [1], fu fatta a parere di alcuni poco dopo quest'anno, a parere di altri nel 713 quando Ottaviano ed Antonio resero la Gallia Cisalpina indipendente dal regime proconsolare, secondo Appiano per secondare un'idea già avuta da Giulio Cesare, secondo Dione per togliere a chiunque il pretesto di tenere un'armata al di qua delle Alpi [2]. Ora quantunque siavi tra gli eruditi divergenza di opinioni intorno al più antico regime della Gallia Cisalpina, tutti riconoscono che dall'anno 695 in cui Cesare ebbe il potere proconsolare sovra ambedue le Gallie per la legge Vatinia, la Gallia Cisalpina sino al 713 fu soggetta ad un proconsole, o altro preside particolare. E costui esercitava la giurisdizione come ci insegnano Giulio Cesare *de bello gallico* lib. 1 in fine, lib. V c. 1, ed Irzio *de bell. gall.* VIII, 23. Era possibile che per la Gallia Cisalpina durasse cotanto a lungo una prescrizione sì incomoda per gli abitanti, sì lesiva de' dritti del preside? In ogni provincia là dove cessava la competenza de' magistrati comunali cominciava quella del proconsole o altro preside il quale in tutta

[1] Dione Cassio XLI, 36 § 3.
[2] Dion. XLVIII, 12 § 5; Appian. *bell. civ.* V, 3.

la estensione della provincia riuniva i poteri di ambedue i pretori Romani [1].

12. Veggio che qui due cose potrebbero opporsi; l'una che io interpreto a mio modo la frase: *Romae revocatio sit,* mentre avria dovuto dirsi *Romam,* come nel Digesto dicesi *domum revocare* [2], epperò qui bisogna intendere una *revocatio in duplum.* In secondo luogo che anche nella legge Rubria c. 21, in fine, parlasi di un rinvio di causa a Roma.

13. Alla prima obbiezione rispondo che se la locuzione *revocare domum* adoperata da Ulpiano ed altri nei Digesti è più conforme alla latinità posteriore, quella de' nostri frammenti è più conforme alla latinità antichissima delle *legis actiones* in cui dicevasi " *unde tu me ex iure manum consertum vocasti, inde* IBI *ego te revoco* [3], non già " ILLUC *ego te revoco*". Aggiungo che l'uso della semplice voce *revocatio* per significare una *revocatio in duplum* sarebbe una enormità senza esempio, e che infine se nel caso veramente la nostra legge avesse inteso questa *revocatio,* la forza dell'argomento per lo scopo a cui tende sarebbe aumentata in vece di scemare. Imperocchè la *revocatio in duplum* non era che una querela di nullità della sentenza [4], la qual nullità si opponeva anche per violazione di legge [5]: sicchè la causa ritrattavasi quasi in appello [6]; ed il concedere tale *revocatio* stava certamente nelle attribuzioni del Preside [7]. Dunque se il nostro frammento fosse della legge Rubria, epperò riguardasse la Gallia Cisalpina, e dicesse che nel tempo precedente la *revocatio in duplum* per ogni causa minore si dovesse portare a Roma, si direbbe che nel tratto anteriore l'autorità del proconsole era stata misconosciuta e depressa, e questo parmi che non possa stare.

[1] Gajo I, 6.
[2] L. 2 §§ 3 e segg. *de iudiciis* V, 1.
[3] Cic. *pro Muraena* c. 12.
[4] Cic. *pro Flacco* c. 21.
[5] L. 19 ff. *de appellat.* XLIX, 1; L. 1 § 2 ff. *quae sentent. sine appell. rescind.* XLIX, 8.
[6] L. 1 Cod. Greg. *quib. res iud. non noceat* X, 1, e Paolo *R. S.* V, 5a, 5, 8.
[7] Cicerone e Cod. Gregor. luoghi citt.

Cesare per mia fe' non lo avrebbe tollerato; e se la L. Roscia fu fatta, come io credo, prima del suo proconsolato, la L. Vatinia almeno implicitamente l'avrebbe abrogata per la Gallia Cisalpina.

14. Quanto al rinvio di certe cause a Roma menzionato nella L. Rubria, rammenterò primieramente che quello era per certe cause gravi e in seguito di un decreto del magistrato stesso del municipio: secondariamente che quella menzione di rinvio a Roma, come pure l'altra di gravissimi atti esecutivi da non farsi " *nisi praetor isve qui Romae iure dicundo praeerit iubeat* „ (L. Rubria c. 22 in fine) costituiscono un de' più gravi argomenti per coloro che credono la legge Rubria fosse fatta appunto quando Augusto ed Antonio resero la Gallia Cisalpina immune dal regime proconsolare.

15. Resta adunque escluso ogni sospetto che la nostra tavola contenga una parte della L. Rubria. Ma se la L. Rubria non rivendica i nostri frammenti come sua porzione, ci dà lume per ricercarne la natura e lo scopo. Quella legge fu fatta per ordinare la giurisdizione de' magistrati municipali nella Gallia Cisalpina, regione che più tardi di tutte fu aggregata all'Italia quando a *tutti* i suoi abitanti (compresi in fine anche i Traspadani) fu data la cittadinanza Romana [1]. È egli possibile che non vi fosse un'altra legge pel rimanente delle città italiane, alle quali già per l'innanzi era stato concesso il cittadinatico? Tutto invero porta a credere che prima si fosse pensato alla parte principale, e poscia all'accessoria. È pertanto ragionevole il pensare che i nostri frammenti appartengano ad una legge fatta già da prima pei municipî d'Italia al di quà del Rubicone.

16. Nè qui vuolsi omettere di osservare la differenza che passa tra le somme esprimenti il *maximum* del valor delle liti permesse alla giurisdizione municipale secondo la legge Rubria, e secondo la nostra. La legge Rubria fissa un valore di 15000 sesterzi; la nostra, (almeno pel caso contemplato nel primo capo rimasto) di dieci mila. Perchè questo? La ragione si rinviene facilmente se si pensa, che

[1] Strabone V, 1; Dione Cass. XLVIII, 12 § 5.

quanto più il luogo era distante da Roma, ove dovean trattarsi le cause maggiori, tanto più larga dovea esser la cerchia della competenza del magistrato municipale. Era dunque la nostra legge fatta per Comuni più vicini a Roma che non fossero quelli della Gallia Cisalpina.

17. Ma se così è, dirà taluno, come avvenne che la tavola fu trovata in quel di Este? Tale obbiezione non può aver valore per chi riflette alle vicende che ha subìto l'Italia ed alle molte esportazioni avvenute di oggetti di qualche valore dalle loro sedi primitive. Inoltre se la legge Rubria fu fatta nel 713 quando la Gallia Cisalpina fu aggiunta al dipartimento d'Italia (ἐς τὸν τῆς Ἰταλίας νομόν ἐσεγέγραπτο) [1], nulla di più verosimile che essa contenesse le disposizioni speciali per quella regione, ed in altre parti si rimettesse a disposizioni già vigenti nel resto d'Italia. In tal caso un esemplare della nostra legge sarebbe stato utilissimo anche in Ateste. Quindi il ritrovamento avvenuto nel territorio di questa città non osta al credere che la nostra legge fosse fatta già da prima pei municipî italici propriamenti detti. Ma se ciò si ammette, convien dire che fosse fatta almeno prima dell'anno 713 quando la Gallia Cisalpina fu resa indipendente.

18. Si potrebbe invero imaginare che dopo la legge Rubria fosse fatta una legge unica per tutta l'Italia sino alle Alpi: ma ciò non potrebbe essere avvenuto che molto dopo, ed i nostri frammenti non potrebbero appartenere a legge siffatta; sia perchè osterebbero a tale ipotesi gl'indizî somministrati dalla latinità e dalla paleografia; sia perchè l'osservazione fatta poc' anzi (§ 6) sulla giurisdizione prorogata c'inclina a credere la nostra legge anteriore ad Augusto; sia infine perchè dopo la legge Rubria, e l'altra che dissi doversi supporre anteriore ad essa pel resto d'Italia, sarebbe assai difficile il concepire magistrati comunali esercenti la loro giurisdizione in forza di un trattato, *foedere*, titolo ben distinto nel nostro monumento da legge, plebiscito e senatoconsulto. Anzi questa

[1] Dione XLVIII, 12, 5.

varietà di titoli conviene perfettamente colla varietà di condizione in cui si trovavano le città italiane dopo il fine della guerra sociale e prima della perfetta unificazione della penisola. Fu dunque la nostra legge anteriore, come già dissi, alla legge Rubria e perciò all'anno di Roma 713.

19. Cerchiamo adesso l'altro limite cronologico, più in su del quale il nostro monumento non potrebbe collocarsi. Se esso determina le giurisdizioni de' magistrati di municipî, colonie e prefetture senza limitar la regione, epperò dell'Italia in genere, ciò vuol dire che la guerra sociale era finita. Non basta: il nostro bronzo è posteriore ad una legge o plebiscito " *quod L. Roscius a. d.* V *idus Martias populum plebemve rogavit* ". Ora Lucio Roscio precisamente fu tribuno nell'anno 687 e fu l'autore della celebre legge Roscia menzionata da Cicerone [1], la quale assegnava un particolar posto di onore ai cavalieri negli spettacoli [2]. Vi furono dunque due leggi Roscie proposte da Lucio Roscio tribuno della plebe. Ciò sarebbe un sufficiente indizio per credere che fu un solo individuo che le propose ambedue nell'anno del suo tribunato. Se fossero stati due tribuni omonimi, la legge per toglier l'equivoco avrebbe aggiunto il nome del padre: se la stessa persona avesse proposto le due leggi in due anni diversi, si sarebbe posto il consolato sotto il quale l'una o l'altra fu approvata. Ma vedendo scelta per toglier l'equivoco la designazione del *giorno* in cui l'una delle due leggi fu posta ai voti, bisogna credere che L. Roscio in uno stesso anno proponesse l'una e l'altra. Dunque il nostro documento è posteriore all'anno 687 ed anteriore al 713.

20. Volendo ora determinarne più precisamente l'anno e l'autore in modo almen probabile, comincierò dall' osservare che la legge Roscia (che viene abrogata nel 2° capo della nostra) fu fatta

[1] *Philipp.* II, c. 18.

[2] Livio *epit.* 99; Dione XXXVI, 24, 42. Tra i varî errori in cui cade Plutarco nella vita di Cicerone c. 13 vi è quello di chiamare Marco Ottone pretore l'autore di questa legge. Roscio avea realmente l'*agnomen* di Ottone (Vellejo Paterc. II, 32); ma Livio e Dione ci dicono che era tribuno, ed aveva il prenome di Lucio.

nell'anno stesso in cui fu approvata la legge Gabinia che in occasione della guerra contro i pirati accordava a Pompeo per un triennio un potere estesissimo non solo sui mari, e su di un lungo tratto dei littorali delle provincie, ma anche su tutta o quasi tutta l'Italia [1]; osserverò altresì che Lucio Roscio fu uno dei più forti sostenitori del partito contrario a Pompeo. Ora la L. Roscia, come già dimostrai (§ 11), era di natura tale da limitar i dritti di colui che avesse esercitato il potere proconsolare nella regione per cui essa legge era fatta. Si vede dunque che gli avversarî di Pompeo non potendo far argine al partito che voleva esaltarlo, cercarono almeno di restringere il suo potere dal lato della *iurisdictio* salvando quel che potevano alle autorità residenti in Roma. Che se Pompeo e i suoi partigiani più accorti ciò compresero (nè potevano non comprenderlo) non è a stupire che non vi facessero opposizione, essendo le loro mire più alte che quella d'impacciarsi dei ricorsi dalle sentenze di giudici dati dai magistrati municipali.

21. Terminata la guerra piratica e cessati i poteri di Pompeo, la legge Roscia non avea più ragione di esistere, e la sua durata dovea riuscir ben gravosa agli abitatori d'Italia. Quindi non è a credere che durasse una lunga serie di anni. Però non penso neppure che fosse abrogata subito, perchè ciò sarebbe stato lo stesso che svelar quello che nè i Pompeiani nè i loro avversarî avevan interesse di far manifesto. Piuttosto conveniva afferrare una buona occasione per farla cadere; ed in verità la nostra legge che l'abrogò si vede che aveva uno scopo più vasto, qual era quello di dare un ordinamento alla giurisdizione de' magistrati delle città italiane, e così quasi per incidente cassò il disposto della L. Roscia che non aveva più scopo. Ma quando si presentò questa occasione?

22. Percorrendo con attenzione la storia degli anni 688 e seguenti non può negarsi che l'anno 695 in cui furono consoli Cesare e Bibulo sia quello in cui concorrano indizi che non concorrono negli altri. Infatti in quest'anno, come provò molto bene lo Zumpt

[1] Dion. XXXVI, 37: Plutarc. *in Pompeo* 25.

nei suoi *Studia Romana* (p. 72), cessò l'Italia di esser provincia consolare nel senso stretto della parola; trovossi perciò in condizione analoga a quella in cui rimase poscia la Gallia Cisalpina nel 713 quando ad essa fu provveduto colla L. Rubria. Escludendosi poi dall'Italia un esercito permanente, conveniva togliere ogni cagione di lagnanza ai municipî, nei quali abbondava gente che mal volentieri soffriva il giogo di Roma, sicchè *multi ex coloniis et municipiis domi nobiles* (come dice Sallustio *bell. Catilin.* 17) aveano parteggiato per Catilina: e la legge Roscia, benchè proposta con altro scopo, parea fatta apposta per render più sensibile ai Comuni d'Italia il giogo della Capitale. Stava poi nel genio e nel carattere di Cesare di profittar delle circostanze che potevano conciliargli popolarità e fare ordinamenti pe' municipî (vedi Tavola Eracleen. capo ultimo).

23. A ciò si aggiunge che parecchie furono le leggi fatte da Cesare in materia giudiziaria, onde Tullio nella 1ª Filippica c. 8 diceva che con una certa disposizione di Antonio " *nonne* OMNES *iudiciariae leges Caesaris dissolvuntur?* „ E Cesare compiacevasi di tali leggi vantandosi, che con queste aveva sistemato la cosa pubblica; giacchè Tullio aggiunge " *quibus latis gloriabatur* (Cesare) *eisque legibus rem publicam contineri putabat* (ivi c. 10). E queste erano incise in bronzo come la nostra: " *quae ille in aes incidit in quo populi iussa* „ *perpetuasque leges esse voluit pro nihilo habebuntur?* (ivi c. 10) „. Del resto fu precisamente nell'anno 695, che furono fatte da Cesare molte leggi in materia giudiziaria. Difatti Dione lib. XXXVIII c. 7 §§ 5, 6 dopo aver detto che Cesare " confermò gli atti di Pompeo senza che Lucullo nè altri gli si opponesse „ segue a dire che " in appresso propose *molte* altre leggi senza che veruno gli „ avversasse. Poichè neppure Catone gli faceva alcuna opposizione, „ sebbene nella pretura che ottenne poco tempo dopo non facesse „ motto dell'appellazione che avevano quelle leggi, cioè che chia- „ mavansi *Giulie;* e scegliendo i giudici a forma di esse non ne

„ pronunziava mai il nome, la qual cosa era assai ridicola „. Così Dione.

24. Qui potrebbe farsi la domanda se la nostra tavola non ci presenti per avventura quella *lex Iulia Municipalis* che viene menzionata nella lapide Orelliana 3676 [1], la quale fu pure rinvenuta nella provincia di Padova come il nostro bronzo. Comunemente credesi che la *lex Iulia Municipalis* sia quella incisa nella tavola di Eraclea, sebbene gli argomenti recati dal Savigny ed ammessi generalmente dagli eruditi non provino l'assunto pienamente. Infatti il confronto di una delle disposizioni scritte nella tavola d'Eraclea con ciò che dice Cicerone in una sua lettera a Q. Lepta (18 del lib. VI *ad Famil.*) chiaro dimostra che quella legge fu fatta da Giulio Cesare nell'anno di Roma 709; ma non già che quella fosse chiamata L. Giulia *Municipale*. La lapide Orelliana poi prova bensì che vi fosse una legge Giulia Municipale, ma non ha alcun nesso colla tavola di Eraclea, se non quello che nasce dal vedere in essa tavola alcuni capi appartenenti ai decurioni. Ma una volta che allato di questi pochi capi la legge ivi incisa conteneva per la massima parte disposizioni pertinenti a tutt'altro che all'ordinamento municipale, come può credersi che fosse chiamata per antonomasia la *lex Iulia Municipalis?*

25. Potrebbero invero queste considerazioni rendere ad alcuno accettevole la congettura che la legge Giulia municipale racchiudasi piuttosto nella tavola Estense che in quella di Eraclea. Nulla di meno io credo che la lapide Orelliana non alluda alla legge incisa nel nostro bronzo. Un quatuorviro *e lege Iulia Municipali* significa un quatuorviro eletto in forza ed a forma di quella legge. Ma la nostra non sembra che s'impacciasse della creazione di magistrati municipali, mentre supponeva rivestiti del potere coloro che lo avevano per antico titolo di trattato, di consuetudine, di legge, o senatoconsulto particolare. Sarebbe forse miglior consiglio cercar la legge municipale menzionata dalla epigrafe Orelliana in una di

[1] Fu edita più volte, ed anche dal Furlanetto, *Lap. patav.* p. 88. Cf. *Corpus inscr. Lat.* I p. 123, V n. 2864.

quelle leggi particolari che Cesare autorizzato specialmente dal popolo fece pei vari municipî traspadani ai quali accordò la cittadinanza, come apparisce dall'ultimo tratto della tavola Eracleense. Che la *lex Municipalis* fosse molteplice secondo la diversità de' Comuni ci è manifesto anche da Ulpiano nella L. 25 ff. *ad Municipal.* L. 1. Per quel che spetta poi al nostro bronzo, è mestieri tenersi paghi col dire che la legge in esso incisa fu fatta qualche anno prima di quelle testè rammentate, e probabilmente nel 695 da Giulio Cesare per regolare piuttosto l'esercizio della giurisdizione municipale che l'organismo amministrativo dei Comuni italici; ma che sinora non presenta ragioni abbastanza forti per rivendicare a sè l'appellativo di *Iulia Municipalis*, del quale sta da molti anni in pacifico possesso la tavola di Eraclèa, se non con titolo irrefragabile, almeno con pienissima buona fede dei filologi, e dei cultori del dritto romano.

26. Premesse queste cose intorno alla natura della nostra legge e del suo autore, consideriamo qualcuno dei tratti più notevoli che ci offrono i due capi superstiti. Nel primo, come dissi sopra (§ 4), si noverano alcuni giudizî pei quali il reo se era condannato, notavasi d'infamia. Tra questi vi è l'*actio furti;* ma " *quod ad hominem liberum liberamve pertinere dicatur* ". Quando si parla di furto e dicesi *pertinere* ad alcuno, s'intende indicarne il reo. Così nel capo dell'Editto perpetuo ove si trattava di furti e danni dati dalle famiglie dei *publicani* dicevasi: " *Si ii ad quos ea res pertinebit non exhibebuntur, in dominos sine noxae deditione iudicium dabo* [1]. Sicchè la nostra legge annovera tra le azioni infamanti e però assoggetta ai magistrati municipali colle limitazioni sopra indicate l'*actio furti* quando il delitto è commesso da persona libera. Ciò significa che se uno fosse stato condannato per un furto commesso da un servo che egli non volle *noxae dedere* non incorreva infamia, e l'azione istituita contro di lui non entrava nella serie contemplata in questo capo. E ciò è giustissimo, giacchè infamia non doveva incorrersi da chi non aveva

[1] L. 1 pr. e § 6, L. 12 § 1 ff. *de publicanis et vectig.* XXXIX, 4.

commesso delitto. Quindi la nostra clausola corrisponde perfettamente a quella della tavola Eracleense che nel novero delle persone infami pone colui " *quei furti quod* IPSE FECIT FECERIT *condemnatus pactusve est erit* „ (lin. 110).

27. Nei giudizî di mandato e tutela (e verosimilmente anche in quelli di fiducia e di società) la nostra legge permetteva di trattar la causa innanzi ai magistrati municipali se l'attore agisse *suo nomine*. Dicevasi agire *suo nomine* colui *qui per se litigat*, come spiega Cicerone *pro Roscio comoedo* c. 18; e questa frase si opponeva all'altra *agere alieno nomine*, che era propria dei cognitori ed altri rappresentanti [1]. Trattandosi di una concessione particolare intorno a giudizî per loro natura sottratti alla giurisdizione de' magistrati comunali, non farebbe meraviglia che la legge avesse ristretto tal facoltà per chi agisce nell'interesse proprio, non già per chi agir vuole nell'interesse di un altro. Però convien riflettere che questa disposizione potrebb'essere in armonia con un capo di editto pretorio che non si è mai riuscito a spiegare pienamente. " *Verba edicti haec sunt* (dice il framm. Vatic. 322): *Alieno nomine, item per alios agendi potestatem non faciam in his causis in quibus ne dent cognitorem neve dentur edictum comprehendit* „. Quali erano queste cause? Si dice: le *popolari*. Ma in quelle qualunque attore agiva *alieno nomine* quasi rappresentante della *res publica*. Non potrebb'essere che certe azioni che portavano infamia fossero tra quelle in cui il pretore *per alios agendi potestatem non facit?* Ciò posto, si spiegherebbe meglio perchè ci fosse d'uopo di uno speciale permesso della legge Cornelia per dare il cognitore nell'azione *iniuriarum* (come si vede dalla L. 42 § 1 ff. *de procurat.* III, 3, tratta da Ulpiano *lib. VIII ad Edict.* ove parlava di cognitori), giacchè a dir vero la ragione addotta in quella legge 42 non appaga del tutto: " *nam etsi* PRO PUBLICA UTILITATE EXERCETUR *privata tamen est* „. Quanto all'azione di furto probabilmente non si era molto rigidi ad escludere i rappresentanti in giudizio; perchè essa per questa parte era stata tra le pochis-

[1] Gajo IV, 82 e segg.

sime favorite, per mezzo della legge Ostilia, anche nel tempo delle *legis actiones* [1]. In tali supposti sarebbe chiaro il motivo per cui la clausola *suo nomine* si legge dopo le voci *mandati aut tutelae* e non si trova nelle linee seguenti ove si parla di azioni di furto e d'ingiurie.

28. Questa clausola *suo nomine* sta inclusa virtualmente nell'inciso seguente " *quodve* IPSE (l'attore) *earum rerum quid gessisse dicetur* „. Supponesi pertanto attore colui che *gessit* il mandato o la tutela; quindi non v'ha dubbio che si tratti dell'azione contraria. Il *gerere rem mandatam* si dice del mandatàrio: " *Siquis* REM MANDATAM (dice Tullio) *non modo malitiosius* GESSISSET etc. [2] Così *gerere tutelam* dicesi del tutore. Ulpiano nella L. 1 pr. ff. *de administrat. et peric.* (XXVI, 7) scrive: GERERE *atque administrare* TUTELAM *extra ordinem tutor cogi solet.* Ed in conseguenza della gestione, secondo lo stesso Ulpiano, "*quodcumque gessit pro utilitate pupilli id contrario iudicio consequetur* [3] „. Ma se il nostro testo tratta di azioni contrarie, perchè le colloca nello stess'ordine delle azioni dirette, infamanti, e con altri *iudicia turpia*, quali son quelli di furto e d'ingiurie? Perchè assoggettarle a quelle limitazioni di tenue somma, e di consenso dell'avversario, come le altre azioni testè nominate?

29. Eppure nella particella del capo edittale sopra i notati d'infamia, qual' è riportata nel Digesto, troviamo " *qui pro socio, tutelae, mandati, depositi suo nomine* NON CONTRARIO IUDICIO *damnatus erit* „ [4]. E nel fine della L. 6 *de his qui not. inf.* la quale porta il nome di Ulpiano, leggesi " *contrario iudicio damnatus non erit infamis, nec immerito, nam in contrariis non de perfidia agitur, sed de calculo qui fere iudicio solet dirimi* „. Consentaneo a questi passi dei Digesti è quanto si legge nel § 2 delle Istituzioni al titolo *de poena temere litigantium* (IV, 16): " *Ex quibusdam iudiciis damnati ignominiosi fiunt, veluti furti,*

[1] Instit. princ. *de iis per quos agere poss.* IV, 10.
[2] *Pro Roscio Amerino* 38.
[3] L. 1 § 6 ff *de contraria tutelae* XXVII, 4.
[4] L. 1, ff. *de his qui not. infamia* III, 2.

vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo: item tutelae, mandati, depositi, directis NON CONTRARIIS *actionibus; pro socio quae ab utraque parte directa est, et ob id quilibet ex sociis eo iudicio damnatus ignominia notatur. Sed furti quidem, aut vi bonorum raptorum, aut de dolo non solum damnati notantur ignominia, sed etiam pacti* „.

30. La difficoltà certamente è forte, nè io pretendo di sciogliere la in modo che tutti ne restino soddisfatti. Farò soltanto alcune considerazioni lasciando che ognuno giudichi ciò che meglio crederà. Noterò pria di tutto che se le parole dell'antico Editto sono propriamente quelle riferite nel Digesto, bisogna dire che Ulpiano avesse sott'occhio un testo apocrifo; poichè nella L. 6 § 5 ff. *de his qui notatur infamia* scriveva: " *Mandati condemnatus verbis edicti notatur non solum qui mandatum suscepit, sed et is qui fidem quam adversarius sequutus est non praestat, utputa fideiussi pro te et solvi; mandati te si condemnavero* FAMOSUM FACIO „. È chiaro che il fideiussore ha l'azione *mandati* contraria contro il debitore principale. Quindi l'*anonymos*, uno dei glossatori greci antichi, tenendosi a mente queste parole, quando fu al fine del frammento 6 che, come notai, dice " *Contrario iudicio damnatus non erit infamis* „ vi appose la nota " *excipias actionem mandati contrariam* [1] „. Non si comprende poi come quell'Ulpiano che nel fine della nominata L. 6 scrisse, a quanto pare, " *nam in contrariis iudiciis non de perfidia agitur* „ indicando che i giudizî diretti portano infamia perchè *agitur de perfidia*, scrivesse poi nella L. 42 ff. *de V. S.* L, 16: " *Furtum, adulterium natura turpe est: enimvero tutelae damnari hoc non natura probrum est quod potest etiam in hominem idoneum incidere* „. Dunque un atto di perfidia naturalmente non fa disonore?

31. Osserverò in secondo luogo che il passo delle Istituzioni testè allegato (§ 29 in fine), come una grandissima parte di quel libro, è stato tratto dai commentarî di Gajo; ma quivi Gajo fu emendato ed accresciuto dai compilatori giustinianei, perchè egli avea scritto così: " *Quibusdam iudiciis damnati ignominiosi fiunt, velut*

[1] Basil. XXI, 2, cap. 6, sch. 15 in fine; Heimb. Tom. 2 pag. 442.

furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, pro socio, fiduciae, TUTELAE, MANDATI, *depositi; sed furti aut bonorum raptorum aut iniuriarium non solum damnati notantur ignominia sed etiam pacti* (IV, 82). Si volle dunque nelle Istituzioni dire una cosa che Gajo non aveva detto. E veramente quel giureconsulto nello stesso libro IV § 62 facendo una enumerazione in gran parte simile a questa per esprimere quali fossero i giudizî di buona fede, sotto le semplici parole *mandati, depositi, fiduciae, tutelae,* aveva inteso di comprendervi anche le azioni contrarie, perchè tutti convengono che fossero di buona fede. Per la qual cosa è molto probabile che in quell'inciso inserito nell'editto " *non contrario iudicio* „ come nel fine della legge 6 ff. *de his qui notantur infamia* noi abbiamo due di quei cangiamenti, o emendazioni non facili ad enumerarsi " πολλὰ καὶ οὐδὲ ἀριθμηθῆναι ῥάδια „[1], che furono fatte dai compositori del Digesto, ossia è molto probabile che secondo il dritto antico anche nelle azioni contrarie s'incorresse l'infamia. Posta la cosa come dubbia, anche la nostra tavola Estense, come documento certo antegiustinianeo, dovrebbe aversi a calcolo da chi pondera gli argomenti che militano per l'una parte o per l'altra.

32. Nè si opponga la mancanza di ragione giuridica per notar d'infamia i condannati nelle azioni contrarie. Poichè chi esige dagli altri somma delicatezza nell'osservanza di un rapporto giuridico deve usarla esso stesso pel primo. La questione poi non potrebbe farsi che per l'azione di tutela, e qui la ragione non è oscura. Imperocchè dell'azione *pro socio* non è a parlare, perchè ivi ambedue le azioni sono dirette, e Giustiniano stesso lo confessò. Dell'azione *fiduciae* non si fa più parola nei libri giustinianei, e la natura del contratto era tale che imponeva la massima buona fede ad ambedue i contraenti, esssendo la formola " *ut inter bonos bene agier oportet,* come ne insegna Tullio *ad Famil.* VII, 12, *de offic.* III, 17 „. Dell'azione *mandati* già vedemmo (§ 30) quello che scrissero Ulpiano e l'Anonimo. Venendo pertanto alla tutela veggo bene che

[1] Constit. *Tanta circa* § 10.

il tutore condannato è meritamente notato d'ignominia perchè tradì o trascurò gl'interessi di colui che dovea amare e curare come un figlio. Ma allora il pupillo non dovrà avere per il tutore i riguardi che si hanno verso un padre? E se egli finita la tutela ricusa d'indennizzare colui che gli fu tutore delle spese che sostenne per lui, oltre a tante cure, non avrà violato insieme la pietà figliale e la gratitudine? Le parole che si leggono in fine della L. 6 ff. *de his qui not. inf.*: " *In contrariis non de perfidia agitur sed de calculo etc.* „ non raggiungono lo scopo. Perchè la contestazione della lite nasceva quando il reo negava di dare ciò che doveva, in tutto o in parte; e doveva essere ben raro che si richiedesse l'officio del giudice quando ambedue le parti confessavano che vi era debito e credito, e si dovea soltanto *calculum dirimere*, mentre a questo effetto bastava l'opera pacifica di un computista [1].

33. Intorno all'inciso " *et si ea res* HS CCIↃↃ *minorisve erit* „ già feci notare (§ 16) come e perchè la somma sia diversa da quella posta nella legge Rubria " *quae res non pluris sextertium XV millibus erit* „ (cap. 21 e 22). Ora due cose devo aggiungere. La prima si è che questa cifra di 10 mila sesterzi ha una certa corrispondenza col limite posto da Giustiniano per distinguere le cause di minore importanza serbate alla competenza dei *defensores civitatum*, officiali che sebben diversi dai magistrati municipali, pure ai tempi del basso impero aveano giurisdizione nelle cause minori. In un rescritto di Valentiniano e Valente diretto ad un tal Seneca *defensor* e riportato nel Codice Teodosiano L. 2 *de defensoribus civitatum* (1, 29) leggevasi: " *si quis de tenuioribus ac minuscularіis interpellandum te esse crediderit* IN MINORIBUS CAUSIS *acta conficias* „. I compilatori giustinianei nel riportare questo rescritto nella L. 1 *de defensorib. civit.* nel nuovo codice del loro Imperatore (c. Iust. 1, 55) vollero spiegare quali intendessero per *causae minores* e posero così: " *si quis de tenuioribus ac minuscularіis rebus interpellandum te esse crediderit, in minoribus causis, id est* USQUE AD QUINQUAGINTA SOLIDORUM SUMMAM *acta*

[1] Vedi L. 6 § ult. ff. *Si mensor fals. mod. dixerit* XI, 6.

iudicialia conficias „. Sorgeranno qui i dotti numismatici ad ammonirmi che i *quinquaginta solidi* del tempo di Giustiniano non rispondono già a 10000 sesterzî antichi. Non lo nego; ma è pur vero che questa stessa riduzione noi troviamo fatta per la somma, nella quale in forza dell' Editto perpetuo si condannavano i liberti che senza previo permesso chiamavano in giudizio il patrono. La formola riportata da Gajo IV, 46 diceva: " *recuperatores illum libertum illi patrono sextertium decem millium condemnate* „. Ma nella L. 24 ff. *de in ius vocando* (II, 4) che contiene anch'essa uno degl'innumerevoli miglioramenti si legge: " *In eum qui adversus ea fecerit quinquaginta aureorum iudicium datur* „. Forti di questo *quinquaginta* alcuni dotti moderni vollero emendare il manoscritto veronese di Gajo, e porre *quinque millium* invece di *decem millium*. Non credo che vi sia bisogno di questa correzione. I cinquanta aurei, o solidi del Digesto stanno nell'identico rapporto coi 10,000 sesterzi dell'Editto, come i cinquanta solidi del Codice per designar le cause minori stanno coi 10,000 sesterzi della nostra tavola Estense.

34. L'altra osservazione mi fu suggerita dalla perspicacia di un mio egregio amico. Come si spiega, egli mi diceva, il modo con cui avesse a contenersi il magistrato municipale di cui la competenza era limitata a 10,000 sesterzi ne' giudizî di mandato, tutela e simili, la formola de' quali aveva una *intentio* indeterminata " *quidquid paret illum illi dare facere oportere ex fide bona* „ tanto che l'attore non correa mai rischio di una *pluris petitio* [1]? A parer mio molti poteano essere i modi con cui procedevasi se nasceva questione di competenza per dubbiezza derivante dall'oggetto della lite. Uno poteva esser quello di un *praeiudicium*. Ma quale? Noi ne abbiamo indizio in uno dei passi più astrusi e controversi delle Sentenze di Paolo, cioè nel § 1 tit. 9 libro V, ove il giureconsulto parla di un *praeiudicium quo quaeritur, an ea res de qua agitur maior sit centum sestertiis*. A questo par che alluda uno scoliaste greco che riporta un'antica formola così concepita: " *si paret rem esse*

[1] Gajo IV, 54.

ducentorum nummorum vel paulo pluris [1] „. Quel *centum* di Paolo, cifra troppo tenue riferita a sesterzi per dar luogo a serie quistioni, è posta naturalmente per un numero qualunque; appunto come son posti numeri ipotetici nelle formole edittali date da Gajo. Lo stesso dicasi del 200 datoci dallo scoliaste greco. Il numero posto nella formola tipo si variava secondo la varietà dei casi concreti in cui quella doveva applicarsi. Infatti se, come io penso, quel *praeiudicium* si premetteva quando faceansi questioni di competenza, vi potea essere varietà. Nella scarsezza de' documenti in cui siamo pur troviamo 10,000 sesterzi nella nostra legge e 15,000 nella legge Rubria. Più elevate cifre doveano esser quelle a cui allude Quintiliano (*Instit. Orat.* III c. 6 § 70), dove parla di questioni insorte sulla competenza del console o del pretore nelle cause fidecommissarie: " *Non debes apud praetorem petere fidei commissum sed apud consules; maior enim praetoria iurisdictione summa est* „.

35. Quando la cosa non presentasse grave difficoltà, il che sovente sarà avvenuto, lo stesso magistrato poteva da principio conoscere e definire da sè la vertenza *extra ordinem*. Ciò stava nelle sue attribuzioni: " *Ex quacumque causa ad praetorem vel alios qui jurisdictioni praesunt in ius vocatus venire debet ut hoc ipsum sciatur an iurisdictio ejus sit* „. Così Paolo nella L. 2 ff. *Si quis in ius vocatus* II, 5: quindi a tutti i magistrati dovea competere la facoltà di cui parla Ulpiano nella L. 5 ff. *de iudiciis* (V, I): " *praetoris est aestimare an sua iurisdictio sit* „.

36. L'ultimo modo per trarsi d'impaccio quando fosse dubbio il valor della lite, poteva essere la *taxatio*. L'attore o il magistrato fissava un *maximum*. Ciò facevasi in forza dell'editto nell'azione *iniuriarum* una di quelle menzionate nella nostra legge. Ne parlano Gaio III, 224, e Paolo *Collat. LL. RR. et Mosaic.* tit. 2, c. 6, § 1. Così pure ad una *taxatio* fatta dall'attore nell'azione *furti* par che alluda Giavoleno nella L. 9 ff. *de in litem iurando* (XII, 3), nè farebbe meraviglia, mentre per lo stesso scopo di determinare il valore di un

[1] Basil. XXII, 6, c. 9. sch. 3; Heimb. Tom. 2 pag. 583.

oggetto nel tempo del delitto troviamo che faceasi tale *taxatio* nelle cause di danno *iniuria dati* [1]. Anzi, se ho da dire schiettamente il parer mio, benchè nei casi ove la *condemnatio* era espressa con " *quanti ea res erit* „ e riferivasi ad un certo fondo, o altro oggetto determinato, fosse preferibile la cognizione del magistrato o il *preiudicium*, perchè il valore di quell'oggetto era indipendente dall'appreziazione e dal volere dell'attore; pur tuttavia nelle azioni di tutela, mandato e simili promosse avanti ad un magistrato, di cui la giurisdizione era limitata ad una somma, poteva e doveva intendersi fatta implicitamente dall'attore *una taxatio* determinata da quella somma stessa, epperò dovea porsi senz'altro nella formola la *intentio:* " *quidquid paret illum illi dare facere oportere ex fide bona dumtaxat sestertios* „ (e qui poneasi il numero), precisamente come si ha nelle due formole rimaste nella legge Rubria, fatte anch'esse per magistrati municipali, benchè ivi non si tratti di tutela.

37. Il capo 2° dei rimasti della nostra legge considerato in sè stesso non presenta difficoltà dopo quanto fu detto intorno alla legge Roscia ed alla *revocatio Romae* [2]; ma l'insieme del suo contenuto ha una grande importanza per la risoluzione di una questione storica che meritamente sembrò oscura allo stesso chmo Teodoro Mommsen. Egli nella sua Storia Romana lib. IV c. 10 dopo aver parlato delle relazioni de' municipî collo Stato negli ultimi tempi della Republica, e dopo aver brevemente accennato quali fossero questi rapporti in materia civile segue a dire così: " L'origine del „ sistema municipale dell'Italia si perde nella oscurità. È possibile „ che i germi rimontino ai regolamenti eccezionali applicati alle „ grandi colonie di cittadini che furono fondate alla fine del sesto „ secolo. Almeno parecchie differenze, in sè stesse senza importanza, „ tra le colonie e i municipî de' cittadini tendono a mostrare che „ la nuova colonia de' cittadini, la quale di fatto prese in questa „ epoca il posto della colonia latina, godeva originariamente di

[1] Cicer. *pro Tullio* § 7.
[2] Vedi sopra §§ 12, 19, 20.

„ una migliore situazione legale che il vecchio municipio di cit-
„ tadini, e può essere che il vantaggio non consistesse che in una
„ costituzione municipale somigliante a quella dei latini, eguale a
„ quella che appartenne più tardi a tutti i municipî de' cittadini.
„ La nuova organizzazione si osserva per la prima volta nella co-
„ lonia rivoluzionaria di Capua, e non v'ha dubbio che essa non
„ fu applicata completamente se non quando *tutte le città sino allora*
„ *sovrane d'Italia dovettero essere organizzate in seguito della guerra*
„ *sociale in communità de' cittadini. Se poi fosse la legge Giulia* (in-
tende quella dell'anno 664 *de civitate sociis et latinis danda*) *o i cen-*
„ *sori di Silla del 668 che ne abbiano regolato i particolari, ciò non*
„ *puossi determinare* „. Così il Mommsen.

38. Or bene, per quanto concerne la giurisdizione civile, la nostra tavola Estense ci fa conoscere che sino all'anno 687 non si era fatta una legge unica per tutti i Comuni che ne regolasse le particolarità; ma solo si procedette per leggi e senatoconsulti parziali (precisamente come sappiamo esser avvenuto nella concessione della cittadinanza), e che vi eran persino de' Comuni, i magistrati de' quali esercitavano una giurisdizione riconosciuta da Roma in forza di un trattato di alleanza o di antica consuetudine. Apprendiamo che questo potere giudiziario fu ristretto dalla legge Roscia la quale a sua volta fu abrogata da un'altra legge anteriore all'anno 713 (che è la nostra) fatta probabilmente da Giulio Cesare, e che questa regolò la competenza de' magistrati municipali in fatto di giurisdizione civile, e definì quali generi di cause fossero loro soggette riconoscendo sempre il potere in coloro che sin da prima della legge Roscia in forza di antichi titoli lo avevano esercitato. Da quest'ultimo fatto poi deve inferirsi a parer mio che sino al consolato di Cesare e Bibulo non vi fu una legge generale che provvedesse all'ordinamento politico-amministrativo dei Comuni italici.

39. Se alcuno replicasse che in tal modo si rende più avviluppata la questione della uniformità di tale ordinamento perchè

resterebbe l'effetto, esclusa la causa unificatrice; rispondo che senza ricorrere ai censori di Silla, o a particolarità contenute nell'antica legge Giulia di Lucio Cesare, e senza supporre (come ha fatto taluno) nell'altra L. Giulia detta *municipalis* (cioè tavola Eracleense), più articoli di quei pochi che contiene sui decurioni, il fenomeno si può spiegare se profittiamo a dovere degli elementi che abbiamo. E poste da parte le colonie che naturalmente si costituivano ad imagine della Madre Patria, le stesse leggi parziali che si facevano pei Comuni, stati da prima indipendenti, doveano essere presso a poco di uno stesso stampo; perchè informate da uno stesso spirito e talvolta fatte da uno stesso autore, come quelle che nella sopradetta tavola di Eraclea confessa Cesare di aver fatto esso stesso. Non basta: nell'antica legge Giulia del 664, *qua lege civitas est sociis et latinis data*, come dice Cicerone, fu stabilito che " *qui populi fundi facti non essent civitatem non haberent* [1] ". Fundus è *auctor, subscriptor* [2]: quindi la cittadinanza fu data a condizione, *quod iussisset populus romanus si id adscivissent socii populi ac latini*, così almeno Tullio spiega il *fundum fieri* [3]. Per quanto sia vero che questo *fundum fieri* s'intendesse di libero assenso da valere per le singole leggi che si volean ricevere, come accennano Cicerone l. c. e Gellio *N. A.* XVI, 13, 6, è ben difficile il credere che i Romani sostenendo una lotta sanguinosa nella guerra sociale intendessero di comunicare tutti i vantaggi della cittadinanza a persone e a popoli che avessero solo acconsentito ad accettare di essere *cives* e non si tenessero per nulla obbligati ad osservar le leggi di questa grande metropoli di cui entravano a far parte. Il fatto è che il dritto civile locale nelle città latine cessò dopo quella legge e gli successe il dritto civile romano, come mostrò Servio Sulpicio citato da Gellio *N. A.* IV, 4, 3: ed è tanto vero che i popoli *fundi facti* alla legge Giulia perdevano l'autonomia, che " *magna contentio Heracliensium*

[1] Cic. *pro Balbo* c. 8.
[2] Festo v. *fundus;* A. Gellio *N. A.* XIX, 8, 12.
[3] *Pro Balbo* l. c.

et Neapolitanorum fuit quum magna pars in iis civitatibus foederis sui LIBERTATEM *civitati anteferret*[1]. E lo stesso Mommsen accortamente nota che forse i Napoletani non volean perdere la loro greca costituzione.

40. Posta dunque per parte delle città italiche l'accettazione dello *ius civile* romano, le XII tavole in prima linea dovettero divenire il codice di tutta l'Italia. In queste stavano i principali tratti della costituzione romana, ben inteso come organizzazione comunale, non come legge costituzionale di un gran regno di cui i Decemviri non avevano neppure l'idea. E ciò si prova non solo da Livio che chiama le XII tavole " *fons omnis* PUBLICI *privatique iuris*[2]; ma ancor meglio da Dionigi che parlando dei membri del secondo decemvirato scrive: Ὡς δὲ καὶ ὁ τῶν ἀρχαιρεσιῶν ἐπέστη χρόνος, πολλὰ χαίρειν φράσαντες τοῖς τε πατρίοις ἐθισμοῖς, καὶ ΤΟΙΣ ΝΕΟΣΤΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΙ ΝΟΜΟΙΣ, οὔτε βουλῆς ψήφισμα ποιησάσης, οὔτε δήμου, διέμειναν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς[3] „. Dunque era scritto nelle dodici tavole che il magistrato in carica dovesse tenere al finir dell' anno i comizi consolari. E se vi era scritto questo, vi dovevano essere pur quelle disposizioni che ne sono il necessario presupposto. E così spiegasi perchè Cicerone nei libri delle leggi dopo avere esposto il progetto del suo nuovo codice parodiando lo stile delle XII tavole, progetto nel quale parlava delle magistrature e loro attribuzioni, aggiunge: " *Quae res cum sapientissime moderatissimeque constituta esset a maioribus nostris, nihil habui sane, non modo multum, quod putarem novandum in legibus*[4] „. Se pertanto si ammette che dai popoli *fundi facti* e così accolti nella cittadinanza romana fu adottata anche questa parte dello *ius civile* romano, cioè le XII tavole e le leggi che le avean modificate (chè pei Romani era tutto gius civile, sì pubblico che privato), e questo giure fu applicato

[1] Cic. l. c.
[2] Livio III, 34.
[3] *Antiq. rom.* X, 60.
[4] *De legibus* III, 5.

per quanto portavano le condizioni de' luoghi e dei tempi, osservando i temperamenti indotti ne' Comuni organizzati pei primi con leggi speciali, a niuno recherà sorpresa nè l' uniformità di ordinamento politico amministrativo dei Comuni italici, nè la somiglianza di esso con quello di Roma.

41. Io non mi lusingo che tutte le mie vedute incontreranno l'approvazione e il suffragio di tutti; ma avendo dovuto ragionare di un documento non ancora da altri dichiarato, nulla ho voluto tacere di quanto erami venuto a mente in proposito, affinchè altri di maggiori lumi fornito scelga, corregga ed aggiunga quello che conviene; il che d'ordinario tanto meglio può farsi quanto è più copiosa la materia adunata da coloro che prima occuparono il campo dinanzi ignoto ed intatto.

I. Alibrandi.

ESPOSIZIONE DELLA REGOLA DI DRITTO ROMANO *NEMO PRO PARTE TESTATUS PRO PARTE INTESTATUS DECEDERE POTEST*

(Continuazione e fine: vedi anno I, pag. 147)

Dicemmo, che all' epoca classica solo nel testamento militare si trova, quanto all'istituzione dell'erede, fatta eccezione diretta alla regola *nemo potest decedere ex parte testatus ex parte intestatus.* Ha ragione Huschke *loc. cit.* quando nega, che a questa eccezione si abbia ad aggiungere un' altra relativa al testamento che sulla sola metà del loro peculio possono fare i servi *populi romani* [1], *Ulp. XX. 16.* In verità il testamento è di tutto un patrimonio: solo che nel punto di farlo, il patrimonio vien ridotto alla metà di quello che fu per lo innanzi, ed il resto è attribuito allo Stato. Esempi nelle *l. 6. § 6. de injusto rupto, l. 13. C. de test. milit., Collat. leg. Mosaic. et Roman. tit. 5. c. 2. § 2.*

Una seconda eccezione alla regola nostra si presenta in tempo di decadenza, introdotta da Giustiniano nella *Nov. 1. c. 1. § 1.* Vedemmo, che per dritto delle pandette quando più eredi aveano adìto le loro parti di eredità, ed uno in seguito venisse a perdere la porzione propria, all'altro era data elezione o di tutto prendere o di tutto abbandonare; precisamente in osservanza della regola che la causa non potesse ridursi a testata in parte ed in parte intestata. Ma in *d. Nov. 1. c. 1. § 1.* si stabilisce per converso, che se ad uno degli eredi, che avessero adìto, dovesse

[1] Alcuni manoscritti de' frammenti d' Ulpiano hanno " *praetoris* „ o " *praetoriani* „. Sagacemente osservarono Cuiacio e Schultingio essere equivoco, cagionato dalle due note " *p. r.* „ adoperate in antico manoscritto, e male interpretate dall'amanuense.

[illegible]

Più frequenti [illegible] che la [illegible] per diversa disposizione della legge. [illegible] — come conseguenza di disposizioni [illegible] testamento militare, [illegible] ad eredità di un altro, che non è soldato, nella [illegible] autore Papiniano. In forza della [illegible] privilegio [illegible] può il soldato nel testamento [illegible] suo figlio, istituito erede, pel caso che il medesimo sarà morto erede, anche oltre l'età pupillare [illegible]. Il soldato [illegible] il figlio, che la chiama impubere, nel modo seguente: *Si filius meus [illegible] et decimum annum [illegible] heres esto.* Dice Papiniano, che se il figlio muoia prima di aver compiuto gli anni quattordici, Gajo prenderà, secondo il testamento militare, tutti i beni appartenenti al figlio medesimo. Che se [illegible] figlio muoia pubere e minore, Gajo avrà bensì pel privilegio del soldato i beni provenuti dal padre ed i frutti de' medesimi, ma non gli altri beni del tutto propri del figlio medesimo. Poichè il privilegio del militare non può essere prodotto tuttavolta da imporre un erede testamentario nel proprio avere al figlio, il quale può farsi testamento da se stesso o preferire gli eredi legittimi morendo senza testamentarie disposizioni. Pertanto, se il figlio muoia nella fattispecie *senza testamento* da se scritto, avrà due eredi di diversa causa: uno quanto ai beni paterni e relativi frutti secondo le testamentarie disposizioni del padre soldato, e l'altro quanto ai beni propri secondo le leggi sulle eredità *ab intestato*.

Per l'importanza necessaria di massime di ragione, e delle sanzioni del divo Pio sulle adrogazioni degl'impuberi, rinveniamo un'altra eccezione alla regola nel caso seguente. L'adrogatore d'un

pupillo lo istituì erede, e gli fece sostituzione pupillare nel suo testamento. L'erede scritto al medesimo non avrà che i beni pervenuti al defonto pupillo dal suo adrogatore; e dopo dispute fra giureconsulti fu ricevuto ancora, che egli avrà pure la *quarta D. Pii* e i beni che esso defonto ebbe da altre persone, ma che non avrebbe avuto senza l'occasione dell'adrogazione. Non prenderà gli altri beni tutti del pupillo morto; anzi neppur quelli che esso pupillo aveva al vivente adrogatore acquistati: mentre questi formano l'obietto della cauzione data dall'adrogatore, *se restituturum ea, quae ex bonis ejus consequutus fuerit, illis ad quos res perventura esset, si adrogatus permansisset in suo statu.* Tutto ciò è riferito da Ulpiano *l. 22. § 1. de adopt. et emancip., l. 10. § 6. de vulg. et pupill. substit.* Pertanto nel detto caso di morte del pupillo succederanno insieme l'erede testamentario per i beni pervenuti dall'adrogatore, per la quarta, e per le altre cose acquistate sull'occasione dell'adrogazione; e l'erede *ab intestato* per tutto il resto.

A questo articolo delle regole prevalenti appartiene ciò, che spesso si verifica nella querela d'inofficioso testamento, che risulti erede scritto ed erede intestato su parti diverse dell'eredità [1]. Questi eventi possono ridursi a due capi. — Primieramente accade

[1] A cotesto risultato non fa ostacolo l'altra riflessione, che il testamento inofficioso si creda fatto da uomo di mente non sana, *l. 2, l. 5. § 2. de inoff. test.* Questo non è che colore di ragione come lo chiama Marciano; altrimenti non rescindibile, ma nullo sarebbe il testamento. Colore adoperato per dare qualità giuridica a quella considerazione di convenienza, che fu fondamento all'introdotta querela. Questa ragione di convenienza consisteva in ciò, che fosse inconsentaneo il permettere ai testatori di trascurare liberamente persone, che per la loro intima unione coi medesimi avrebbero una prossima chiamata dalle leggi *ab intestato*, cf. *l. 6. pr. de inoff. testam., l. 15. pr. cod. tit. junct. l. 7. § 1. si tab. test. null.* Per rendere giuridica questa ragione, la giurisprudenza cominciò a riflettere che il testatore il quale tali persone ingiustamente trascurasse quasi che fossero indegne e male merenti, recava alle medesime un'ingiuria, *l. 2. de inoff. test.* Ma siccome da ciò non sarebbe giuridicamente potuto derivare che un dritto personale ad emenda, e non già quello di rescindere il testamento, fa a quell'ingiuria dato il colore succennato; quasi che fosse ingiuria da pazzo il trattare come indegno un prossimo innocente. Pertanto la riflessione sulla pazzia è soltanto un colore attribuito alla ingiuria per arrivare a poter introdurre la querela d'inofficioso, e non altro.

talvolta, che prescindendo dal dritto che l' attore avesse e non avesse d'esercitar la querela, conduca al descritto risultato la natura della regiudicata emanata di fatto nel giudizio d'inofficioso testamento, come da esso intentato. Un caso, che spetta a questo punto, è quello dell'attore, il quale abbia contro più eredi scritti esercitato la querela avanti a diversi tribunali o consigli centumvirali, e, pel discrepante apprezzamento de' fatti, contro altri abbia vinto, verso altri no; Papin. *l. 15. § 2. de inoff. test.*, *l. 76. pr. de l. 2.*, *l. 29. pr. vers. Nam et, de except. rei judic.*, Gordian. *l. 13. C. de inoff. test.* [1]. La regola, che niuno ha da essere parte testato parte intestato, cede avanti alla suprema importanza delle regiudicate, le quali per l'interesse stesso della repubblica, come dice Cicerone, vanno osservate, o che condannino o che assolvano. — Huschke *loc. cit. pag. 336. seg.* crede, che quì non si rivenga eccezione alcuna alla ricordata regola. Per dirla tale, esso scrive, converrebbe dire, che ai centumviri forse permesso il supporre contro la regola stessa (" dass es den Centumviren erlaubt gewesen wäre, gegen unsere Regel anzunehmen „), che alcuno può morire parte testato parte intestato; ma ciò è falso anche in quella specie, mentre il trovarsi in risultato un erede testamentario ed uno legittimo è soltanto effetto dello essere stato l'obietto della lite avanti al tribunale, che ammise la querela, una parte e non tutta l' eredità. È perciò soggiunge, che Papiniano *d. l. 15. § 2. de inoff. test.* non si esprime " nec absurdum videtur, pro parte intestatum *esse* „, ma " intestatum *videri* „; cioè non obiettivamente, ma per influenza del giudicato (" denn objectiv, und ohne Einfluss des richterlichen Urtheils kan dieses.... nicht eintreten „). Ma non so vedere per qual necessità s'abbia dire, che i centumviri, affinchè dessero occasione a formare un'eccezione della regola, pensar dovessero a formarla, ed

[1] Altro è il caso trattato da Plinio *Epist. 6. 33;* quando cioè in uno e identico tribunale, giudicando più consigli riuniti, disuguali fossero le opinioni prevalse nei singoli consigli. In questa ipotesi si ha da ritenere la sentenza favorevole al testamento, secondo la *l. 10 pr. de inoff. test.*

anzi dovessero negar la regola; mentre invece l'eccezioni non sono punto negazioni delle regole. I singoli consigli ad altro non pensarono, che a decidere se l'attore avesse o non avesse dritto a dire inofficioso il testamento. Il risultato fu che il defonto riescisse parte testato parte intestato: per influenza al certo di quei giudizî; ma non per questo è men vero che tale risultato sia diverso da quello che porterebbe da per se la regola, e formi eccezione alla medesima. Nè posso intendere quel che Huschke asserisce sul " *videri* „ di Papiniano. Poichè se Papiniano intendesse, che subiettivamente, cioè nella mente de' giudici, sembrasse il defonto intestato per parte (e non so vedere qual'altra intelligenza possa avere il supposto di Huschke, che Papiniano non parli obiettivamente); il giureconsulto direbbe per lo appunto quel che è da Huschke stesso giustamente riprovato; vale a dire che i centumviri pensarono di negar la regola o di formarle eccezione. Papiniano dice *videri* per apparire, dimostrarsi la cosa qual' essa è; come spesso quel verbo è preso ne' frammenti nostri. Onde Gordiano, senza contradire certamente a Papiniano, si vale nella *d. l. 13. C. de inoff. test.* di parole manifestamente obiettive, e dice " pro ea parte, qua resolutum est testamentum „. — Generalmente gli scrittori riconoscono nel caso di cui trattiamo una vera eccezione; e sogliono richiamarlo ad una formola complessiva da valere per tutto ciò che trovasi ricevuto eccezionalmente di fronte alla regola della quale ci occupiamo. Dicono, non esser possibile che *ab initio* alcuno muoia in parte testato ed in parte intestato, poter ciò avvenire *ex post facto* [1]. Allegano la *l. 19. § 2. de castr. pecul.*, dove, come già riportammo, Trifonino dice del soldato " miles ab initio pro parte testatus potuerat mori „; onde conchiudono, che dunque la contraria regola, la quale vale pel pagano, si è che " ab initio pro parte testatus mori non possit „. Non nego al certo, che nel caso, di cui ora parliamo, si potrebbe, a giustificar la eccezione, invocare anche

[1] Vinnio *Ad Inst. I. pag. 372.*, Cujacio *IV. col. 883.*, Seuffert *Arch. f. civ. Prax. III. p. 219. n. 133.*, ecc.

il noto principio, che possono *ex accidenti, ex post facto* aversi de' risultati irregolari, quando lo sviluppo sopraggiunto d'innegabili avvenimenti porti che una regola qualunque si renda inapplicabile. Infatti nel caso sopraggiunsero avvenimenti i quali resero la causa parte testata parte intestata non in virtù del modo, col quale il testamento fu formato in principio, e de' dritti che in tale occasione nacquero, ma per opera diretta de' vari giudizi posteriormente pronunciati. Credo però, che quella formola, com' è concepita ed intesa in maniera complessiva, non sia soddisfacente; nè mi sembra opportunamente invocata la *l. 19. § 2. de castr. pecul.* Non soddisfacente la formola, perchè abbiamo già segnalato eccezioni, che nascono direttamente dal testamento come fu fatto e potuto fare (*l. 22. § 1. de adopt. et emancip., l. 10. § 6., l. 15. de vulg. et pupill. substit.*); ed altre ne troveremo in seguito, che parimenti derivano dal modo stesso in che fu formato in principio il testamento. Nella *d. l. 19. § 2.* Trifonino afferma, che il soldato può " ab initio pro parte testatus mori „ per conchiudere, che dunque lo può anche *ex post facto.* Vale a dire stabilisce, che come il soldato può fin da principio testare de' soli beni castrensi, e non de' paterni, ossia de' beni ad esso già pervenuti dal padre defonto; così, avendo fatto testamento dei castrensi che allora soli egli aveva, esclusi ne sono i beni paterni posteriormente sopraggiunti. Ed in tutto ciò il giureconsulto fissa differenza verso il testamento del pagano. Pertanto in questo frammento è piuttosto stabilito il contrario di ciò che nella predetta formola viene asserito, ossia viene fermato, che quanto può farsi *ab initio* può anche riceversi *ex post facto,* e viceversa quel che in principio non può formarsi non può ammettersi in seguito. Ed infatti neppure *ex post facto* possono essere turbate le regole, se non quando lo impongano imperiose circostanze sopravenienti; circostanze imperiose, che nel caso della querela esercitata con sorti varie avanti a diversi tribunali realmente esistono, ma non esistevano nella specie di Trifonino.

Altro caso, in cui la regola nostra viene a mancare per la natura d'una regiudicata in giudizio d'inofficioso testamento, è quello di chi esercitò e vinse la querela contro uno solo degli eredi scritti; l'altro rimane erede testamentario, mentre *res inter alios acta aliis nocere non debet.* Qui spetta la *l. 25. § 1. de inoff. test.*, autore Ulpiano. Egregiamente lo Scoliaste ne' basilici *XXXIX. l. 21. Heimb. IV. 25.* fa la specie d'un testamento, nel quale siano scritti più eredi, e siano ingiustamente diseredate persone prossimamente chiamate alla successione intestata ed aventi per prime la querela d'inofficioso, p. e. i figli: aggiungendo, che un'altra persona, chiamata più remotamente alla successione intestata, esercitò di fatto la querela contro un solo degli eredi, e riescì a vincere. Non credo però, che con pari felicità lo Scoliaste fissi l'esempio di quest'altra persona in un fratello preterìto dal testatore, il quale avesse istituita una persona onesta ed una turpe; onde spiega perchè il preterìto promosse con risultato la querela contro un solo degl'istituiti. Questo per l'epoca d'Ulpiano è anacronismo. Imperocchè Costantino fu il primo a stabilire, che i fratelli allora soltanto potessero esercitar la querela quando si trovasse istituita persona turpe, o macchiata di lieve nota, ovvero fosse istituito un liberto che non avesse con sommi benefizî benemeritato del testatore suo patrono, *l. 1. 3. Cod. Theodos. de inoff. test., l. 27. C. eod. tit.* Infatti in nessuno de' testi, che, anteriori a Costantino, parlano della querela competente ai fratelli, è fatto cenno di detta limitazione; *l. 1., l. 8. § 5., l. 24. de inoff. test., l. 21. C. eod. tit.* Dalla *l. 31. § 1. de inoff. test.* si arguisce, che nell' epoca precedente questo imperatore la querela de' fratelli aveva un'altra limitazione. Dice Paolo: " Quantum ad inofficiosi liberorum vel parentum querelam pertinet, nihil interest quis sit heres scriptus, ex liberis, an extraneis, vel municipibus „. Onde chiaro risulta, che se si trattasse di fratelli molto importava lo essere l'erede istituito un servo, o una persona del tutto estranea al testatore da non aver con esso neppure comunanza di municipio; ossia, che in tali casi soltanto ai fratelli com-

peteva la querela [1]. Pertanto volendo introdurre nella specie della *l. 25. § 1.* il fratello, converrebbe farla di due eredi istituiti, dei quali uno fosse libero e avente col testatore almeno la comunione di municipio, e l'altro fosse servo o privo anche della comunione medesima; in conseguenza di che il fratello preterìto avrebbe agito contro il secondo solamente. Però nel testo non è parola che ci leghi a questa specie; anzi l'espressione " unum sibi heredem *eligat* „ esclude la necessità che avesse l'attore di perseguitare una sola determinata persona fra le istituite. Si può ritenere, che agisse colla querela un ascendente, che sarebbe chiamato alla successione legittima ed ha la querela dopo i figli, i quali nella fattispecie furono diseredati ingiustamente. Od anche si può supporre, che agisse un agnato non ammesso affatto alla querela giusta il diritto che all'epoca d'Ulpiano si andava formando. Che di fatto egli istituisse la querela contro uno solo degli eredi scritti; e che di fatto fosse ammesso dai centumviri. Poichè all'epoca di Ulpiano cominciarono a restringersi le antiche facilità dei centumviri sullo ammettere chi credessero alla querela [2], ed a stabilirsi esclusivamente le tre classi de' discendenti, degli ascendenti, e dei fratelli; siccome apparisce dalle parole di Ulpiano stesso *l. 1. de inoff. test.*, specialmente se confrontate con quelle di Giustiniano *§ 1. I. de inoff. test.* Non è è punto da meravigliarsi, se nell'epoca medesima talvolta riappariva ancora l'antica larghezza centumvirale, e se la *l. 25. § 1.* ce ne dà un esempio. Intanto ecco un altro caso, nel quale per la parte

[1] Costantino ritenne il caso d'istituiti servi propri come idoneo all'esercizio della querela per parte de' fratelli, *d. l. 3. C. Theod. de inoff. test.*, ma riportandolo alla sua teoria sulle persone infami. Considerò, che il servo proprio è erede necessario, destinato, secondo il concetto per cui tale erede necessario è stato introdotto e secondo la consuetudine de' testatori, a subire l'infamia della vendita de' beni; e sotto questo punto di vista adattò alla cennata sua teoria la querela da darsi in questo caso ai fratelli: " quia non magis patrimonium, quam infamiam consequi videtur „.

[2] Anche in Valerio Massimo *VII. 7.* troviamo un esempio di querela concessa a figli dati in adozione e persistenti nella famiglia adottiva. Un resto di questa antica larghezza si manifesta nella *l. 10. pr. C. de adoptionib.*

dell'erede vinto la causa diventa intestata, salvo rimanendo il testamento per la parte dell'altro contro cui non fu litigato; appunto perchè la regiudicata non tocca questo secondo, nè la cosa trattata fra alcune persone può ad altre recar pregiudizio. Nello interpretare questo frammento non si deve omettere la spiegazione di quel che Ulpiano dice sul profitto della vittoria; che cioè per la parte nella quale l'attore ha intentato la querela ed ha vinto, la vittoria gli sarà efficace, " cum effectu querelam instituisse „; e che le persone, che più prossimamente sarebbero succedute *ab intestato* e sarebbero state poziori nella querela, restano escluse dalla eredità " praecedentes eum personae exclusae sunt „. Perchè piuttosto la vittoria dell'attore non giova a tali persone, ed, essendo resa la causa per parte intestata, non sono queste preferite come chiamate precedentemente alla successione legittima? Non mi pare esatta la risposta, che a tal quesito è data da Huschke *pag. 340.;* sussistere tuttora nella fattispecie l'altro erede testamentario, non essere perciò aperta affatto la successione intestata, appunto perchè niuno può essere parte testato parte intestato. Mentre anzi è necessario effetto della vinta querela il ridurre la causa ad intestata, *l. 6. § 1., l. 17. § 1., junct. l. 2. l. 5. § 1. de inoff. test., l. 8. § 16. eod.* Onde nel nostro frammento Ulpiano afferma " testamentum *pro parte* valet „, ed in esso si ravvisa un' eccezione alla regola *nemo potest etc.* Nè miglior avviso sarebbe il cercar la ragione in ciò, che *res inter alios acta aliis prodesse non debet.* Imperocchè questa massima riceve pur essa le sue limitazioni: e fra le altre quella, che in certi determinati casi sia per speciali motivi ricevuto, che la sentenza ottenuta in contradittorio giovi o noccia anche ad altri, nel giudizio non intervenuti. In questi casi si dice, che la sentenza *jus facit,* fa dritto assolutamente, e non fra le sole parti litiganti, *l. 3. pr. de agnosc. et al. liber., l. 50. § 1. de l. 1., l. 14. pr. de appellat.* Simile espressione è quanto alla querela adoperata nella *l. 17. § 1. de inoff. test.;* ove la efficacia contro i terzi è negata alla sentenza ottenuta in essa querela soltanto nel caso, che la

sentenza medesima sia stata emanata in contumacia. Come anche negli altri casi or ora accennati la sentenza avuta contro una persona non nuoce ai terzi, se essa persona non difese, o mal difese colludendo coll'attore, *d. l. 50. § 1. de l. 1.*, *d. l. 14. pr. § 1. de appellat.* Essendo adunque la sentenza, proferita nella querela, atta e a nuocere e a giovare ai terzi; chiara discende la conseguenza, che, ridotta per essa la causa ad intestata, non possa evitarsi che ne profitti chi è alla intestata eredità più prossimamente chiamato. Infatti ecco il testo manifesto di Ulpiano *l. 6. § 1. de inoff. test.* " Si quis ex his personis, quae ad successionem ab intestato non admittuntur, de inofficioso egerit (nemo enim eum repellit), et casu obtinuerit, non ei prosit victoria, sed his, qui habent ab intestato successionem: nam intestatum patremfamilias facit " [1].

[1] È nota la questione, che si agita anche sul dritto delle pandette, se, vinta la querela da uno, possa invece profittare della vittoria un altro, il quale abbia una chiamata *ab intestato* o più prossima o pari a quella del vincitore, mentre però non si trovi in un ordine di ammessi all'esercizio della querela. — Irregolarità e disarmonia fra le successioni legittime e la querela, per cui l'unione di una persona verso il defonto viene diversamente apprezzata ne' due istituti, e che cominciò a comparire quando prima i senatusconsulti e poi le costituzioni orientali alterarono varî punti delle successioni intestate così che le mutazioni saltuarie non si trovarono d'accordo colla teoria della querela: però non manca di ritrovarsi talvolta nella *Nov. 118.* — La questione è agitata fra Vinnio, Huschke, Witte, Sintenis da una parte, e Viglio, Tuldeno, Windscheid dall'altra; dandole i primi affermativa soluzione, negativa i secondi. Volentieri sottoscriverei a questi; ma non per la ragione, che suol essere allegata, cioè perchè *res inter alios acta aliis prodesse non potest;* mentre credo tale massima inapplicabile per la disposizione della *d. l. 6. § 1. de inoff. test.*, disposizione che ritroveremo nelle *l. 17. pr.*, *l. 19. eod. tit.* Come neppure mi varrei della nostra *l. 25. § 1. de inoff. test.* nè della *l. 16. pr. eod.;* perchè se in questi due testi la vittoria non giova a chi non litigò, ciò non è per la ragione, che costui non fosse in ordine ammesso alla querela, mentre anzi lo era, ma bensì per l'efficacia della diseredazione, come dichiareremo. Credo, che alla proposta questione s'abbia a rispondere negativamente per altro motivo; vale a dire per causa di grande equità e convenienza adoperata nello intendere la sentenza centumvirale, ad esempio di quella usata nella specie di *d. l. 17. pr. de inoff. test.*, della quale parleremo in seguito. Come nella specie della *l. 17. pr.* non si calcola nella distribuzione dell'eredità chi era nell'ordine degli ammessi alla querela ma ha contro se una diseredazione intrinsecamente valida, così nel caso discusso sarà escluso *a fortiori* chi non è affatto in tale ordine, onde non possa profittare della vittoria ottenuta da un altro autorizzato dalle leggi ad esercitar la querela. In verità, se si decidesse diversamente, sarebbe quanto negare la querela a quest'ultimo; il quale si asterrebbe al certo

Torna adunque la difficoltà, perchè Ulp. non dica altrettanto nella specie della nostra *l. 25. § 1.* Ottimamente, mi sembra, essere stata la difficoltà medesima sciolta dallo Scoliaste greco *basil. loc. cit. Heimb. IV. 25. seg.* " Οὔτε γὰρ οἷον τε ἐστὶ τέως ἐξ ἀδιαθέτου καλεῖσθαι τοὺς παῖδας, ἐφ' ὅσον, ὡς εἴρηται, διὰ τῆς ἐξνερεδατίονος μήτω τὴν δεῖνοφ. κινοῦντες; ἠσφαλισμένοι, τυγχάνουσιν · ὥστε μὴ ἐναντιωθῇ σοι τὸ εἰρημένον ἐν τῷ ς. διγ. ἐκεῖ γὰρ θεματίζει πᾶσαν εἰς ὁλόκληρον καταλυθεῖσαν τὴν διαθήκην „. Non essendo il testamento rescisso per intero, come fu esposto di sopra, deriva, che sussista la diseredazione scrittavi contro i prossimamente chiamati ab intestato. Stando così le cose, costoro sono da essa diseredazione (" διὰ τῆς ἐξνερεδατίονος „) esclusi. Qui consiste la differenza della *d. l. 6. § 1. de inoff. test.*, dove tutto il testamento era rescisso.

Passiamo al secondo capo, alla seconda categoria di eventi, che si verificano nella querela d'inofficioso così, che in forza di regole prevalenti la regola nostra non venga applicata. A maggior ragione che nel primo capo fin ora esposto, fallisce la regola allorquando il risultato di causa parte testata parte intestata è necessaria conseguenza del non doversi eccedere i diritti, competenti veramente all'attore, e secondo i quali è stato giudicato. — Quindi in primo luogo si verifica ciò nel caso, che oltre l'attore altre persone esistano ingiustamente escluse dal testatore e aventi alla querela dritto eguale all'attore medesimo. In tale ipotesi esso attore deve per la parte di queste persone riservare ad esse l'esercizio della querela e la relativa persecuzione de' beni ereditarî. Ulp. *l. 8. § 8. vers. Et si, de inoff. test.* " Et si dicam inofficiosum, non totam here-

dall'usarla, incontrando le spese, i fastidi, ed i pericoli d'una lite colla vista di far godere altri della vittoria. È facile lo scorgere la ragione di differenza che corre fra la decisione che diamo alla presente questione, e la decisione che dà Ulp. nell'altra specie trattata nella *d. l. 6. § 1.* Imperocchè in questa specie si trattava di persona, che non avendo dritto alla querela anzi neppure ad alcuna intestata successione, avea per avventura esercitato la querela, e avea vinto perchè di fatto nessuno gli avea opposto la mancanza di dritto. " Si quis ex his personis, quae ad successionem ab intestato non admittuntur, de inofficioso egerit (nemo enim eum repellit), et casu obtinuerit, etc. „.

ditatem debeo, sed dimidiam petere „. Per la qual cosa agendo esso e vincendo per la sua parte soltanto, risulta la causa parte testata e parte intestata, finchè quelle altre persone non agiscano ancor esse. E parte testata parte intestata rimarrà la causa, se le persone medesime agiranno, ma per avventura saranno escluse da nemica sentenza. Imperocchè, posto una volta lo stato di causa parte testata parte intestata, non deve al certo cangiarsi per tale esito; nè si deve permettere, che colui il quale per lo innanzi avea vinto per una parte, cominci adesso a togliere all'erede scritto l'altra parte che allora avea lasciata presso di lui. Basta il riflettere, come assurdo sarebbe, che l'erede scritto risentisse danno dalla vittoria ultimamente riportata. — Alla *d. l. 8. § 8. vers. Et si* non fa ostacolo la *l. 17. pr. de inoff. test.*, dove Paolo così si esprime: " Qui repudiantis animo non venit ad accusationem inofficiosi testamenti, partem non facit his, qui eamdem querelam movere volunt „. Sagacemente Cujacio *IV. 883, V. 896.*, e dopo esso altri (come Huschke *pag. 344. n. 145)*, distinguono. Se dubbio sia il valore della diseredazione fatta a carico delle altre persone, perchè su di essa non fu giudicato, nè passò il quinquennio idoneo a promuover la querela relativa, nè ad essa querela fu rinunciato; allora l'attore deve lasciare ad esse la parte loro spettante, e non può colla sua querela perseguitare tutta l'eredità, *d. l. 8. § 8.* Se al contrario quella diseredazione sia sicuramente valevole, perchè o fu per sentenza confermata, o passò quel quinquennio, o alla relativa querela fu emessa rinuncia; allora l'attore, mancando di giusta concorrenza può colla sua querela tutto perseguitare, *d. l. 17. pr.* Eguale ragione ha la *l. 23. § 2. eod. tit.* dello stesso Paolo: " Si duo sint filii exheredati, et ambo de inofficioso testamento egerunt, et unus postea constituit non agere, pars eius alteri adcrescit. Idemque erit, et si tempore exclusus sit „. — Però contro le risoluzioni della *l. 17. pr.* e della *l. 23. § 2.* sorge un'altra ragione di dubitare. Parrebbe, che nelle specie da esse trattate, sendochè tutto il testamento vien rescisso colla querela

intentata dall'attore, debba aver luogo la massima che trovammo stabilita nella *l. 6. § 1.*; cada, al cadere di tutto il testamento, la diseredazione delle altre persone, benchè per lo innanzi dichiarata intrinsecamente giusta, o confermata dal tempo o dalla rinunzia; apertasi pienamente la successione intestata, si faccia luogo anche a quelle diseredate persone che *ab intestato* hanno chiamata eguale all'attore. Adunque benchè l'attore medesimo possa chiedere nelle fattispecie di que' due testi la rescissione di tutto il testamento, senza che gli osti la massima del conservar la querela agli altri diseredati per le parti loro; sembra però, che non possa perseguitare l'intero patrimonio per quest'altra ragione, che, cadendo tutto il testamento, debba far posto a chi è con lui chiamato alla pari *ab intestato*. Paolo sente la difficoltà, e nella *d. l. 17. pr.* risponde: " Unde, si de inofficioso testamento patris alter ex liberis exheredatis ageret: quia rescisso testamento, alter quoque ad successionem ab intestato vocatur, et ideo universam hereditatem non recte vindicasset; hic, si obtinuerit, uteretur rei judicatae auctoritate, quasi Centumviri hunc solum filium in rebus humanis esse nunc, cum facerent intestatum, crediderint „. Il giudizio dei centumviri viene interpretato anche una volta a seconda della ragione dell'equità e della convenienza, colla quale essi trattavano tutta la materia della querela d'inofficioso testamento. Iniquo sarebbe, che coloro, i quali hanno contraria una giusta e valida diseredazione profittassero della riconosciuta ingiustizia della esclusione del fratello per godere pur essi dei beni, onde giustamente e validamente erano stati rimossi. Quindi in tali aggiunti di fatto si crede, che i centumviri abbiano colla regiudicata riconosciuto soltanto nell'attore la capacità di succedere *ab intestato* in forza del loro giudizio; quasi che rapporto a questo giudizio, e relativi effetti, gli altri neppure esistessero. La loro sentenza così interpretata ha quel vigore, che sopra tutto impera in cotesta materia.

Al secondo capo di eventi relativi alla querela, del quale ora ci occupiamo, spetta anche un altro caso. Quello cioè, in cui gli

istituiti eredi sian tali che non contro tutti si possa agire colla querela, e di fatto non siasi agito o almeno non siasi giudicato contro tutti, ma siasi potuto agire ed agito o vinto contro alcuni, e non contro altri. Una specie nella *l. 24. de inoff. test.* Ulp. " Circa inofficiosi querelam evenire plerumque adsolet, ut in una atque eadem causa diversae sententiae proferantur: quid enim, si fratre agente, heredes scripti diversi juris fuerunt? Quod si fuerit, pro parte testatus, pro parte intestatus decessisse videtur „. Non si deve intendere questo frammento, come l'intese Accursio, di due istituiti uno turpe e l'altro onesto, e del fratello che agì contro ambedue colla querela e perdette verso il secondo, vinse contro il primo. Forse tale fu la mente di Triboniano nell'inserire quel testo nelle pandette, ma non poteva Ulpiano pensare di cose introdotte da Costantino (siccome già notavamo a proposito della *l. 25. § 1.*). Meglio Gotofredo *I. pag. 198.* fa la specie d'un istituito libero e d'un altro istituito servo, o d' un istituito avente col defonto comunione di municipio e d'un altro privo di essa. Il fratello agì contro ambedue (nel caso del servo, agì contro il padrone), vinse contro l'uno e non contro l'altro. Ecco la causa parte testata parte intestata.

Altra specie nella *l. 19. de inoff. test.*, testo di Paolo, ed una delle sei *leges damnatae* della glossa. Esaminiamo questo difficile frammento con quella maggior diligenza, che per noi si possa. Una madre morendo istituiva erede per parte, p. e. per nove oncie, un estraneo, e per il resto, per tre oncie, una di due sue figlie; preteriva l'altra. Posta l'ipotesi, che giudizio di querela fosse stato intentato e vinto dalla preterìta, si domandava a Paolo come avesse da provvedersi alla figlia istituita. Non fu espressa nel quesito la estensione con cui fu colla querela agito e vinto, di modo che il giureconsulto risponde quindi liberamente come la cosa debba essere accomodata a norma di dritto. " *Mater decedens, extraneum ex dodrante heredem instituit, filiam unam ex quadrante, alteram praeteriit: haec de inofficioso egit, et obtinuit: quaero, scriptae filiae quomodo succurrendum sit* „. Paolo stabilisce, che la figlia preterìta ha da

vindicare la parte che avrebbe avuto se la madre fosse morta intestata, e non più; secondo la efficacia giuridica della querela, qual'è, che la causa si riduca intestata, si abbiamo risultati identici a quelli che si avrebbero se l'eredità testamentaria fosse rimasta deserta *l. 21. § 2. de inoff. test.* Ora è contradittorio, che altri promuova azione oltre i diritti che per essa esercita e porta ad esecuzione. " *Respondi: filia praeterita id vindicare debet, quod intestata matre habitura esset* ". Quindi il giureconsulto comincia a spiegare, investigando in qual modo potrebbe sostenersi la tesi contraria alla propria risposta, cioè che la preterìta ottenga tutta l'eredità intestata. Questa tesi non importerebbe soltanto la supposizione che tutta la causa sia resa intestata colla querela della preterìta; perchè, anche ciò posto, verrebbe anzi regolarmente che essa preterìta dovesse lasciare la metà alla sorella come chiamata alla pari *ab intestato.* Per giungere a conchiudere, che la preterìta abbia tutta la legittima eredità, dice Paolo che converrebbe appigliarsi alla spiegazione seguente. Bisognerebbe affermare, che la preterìta avesse atterrato il testamento agendo direttamente colla querela contro il solo estraneo, ed avesse insieme affacciato dritto d'accrescere verso la parte che sarebbe andata *ab intestato* alla sorella, quasi che essa sorella, scritta per parte erede, adendo l'eredità *ex testamento* avesse con ciò stesso omesso per rinuncia la eredità legittima. Giammai si potrebbe, per arrivare a detta conchiusione, dire verosimilmente, che la querela fu intentata anche contro la sorella scritta e così fu presa da lei direttamente anche la sua parte: poichè è evidente, che in quanto la madre scrisse erede una figlia, il testamento, lungi dallo essere inofficioso, compie un dovere. Inoltre sarebbe assurdo, che la condizione della sorella medesima fosse resa deteriore per essere stata istituita; mentre, come vedemmo, se fosse stata pur essa preterìta, avrebbe dovuto dalla sorella esercente la querela esserle riservata la sua parte. " *Itaque dici potest eam, quae omissa est, etiamsi totam hereditatem ab intestato petat, et obtineat; solam habituram universam successionem, quemadmo-*

dum si altera omisisset legitimam hereditatem: sed non est admittendum ut adversus sororem audiatur, agendo de inofficioso „. Passa Paolo a confutare; dicendo che anche quella meno inverosimile spiegazione, che per la tesi contraria potrebbe tentarsi, non è sostenibile. Perchè la sorella scritta erede collo adire *ex testamento* non può sembrare d'aver rinunciato alla successione *ab intestato*, come meglio esso giureconsulto spiegherà in seguito: di modo che, seppure tutta la causa fosse resa intestata colla querela, non si eviterebbe, che la preterìta prendesse solo la metà del patrimonio. " *Praeterea dicendum est, non esse similem omittenti eam, quae ex testamento adiit* „. Nel definire così la inutilità della prima supposizione della tesi contraria, che cioè tutta la causa sia resa intestata (giacchè condurrebbe a risultati identici alla propria risposta), Paolo ne deduce, che dunque val meglio dire la verità tutta intiera, e spiega la propria risposta data di sopra genericamente. Vale a dire, che veramente la preterìta non tutta la causa fa intestata colla querela; ma deve lasciar salvo il testamento per il quadrante in cui fu istituita la sorella, perchè, come si disse, in questa parte non fu inofficioso; anzi neppure può rescinderlo per tutto il dodrante assegnato dalla testatrice all'estraneo. Sempre per la inevitabile necessità del principio, che la querela rende la causa intestata, e per essere contradittorio che essa querela sia intentata oltre i diritti che l'attore avrebbe nella causa intestata. Ora nel caso la preterìta avrebbe avuto *ab intestato* la sola metà per la concorrenza della sorella: nè siamo nella ipotesi, che interpretar si possa la sentenza de' centumviri quasi che la sola attrice abbiano creduto esistente nel render la causa intestata, come nella *l. 17. pr.;* perchè manca la ragione di equità nella diseredazione valida a carico della sorella, diseredazione che qui non esiste. Pertanto la preterìta verrà ad avere un semisse rotondo, e senza frazioni " *et ideo ab extraneo semissem vindicandum, et defendendum, totum semissem esse auferendum, quasi semis totus ad eam pertineat* „. Così accadrà, che la madre riescirà parte testata e parte intestata: intestata pel semisse preso

sull'estraneo erede; testata per l'altro semisse, del quale una metà (un quadrante) lasciata alla sorella scritta, e l'altra metà (altro quadrante) lasciata allo stesso estraneo. Eccezione alla regola *nemo potest decedere etc.;* non nuova, laddove il recedere da essa regola è indotto dalla necessità di regole preponderanti, qual'è nel caso, siccome esponemmo, la natura stessa della querela d'inofficioso testamento. Eccezione, alla quale non osta il credersi il testamento inofficioso fatto quasi da un furioso, come dimostrammo nella nota 28. " *Secundum quod non in totum testamentum infirmatur, sed pro parte intestata efficitur: licet quasi furiosae judicium ultimum ejus damnetur* ". Essendo Paolo in questo periodo, e nell'ultima parte dell'antecedente, tornato sulla risposta al quesito, la quale era stata prima data da lui genericamente; torna anche con analogia di pensieri alla risposta che avea data concisamente di sopra alla tesi contraria, e sviluppa anche questa. Ripete, che seppur si volesse ritenere tutta la causa resa intestata dalla querela, la figlia istituita potrebbe anch'essa adire *ab intestato*; falso essendo, che nella sua precedente adizione *ex testamento* possa scorgersi rinuncia alla intestata successione. Imperocchè non si rinunzia a dritti che non si sappia di avere, ad eredità di cui non si conosce che siaci deferita. Ora colei, che credeva valido il testamento materno (poichè avanti la promossa querela, e la sentenza, aveva ogni ragione di credere, che la madre fosse stata giusta colla sorella, preterendola a ragione), non poteva pensare di successione intestata. " *Ceterum si quis putaverit, filia obtinente, totum testamentum infirmari, dicendum est, etiam institutam ab intestato posse adire hereditatem; nec enim quae ex testamento adiit, quod putat valere, repudiare legitimam hereditatem videtur, quam quidem nescit sibi deferri* ". E Paolo conferma questo suo dire ricordando, che anzi anche chi conosca un diritto, che veramente gli compete, non lo perde scegliendo un altro dritto, che crede per errore appartenergli. Allega l'esempio del patrono, che sappia competergli la *b. p. c. t.* contro il testamento del liberto, ma credendo erroneamente essergli stato ivi lasciato un

legato o una porzione d'eredità minore di quella dovutagli, scelga di accettare piuttosto il legato, o di adire questa porzione. Conoscendo poscia, che in verità non gli era stato lasciato legato o porzione di eredita, è ammesso alla *b. p. c. t.:* lo che è anche stabilito nelle *l. 8. de H. P., l. 46. de bon. libertor.*, autore lo stesso Paolo. "*Cum et hi qui sciant*[1] *jus suum eligentes id, quod putant sibi competere, non amittant; quod evenit in patrono, qui judicium defuncti, falsa opinione motus, amplexus est: is enim non videtur bonorum possessionem contra tabulas repudiasse* „. Paolo conchiude ripetendo di fronte alla tesi contraria, che così ha pienamente confutato, la propria risposta data fin dal principio. Sendoche, seppure tutto il testamento dicessimo rescisso, sempre la sola metà dei beni toccherebbe alla preterìta, mentre l'altra metà spetterebbe alla sorella, cui competerebbe il diritto di adire pur essa *ab intestato;* è inevitabile, che la preterìta non possa rettamente vindicare tutta l'eredità. " *Ex quibus apparet, non recte totam hereditatem praeteritam vindicare: cum rescisso testamento, etiam institutae salvum jus sit adeundae hereditatis* „.

Che istituito uno de' figli, ed escluso ingiustamente l'altro non possa la querela muoversi per l'intero, e così per necessità si risolva la causa in testata per parte e per parte in legittima; è anche confermato dalle *l. 6., l. 7. de dot. collat.* la prima di Papiniano, la seconda dello stesso Paolo, nelle quali si tratta d'un figlio emancipato istituito *ex asse* e di una figlia ingiustamente diseredata. " Pater filium emancipatum heredem instituit, et filiam exheredavit, quae inofficiosi lite perlata, partem dimidiam hereditatis abstulit: non esse fratrem bona propria conferre cogendum, respondi: nam et libertates competere placuit. — Nec ipsa dotem fratribus suis conferet, cum diverso iure fratres sunt heredes „. Appunto perchè, sostenendosi il testamento in parte pel figlio istituito, ed essendo rescisso in parte per la figlia diseredata, quello e questa succedono per diverso dritto (il figlio *ex testamento*, la figlia *ab intestato*),

[1] " Sciant „ hanno ottimamente la fiorentina ed i basilici *XXXIX. 1. 15. Heimb. IV. 21.* (" καὶ οἱ γινώσκοντες γὰρ τὸ ἴδιον δίκαιον „).

costoro non si fanno reciproca collazione. Non il fratello conferisce i propri beni; nè la sorella conferisce la dote profettizia. Poichè la collazione non si fa se non fra coloro, che succedono *eodem iure;* o perchè tutti vengano per la *b. p. unde liberi,* o perchè tutti vengano per la *b. p. c. t.,* o perchè tutti concorrano in seguito dello essere stato il testamento rescisso per intero colla querela d'inofficioso, *l. 17. C. de collat.* E per l'istessa ragione che per parte sta il testamento, le libertà in esso lasciate sono, come indivisibili, dovute per intero [1].

Alla specie medesima spetta la *l. 16. pr. de inoff. test.* Ulp. " Filio, qui de inofficioso matris testamento contra fratrem institutum de parte ante egit, et obtinuit, filia quae non egit, aut non obtinuit, in hereditate legitima fratri non concurrit ". La madre di due figli maschi, e d'una femmina, istituì *ex asse* uno dei maschi, diseredò l'altro maschio e la femmina. Dice Ulpiano, che il maschio diseredato agì *de parte* ed ottenne. Per parte cioè per la metà; perchè lasciar doveva evidentemente, e perciò lasciò la parte per l'istituito, nella qual parte il testamento non era inofficioso, ma fatto secondo il dovere. Potrebbe domandarsi, perchè io non faccia la specie, come la fanno alcuni recenti scrittori di Germania, vale a dire che il maschio diseredato agì ed ottenne per la terza parte: dovendo lasciare la parte non solo al fratello istituito, ma anche alla sorella diseredata secondo la *l. 8. § 8. de inoff. test.*, che abbiamo esposta di sopra. Non ho posto la specie a questo modo per due ragioni. Primieramente perchè se il diseredato avesse litigato e vinto per la sola terza parte, troppo chiaro sarebbe, che esso, il quale ebbe il minimo di che si può pensare in causa intestata, non dovrebbe soffrir concorso per parte della diseredata a cui fu lasciata salva la sua porzione. Ulpiano non si sarebbe occupato di cosa tanto ovvia e patente. In secondo luogo perchè la risoluzione è data sulla

[1] Cf. anche *l. 76. pr. de l. 2., l. 29. pr. de except. rei judic., l. 13. C. de inoff. test.* I legati poi, e i fidecommessi, siccome dividui, sono dovuti per parte, *d. l. 76. pr. de l. 2., d. l. 13. C. de inoff. test.*

figlia che " non egit aut non obtinuit ". Ora è chiaro dalle cose dette, che se " non obtinuit ", ossia se la sua diseredazione risultò valida e giusta, non si deve riservarle alcuna parte dal fratello esercente la querela, secondo la *l. 17. pr. de inoff. test.* — E dalle cose esposte s'intende, perchè nel caso potesse il diseredato agire per la metà e perchè non si applicasse il principio, che, ridotta la causa proporzionalmente ad intestata, possa la sentenza giovare anche a chi non agì colla querela, ossia perchè la sorella non concorresse col vincitore su quella metà presa da lui. Imperocchè se essa sorella agì pur essa in precedenza e *non obtinuit;* allora non le si deve dal fratello, che in seguito agisca, riservare alcuna parte, come or ora ricordavamo: nè essa parteciperà della vittoria di esso fratello, per due ragioni che sopra esponemmo, una a proposito della *l. 25. § 1. de inoff. test.*, e l'altra a proposito di *d. l. 17. pr.* La diseredazione della sorella medesima sussisteva, perchè il testamento non vien rescisso per intero dalla querela del fratello, e così ella rimane esclusa. Inoltre essendo caso di diseredazione riconosciuta giusta per sentenza, e perciò anche intrinsecamente e per se stessa valevole, pure l'equità de' centumviri non avrebbe ammessa *ab intestato* la diseredata in occasione di querela promossa e vinta dal fratello. Che diremo dell'altra ipotesi segnalata da Ulpiano, cioè che la sorella diseredata *non egit?* Credo pel modo contestuale in cui il giureconsulto cumula questa ipotesi all'altra del *non obtinuit*, che egli tratti di diseredata, la quale *non egit* non già per mera accidentalità ma per avvenimento di eguale importanza ed efficacia a quello del *non obtinuit.* Vale a dire in seguito di risoluzione di volontà a non agire, ossia in seguito di rinuncia. E così torna tutto ciò che abbiamo notato per l'ipotesi che agì e fu perditrice. Potrebbe conservarsi la specie del fratello che perseguiti non la sola terza parte ma il semisse, anche nella ipotesi, che la sorella non avesse ancora agito per pura e mera accidentalità; riportando la cosa a quei casi, ne'quali la querela viene di fatto esercitata e vinta oltre il dritto dell' attore; dritto, che allora sarebbe stato nel

fratello pel solo triente. Nè dovrebbe la sorella diseredata partecipare della vittoria del fratello, per una delle due riportate ragioni. Perchè, stando le cose a questo punto, la diseredazione di essa sorella, sussistente per non essere tutto il testamento rescisso, le sarebbe di ostacolo.

Abbiamo esaminato l'importanza, l'origine, la ragione e l'eccezioni della regola che niuno può morire parte testato parte intestato. Nacque la regola quando il vasto concetto della famiglia romana e dei poteri che vi si esercitavano, persuasero gli autori del dritto civile a riguardare nelle disposizioni, che su di essa si prendevano al morire dell'attuale suo capo, un insieme di leggi relativamente completo. Accanto a detta regola, si formò pur l'altra, che niuno può morire con due o più testamenti, generata dagli stessi fattori. Allorquando si restrinse il concetto della famiglia, e gli antichi poteri familiari si estinsero; si cessò pure dal riguardare nelle mentovate disposizioni una specie di piena legislazione. Cadde allora la nostra regola: e, compagna nella fine come lo era stata nello esordire, cadde anco l'altra sulla singolarità del testamento. Ormai come altri può morire parte testato parte intestato *cod. napol. art. 895, cod. ital. art. 759;* così può lasciare morendo più d'un testamento, *cod. napol. art. 1036, cod. ital. art. 920.*

O. Ruggieri.

CENNI BIBLIOGRAFICI

DI OPERE E DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE

Stanislai Hosii S. R. E. Cardinalis, *Maioris Poenitentiarii, episcopi Varmiensis (1501-1579), et quae ad eum scriptae sunt epistolae, tum etiam eius orationes, legationes.* — Tom. I. 1525-1550. — *Editionem curaverunt* Dr. Franciscvs Hipler, *lycei regii Hosiani Brunsbergensis professor, et Seminarii dioecesis Varmiensis rector; et* Dr. Vincentivs Zakrzewsky, *caesar. reg. Universitatis Cracoviensis professor.* — Cracoviae 1879 pagg. LXII, CLXIX, 476 in 4.°

Fra quegli uomini valorosissimi, che allo scoppiare della così detta riforma protestantica nel secolo XVI sostennero la Chiesa cattolica e la. Santa Sede, primeggia il gran cardinale Stanislao Hosius; la cui memoria si è con sommo onore risvegliata in questi nostri giorni. Nato nel regno di Polonia nell' anno 1501, il giovane Hosius si recò in Italia; e nella università di Bologna si applicò allo studio dell' una e dell' altra legge. Tornato in patria, fu nominato segretario della cancelleria del re, e dal medesimo fu più volte mandato ambasciatore all' imperatore Carlo V. Ottenne poscia un canonicato nella cattedrale di Varmia: e finalmente fu chiamato a reggere quella stessa sede vescovile. A cagione dei molti e dottissimi suoi scritti in difesa della religione, l'Hosius fu distinto con onori speciali dal sommo pontefice Pio IV; il quale lo delegò come nunzio al generale concilio di Trento. Ed in seguito creato cardinale di S. C. e Penitenziere maggiore, passò agli eterni riposi in Capranica il dì 5 agosto 1579.

Della nuova edizione dell' epistolario Hosiano andiamo debitori alla illustre Accademia imperiale di Cracovia; la quale diede incarico ai due rinomatissimi professori Dr. Hipler e Dr. Zakrzewsky di ricercare e raccogliere per tutta l' Europa le lettere vuoi scritte dall' Hosius, vuoi da altre persone a lui dirette. I varii documenti che fino ai nostri giorni son rimasti inediti ascendono a circa DIECI MILA, e giacevano nascosti in varie biblioteche ed archivi, specialmente d' Italia, Francia, Germania e Svezia. Ricchissima, sovra ogni altra biblioteca, di documenti dell'Hosius è quella del ginnasio di Linkoeping in Svezia; dove quei manoscritti furono trasportati dagli Svedesi, quando costoro nel secolo XVII saccheggiarono la più gran parte della Germania.

Il tomo primo di questa nuova edizione si riferisce agli anni 1525-1550, e contiene 391 lettere, orazioni e relazioni delle ambascerie che l'Hosius sostenne in quel periodo di tempo. Il lettore v' incontrerà lettere dell' imperatore Carlo V, del re Ferdinando, dei re di Polonia, del card. Polo, dell' Erasmo e di tanti altri personaggi cospicui nella repubblica letteraria del secolo XVI. Tutti cotesti preziosi documenti fanno prova irrefragabile delle eminenti virtù, del grande ingegno e della vasta dottrina di sì illustre prelato, che non è secondo ad alcun altro suo contemporaneo. Dipoi è da ammirarsi la somma sapienza dell' Hosius; il quale seppe predicare le più sublimi verità anche a principi e re.

Gli editori nulla hanno trascurato perchè l' edizione riesca il più possibile perfetta, aggiungendo non solamente accurati indici, ma anche tutte quelle annotazioni che valgono a facilitare l' intelligenza del testo. Speriamo che questa splendida ed importantissima opera, la quale tanto lume arreca alla storia ecclesiastica del secolo XVI, e sarà compiuta in cinque o sei volumi, verrà introdotta e diffusa anche in Italia: e che le nostre pubbliche biblioteche non tarderanno a fornirsene per vantaggio della scienza e per commodità degli studiosi.

Dr. A. Bellesheim
Vicario della metropolitana di Colonia.

Archivio della Società Romana di Storia patria. — Vol. IV, fascicoli 1° e 2.° Roma, 1880-81. — A. Coen - *Di una leggenda relativa alla nascita e alla gioventù di Costantino Magno.* — C. Levi - *Il tomo I dei Regesti Vaticani (lettere di Giovanni VIII).* — G. Cugnoni - *Note al commentario di Alessandro VI sulla vita di Agostino Chigi* (cont. e fine). — D. Dal Re - *Discorso critico sui Borgia con l'aggiunta di documenti inediti relativi al pontificato di Alessandro VI.* — G. Tomassetti - *Della campagna romana nel medio evo* (cont.) — Varietà — Bibliografia — Periodici — Notizie.

Atti della R. Accademia dei Lincei. — Serie terza vol. IV delle Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche. Roma 1880. — L. A. Milani - *Il ripostiglio della Venèra: monete romane della seconda metà del terzo secolo.* — È una dotta classificazione ed illustrazione del più grande ammasso di monete romane che sia mai venuto in luce. Sono in complesso 46,341 monete da Gordiano III a Massimiano. Il chmo Milani le ha ordinate in un importantissimo catalogo; e le ha descritte ed illustrate con quella grande perizia che gli è propria in siffatta materia. — R. Lanciani - *Topografia di Roma antica. I commentarii di Frontino intorno le acque e gli aquedotti. Silloge epigrafica aquaria.* — In questo magistrale lavoro del ch. Lanciani si ha un commentario perpetuo al libro di Frontino, ed un pienissimo trattato critico, storico, archeologico, tecnico e giuridico intorno le acque e gli aquedotti di Roma. Dopo avere esaminati ed illustrati tutti gli aquedotti descritti da Frontino e quelli aggiunti in tempi posteriori, l'A. tratta accuratamente delle condotture per la distribuzione delle acque; e dà in seguito una ricchissima *silloge epigrafica aquaria*, cioè la serie di tutte le iscrizioni delle fistole di piombo, raccolte nei libri e nei codici manoscritti, aggiungendovi quelle numerosissime e quasi tutte inedite che sono tornate in luce ai tempi nostri. Passa quindi a parlare dei magistrati delle acque, degli ufficiali e ministri minori, e del sistema di amministrazione. Segue un importante trattato sull'architettura idraulica; e finalmente l'ultima parte del libro è dedicata al *ius ducendae tuendaeque aquae*, ragionandovisi delle concessioni ai privati, delle formalità per derivare l'acqua impetrata, delle espropriazioni, delle servitù dei predii attraversati dagli aquedotti, dei diritti dei possessori di essi, della prestazione delle opere, della zona vacua lungo gli aquedotti, dei tributi spettanti al *ius aquarum*, delle sanzioni penali. Siffatte questioni sono tutte esattamente e dottamente discusse; cosicchè il libro del Lanciani gioverà moltissimo non solo agli archeologi ed agli idraulici, ma anche a tutti gli studiosi del diritto romano per ciò che spetta alla pubblica amministrazione delle acque. — Questa importantissima e dotta memoria dalla R. Accademia dei Lincei fu giudicata degna del grande premio accordato dal Re Umberto alla migliore opera archeologica pel concorso dell'anno 1880.

Id. — Id. vol. V. — G. Fiorelli - *Notizie degli scavi di antichità*, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1879, e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 1880. — E. Pais - *Il* σαρδάνιος γέλως. — G. Lumbroso - *Sulla fortuna della parola " filosofo ".* — D. Comparetti - *Relazione sui papiri ercolanesi.* — W. Helbig - *Sopra il trattamento della capellatura e della barba all' epoca omerica.* — A. Tartara - *Osservazioni di storia romana all' anno 537|217 sulle legioni, sugli imperii, e sull' istituzione delle province consolari.* — G. Govi - *Discorso inedito del principe Federico Cesi.* — F. Mariotti - *Dante e la statistica delle lingue.* — T. Mamiani - *Del genio, e in che propriamente consista.* — Ch. Henry - *Galilée, Torricelli, Cavalieri, Castelli. Documents nouveaux tirés des bibliothèques de Paris.*

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. — Anno VIII, fasc. 3.° Roma 1880. — Ersilia Caetani Lovatelli - *Di una testa marmorea di fanciullo auriga.* — Da questo piccolo monumento la illustre gentildonna, che ha oramai acquistato un posto distintissimo fra gli scrittori di cose archeologiche, ha saputo trarre argomento per una erudita ed elegante dissertazione; nella quale con opportuni confronti illustra l'uso degli *agitatori* circensi di coprire il capo con un elmetto di ferro, e dichiara quanto fosse comune, specialmente nel secondo secolo, il ritrarre in bronzo ed in marmo i più celebri aurighi ed i loro cavalli vincitori nelle corse.

— C. L. Visconti e V. Vespignani - *Delle scoperte avvenute per la demolizione delle torri della porta Flaminia.*

Id. fasc. 4.° — E. Caetani Lovatelli - *Di una antica base marmorea con rappresentanze del Nilo.* — Ecco un altro lavoro dotto e forbito, del quale la scienza archeologica va debitrice alla esimia contessa Lovatelli. È una monografia importantissima sui monumenti ove è effigiato quel fiume benefico, il concetto della cui divinità presso gli Egiziani si confondeva o piuttosto s'immedesimava con quello della sua provvidenza. Tutti i simboli e le figure, con le quali l'arte antica soleva accompagnare il Nilo, sono qui egregiamente dichiarate: tutte le rappresentanze di questo nume provvido e misterioso sono poste a confronto e vicendevolmente illustrate. — C. L. Visconti - *Di una statua di Marsia rinvenuta presso l'odèo dei giardini mecenazioni.* — R. Lanciani - *Iscrizioni dell' anfiteatro Flavio.* — Il ch. A. ha raccolto ed illustrato in questa silloge tutte le memorie scritte relative all' anfiteatro Flavio; ordinandole, con grandissimo vantaggio degli studi epigrafici e storici, in varie classi, secondochè si riferiscono alla fabbrica dell' anfiteatro, o ai sedili e alle diverse persone, alle quali per legge erano nei pubblici spettacoli assegnati posti distinti.

Compiendosi con questo fascicolo l'annata 1880 del Bullettino, è dato il consueto *Elenco degli oggetti di arte antica scoperti per cura della Commissione archeologica comunale dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre;* e sono pubblicati gli *Atti della Commissione e i doni ricevuti.*

Archivio giuridico. — Vol. XXV, fasc. 1. 2. 1880. Pisa. — Serafini, Buonamici e Scolari - *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico giuridico di Pisa durante l'anno 1879.* — Alla divisa della bella Istituzione "*alere flammam*„ è pienamente fatta ragione cogli splendidi risultamenti ottenuti nell'anno 1879. È il caso propriamente di dire "*plus ultra* „ e per questa via sarà ridonato all' Italia il primato nella scienza del diritto. — Gulli - *Del furto manifesto nel diritto romano.* — Anau - *Del rischio e pericolo nella compra e vendita.* — Ci duole di non poter altro che annunziare questa pregevolissima monografia la quale rivela nell'A. una tale profondità di studi, e maturità di giudizio, che se da noi non si sapesse d'altronde, non l'avremmo certamente creduta una semplice tesi di laurea. — Supino - *Il codice di commercio dinanzi al Senato del Regno.* — Vivante - *Le stallìe e le contro-stallìe nei trasporti marittimi.* — Rivista di opere. — Bollettino bibliografico.

Id. fasc. 3.° — Luparia - *La sentenza della Corte di Appello di Torino pronunciata il 15 marzo 1880 in sede di rinvio nella causa Nascimbene e la nuova teoria del Prof. Emilio Bianchi* (V. Studi e documenti ec. 1880, pag. 196). — Solaini - *Del Municipio romano: appunti storici.* — Amar - *Il diritto industriale nella scienza e nelle scuole in Italia.* — Salucci - *Riforme giudiziarie proposte dal ministro Villa.* — Rivista di opere — Bollettino bibliografico.

Id. fasc. 4.° — Brugi - *Studi sulla dottrina romana delle servitù prediali.* — Scialoia - *Interpretazione del fr. 1. §. 2 de except. rei vend. et trad.* È un brevissimo articolo, ma che rivela come il Prof. Vittorio Scialoia sia educato ai severi studi del diritto romano. — Cuturi - *Studi sulla dichiarazione giudiziale della paternità dei figli naturali.* — Salucci - *Il primo libro del nuovo codice penale.* — Rivista di opere — Bollettino bibliografico.

Id. fasc. 5° e 6.° — Brugi - *La teorica del conato e l' influsso dei romanisti a proposito della recente opera del dott. Cohn.* — Scialoia - *Sunti di scritti giuridici tedeschi.* Il chmo Professore rende un servigio vero alla scienza giuridica, tenendo al giorno i cultori della medesima dei passi che va facendo in Germania. — Salucci - *Il giudice unico.* — Errera - *Della vendita sopra campione, a prova, a peso, numero e misura.* — Bibliografia.

Archivio storico italiano. — Serie quarta, tom. V, disp. 3.ª Firenze 1880. — C. Minieri-Riccio - *Il regno di Carlo I d'Angiò dal 2 genn. 1273 al 31 dic. 1283* (cont.) — *Lettere dell' abate Galiani* (cont. e fine) — Morosi - *Intorno al motivo dell'abdicazione dell' imp. Diocleziano* (cont.) — L. Banchi - *Ultime relazioni dei senesi con papa Callisto III* (cont.) — G. Frizzoni - *L'arte dell' Umbria rappresentata*

nella nuova pinacoteca comunale di Perugia. — RASSEGNA BIBLIOGRAFICA — VARIETÀ — NOTIZIE — ANNUNZI BIBLIOGRAFICI — PUBLICAZIONI PERIODICHE.

Id. — T. VI, disp. 1-3. — G. C. GIULIARI - *Bolla inedita del papa Anastasio IV.* — S. V. BOZZO - *Nuovi documenti spettanti al regno di Ferdinando IV Borbone.* — A. REUMONT - *Margherita d'Austria duchessa di Parma.* — A. GIORGETTI - *Lettere di Giovanni da Empoli e di Raffaello Galli.* — E. GREPPI - *Fogliani e Tanucci. La caduta del Tanucci.* — MOROSI - *Intorno al motivo dell'abdicazione dell'imp. Diocleziano* (cont. e fine). — M. MODIGLIANI - *Studi e documenti ad illustrazione degli statuti del comune di Anghiari del sec. XIII.* — F. LAMPERTICO - *Su Andrea Palladio.* — G. E. SALTINI - *Istoria del granduca Ferdinando I, scritta da Piero Usimbardi.* — M. CAFFI - *Giacomello del Fiore pittore veneziano del sec. XV.* — A. REUMONT - *I due Caboto.* — G. FALORSI - *L'epistolario di Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi.* — RASSEGNA BIBLIOGRAFICA — VARIETÀ — NOTIZIE — ANNUNZI BIBLIOGRAFICI — PUBLICAZIONI PERIODICHE.

Archivio storico lombardo. — Anno VII, fasc. 3.° Milano 1880. — L. VISCHI - *La Società Palatina di Milano.* — F. NOVATI - *L'obituario della cattedrale di Cremona* (cont.) — M. CAFFI - *Arte antica lombarda. Orificeria.* — P. GHINZONI - *Onofrio Bevilacqua e Onofrio Anguissola.*

Nello stesso fascicolo si contengono:

Atti della Commissione conservatrice dei monumenti e oggetti di arte e di antichità della provincia di Milano: puntata prima, dalla istituzione della Commissione a tutto il luglio del 1880.

Rivista archeologica della provincia di Como. — C. V. BARELLI - *Le pietre cuneiformi del " Piano delle noci „* — A. GAROVAGLIO - *Ultimi scavi d'Angera e vicinanze.* — *Scoperta a Brebbia.* — NOTIZIE DIVERSE.

Archivio storico per le province napoletane. — Anno IV, fasc. 3.° Napoli 1880. — B. CAPASSO - *Indicazione delle fonti della storia delle province Napoletane dal 507 al 1077.* — G. DEL GIUDICE - *La famiglia del re Manfredi* (cont.) — L. CORRERA - *Sulla discendenza di Carlo I d'Angiò*, poemetto di autore ignoto del sec. XV. — B. MARESCA - *Carteggio della regina Maria Carolina col card. Ruffo nel 1799* (cont.) — C. MINIERI-RICCIO - *Cenno storico delle Accademie fiorite nella città di Napoli* (cont. e fine). — RASSEGNA BIBLIOGRAFICA.

Id. fasc. 4.° — N. FARAGLIA - *Giovanni Miriliano ed i monumenti di Jacopo, Ascanio e Sigismondo Sanseverino.* — B. MARESCA - *Carteggio della regina Maria Carolina col card. Ruffo nel 1799* (cont. e fine). — G. FERRAIOLI - *Un fallo diplomatico dell'ab. Galiani.* — L. VOLPICELLA - *Gli statuti ed il governo municipale delle città di Bitonto e Giovenazzo.* — G. DE BLASIIS - *Ascanio Filomarino e le sue contese giurisdizionali* (cont.) — S. VOLPICELLA - *" Distintione delle monete et valore, et de quelli che le han fatto zeccare „.* — RASSEGNA BIBLIOGRAFICA.

Archivio storico siciliano. — Nuova serie, anno IV, fasc. 4.° Palermo 1880. — *Atti della Società.* — G. B. SIRAGUSA - *Isidoro La Lumia e i suoi scritti di storia siciliana.* — A. HOLM - *Studî di storia Palermitana. Epoca antica.* — G. SALVO COZZO - *Giunte e correzioni alla lettera A della bibliografia Siciliana di G. M. Mira* (cont. e fine). — A. SALINAS - *Di un preteso fra Paolo ab. di S. M. di Altofonte e arcivescovo di Monreale nel sec. XIV.* — R. STARRABBA - *Di un documento inedito relativo a una icona fatta dipingere in Catalogna da Pietro di Queralt per la cattedrale di Monreale.* — RASSEGNA BIBLIOGRAFICA.

Archivio Veneto. — Tomo XX, part. 1ª e 2.ª Venezia 1880. — G. C. GIULIARI - *Istoria monumentale, letteraria, paleografica della capitolare biblioteca di Verona* (cont.) — L. GAITER - *Il dialetto veneto nei primordi della lingua italiana.* — F. BOCCHI - *Dei dominatori di Adria Veneta e delle mutazioni avvenute nel suo municipale reggimento.* — F. LAMPERTICO - *Aurelio Dall'Acqua e l'istituzione dotale della mensa aureliana.* — A. BARACCHI - *Le carte del mille e del millecento che si conservano nel R. Archivio notarile di Venezia.* — G. GIOMO - *Le rubriche dei libri misti del Senato perduti.* — V. PADOVAN - *" Capitulare Massariorum monete anni*

1278 et subsequentium „. — C. Cipolla - *Petrarca, carm. 3 ep. 24, secondo i codici veronese e marciano.* — Aneddoti storici e letterari. — Rassegna bibliografica.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. — Vol. XV, disp. 7.ª Torino 1880. — Oltre i lavori diversi presentati nella classe di scienze fisiche e matematiche, si hanno i seguenti per la classe di scienze morali, storiche e filologiche. — L. Schiaparelli - *Sulle stirpi Ibero-Liguri nell'Occidente e nell' Italia antica* (cont.) — B. Claretta - *Roberto di Durazzo dei reali di Napoli e la famiglia di Jacopo di Savoia principe d'Acaja.*

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. — Vol. terzo, fasc. 3.° Torino 1880. — A. Fabbretti - *Dell'antica città d' Industria e dei suoi monumenti* (cont.)

Miscellanea di storia italiana, edita per cura della R. Deputazione di storia patria di Torino. — Tomo XIX (quarto della seconda serie). Torino 1880. — P. Caire - *Monografie novaresi.* — C. I. Montagnini - *Dell' antica legislazione italiana sulle manimorte.* — V. Promis - *Due inventari del sec. XVII.* — N. Bianchi - *Lettere inedite di Pasquale Paoli.* — V. Promis - *Su di un soffitto antico nel palazzo di S. Giovanni in Torino.* — F. Chiapusso - *Di uno Statuto concesso dal duca Lodovico di Savoia alla città di Susa nel 2 luglio 1462.* — A. Manno - *Alcuni cataloghi di antiche librerie piemontesi.* — E. Ricotti - *Lettere di Antonio Perrenot di Granuela.* — A. Manno - *Sull' assedio di Torino.*

Rivista di filologia e d' istruzione classica. — Anno IX, fascicoli 1 a 6. Torino 1880. — F. D'Ovidio - *Italica.* — G. Gherardini - *Le rappresentanze dell'apoteosi d'Eracle.* — P. Merlo - *Sulla necessaria dipendenza della sintassi dalla dottrina delle forme.* — J. Draeseke - "*De vetere urbe Parisiorum nomine emendando.*„ Bibliografia. — Notizie.

Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome. — Di questa importantissima pubblicazione periodica fatta dalle scuole francesi di Roma e d' Atene sotto gli auspicî del ministero della pubblica istruzione di Francia, non ci è qui consentito, per l' angustia dello spazio, di parlare diffusamente. Ma perchè si abbia almeno un' idea del grande pregio dei lavori che vi sono inseriti, ecco l'indice del contenuto in ciascuno dei volumi finora pubblicati:

1.° L. Duchesne - *Étude sur le liber pontificalis.* — E. Müntz - *Recherches sur les manuscrits archéologiques de Jacques Grimaldi.* — M. Clédat - *Étude sur le mystère de Ste. Agnès.*

2.° M. Collignon - *Essai sur les monuments grecs et romains relatifs au mythe de Psyché.*

3.° M. Collignon - *Catalogue des vases peintes du musée archéologique d'Athènes.*

4.° e 9.° E. Müntz - *Les arts à la cour des papes.*

5.° E. Fernique - *Inscriptions inédites du pays des Marses.*

6.° E. Berger - *Notice sur divers manuscrits de la bibliothèque Vaticane.* — *Richard le Poitevin.*

7.° L. Clédat - *Du rôle historique du Bertrand de Born.*

8.°, 12.° e 18.° O. Riemann - *Recherches archéologiques sur les îles Joniennes.*

10.° Ch. Bayet - *Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et de la sculpture chrétiennes en Orient avant la querelle des iconoclastes.*

11.° O. Riemann - *Études sur la langue et la grammaire de Tite-Live.*

13.° L. Duchesne - *De codicibus mss. graecis Pii II in bibliotheca alexandrino-Vaticana.*

14.° E. Chatelais - *Notice sur les manuscrits des poésies de St. Paulin de Nole.*

15.° Ch. Descemet - *Inscriptions doliaires latines.* — *Marques de briques relatives à une partie de la gens Domitia.*

16.° F. Martha - *Cataloque des figurines en terre cuite du musée de la Société archéologique d'Athènes.*

17.° E. Fernique - *Étude sur Preneste, ville du Latium.*
19.° H. F. Delaborde - *Chartes de Terre Sainte provenant de l'abbaye de N. D. de Josaphat.*

Nouvelle Revue historique de droit français et étranger. — IV° année, Septembre-Décembre. Paris 1880. — H. D'Arbois de Jubainville - *Études sur le Senchus Mór (sa langue).* — E. Jobbé-Duval - *Étude historique sur la revendication des meubles en droit français (suite).* — R. Dareste - *Fragments inédits de droit romain, d'après un ms. du mont Sinaï.* — A. Esmein - *Études sur les contrats dans le très ancien droit français.* — *Étude sur le régime ancien de la propriété.* — Comptes rendus bibliographiques.

Revue archéologique. — Juillet-Septembre 1880. Paris. — A. Bertrand - *L'autel de Saintes et les triades gauloises.* — M. Deloche - *Dissertation sur un anneau-cachet d'or mérovingien.* — F. Bompois - *Monnaies de la ville de Mylae en Sicile.* — Ch. Tissot - *Sur une inscription du VII° siècle récemment trouvée à Carthage.* — R. Mowat - *Le dieu Allobrox et les " matrae Allobrogicae ".* — A. Danicourt - *Tête de bronze représentant un chef gaulois.* — Th. Homolle - *Fouilles exécutés à Délos.* — A. Geffroy - *Marques de briques romaines.* — F. Voulot - *Le monument de Portieux* (1er article). — E. Le Blant - *Le sarcophage chrétien du lac de Béarn.* — E. Desjardins - *Sept inscriptions inédites du cabinet de M. de Torcy, à Dijon.* — B. Aubé - *Le christianisme de l'empereur Philippe.* — R. Cagnat - *Inscription funéraire d'Alexandrie.* — M. Deloche - *Explication d'une formule inscrite sur plusieurs monnaies mérovingiennes.* — *Bulletins mensuels de l'Académie des Inscriptions.* — Nouvelles archéologiques. — Bibliographie.

Id. — Octobre-Décembre 1880. — G. Schlumberger - *Monuments numismatiques et sphragistiques du moyen âge bizantin.* — L. Lefort - *Chronologie des peintures des catacombes romaines.* — H. Thédenat - *Note sur deux inscriptions fausses.* — Id. - *Les noms des deux premiers Gordiens.* — E. Müntz - *Les collections d'antiquités de Laurent le Magnifique.* — J. de Baye - *Sepultures franques de Joches.* — F. Voulot - *Le monument de Portieux* (2e article). — E. Desjardins - *Les inscriptions romaines du musée d'Amiens.* — H. Bonnardot - *L'abbaye royale de St. Antoine-des Champs, de l'ordre de Citeaux.* — B. Haussoullier - *Vases peintes archaïques découverts à Knossos* (Crète). — R. de La Blanchère - *Inscriptions inédites de la " valle di Terracina ".* — H. Martin - *Le dieu Ésus, à propos des tricephales.* — Id. - *Congrès de Lisbonne.* — *Bulletins mensuels de l'Académie des Inscriptions.* — Nouvelles archéologiques. — Bibliographie.

Revue des questions historiques. — Tom. XXVIII. fasc. 1.er Octobre 1880. Paris. — J. Martinov - *St. Méthode apôtre des Slaves, et les lettres des souverains pontifes conservées au British museum.* — Ch. Jourdain - *Les commencements de la marine militaire sous Philippe-le-Bel.* — L. Pingaud - *Cathérine II et l'émigration française.* — C.te Boulay de la Meurthe - *Le directoire et l'expédition d'Égypte.* — *Mélanges.* — *Courriers.* — *Chronique.* — *Revue des recueils périodiques.* — *Bulletin bibliographique.*

Revue catholique des institutions et du droit. — VIII° année 1880. N.os 9-12 (Septembre-Décembre). Grenoble 1880. — Humblot - *Liberté et tyrannie.* — A. Poidebard - *Le droit dans les " Charactères " de Labruyère.* — H. Beaune - *La justice sous le régime féodal* (suite et fin). — J. Bresson - *De la responsabilité des agents du pouvoir exécutif.* — Mgr. Fava evêque de Grenoble - *La Franc-maçonnerie* (2e lettre). — A. Desplagnes - *Les violences du 30 Juin et du 1 Septembre devant la justice française.* — A. B. Catta - *Encore un mot sur les Congrégations religieuses non autorisées.* — Th. Augias-Turenne - *Repression de crimes et délits commis par des fonctionnaires.* — G. du Saint - *La récusation devant le tribunal des conflits.* — Id. *Les scellés administratifs.* — S. Migneret - *Les conseils académiques et les collèges libres.* — *Actes du 5e Congrès de Jurisconsultes catholiques tenu à Périgueux les 12, 13 et 14 Octobre 1880.* — Bibliographie.

Id. — IX° Année 1881. N.° 1 (Janvier). Grenoble 1881. — H. Beaune - *L'en-*

seignement du droit romain et la papauté. — A. Gavouyère - *Note sur l'arrêt du tribunal des conflits.* — A. Trouillard — *Les principes de la séparation des pouvoirs et de l'institution des conflits* (1.er article). — Bibliographie.

Journal des savants. — Août-Décembre 1880. Paris. — Oltre ad egregi scritti di letteratura, di storia naturale, di arte, di filosofia, questo dotto periodico pubblica i seguenti articoli che hanno più diretta relazione coi nostri studi: — R. Darest - *Mémoire sur les anciennes lois suédoises.* — H. Vallon - *La marine des anciens.* — E. Egger - *Inscriptions relatives à Mithridate.* — Richiamiamo poi specialmente l'attenzione sull'articolo di A. Esmein - *Les colons du saltus Burunitanus;* nel quale è riprodotto e comentato un insigne monumento epigrafico-giuridico trovato recentemente presso Cartagine. Questo contiene un libello dei coloni del *saltus Burunitanus,* i quali ricorrono all' imperatore Commodo contro le vessazioni dei *procuratores* imperiali e di un *conductor;* poi il rescritto di quell'Augusto che accoglie il reclamo. È un' importantissima pagina relativa all'amministrazione nelle province romane sotto l' impero.

Polybiblion, Revue bibliographique universelle. Paris 1881. 1ère livraison, Janvier. — Contiene un' ampia rivista di opere recentissime di filosofia e morale, di teologia, di scienze, di storia, di letteratura; ed inoltre il Bullettino bibliografico dei principali libri di ultima pubblicazione, ed una ricca cronaca di fatti diversi relativi a scienze, lettere ed arti.

Revue de droit international et de législation comparée. — Tome XII, 1880. n.os 5, 6. Bruxelles 1880. — M. de Kirchenheim - *Le congrès internationaux de la poste et du télégraphe.* — Ch. Brocher - *L'unification de la procédure civile en Allemagne et en Suisse.* — F. Martens - *Le conflit entre la Russie et la Chine.* — T. E. Holland - *De l'application de la loi.* — Aloïs d'Orelli - *Du développement de la législation en Suisse depuis 1872* (2e article). — Notices et notes diverses. — Chronique des faits internationaux. — Bibliographie.

Id. — Tome XIII, 1881 n.o 1. — Van der Rest - *L'union monétaire latine* (1.er article). — L. Renault - *Un litige international devant la Cour de cassation de France.* — A. Martin - *Jurisprudence suisse en matière de droit international (extradition).* — A. Du Bois - *Bulletin de jurisprudence belge en matière de droit international privé.* — Notices et notes diverses. — Chronique des faits internationaux. — Bibliographie.

Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung. — Innsbruck 1880. — Abbiamo sotto gli occhi l' intiero volume del 1880 di questa importante publicazione annunciata già da noi nel volume antecedente pag. 199. La materia è distribuita in tre sezioni cioè: memorie originali — notizie — letteratura, e tutte e tre queste parti sono con tanta larghezza di erudizione trattate, da fornire alla scienza storica non solo per quanto riguarda l' impero di Austria, ma eziandio relativamente all'Italia un ricco contributo di nuovi elementi. I soli titoli delle memorie originali dimostrano la importanza delle medesime, che noi altro non potendo per l'abbondanza delle materie indichiamo semplicemente; richiamando l'attenzione degli storici italiani su questi preziosissimi che all' Italia si riferiscono. — J. Ficker - *Nuovi contributi alla scienza diplomatica.* I° *Testimoni e date.* — K. Rieger - *Documenti di Enrico II relativi al monistero di Michelsberg presso Bamberga.* — H. R. v. Zeissberg - *Sulla istoria della fondazione del monistero di Stam nel Tirolo.* — M. Thaussing e K. Foltz - *Il libro d' oro di Prum.* — A. Horcicka - *La leggenda di Susanna e del re Venzel.* — J. Ficker - *La introduzione nelle leggi della pena di morte per la eresia.* — Th. Sickel - *Commentario a due documenti regi relativi ad Herford.* — V. Joppi - *Diplomi inediti di Aquileia (799-1082).* — D.r Krones - *Giacomo Unrest. Frammenti di cronaca ungherese.* — Ferd. Kaltenbrunner - *Osservazioni sui segni esteriori dei documenti pontifici del XII secolo.* — Franz Wiekhoff - *Studi di Durer sull' antico.* — Ferd. Kaltenbrunner - *Questione sul calendario fra Gregorio XIII e gli Ausburghi.* — Fr. Mares - *Politica marittima degli Ausburghi negli anni 1625-1628.* — Fritz Harck - *L'originale del postiglione di Durer.*

— La seconda parte ha il modesto titolo di "*piccole notizie*„ ma contiene ancora essa articoli di grande valore storico, come a mo di esempio sarebbero i due del Ficker pag. 121-123 intorno ad un documento della regina Giovanna I sulla conservazione degli archivi; ed un altro del re Roberto del 1339 sulla Università di Napoli. Di non minor valore sono i documenti imperiali di Mantova publicati dallo Zimerman. — Finalmente la terza parte che è la letteraria, può realmente chiamarsi un diligente inventario dello stato attuale della scienza storica specialmente nell' Austria.

Historisches Jahrbuch - 1880, 4ª disp. — L. Pastor - *La corrispondenza del Card. Contarini durante la sua legazione in Germania (1541) tratta dai documenti dell'archivio vaticano* (contin.) — H. Grauert - *Il decreto di Niccola II del 1059.* — H. Grisar - *Descrizione della vita dei sinodi tedeschi nel secolo anteriore alla riforma.* — J. Rubsam - *La biblioteca dei manoscritti di Fulda e due frammenti di un Codice di Weingartner.* — Bibliografia.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 1880. — La fondazione-Savigny, così chiamata dal nome del grande giureconsulto che può giustamente chiamarsi il Cuiacio della Germania, fu creata nell'anno 1861, collo scopo di perpetuare per mezzo di essa quello studio simultaneo della teoria e della pratica, cui Savigny dedicò tutte le sue forze. Questa fondazione non fu inerte durante i venti anni che corsero sino a noi, perchè è ad essa che si deve fra le altre opere la pubblicazione del *codex Justinianeus* fatta da Krüger, dello *Schwabenspiegel* fatta da Rockinger, delle glosse al *Sachsenspiegel* di *Steffenhagen*, e delle fonti giuridiche e storiche del diritto canonico di Thanel, e di Maassen. Ma ricorrendo nell' anno 1879 l' anniversario della nascita del giureconsulto alemanno, nella festa tenuta in questa circostanza fu stabilito, che a rendere più efficace l' opera della *fondazione-Savigny* e ad onorare il fondatore del celebre periodico per la giurisprudenza storica, si cominciasse col XIV volume una nuova serie della *Zeitschrift für Rechtgeschichte* intitolandola *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.* Ma siccome l' *istituto Savigny* a preferenza trattava quelle materie giuridiche le quali si ritrovavano in ambedue le correnti del diritto latino e germanico, così il nuovo periodico fu diviso in due parti, *romana* l' una, *germanica* l' altra.

Romanistische Abtheilung 1ª e 2ª disp. — Bruns - *I testamenti dei filosofi greci.* — Krüger - *Sulla teoria della revoca del testamento.* — Hölder - *Il testamento per aes et libram.* — Miscellanea. — Krüger - *I frammenti berlinesi appartenenti alle fonti del diritto antigiustinianeo* (V. gli art. del Prof. Alibrandi *Studi e documenti* 1880 pag. 39, 169.) — Baron - *Il processo contro il commediante Roscio.* — Bernstein - *Della teoria del legatum optionis.* — *Notizia della morte di Carlo Giorgio Bruns.* — Miscellanea.

Germanistische Abtheilung 1ª disp. — Sohm - *Diritto franco, e diritto romano. Prolegomeni alla storia del diritto germanico.* — Behrend - *Piccole notizie di manoscritti.* — Zeumer - *Sul modo di supplire ai documenti perduti nell' impero franco.* — Brünneck - *Della Constitutio de iure protimiseos anni incerti.* — Sally Meyer - *Contributo alla interpretazione del capo 72, libro* R *di procedura.* — Brünneck - *Della storia della locazione nel diritto tedesco e germanico del medio evo.* — Weismann - *Svolgimento dell' intervento principale* (procedura) *in Italia.* — Miscellanea.

SOPRA ALCUNI FRAMMENTI DI SCRITTI DI ANTICHI GIURECONSULTI ROMANI

FOREIGN BODL:LIBR PERIODICALS

Articolo II.

Frammenti di un libro de iudiciis *d'ignoto autore*

(Continuazione e fine. V. anno I p. 169.)

Mostrato il legame che, a mio avviso, univa il secondo frammento col terzo, si comprende che ambedue col tratto medio mancante costituiscono la proposta e la definizione di una questione incidente a proposito della successione dei deditizî colla soluzione della difficoltà. Tutto poi dipende dalla transizione: " *Sed cum lege* ..... *videamus an verius sit* „. Ma che cosa precedeva? Che significano quelle voci ...*tivius natus*.....*thoe/v ru*.....*orum esset?* „ Tentiamo di cercare il nesso che poteva unire il secondo frammento col primo; ma per fare ciò è d'uopo sapere che cosa si dicesse nel primo frammento. Dalle cose discorse sin'ora possiamo dedurre soltanto che se nel secondo e nel terzo l'autore parlava della *successione* dei deditizî, e nel primo ragionava di Latini, è ben naturale che parlasse della *successione* ai beni di costoro.

La legge Giunia Norbana che concesse colla libertà la latinità ai servi manomessi in modo non solenne (Framm. Dosit. §§ 5, 6; Ulp. I, 10; Teof. I, 5) dispone intorno alla loro successione " *ut bona eorum perinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset* „ (Gajo III, 56). Perciò il patrono, dopo la morte del liberto, poteva occupare quei beni, e se erano posseduti da un terzo, li ripeteva come avrebbe potuto ripetere il peculio di un servo defonto (Gajo

loc. cit.; Giust. *Inst.* § 4 *de success. libert.* III, 7). Se al liberto premoriva il manumissore, succedevano nei diritti di questo gli eredi, fossero o no suoi figli; ma ciò fu modificato dal senatoconsulto Largiano (Gajo III, 58, 63 et seqq.). Qui si presenta non dubbia la quistione: di quale azione servivasi il manumissore per ripetere tali beni? Di quella stessa di cui dovea usare se richiedeva il peculio di un servo suo. Ma per tal effetto non vi era azione universale, sibbene bisognava rivendicare le singole cose (L. 56 ff. *de rei vind.* VI, 1); ed a questo appunto chiaramente accenna Giustiniano laddove dice nella legge un. C. *de lat. libert. tollenda* (VII, 6): " *Sed si quidem liberti iam mortui sunt, et bona Latinorum his quorum* „ *intererat aggregata sunt, vel adhuc virunt, nihil ex hac lege innovetur,* „ *sed maneant apud eos* IURE ANTIQUO *detinenda et* VINDICANDA (§ 13).

Ebbene le ultime parole del nostro frammento anche supplite come piace al Mommsen " recte [*ex iure q*]uiritium pe[*tet*] „ accennano evidentemente ad una *rei vindicatio.* Siccome però innanzi alla parola *recte* precedono le tre lettere *are,* terminazione d'infinito, io supplirei così le ultime linee:

vindic]are recte
id est iure q]uiritium pe-
tere.....

(Veggasi Gajo II, 194 ove dice " *vindicare debet, id est intendere suam rem ex iure quiritium esse* „). Ad ogni modo però il risultamento è il medesimo.

Poichè le cose sin qui dette ci portano a credere che si trattasse *de bonis latinorum,* che il manumissore o i suoi successori potevano rivendicare *ex iure quiritium,* resta meno difficile far qualche ragionevole congettura per supplire i tratti mancanti. Già per le linee 4 e 5 il Mommsen propose molto acconciamente le parole

ex iu-
re quiritium] nostrum

ma la desinenza *egeretur* della linea seguente pare a me che non possa supplirsi altramente che con " *intellegeretur* „: allora le pochissime lettere mancanti tra *nostrum* ed *intellegeretur* sarebbero secondo tutte le probabilità " *esse* „.

Le lettere *riti* rimaste nella prima linea suggeriscono al lodato Mommsen il supplemento quasi necessario *qui*]riti[*um;* ma questa voce, mentre richiede la precedente *iure*, impedisce che prendiamo per un residuo di *Quiritium* la sillaba *qui* con cui si chiude la seconda linea. Le quattro lettere *anos* con cui si termina la linea terza richiamano il pensiero spontaneamente alla parola *iunianos*. Ma fatto questo supplemento, ed avendo in vista la strettezza dello spazio e l'inciso che vien poco dopo " *ex iure quiritium nostrum esse intellegeretur* „, siccome divien impossibile prendere il *qui* per pronome relativo, così è naturalissimo crederlo il residuo di una voce del verbo *acquiro*. In tal modo gli elementi che abbiamo, ci limitano il campo delle congetture e restringono le lacune da supplire. In fatti, secondo il detto sin qui, l'autore del frammento, parlando della successione ne' beni de' latini giuniani che ritornavano al manumissore *iure peculii*, avrebbe scritto tra le altre cose:

. . . . . *iure qui*]riti-
um. . . . . *ac*]qui-
. . . . . *iuni*]anos
. . . . . ex iu-
re quiritium] nostrum
esse intell]egeretur
. . . . . os latinos
. . . *vindic*]are recte
id est iure q]uiritium pe-
tere.....

Supposto, come diceva, che l'antico autore del codice ragionando della successione ai beni de' latini avesse lasciate scritte tutte queste parole, non crederei esser temerario congetturando che questo, più o meno, fosse il dettato dell'originale:

Plane si ea lex lata non esset, quidquid nobis iure qui]ritium *per servos ac*]quiritur, *per lat. iuni*]anos *quaesitum aeque*] ex iure *quiritium*] nostrum *esse intell*]egeretur: *ideo post mortu*]os latinos *id vindic*]are recte *i. e. iure q*]uiritium petere *possumus.*

Siccome col " *quiritium pe* „ finisce la prima colonna, possiamo dire di aver trovato anche le due prime parole colle quali cominciava la seconda; ma tra il " *petere possumus* „ ed il "...*tivius natus* „ vi doveva essere una distanza non breve, perchè se si fa attenzione alla larghezza della pergamena, ed a questa si proporziona la lunghezza, vedrassi che nel tratto mancante potevan capire molte parole.

Io non so quali fossero; ma, se debbo congetturare dal contenuto della prima colonna, debbo credere che della successione dei deditizî il giureconsulto non trattasse in proposito di successioni intestate, ma in proposito di *azioni*. A ciò mi conferma massimamente il titolo dell'opera " *de iudiciis* „. Questa frase divenuta solenne perchè usata a formare il titolo della seconda parte dell'editto perpetuo, non poteva essere usata in modo più vago ed elastico nell'opera di un giureconsulto. Così se uno avesse scritto *de bonorum possessione*, non avrebbe inteso di scrivere di un qualunque possesso, e se avesse composto, come infatti si composero, opere *de interdictis*, non poteva alludere a proibizioni in genere. Ora nella materia *de iudiciis* avevano il primo posto le azioni *in rem* universali come la *petitio hereditatis*, sia civile, sia possessoria, sia fedecommissaria. Queste fanno al caso nostro, perchè trattasi, come vedemmo, di successione. Ma una *civilis hereditatis petitio* nella nostra specie non può immaginarsi. La formola " *Si paret L. Titii hereditatem Auli Agerii esse* „ (v. L. 10 § 1 ff. *de hered. petit.* V, 3.

L. 3 eod. e Basilic. XLII, 1, cap. 10 sch. 2) mi sembra impossibile; la voce *hereditas*, che *iuris nomen est* (L. 178 § 1 ff. *de V. S.* L, 16), racchiudeva il concetto di successione in tutti i diritti civili privati, e i deditizî come ἀπόλιδες *(sine civitate)* non poteano averne. Ad una *petitio fideicommissaria* sarebbe assurdo il pensare. Resta una *petitio possessoria* piuttosto *bonorum* che *hereditatis*. La legge Elia Senzia *praecepit praetoribus ut eo nomine iudicium redderent*, ed i pretori devono aver obbedito, come obbedirono al S. C. Trebelliano quando proposero azioni a forma del medesimo (Gajo II, 253). Credo adunque che accanto alla *possessoria hereditatis petitio* vi fosse nell'editto un'azione simile in proposito, tanto più che il caso di una successione siffatta è propriamente eccezionale. Poniamo che il nostro scrittore trattasse dell'azione proposta per i patroni dei deditizî: che doveva fare? Innanzi tratto distinguere, come fece Gajo già sopra citato (III, 75), e sceverare da quelli a cui competeva tale azione quelli a cui non competeva. Giacchè " *eorum bona qui si non in aliquo vitio essent, manumissi latini futuri fuissent* „ non potevano chiedersi con tale azione, e bisognava ripetere le singole cose colla *rei vindicatio;* e qui poteva aver luogo il discorso fatto nella prima colonna. Se poi trattavasi degli altri deditizî, allora competeva l'azione al patrono ed a' suoi figli " *ut ea fiant* (come diceva la legge) *quae futura forent si dediticiorum numero facti non essent* „. Naturalmente il nostro giureconsulto, enumerando tali persone che potean chiedere i beni del liberto, avrà fatto come fece Ulpiano nella L. 3 ff. *de suis et legitimis* (XXXVIII, 16), ove parlando della successione del patrono nei beni del liberto (princ. §§ 1 et seqq.) tratta pure de' figli non solo nati ma postumi (§ 9), e, procedendo più innanzi, si dà carico anche del tempo trascorso dalla morte del padre sino alla nascita del figlio (§§ 11, 12). Questo parmi che dia qualche luce alle prime parole del frammento secondo; giacchè a dir vero non trovo altro modo d'integrare le voci *tivius natus* che scrivendo *tempestivius natus. Tempestivius* è buona voce latina (vedasi Orazio *Od.* IV, 1, v. 9) che unita

alla seguente *natus* porta necessariamente l'idea ad un parto che viene alla luce a tempo debito più che un altro. Infatti Gellio, rammentando una quistione legale agitata in Roma al suo tempo, scrive " *Cum abortio quibusdam non partus videretur mensis octavi* INTEMPESTIVITAS „ (*Noct. Act.* lib. III c. XVI n. 21). Immaginando adunque che il giureconsulto avesse scritto qualche cosa di simile al citato § 11 della L. 3 ff. *de suis et legitimis*, cioè " *post decem menses mortis natus non admittitur* „ avrebbe potuto convenientemente continuar così: " *Secus est in eo qui septimo a nuptiis mense editus sit* „ (v. § 12 della citata legge; L. 12 *de statu hom.* e Paolo *R. S.* IV, 9, 5): " *hic enim cum tempes*]tivius natus [*censea*]tur hoc m(*ense*), po[*ss(essor) b*]onorum esset „.

Egli è vero che il Mommsen lesse " *thoe/*v „ in fine della seconda linea, e " *ru* „ in principio della terza; ma dall'osservazione accurata della riproduzione fotografica del codice mi risultano i fatti seguenti:

I. La seconda *t* nella seconda linea è preceduta da una lettera, di cui non resta che un apice superiore sporgente, inflesso a sinistra, e questo non può essere che di una *a*.

II. La *t* è assai distante dalla *h* seguente; anzi parrebbe che vi fosse interposta una *i;* ma siccome il Mommsen non vi ravvisò alcuna lettera, ritengo che vi fosse almeno un punto, o altro segno di accorciamento di parola. In tal caso la desinenza *at.* sarebbe quella comunissima per indicare " *atur* „.

III. La *e* dopo la *o* è molto incerta, giacchè il preteso taglio è ben distante dalla curva: forma tutto un corpo ed è della stessa tinta collo sporco che circonda la corrosione della seguente lettera mancante. Al contrario quanto è comune negli scritti de' giureconsulti il pronome *hoc*, tanto sarebbe strano introdurre in questo luogo l' idea di capretti. Io non conosco che *hoedus* che cominci con *hoe.*

IV. Le tracce che presenta la corrosione dell'ultima lettera che parrebbe una *m*, piuttosto che una *n* coll'ultima linea che ascende

un poco, quasi sormontata da accento, stando in specie dopo la voce *hoc*, produssero in me l'idea di una somiglianza colla *ḿ* indicante la parola *modo* nel manoscritto Veronese di Gajo pag. 235 lin. 14 (IV, 137 " *hoc modo* „), ma considerando che *ḿ*. è pur segno di *mensis*, anteposi questa lezione, tanto più che il senso ne guadagnava.

V. I residui della prima sillaba nella linea 3ª sono sì guasti, che possono egualmente leggersi *po*, *pu*, *ro*, *ru*, stante la gran somiglianza della *p* colla *r*, e della *o* colla *u*. Non è dunque capricciosa la lezione che ho adottato.

Dimostrato il nesso d'idee che poteva unire i versi del primo frammento colle prime parole del secondo, non credo che alcuno mi opporrà essere in questa ipotesi inopportuna la questione indicata e sciolta dall'autore nel fine del frammento secondo e nel terzo. Non è così: perocchè se si fosse ammessa la sentenza che riconosceva la *testamenti factio* nei deditizî, molte limitazioni avrebbero dovuto farsi per l'esercizio dell'azione proposta pei patroni, e il giureconsulto ciò non voleva. Così potè tagliar corto e finire il libro.

Le considerazioni sinora esposte mi appianano la via per parlare della rubrica " *de iudiciis lib. II* „ che leggesi in fine. Ben dimostrò il Mommsen che in quel posto essa indica piuttosto la fine del libro II che del libro I. A dir vero quell'ornamento in figura di foglia messo sotto la rubrica accenna piuttosto a lavoro finito che da incominciarsi; e, nella contraria ipotesi, il libro II dovrebbe aver principio nel foglio seguente che più non abbiamo. Del resto non è senza esempî (come pur nota il lodato autore) la mancanza della voce *explicit*, che nella fine de' libri ponevasi regolarmente accanto al titolo de' libri stessi.

La rubrica " *de iudiciis* „ a prima vista non appella a scritto cognito di verun giureconsulto antico, benchè molti di essi scrivessero " *de publicis iudiciis* „. Però, come già notai e nota pure il Mommsen, una delle parti dell' Editto perpetuo (la seconda) era

intitolata *de iudiciis.* Così la terza era detta *de rebus,* ossia *de rebus creditis* (Giustin. constit. *Omnem* § 1). D'altra parte è noto che i libri coi quali gli antichi prudenti commentavano l' Editto dividevansi talvolta in piccole serie, che prendevano il titolo dalla rubrica della parte edittale. Dal confronto della L. 26 § 3 ff. *de condict. indeb.* (XII, 6) col frammento Vaticano 266 si conosce che il libro XXVI *ad edictum* di Ulpiano designavasi anticamente colle parole " *liber II ad edictum* DE REBUS CREDITIS „. Per parità di ragione quei che nel Digesto sono detti *libri XIV* e *XV* AD EDICTUM dovean essere indicati anticamente come *liber I* e *liber II de iudiciis* nello stesso modo con cui nelle pandette fiorentine il libro V è detto " *Digestorum..... ex ordine liber V,* DE IUDICIIS *autem* LIBER PRIMUS „. Che nel fine di ciascun libro (quei di Ulpiano erano in tutto 83) si omettesse la noiosa ripetizione delle parole *ad Edictum,* è agevole a comprendersi: essa non era necessaria; mentre l'aggiunta *de iudiciis, de rebus creditis..... de bonorum possessione..... de interdictis* etc. era necessaria, perchè nelle singole serie tornavano gli stessi numeri progressivi. È facile l'intendere da questo che io trovo tanto naturale, essere stati chiamati *de iudiciis* i libri di un antico giureconsulto alla seconda parte dell'Editto, quanto era naturale per Teofilo chiamare " *tractatum* DE IUDICIIS „ il suo commentario alla seconda parte del Digesto. Infatti nelle Istituzioni § 2 *de officio iudicis* (IV, 17) egli scriveva: " *cur autem diximus* PAENE, *in tractatu* DE IUDICIIS *dicemus*„. Anzi Teofilo (che viveva in un secolo più d'imitazione che d'invenzione) forse così faceva, perchè così vedea fatto dagli antichi.

Non è pertanto improbabile, che noi abbiamo nella pergamena di Fajjum frammenti del libro XV *ad Edictum* di Ulpiano; e veramente quel " *videamus ne verius sit* „ ben si addice a lui che nei suoi scritti abbonda di *videamus* e di *verius.* L'argomento poi che trattasi ne' nostri frammenti si attaglia perfettamente alla chiusa del libro XV *ad Edictum,* ossia *II de iudiciis.* Avea discorso Ulpiano nel libro XIV *(I de iudiciis)* della *petitio hereditatis* civile, e nel

libro XV *(II de iudiciis)* parlava ancor di questa, non che della *possessoria hereditatis petitio.* Della *fideicommissaria hereditatis petitio,* stando alle iscrizioni delle pandette fiorentine e della volgata, Ulpiano scrisse nel libro XVI. Ma, secondo quello che si disse di sopra, il posto acconcio per ispiegar l'azione concessa ai manumissori dei deditizî sarebbe stato precisamente dopo essersi parlato della *possessoria hereditatis petitio;* dunque con questi frammenti poteasi comodamente chiudere il libro XV di Ulpiano *ad Edictum,* ossia il secondo *de iudiciis.* Ed invero, se in questo libro XV Ulpiano era indotto a parlare dei deditizî, potrebbe capirsi come vi stesse il passo riferito nella L. 24 ff. *de iniuriis* (XLVII, 10) di cui nè il De Weyhe nè il Rudorff seppero render ragione nella ricostruzione dell'Editto. Che male aveano fatto quei fra i deditizî cui il padrone avea venduto ad un lanista, a un impresario di spettacoli? Il padrone, par che dica Ulpiano, potea venderli a chi gli pareva e piaceva: " *Si quis proprium servum distrahere prohibetur a quolibet, iniuriarum experiri potest*". Che ha a far questo colla *civilis* o *possessoria hereditatis petitio?* Dio solo poi sa se invece del *distrahere* vi fosse altro verbo che forse mutarono i compilatori.

Questo ragionamento sull'ordine delle materie trattate nel libro II *de iudiciis* non potrebbe valere pei libri di Paolo. Sembra che esso nel libro XV *ad Edictum* cominciasse a scrivere *de iudiciis,* ma in genere, e che prima di spiegare le petizioni di eredità (di cui si occupò nel libro XX) vi premettesse, forse perchè lo credeva più logico, il trattato *de interrogatoriis actionibus* colle spiegazioni di altri capi edittali che erano in fine della parte seconda. In tal modo, per quanto può giudicarsi dai frammenti che rimangono nel Digesto, Paolo avendo cominciato a parlare nel libro XVI (che sarebbe stato il secondo *de iudiciis)* delle azioni interrogatorie, seguiva a svolgere lo stesso tema nel libro XVII (v. Rudorff *Edict. perpet.* § 80). Come dunque nel fine del libro XVI in mezzo alla materia delle azioni interrogatorie poteva entrare il discorso *de bonis latinorum et eorum qui dediticiorum numero sunt?*

Quanto ai libri di Gajo *ad Edictum,* è da rammentare che prendevano nome dai titoli e non dalle parti dell'Editto; per esempio, *Lib. ad edictum Praetoris urbani tit. de damno infecto; tit. aquae pluviae arcendae; tit. de operis novi nunciatione; tit. de publicanis* etc.

Pomponio avea scritto certamente più di 83 libri *ad Edictum,* come apprendiamo da Ulpiano (L. 1 §§ 14, 27 ff. *siquid in fraudem patroni* XXXVIII, 5; e L. 1 §§ 9, 11 ff. *de collat.* XXXVII, 6); ma non essendovi alcun estratto nel Digesto, è segno che non erano in quella immensa quantità di volumi (quasi 2000) che aveva adunato Triboniano (v. L. 2 C. § 1 *de vet. iure enucl.* I, 17). E saremmo noi sì felici di possedere un frammento di quei libri de' quali Triboniano non potè aver copia? Non lo credo. So bene che non da tutti gli antichi libri passati in rivista furono estratti frammenti per arricchir le pandette, giacchè i compilatori " *nihil vel utile vel novum in eis invenientes..... optimo iure (ea volumina) respuerunt* „ (Leg. cit. § 17); ma ciò non potea dirsi di Pomponio tanto apprezzato nelle altre opere dai compositori del Digesto, lodato da Giuliano e da Gajo, ed allegato da Ulpiano come illustre commentatore dell'Editto. Quindi, secondo le notizie che abbiamo, a me sembra che le maggiori probabilità stiano per aggiudicare i nostri frammenti ad Ulpiano.

Si lagnerà forse alcuno de' lettori, che in tutto questo articolo io abbia dato troppo largo campo a semplici congetture. Ma chi non sa che in molti rami dello scibile umano, nei punti ove non può conseguirsi certezza, convien tenersi paghi a probabilità? Io poi, se rinunziava a quelle congetture, non vedeva che due partiti da prendere: o gittar via il codice dicendo che nulla se ne capisce eccetto un membro di periodo, o recar qualche cosa di più solido e concludente. Il primo era più spedito, ma poco mi lusingava; il secondo inaccettabile, non sapendo io produrre spiegazioni più accertate. Dichiaro però che son pronto a smettere le mie opinioni tostochè altri illustrerà, come io bramo, l'oscuro testo con osservazioni poggiate sopra fondamenti più saldi.

I. Alibrandi.

GLI STATUTI DEL COMUNE DI ANTICOLI IN CAMPAGNA CON UN ATTO INEDITO DI STEFANO PORCARI

Recatomi nello scorso anno ad Anticoli di Campagna, per giovarmi delle notissime acque salutari del fonte di Fiugi, ne visitai l'archivio comunale; e vi trovai pochissime antiche carte, niuna anteriore alla metà del secolo XV. Una bolla di Martino V, confermante privilegi concessi a quel castello dal papa Gregorio XI, ci insegna che i documenti del suo archivio erano stati distrutti dal fuoco [1]. Conserva però il comune i vecchi statuti in due esemplari, che meritano d'essere descritti. E stimo opportuno chiamare sulla loro contenenza l'attenzione degli studiosi di questa classe di documenti, non essendone fino ad ora stata divulgata alcuna notizia [2]: e l'anno di loro compilazione e promulgazione essendo anteriore all'età del massimo numero dei simili statuti delle terre di nostra provincia. Ma ciò che più mi alletta a dare breve contezza dei due codici è il nuovo documento, che ci offrono, circa la persona di Stefano Porcari romano e la storia delle sue relazioni con Niccolò V prima della celebre congiura, che tristamente ne chiuse la vita.

I.

Il più antico dei due codici è membranaceo in quarto piccolo di mano degli inizii in circa del secolo XVI: manca dei primi nove fogli; il decimo comincia dalla *R(ubrica)* I del libro secondo, *de officio custodum.* A carte 51 si legge: *Confirmatio praesentium statutorum — Joannes de pierdebonis de monte poliçano utriusque iuris*

[1] Theiner, *Cod. diplom. dom. temp. s. Sedis* T. III p. 271 n. 203.

[2] V. L. Manzoni, Bibliografia degli statuti dei municipii italiani, Bologna 1876.

doctor provinciarum Campaniae et marittimae pro sancta Romana ecclesia Judex et Vicarius generalis ac locum tenens etc. (sic) *visis cognitis et inspectis statutis praedictis...* (segue la formola della confermazione) *sub anno domini millesimo CCCC pontificatus praedicti s in Xpo pris et dni nri dni Joannis divina providentia pp. XXIII anno eius p indictione tertia mensis Augusti die penultimo.* L'indizione terza e e l'anno primo del pontificato di Giovanni XXIII chiamano il 1410; l'ommissione del X nelle cifre della data è indizio, che l'antico esemplare degli statuti era malconcio, quando ne fu ordinata la copia in pergamena circa un secolo dopo la loro promulgazione. A carte 51 e 52 dalla medesima mano è registrata l'aggiunta di tre nuovi statuti o capitoli con la confermazione dell'a. 1454: *Supradicta tria statuta in omni eorum parte acceptamus et confirmamus nos Stephanus de Nardinis Protonotarius et Gubernator apostolicus* etc. Cotesto atto ci rivela uno dei passi nel corso degli onori e delle dignità ecclesiastiche di Stefano de Nardinis, che fu poi cardinale e benemerito arcivescovo di Milano. Alla predetta confermazione fa seguito un'altra, che è documento notabilissimo, e dice: *Stephanus Portius eques Romanus provinciarum Campaniae et maritimae rector et gubernator, cum fuerint coram nobis praesentati* (sic) *per notarium Silvestrum de Anticulo Ambassatorem Communis Castri Anticuli addiciones statutorum praedictorum et suprascriptorum positae et allatae in fine aliorum generalium statutorum dicti communis continentes in summa* etc.: e dopo otto linee il testo è interrotto, le ultime pagine del codice essendo perite. La mutilazione cade propriamente nel luogo, che più avrei desiderato trovare intero: imperocchè *Stephanus Portius eques romanus* è senza dubbio il celebre Porcari dannato a morte nel 1453: la sua confermazione dei tre statuti fu necessariamente anteriore a quella del 1454. Egli voleva essere chiamato *Portius*, perchè disdegnando il vero nome di sua famiglia *de Porcariis*, affettava quello dei Porcii Catoni.

La perdita del principio e del fine del codice sopra descritto è compensata e supplita dal secondo più recente esemplare dei

medesimi statuti, che m'accingo a descrivere. È cartaceo in ottavo piccolo, carte 206, di mano del secolo XVII o della fine del XVI. Confrontatolo coll'esemplare più antico in pergamena, l'ho riconosciuto copia scorretta di quello, quando era intero. Al primo libro però degli statuti è premesso il titolo: *Incipit liber primus statutorum terrae Anticoli in Campanea apud Hernicos.* Segue una *Tabula mercedis* confermata da *Felice Colonna Orsini in Marino a 20 di Agosto 1564;* cioè dalla moglie del famoso Marc'Antonio Colonna, il vincitore di Lepanto. Anticoli era stato concesso in feudo ai Colonna dal papa Leone X [1]. Se la *Tabula mercedis* del 1564 fu copiata, come il rimanente, dal codice in pergamena, dee essere stata quivi aggiunta da mano posteriore alla primitiva, che scrisse gli statuti; la quale è senza fallo degli inizii, non della fine, del secolo XVI.

Il libro primo degli statuti, perduto nell'esemplare più antico, comincia da una *reformatio super electione officialium* confermata da Pietro Comis di Bologna commissario *in castro praedicto,* postovi da Ascanio Maria Sforza Visconti cardinale e vicecancelliere della S. R. Chiesa *domino et perpetuus* (sic) *commendatario castri Anticoli.* L'atto manca di data; ma dee essere anteriore all'anno 1500, nel quale Alessandro VI, tolto Anticoli al cardinale Sforza, lo incorporò ai feudi assegnati al fanciullo Giovanni Borgia, duca di Nepi [2]. In fatti all'approvazione dello Sforza è soggiunta immediatamente quella del tutore di Giovanni duca di Nepi: *Nos Franciscus tt. S. Caeciliae Presbiter Cardinalis Cusentinus ac Ill. D. Joannis Ducis Nipesinas* (sic) *Tutor* etc. Il cardinale Francesco del titolo di s. Cecilia, appellato Cusentino, era anch'egli dei Borgia: e l'atto fu da lui sottoscritto *Romae in Palatio apostolico die 26 Junii M.CCCCCIII.*

Il libro primo comincia dalla rubrica intitolata *De Juramento Vicarii;* la quale però contiene altre ordinazioni e riforme senza

[1] De Magistris, Istoria di Anagni p. 118.
[2] V. Ratti, Della famiglia Sforza, T. I p. 382.

data, sottoscritte da *Petrus Peresse Gubernator Generalis Abbaziae Sublaci et Anticoli in Campanea.* Il tempo di quest'atto fu senza dubbio il secolo XVI; quando l'abbazia di Subiaco divenne commenda quasi ereditaria dei Colonnesi; ed Anticoli era feudo di loro giurisdizione. Continuano poi regolarmente tutte le seguenti rubriche, cioè i titoli e capi, del libro primo degli statuti. I libri dal secondo al quinto concordano coll'esemplare in pergamena. In fine sono trascritte le sopra accennate confermazioni degli statuti e dei nuovi articoli aggiunti fatte dai rettori generali delle province di Maritima e Campagna. La serie di queste nella copia cartacea è intera; eccetto una piccola lacuna, che poi indicherò. Eccone il sommario.

Fino a carte 198 le predette scritture in ambedue gli esemplari procedono di pari passo: perciò l'indicazione già da me data delle conferme registrate nella parte superstite del codice più antico vale anche pel più recente. Viene poi quella di *Stephanus Portius,* mutila nell'esemplare membranaceo, intera nel cartaceo (f. 191-203): e l'istromento notarile rogato *in Ferentino in salecta ante cameram Residentiae dicti Domini Rectoris, videlicet in Palatio SS. Joannis et Pauli praesentibus . . . . sub anno Domini M.CCCCXLVIIJ. XI Indictione, Pontificatus SS^mi in Christo Patris et Domini Nostri Domini Nicolai Papae V anno primo, mensis Februarii die XV.* E segue l'atto di pubblicazione delle *statuta et ordinamenta seu plebiscita Communis et Universitatis Castri Anticoli edita in parte ac reformata de licentia, authoritate et decreto magistrali Domini Stephani Porcarii Equitis Romani Provinciarum Campaniae et Maritimae pro sancta Romana Ecclesia et sanctissimo Domino Nostro Domino Nicolao divina providentia Papae Quinti* (sic) *Rectoris generalis.* Il notaio chiama Stefano col vero nome di famiglia *Porcarius,* non coll'affettato classico *Porcius.* Intorno al quale punto si vegga l'appendice sulla casa dei Porcari in Roma. Segue a carte 203-205 un editto circa la riforma d'alcuni articoli degli statuti lesivi della concordia con i vicini. Comincia: *Joannes de Mazantellis Apostolicus*

Prothonotarius Campaniae et Maritimae pro SS.mo D. N. D. Paulo divina providentia Papae (sic) *secundo et pro Sancta Romana Ecclesia Rector et civitatis Terracinae Gubernator* etc. In fine è segnata una lacuna di tre linee e poi la data: *Datum Ferentini 22 Maii 1466.* Nell'ultimo foglio 206 confermazione degli statuti fatta l'anno 1464, e comincia: *Laurentius de Tollianijs Semensis* (sic) *Provinciarum Campaniae et Maritimae pro Sancta Romana Ecclesia et SS.mi D. N. D. Papae* (sic) *Pio Gubernator* etc. L'atto manca d'indicazione di luogo. Il codice è intero dal principio alla fine.

Non è mio intendimento recitare i capi degli statuti di Anticoli e delle successive loro riformazioni ed addizioni, nè di ragionarne: mi basta averli additati agli studiosi di siffatta classe di documenti giuridici, a buon diritto oggi tenuta in pregio e nei volumi della nostra società con soda dottrina illustrata dal collega ed amico prof. Camillo Re [1]. Gli atti però di Stefano Porcari, pel nome che recano in fronte, hanno la prerogativa di interesse assai maggiore e di più larghe attinenze colla storia politica, che gli altri capitoli degli statuti anticolani. Perciò ne faccio tema di storico commento.

II.

Le fonti di notizie concernenti la persona e gli atti di Stefano Porcari, ed in specie la congiura di lui contro Nicola V, con tanta squisitezza di ricerche bibliografiche e critiche ha testè indagato il ch. sig. Oreste Tommasini, che facile è divenuto, ricorrendo a

[1] Noto soltanto, che il titolo 52 del libro V può indurre in errore; e perciò ne faccio avvertenza. Esso è concepito così: *De numine s. Blasii.* S. Biagio è il patrono di Anticoli: leggendo le recitate parole si crederà, che *numen s. Blasii* significhi la sua potenza e maestà; formola paganica, che sarebbe strano anacronismo un cento e più anni prima del secolo di Leone X. Il contesto però del capitolo parla della fiera per la festa del santo: *nundinae* = *nunninae* o il copista o la pronuncia del volgo mutò in *numinae* e fece indeclinabile. La voce classica *nundinae* fu usitata nel medio evo: ed in Roma la piazza del mercato è appellata *locus nundinarum* nella celebre bolla dell'antipapa Anacleto II determinante i confini del Campidoglio.

quella copiosa raccolta di testi e di indicazioni, rintracciare quasi tutte le più riposte memorie a noi pervenute intorno a siffatto uomo ed alla malagurata sua impresa [1]. Del governo però delle province di Maritima e Campagna affidatogli da quel medesimo Nicola V, contro il quale egli poi ordì la fiera congiurazione, niun documento appare tra quelli, che cita il Tommasini. Anzi di questo punto della vita del Porcari il prelodato scrittore non solo tace, ma l'unica storia che ce ne informava, quella di Leon Battista Alberti [2], nel passo accennante il predetto governo frantesa da molti anch'egli frantende: e ne trae congetturale interpretazione dell'animo del pontefice diverso da quello che asserisce lo storico.

L'Alberti narra, che morto Eugenio IV, il Porcari chiamò i Romani alle armi: *hortari aggressus est, ut captis armis veteris reipublicae et nominis et libertatis meminissent.* Creato il nuovo pontefice Nicola V, gli intimi consiglieri gli proponevano di mandare il Porcari a confine: *commonebatur ab his, quorum consilio uteretur, urbem quietam non futuram, ni paratus seditionum auctor abigeretur.* Egli però non solo respinse siffatti consigli, ma volle onorare il Porcari, e vincerne l'animo coi beneficii. Il Manetti, segretario di Niccolò V, scrisse in genere, che il pontefice (*Stephanum Porcarium*) *plurimis honoribus et emolumentis honestaverat, ut magnitudine beneficiorum naturae suae perversitatem vel certe superaret, vel saltem leniret* [3]. Pietro de Godi nel dialogo sulla congiura del Porcari, dedicato al medesimo Nicola V: *audio Stephanum Porcarium habuisse ex camera apostolica aureos XXV in relegatione continuo singulis mensibus, et ante relegationem officia honoranda et extra officia provisionem...: et si vincebat Stephanus, vincebat cum reputatione quam ei dederat summus pontifex* [4]. Il vice-camerlengo, parlando in Campidoglio della con-

[1] V. Archivio della soc. rom. di storia patria, III a. 1879 p. 63 e segg.

[2] *De coniuratione Porcaria in* Muratori, *Script. rer. ital.* T. XXV p. 310.

[3] *Vita Nicolai V* ap. Muratori, l. c. T. II P. II p. 944.

[4] Intorno a questo dialogo, ai migliori esemplari manoscritti, che ce ne serbano i codici vat. 3619, 4167, all'edizione fattane testè dal Perlbach, si vegga il Tommasini, l. c. Io seguo la lezione dei codici vaticani.

giura del Porcari, ne detestò l'ingratitudine verso il pontefice [1]. Leon Battista Alberti spiega chiaramente quale fu il principale degli onori e dei beneficii ricevuti dal Porcari; quale lo scopo e l'animo del pontefice nel conferirglieli. *Sed Pontifex cum per ipsa pontificatus initia instituisset quam posset plurimos sibi omnis conditionis homines conciliare, omnique qua posset beneficentia et facilitate, hunc alioquin honestum et praesertim Romanum civem beneficiis devinciendum atque a turbidis consiliis ad spem honesti otii revocandum statuit mansuetudine. Idcirco in Hernicos misit pro praetore, habitusque in magistratu est summa cum dignitate. Cum vero ex magistratu rediisset, quod videre licuit, non posita animo pristina protervia, sed aucta ambitione, iterato se turbulentissimum exhibuit.* Segue la narrazione de' tumulti di giovanastri sfrenati a licenza nelle feste agonali, favoriti dal Porcari: e dell'allontanamento di lui da Roma. L'Alberti, contemporaneo, informatissimo dei fatti, perito delle formole classiche della latinità, scrivendo *in Hernicos misit pro praetore* diceva, che il Porcari fu mandato dal pontefice con potestà simile a quella degli antichi *legati pro praetore* al governo del paese degli Ernici, con gli onori e la provisione di magistrato *summae dignitatis.* Molti scrivono e gli uni dopo gli altri ripetono, che il Porcari fu podestà d'Anagni. Se di ciò rimanesse alcun documento, sarebbe di magistratura diversa da quella, di che parla l'Alberti: ma nè il documento è stato citato mai da chicchesia, nè lo conosce il peritissimo della storia di Anagni sua patria e mio amico sig. avv. Ambrosi. La voce di cotesta podesteria anagnina del Porcari, a mio avviso, è nata da mala interpretazione delle parole dell'Alberti, per pregiudicata opinione circoscritte alla città principale degli Ernici ed a magistratura municipale. Il Manzi, volgendo in buon volgare il latino dell'Alberti, le parole *misit in Hernicos pro praetore* tradusse: " lo mandò „vice governatore nelle terre di Anagni [2]." La medesima versione

[1] *Vicecamerarius in Capitolio de malis moribus, seditione, factione et ingratitudine Stephani sermonem fecit,* P. de Godis, l. c.

[2] Manzi, Testi di lingua inediti p. XX.

ripetè il Giordani [1]. Altri, bene intendendo ciò che suonano le predette latine parole, ed in pari tempo credendo fondata in autentici titoli la podesteria anagnina del Porcari, lo hanno proclamato rettore della Campania e podestà d'Anagni [2]. Il Gregorovius lo fa podestà d'Anagni, creato da Niccolò V, ed elevato ad alto posto nella Campania: vaga parafrasi delle parole dell'Alberti [3]. Finalmente il Tommasini, dopo accennato che Martino V aveva avuto cura (com'egli crede) di tenere il Porcari per onorato modo lontano da Roma, prosiegue scrivendo: "così Niccolò V procurò, al „dire dell'Alberti, ch'egli andasse podestà ad Anagni; e quando „altro non potè, lo rilegò a Bologna [4]. „ L'Alberti in vece narra, che Niccolò medesimo mandò il Porcari suo legato al governo degli Ernici; intendendo elevarlo e volendo stringerlo a sè con beneficii, e mutarne l'animo di torbido in amante di onesta quiete: e che da quel governo egli tornò onoratamente a Roma; donde, dopo nuovi tumulti concitati nella plebe, fu allontanato, e con buona provvisione d'ogni suo bisogno posto sotto sorveglianza (del celebre Bessarione) in Bologna. Quale sia stato il vero titolo, quale l'estensione del governo dato dal pontefice al Porcari, in vano l'ho domandato ai regesti pontificii nell'archivio vaticano [5]: ma oggi lo impariamo dagli statuti del comune di Anticoli degli Ernici. Egli fu rettore e governatore generale delle due province riunite *Campaniae et Maritimae pro sancta Romana ecclesia et domino Nicolao papa V;* e risiedette, non in Anagni, ma in Ferentino. Quivi il rettore pontificio della Campania aveva residenza fortificata, che

[1] Giordani, Opere, Milano 1856, T. X p. 91.

[2] Vedi p. e. von Reumont, *Geschichte der Stadt Rom*, III P. I p. 123: Moroni, Indice gen. del suo Dizion. T. V p. 303.

[3] St. di Roma nel medio evo, T. VII p. 126 e segg.

[4] Arch. della soc. rom. l. c. p. 92.

[5] Nei libri di spese della camera apostolica, ora nell'Archivio di stato in Roma, dovrebbero essere registrati gli assegni pagati al Porcari per la provvista della sua magistratura. L'indefesso e sagace nostro collaboratore sig. marchese G. Cavalletti, cui molto debbo e pubblicamente rendo grazie, ha in vano cercato i registri di cotesti assegni: sono perduti i volumi dei primi anni del pontificato di Niccolò V.

fu presa ed incendiata dai Verolani nel 1307; e benchè il capoluogo della *Campania* del medio evo fosse Frosinone, i legati però e governatori generali della medesima sovente risiedettero in altre città, ed in Ferentino tennero la loro curia generale [1].

Circa l'autorità e la dignità del governo affidato al Porcari bastino i cenni seguenti. La Campania del medio evo abbracciava specialmente il paese degli Ernici; la Maritima quello dei Volsci con molta parte del Lazio da Albano a Terracina. Della costituzione e distinzione di quelle due province il Borgia assegna le prime origini al secolo undecimo [2]: il governo ne fu, e prima e dopo il Porcari, dato ad amplissimi personaggi e sovente a cardinali legati: fu anche più volte congiunto con quello dello stato di Benevento [3]. L'importanza politica delle predette province era nella loro prossimità a Roma ed al confine del napoletano; cioè al *Regno*, così appellato in Roma per antonomasia, e che più d'ogni altro stato d'Italia gravitava su Roma, ai suoi commovimenti partecipava, e ne ambiva la dominazione. Al tempo di Nicola V fresca era la memoria di Ladislao re di Napoli e delle sue imprese su Roma. E negli inizii del pontificato di lui il re Alfonso teneva campo in Tivoli, spiando i moti della città. Perciò la Campagna e Maritima era una delle province più gelose delle terre della chiesa, appellate di *commissione speciale*. E quando in Avignone fu proposto e trattato di investire un principe della casa di Francia del vicariato delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria, istituendo un secondo *regno* feudatario della Sede apostolica, il regno di Adria,

[1] L'archivio di questa curia fu dato alle fiamme nel 1367 dai partigiani dell'antipapa sotto il comando di Onorato Gaetano conte di Fondi. Ne fa menzione una bolla di Urbano V del 18 genn. 1368 comunicatami dal dotto amico il ch. sig. cav. Alfonso Giorgi di Ferentino: *arcem papalem civitatis Ferentini, in qua curia generalis dictarum provinciarum* (Campaniae et Maritimae) *residere consueverat, diruerunt, nonnullis litteris, privilegiis, instrumentis eiusdem ecclesiae necnon libris processuum et actorum curiae et camerae dictarum provinciarum incendio concrematis.*

[2] Borgia, Breve ist. del dominio temporale della Sede apostolica nel regno delle due Sicilie p. 288.

[3] Borgia, Mem. di Benevento, T. II p. 194.

se ne voleva espressamente eccettuata e riservata in perpetuo ai pontefici la Campagna e Marittima, colla Sabina e colla parte della Tuscia appellata Patrimonio di s. Pietro [1]. La Marittima e Campania, quando fu data a governare al Porcari, era tornata di fresco a soggezione della chiesa, per opera del forte Vitelleschi di triste memoria. Di un personaggio destinato rettore di quella provincia nel 1432 la cronaca di Bologna dice: *essere grande onore deputarlo a un tanto rilevato uffizio, al quale soliono andare cardinali o almeno arcivescovi di grande stima* [2]. In somma Nicola V non chiamò il Porcari ad un governo di poca autorità e senza politica importanza; nè di provincia lontana ed aliena da stretta attinenza con Roma. Ma fidente negli effetti di sua generosità e grandezza d'animo sperava, come dice l'Alberti, *quam plurimos sibi omnis conditionis homines beneficentia et facilitate conciliare.* E sopra tutti studiò di guadagnarsi il Porcari, cavaliere romano eloquente, onorato dai letterati di quella classica età, acceso d'amore delle antiche glorie di Roma; e desiderò averlo cooperatore agli alti propositi, che meditava per la pacificazione e restaurazione della città eterna e la quiete della cristianità. I savii e magnanimi divisamenti d'un pontefice, che il Gregorovius giustamente appella *vero benefattore del genere umano* [3], e dal quale, non da Leone X, dovremmo intitolare l'età delle rinate lettere ed arti, sarebbero tema degnissimo di ampia storica esposizione. Ma questa empirebbe facilmente un volume. Io qui accennerò soltanto alcuni punti, che di nuova luce rischiarano la storia di Roma nella prima metà del secolo XV, e le relazioni del Porcari con Niccolò V e con gli antecessori di lui.

[1] V. Leibnitz, *Codex juris gent. diplom.* T. I p. 239 e segg.; Lünig, *Cod. Ital. diplom.* T. III p. 1167; Durieu, *Le royaume d' Adria* nella *Revue des quest. hist. Juillet* 1880 p. 50.

[2] Muratori, *Script. rer. ital.* T. XVIII p. 644.

[3] L. c. p. 167.

III.

Quando Niccolò salì al trono pontificio, il supremo bisogno della cristianità per la pace religiosa e civile nell'occidente e per la difesa delle ultime reliquie dell'impero d'oriente contro l'invasione musulmana era la cessazione definitiva dello scisma: idra sempre rinascente, che minacciava divenire quasi cronica perturbazione della chiesa e degli stati. Prima cagione di quel tristissimo periodo di scismi e di mali inenarrabili era stata il trasferimento della residenza papale in Francia: e vera cagione di quel trasferimento erano state le condizioni ogni dì più turbolente ed intollerabili del domicilio della sede apostolica in Roma [1]. Quivi famiglie prepotenti le une contro le altre armate, incastellati i rovinosi monumenti dell'antica metropoli del mondo, s'erano trincerate come in perpetuo campo di assalti e di battaglie: il popolo per indole propria manesco, per l'educazione di tempi violenti ed anarchici tutto dì pronto alle armi, rispondeva ad ogni chiamata, parteggiando pro o contro i baroni, pel comune o per la chiesa: all'udirsi rammentare dai politici oratori e poeti le passate glorie, la repubblica, l'impero, si accendeva e proclamava in Campidoglio il libero governo aspirando ad assai più alte ambizioni: riottoso coi papi residenti, supplichevole e facile agli accordi a richiamare gli assenti, sempre irrequieto. Nel secolo XIV e nel XV prevalevano in Roma per forze, aderenze e favore di molta parte del popolo i Colonnesi. Nel concilio di Costanza a cessare lo scisma fu eletto papa Oddone Colonna (Martino V); appellato *suorum temporum felicitas*, perchè pacificata la chiesa ristabilì nel luogo suo la residenza papale, ricompose Roma a quiete somma, da lunga età inaudita, cominciò a tergerne lo squallido aspetto. Nel pon-

[1] V. Christophe, *Histoire de la papauté pendant le XIV siècle*, tomo I p. IV e segg.

tificato di lui Stefano Porcari assai giovane fece i primi passi nella via degli onori e delle magistrature: fu due volte capitano di Firenze nel 1427, 1428, raccomandato dal medesimo pontefice a quella repubblica. Non v'è ragione di sospettare, che Martino abbia voluto per siffatto modo tenerlo lungi da Roma. Niun indizio allora appare di qualsivoglia diffidenza verso il Porcari: egli medesimo testifica il contrario nelle arringhe; professandosi creatura del pontefice, e dicendo che ne era amato come figliuolo [1]. E prima di raccomandarlo ai Fiorentini, Martino lo aveva onorato di somma fiducia e sperimentato in Orvieto, dandogliene il governo e la podesteria nel 1420 [2]. Il momento era difficile; avendo allora il papa ricuperata quella città dalle mani di Braccio da Montone. Ma io additerò una speciale ragione, che con i favori del principe contribuì a mantenere quieto l'animo ardente e giovanile del Porcari, finchè resse la chiesa e Roma un papa di casa Colonna.

Il famoso viaggiatore archeologo Ciriaco Pizzicolli d'Ancona venne la prima volta a Roma e ne studiò i monumenti nel pontificato di Martino l'a. 1424. Cavalcando egli un dì presso il foro con i principi di casa Colonna, additò ad Agapito [3] l'arco trionfale di Settimio Severo e quivi la solenne epigrafe: OB REM PVBLICAM RESTITVTAM IMPERIVMQVE POPVLI ROMANI PROPAGATVM. E disse così: quando mai l'età nostra vigliacca saprà suscitare un principe romano, cui siffatto elogio degnamente si possa incidere e dedicare? Agapito

[1] V. Manzi, l. c. p. 48, 53: cod. vat. 4612 f. 20; 4824 p. LXXXVIIII. Questi codici sono in circa contemporanei o poco posteriori al Porcari: l'autenticità delle orazioni di lui serbate in molti esemplari di origine (immediata o mediata) fiorentina è d'intrinseca evidenza e fuori di controversia. L'inventario della biblioteca Vaticana indica nel cod. Reg. 1973 orazioni di Stefano Porcari in occasione d'officii sostenuti in Roma: ciò non è vero; quelle sono tre delle note orazioni recitate in Firenze.

[2] Al ch. Mgr Balan debbo questa notizia tratta dai regesti Vaticani; ove due lettere di Martino V scritte il 25 Febr. ed il 13 Marzo dell'anno V (in una per errore, come crede il Balan, è scritto VI) sono dirette: *Stephano de Porcariis militi civitatis nostrae Urbevetanae rectori ac potestati — Stephano de Porcariis gubernatori civitatis nostrae Urbevetanae.*

[3] Chi sia cotesto Agapito Colonna nel 1424, dalle memorie genealogiche dei Colonnesi compilate dal Coppi non so raccogliere.

fissò gli occhi nel giovane Antonio, principe di Salerno, nipote del papa Martino; e lo vaticinò destinato dai fati all'alta impresa. Quale fosse l'aspettazione, quale il punto di mira politica, cui alludeva la risposta di Agapito Colonna, lo scrisse la sera medesima di quel dì Ciriaco d'Ancona nella canzone *Drizza la testa omai inclita Roma* [1]. E se questa come poesia nulla vale, è però rivelazione degna d'essere dagli storici avvertita delle sublimi ambizioni dei Colonnesi, quando uno di loro casa sedeva nel trono papale: ed è goffo rimpasto, acconciato al caso speciale di Antonio Colonna, della celeberrima canzone del Petrarca, che si disputa se sia stata diretta anch'essa ad un Colonna, ovvero al tribuno Cola di Rienzo [2]. Ciriaco dice a Roma, che drizzi la testa e adorni la già inculta chioma, perchè è omai giunto il tempo che si tolga in mano lo scettro, sotto il quale domò il mondo. La Roma di Dante doveva avere due soli, il papa e l'imperatore: Ciriaco ai due soli sostituisce *due colonne*. L'una è Martino V, che *nel divin foro el summo rege - ha stabilito perchè al ministero - che fu concesso a Piero - torni sua sposa al seggio laterano:* l'altra è il *nepo suo gentile*, Antonio principe di Salerno, del quale un giorno si scriverà, come di Severo e di Antonino, *questo ha l'imperio romano propagato.* La chiusa della canzone svela l'*alto mistero - del buon romano impero - che per queste due* (colonne) *aspetta el gran ristoro.* Ciriaco visitando Roma e le sue rovine, e da esse traendo occasione di poetare sull'*alto mistero*, fu in relazione con Stefano Porcari: il quale in un epigramma latino ci ha lasciato memoria dei disegni di monumenti fatti da Ciriaco *poeta* [3]. Il *mistero* più poetico che pratico dei Colonnesi svelato sì facilmente a Ciriaco non potea

[1] V. Scalamonti, *Vita clarissimi et famosissimi viri Kiriaci Anconitani* in un codice di Trevigi, che ho esaminato: indi nel Colucci, Antichità Picene, tomo XV p. LXXIII e segg.

[2] V. Salv. Betti, Intorno ad una famosa canzone del Petrarca, Roma 1864: von Reumont, l. c. T. II p. 1207.

[3] V. Mehus, *Kyriaci Ancon. itinerarium*, p. 14, 15: cf. le mie Piante di Roma p. 94, 95.

essere ascoso al Porcari, innamorato dell'antica grandezza di Roma, cultore delle classiche lettere, versato nella politica, legato con vincoli speciali al papa di casa Colonna. Quel *mistero* però non era semplice poesia; ma vero programma politico più volte meditato in Roma, promulgato solennemente dal tribuno Cola di Rienzo: la rivendicazione al popolo romano del diritto di eleggere l'imperatore. In fatti Nicola Signorili, segretario del senato romano, avuto da Martino V il mandato di raccogliere e registrare i diritti ed i privilegi della città eterna, lo adempì in un libro dedicato al medesimo pontefice; il cui esemplare più antico è conservato negli archivi di casa Colonna [1]. Il Signorili quivi asserisce *quod per legem populus romanus potest revocare imperatorem et ad se iura imperii advocare, legitima et rationabili causa praecedente* [2]. E la facoltà di eleggere l'imperatore dice data *quibusdam praelatis et principibus Alemanniae* dal popolo romano; e non in perpetuo, ma *pro certo tempore* [3]. Il giuridico concetto dell'impero e della imperiale elezione in Roma, le sue fasi diverse e successive, le folli speranze di metterlo in pratica sono parte intima ed essenziale della storia nostra in tutto il medio evo, degnissima di speciale studio e commento. Finchè i cultori di siffatti o simili sogni politici sperarono nei Colonnesi; e costoro furono doppiamente potenti e padroni della città nel pontificato del loro congiunto; il popolo fu quieto, e nè anche tra il comune ed il papa sorse la

[1] V. il mio libro "Le prime raccolte di antiche iscrizioni", p. 7 e segg.: cf. il discorso sull'archeologia in Roma nel secolo XIV edito nel Bull. dell'Ist. arch. germ. 1871 p. 4 e segg. Il codice colonnese del Signorili è cartaceo in quarto di f. 61: il primo foglio bianco è membranaceo; e ciò, a mio avviso, fu cagione che il p. Casimiro nella Storia della chiesa d'Aracoeli p. 306 affermasse l'originale del Signorili nell'archivio di casa Colonna essere scritto in carta pecora. Che il codice cartaceo predetto sia autografo del Signorili, è incredibile; attesi i molti e grossi errori che lo deturpano. Ne conosco altri quattro esemplari manoscritti, tutti del secolo XVI volgente al fine e del XVII: e sono il vaticano 3536, già del cardinale Antonio Carafa; il Corsiniano 889; uno della biblioteca di casa Borghese; il Brancacciano di Napoli C, 35. Inoltre un frammento è nel codice vat. 7190.

[2] Cod. Colonna f. 3.

[3] L. c. f. 24,*b*.

menoma contesa. I Romani officiali ed amatori del comune scrissero mirabilia del governo di Martino, *che tenne uno quieto e tranquillo stato e fece uno granni bene alla città di Roma* [1].

Se alla morte di lui fosse avvenuta l'elezione d'un successore della casa o della clientela dei Colonna, la sede apostolica avrebbe corso il rischio di vedere forse rinnovellate le arti e le violenze dei conti tuscolani, per mantenere a lungo il papato quasi ereditario in loro famiglia. Ma succedette Eugenio IV, che in breve la ruppe coi Colonnesi: la quiete del pontificato di Martino disparve. E nel 1434 il papa fuggì da Roma tornata a repubblica; poi dai Romani fu richiamato alla città; che, assente il papa, era divenuta simile a terra di vaccari e bifolchi. In quei mutamenti di governo e nei nomi dei nuovi magistrati niuna menzione di Stefano Porcari.

Egli nel primo tempo del pontificato di Eugenio era assai accetto nella corte pontificia; anzi ne parla come se in essa fosse allora novizio, chiamato forse ad alcun ufficio [2]. Nel 1432 lo troviamo podestà in Bologna [3]; governante con grande onore e successo di pacificazione e pubblica quiete quella primaria città di fresco tornata ad obbedienza della chiesa: il podestà di Bologna era allora nominato o confermato dal papa. Quivi aveva egli seco il fratello Mariano, giovane di egregia indole, carissimo al celebre Ambrogio Traversari camaldolese, che lo allevava a greca e latina cultura ed a sincera pietà [4]. Per lui Stefano chiedeva non so quale ufficio o prebenda ecclesiastica; Ambrogio lo raccomandava, il papa era propenso alla grazia, ma ostava l'età. Poi non ne trovo altra notizia. Durante i tumulti romani del 1434 il Porcari andò a Firenze, mediatore spontaneo ed ufficioso tra il

[1] Achille de Antonis, Memoriale di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro dello rione de Ponte, Roma 1875 p. 1.

[2] V. Ambrosii Traversari, *Epist.* ed. Mehus lib. XXIV, 27, 28: cf. V, 14.

[3] V. Mehus, l. c. p. 344.

[4] L. c. lib. V ep. 14-20: cf. Mehus, *Vita Ambrosii Camald.* p. CCCCVI.

popolo ed il pontefice. Proponeva la cessione del castello s. Angelo in cambio della persona del camerlengo, tenuto ostaggio in Campidoglio. Ambrogio favoriva il trattato; rendeva testimonianza alle rette intenzioni *fidelissimi suae sanctitatis famuli Stephani Portii.* Il papa lo accolse, esitò; ma non aderì alla proposta, che lo avrebbe spogliato dell'unico baluardo rimastogli in Roma. *Dolet Stephanus,* scrisse Ambrogio, *rem non ex voto succedere; nihil tamen praeter pontificis mentem agere constituit, libenterque amplectitur otium* [1]. Dopo ciò di Stefano e dei fatti di lui perdo ogni traccia fino alla morte del pontefice nel 1447. Dal mal esito del trattato nel 1434 dee essere stata turbata la buona relazione fino allora mantenuta costante tra il Porcari e la corte pontificia [2].

Vacante la sede, il Porcari arringò nel parlamento cittadino in Araceli; chiamando il popolo alle armi per la libertà. L'Infessura dice, che sua intenzione era Roma dovere vivere *a capitolo con la chiesa:* come tante anche piccole terre dello stato ecclesiastico, pagando un tributo [3]. Intanto i Colonna speravano che fosse eletto successore di Eugenio il cardinale Prospero di loro casa; il popolo lo acclamava papa, poco mancò che il fatto non riuscisse secondo il desiderio di Roma e della fazione colonnese. Ma in luogo del potente ed acclamato nipote di Martino V, fu scelto Tommaso di Sarzana: salito per meriti insigni alla porpora da origine povera e quasi ignobile; dottissimo in ogni maniera di scienze e lettere divine ed umane; educato alla scuola di virtù di Nicolò Albergati, dal quale tolse il nome papale. Era d'animo mite, di mente eretta ad alti pensieri, di volontà efficace in propositi grandi, pratici, confacenti alle condizioni singolari del tempo suo. Spegnevansi allora gli ultimi crepuscoli del medio evo; e d'altra parte sorgeva splendido il sole della rinata cultura classica, e con

[1] Ambrosii, *Epist.* ap. Martene, *Coll. vet. docum.* T. III p. 62-65.

[2] Non avendo il libro sopra citato del Perlbach, ignoro se egli abbia svolto le importanti notizie qui da me appena accennate, forniteci dalle epistole del Camaldolese. Gli storici e quanti altri trattano del Porcari, non ne fanno motto.

[3] Muratori, *Script. rer. ital.* T. III P. II p. 1131.

essa di nuove forme s'improntavano la civiltà, gli stati, la tutela della pubblica quiete. Niccolò V senza indugio pose mano alla nobilissima impresa di rialzare Roma a grandezza emula e più pura dell'antica; facendone la regia del mondo cristiano e delle scienze, con incomparabile maestà di fabbriche e decoro d'ogni maniera d'opere d'arte; ed assicurando in essa la desideratissima stabilità della sede apostolica e di sua legittima e quieta successione. I disegni di tanto pontefice, le ragioni degne e gravi di sue magnificenze sono notissime per la testimonianza concorde e l'indicibile plauso dei contemporanei: ed egli medesimo, preoccupato da morte, dichiarò ai cardinali il pieno concetto dell'opera gigantesca, che lasciava imperfetta. Il ch. sig. Eugenio Müntz ne ha testè ricercati nei libri superstiti delle spese della camera apostolica i più minuti particolari; ed ha dimostrato, come non fosse punto di pratica impossibilità nè di esagerata idealità l'ardua impresa, purchè al magnanimo Niccolò fosse durata per alquanti altri anni la vita [1].

Inconciliabile con sì magnanimi e savii propositi, col tranquillo stato della città, con l'esperienza del passato e le manifeste necessità del presente, con la risorgente grandezza di Roma e la sospirata pace della cristiana repubblica, era il programma del Porcari. Il minimo ch'egli voleva, se prestiamo fede all'Infessura, era che Roma *vivesse a capitolo con la chiesa,* pagandole solo un tributo. Ciò importava lasciare in piena balìa di magistrati popolari la polizia ed il libero governo d'una città, divisa in fazioni nimiche e potenti. Niccolò V confermò al comune di Roma i magistrati, diritti, privilegii, esenzioni da gabelle di che era in possesso [2]. E benchè dallo splendore della curia pontificia e dall'oro che pel contributo di tutti i regni cattolici confluiva nell'erario papale i Romani avessero copia di lucri e ricchezze, e perciò richiamassero sempre con viva istanza i papi esuli alla loro sede,

[1] Müntz, *Les arts à la cour des papes,* I p. 71.
[2] V. Theiner, l. c. p. 368 n. 314.

pure Niccolò mantenne ai soli cittadini la riserva di tutte le prebende e rendite ecclesiastiche delle basiliche e chiese di Roma, annullando ogni provvisione fattane in prò di chierici stranieri [1]. Così un nipote del Porcari, Nicola Gallo, appena adolescente [2], fu fatto canonico in s. Pietro: e vedremo poi con quale frutto. Questa rapida esposizione dello stato delle idee e dei fatti, quando Niccolò V salì al trono della sede apostolica, spiega abbastanza quali fossero di rimpetto al suo proposito di governo il programma politico e l'agitazione tribunizia del Porcari. L'uno era l'esclusione diretta e la negazione dell'altro.

Niccolò chiamò alla sua regia i dotti in ogni scienza, e ne fece il centro dei rinnovati classici studii. I loro cultori più illustri furono tutti suoi caldi partigiani ed ammiratori: anche il Valla, che contro i chierici e la signoria temporale dei papi aveva sì fieramente maneggiato la penna, divenne uno dei clienti e fautori del grande pontefice. Il Porcari assai culto e stretto in amicizia coi maggiori letterati dell'età sua, era però uomo esperto di governo e di tribunali; avendo esercitato con lode le magistrature, di che sopra ho toccato. Perciò Niccolò non solo volle a sè guadagnarlo con beneficii, ma eziandio averlo cooperatore nel reggimento della cosa pubblica: e nel primo anno del pontificato, quando tuttora risuonavano le tribunizie arringhe di lui in Campidoglio, gli affidò la vasta e gelosa provincia di Campagna e Maritima. Quivi lo troviamo governatore generale per la sede apostolica nel 1448. Nell'anno seguente gli fu dato un successore [3]. Dopo il ritorno di lui a Roma con l'animo non punto mutato, la prima occasione tosto afferrata di muovere la plebe a tumulto contro i reggitori della città, avvenne circa il 1450. Imperocchè un'inedita contemporanea narrazione dei fatti, che ora debbo rapidamente

[1] Theiner, l. c.

[2] V. Gasparis Veron. *De gestis Pauli II* in Marini, Archiatri T. II p. 189.

[3] Nella serie dei rettori della Campagna e Marittima compilata dal de Matthias (Lettere storiche, topografiche, archeologiche ecc. p. 84), l'anno del governo del Porcari è vacante; il 1449 è occupato da Antonio Parmense.

toccare [1], assai precisa nelle particolarità, computa dalla partenza del Porcari dopo quel tumulto al ritorno di lui a Roma per la congiura nel gennaio 1453 circa tre anni. Nel 1450 si celebrava il giubileo col maggiore concorso di popoli, che fosse stato mai visto dopo quello di Bonifazio VIII: e Federico III si apparecchiava a scendere di Germania in Italia per ricevere dal papa la corona imperiale, non senza gravi sospetti e timori di novità in Roma. In siffatte congiunture sarebbe stata stupidità tollerare o non curare il nuovo tentativo di sedizione fatto dal Porcari. Gli scrittori contemporanei dei fatti ed i moderni scrivono, che egli allora fu confinato a Bologna. Ciò non è esatto: Marco Antonio Sabellico, informatissimo delle cose del Porcari (come colui che circa questo tempo medesimo era stato agli studii in casa di lui o dei suoi) narra che Stefano *ne quid per occasionem domi moliri posset, publici muneris specie in Germaniam fuerat ante ablegatus*; *unde reversus Bononiae esse iussus est* [2]. Il papa adunque lo allontanò con onorato pretesto di publica ambasceria; spiando forse i suoi passi e disegni in Germania, mentre si facevano gli apparecchi del viaggio per la coronazione dell'imperatore. Poi avuto sentore (Enea Silvio nei commentari lo testifica) di mali umori politici in Roma, trattenne il Porcari in Bologna: e gli assegnò, diremmo oggi a domicilio coatto, quell'illustre città, già da lui governata, ed ove aveva lasciato di sè buona fama. E commise l'attenta ma benevola sorveglianza di sì pericoloso uomo al Bessarione, amico dei letterati amici del Porcari; col quale il cardinale aveva certamente diretta e grata relazione. In fatti ai trecento ducati d'oro annui, che il papa forniva al Porcari, il Bessarione ne aggiunse del suo altri

[1] Dobbiamo alla dottrina e cortese amicizia del ch. sig. prof. Cugnoni la liberale comunicazione di questo documento, fonte precipua di notizie minute intorno al Porcari ed alla sua impresa. È una lettera di Stefano Caccia Novarese al famoso Enea Silvio (Pio II) nel codice Chigiano I, VI, 212. Il Cugnoni la divulgherà in un volume di scritti inediti di Enea Silvio: intanto ha permesso di farne estratti al Tommasini ed a me.

[2] Sabellici, *Hist. Venet.* Dec. III lib. VI, *Opp.* ed. Basileae 1560, T. II p 1447.

cento. Lo imparo dalla inedita lettera del Caccia: che nota la sedizione avere a colui fruttato non pena ma premii [1]. Da tutto ciò appare manifesto l'animo sempre propenso, indulgente e discreto di Niccolò V verso l'inflessibile e turbolento avversario.

IV.

Niccolò ebbe presto a pentirsi di sì mite ed incauto procedere: e poco mancò che non vedesse, anzi nella sua persona medesima sperimentasse, il pieno effetto della congiura, dai contemporanei descritta con atri e sanguinosi colori. Io non voglio qui ridire e narrare le trite cose cento volte già dette e narrate. Toccherò solo alcuni punti, altri nuovi, altri poco avvertiti: e che dal superiore discorso ricevono luce e ne sono necessaria conchiusione.

Il Porcari in Bologna s'infingeva desideroso di quiete, lodatore del savio e magnanimo pontefice, soddisfatto del tranquillo e fiorente stato di Roma. Così il Caccia, il quale soggiunge, che colui con siffatte arti s'informava dei malcontenti, e minutamente interrogava i suoi. *Respondetur, bonos primariosque cives pontifici studere; urbem nihil oneris praeter solita subire; omnes divites factos, ocio marcescere; ex iuventute, quae maxime copiosa est, plures bonis multatos exigente demum iustitia urbe pulsos; nullos in urbe armatos esse; regis* (Alphonsi) *exercitum diversa loca sparsim longe a Roma intra aedes continere* (sic). *Cum haec intelligit, quasi nactus occasionem, quod urbis et civium, quod nullum eis detur negotium, vices doleat, detestatus factum, antiquae Urbis tempora et illustria facta commemorans; spem quoque certam*

[1] *Cum animus hominis pluribus iudiciis innotescere iam cepisset, praesertim ex seditione per eum in populo concitata,.... Nicolaus, ut omnium humanissimus, pro poena praemium tribuit. Constituit enim ex aerario publico aureos trecentos in annos singulos: providit quoque pro sua sapientia futuris periculis.... Legatus vero, qua erat in omnes liberalitate, aureos centum annuos ex propriis adiecit* (Cod. Chis. cit. f. 61,*b*). Il giudice delle appellazioni del popolo romano aveva soli ducati quattordici mensili (v. Tommasini, l. c. p. 69, 70).

quasi concipiens quod ex plebe multos novitate rerum avidos, ex affinibus egentes, ac proscriptos spe lucri et redeundi sibi faventes habiturus sit, aperte incipit illud desiderare ut Urbi[1] *pristinae libertatis decorem restituat, et se illius constituat tutorem vel potius perpetuum dictatorem, eiectis inde papa et cardinalibus ceterisque ecclesiasticis; et, ubi aliter fieri non posset, eis omnibus ferro extinctis vel in tyberim mersis, illorum spolia capiat* (cod. cit. f. 62). Le querele *quod civibus nullum detur negotium*, non debbono essere intese degli officii comunali, riservati dagli statuti ai cittadini romani; ai quali il papa aveva riserbato eziandio tutti i benefizi delle chiese della città: ma dei grandi negozii politici ed ecclesiastici della corte e degli stati della sede apostolica. Le medesime querele furono ampiamente svolte in Campidoglio, quando nel 1511 fu sancita la celebre *pax romana* tra i baroni. Marco Antonio Altieri però con aperte parole in quel parlamento confessò: " il padre della cristianità..., persuaso che gli „ animi nostri sono depravati e coinquinati e noi homini d' im- „ proba e disordinata vita, inhumani, asperi e d'intrattabile natura „ et infra di noi medesimi implicati et irritati di dannata volontà... „ è sforzato non ci credere beneficii, dignità nè administratione „ veruna[2]." Nicola V dapprima chiamò il Porcari a quegli alti ufficii, dai quali egli poi lamentava essere esclusi i cittadini: e se la mala prova fatta in lui rese il pontefice più circospetto e diffidente, il Porcari medesimo avrebbe dovuto riconoscersene in colpa.

La partenza del Porcari da Bologna, la trama della sua congiura in Roma sono notissime, e da tutti narrate concordemente. Al cospetto del sommo improvviso pericolo, Niccolò senz' armi attonito esitava: l' energia guerresca di Ludovico Scarampi, cardinale camerlengo, provvide alle prime urgenze della difesa. Di ciò abbiamo speciale notizia dalla lettera d' un famigliare del cardinale, scoperta dal sig. Germain nella biblioteca di Nîmes[3]. Lo

[1] Nel codice *Urbem*.
[2] V. M. Antonio Altieri, *Li Nuptiali* pubbl. da E. Narducci, Roma 1873, p. XVI.
[3] V. Christophe, *Hist. de la papauté pendant le XV siècle* T. I p. 495-98.

Scarampi, più che cardinale famoso capitano, successore poco dissimile del Vitelleschi, era a molti assai inviso: contro lui certamente in primo luogo miravano le declamazioni dall'Alberti poste in bocca al Porcari. Il ferreo ed accorto camerlengo dee essere stato uno degli autorevoli consiglieri, cui Niccolò non volle dare ascolto nel principio del pontificato. Ora la congiura dava a lui piena ragione, e faceva cadere il reo in sua balìa. Il cardinale Barbo (poi Paolo II) era dichiarato avversario dello Scarampi: molto parlò del Porcari con Gaspare Veronese, dicendo che se lo sciagurato a lui si fosse volto per asilo, egli ne avrebbe avuto pietà e datogli campo alla fuga [1]. Lo Scarampi in somma prese le redini dell'autorità nella repressione della porcariana congiura. Ed in vero l'animo del disingannato pontefice era più afflitto che acceso di sdegno; e lasciò fare. *Captum Porcarium jam in palatio esse papa audiens humanamque ac fortunae considerans vices, eius doluit. Interrogatus vero quid de eo fieri iuberet, nil aliud respondisse fertur, nisi quod de eo agerent quid eis videretur: intelligens haec Nellus* (il vice-camerlengo) *illum saltem in custodiam tenendum censuit, donec plenior deliberatio super eo haberetur* [2]. La deliberazione fu dibattuta nel consiglio della città in Campidoglio; ove il vice-camerlengo, *de malis moribus, seditione, factione et ingratitudine Stephani sermonem fecit; et Joannes Baroncellus civis romanus, advocatus concistorialis pro populo romano responsum dedit, et narrans pacem continuam tempore Nicolai papae V et tot beneficia, quae urbi contulerat, justitiam super factione faciendam fore conclusit* [3]. Il vice-camerlengo adunque, che era governatore di Roma, conosciuta la mente del pontefice, non potè o non volle procedere con autorità sovrana contro il reo di fellonia: e secondo lo statuto, che i giudizi criminali dei cittadini romani riservava al tribunale senatorio, a questo rimise la causa. Il senatore Giacomo dei Lavagnoli di Verona dannò a morte il Por-

[1] Marini, Archiatri, l. c.
[2] Cod. Chis. cit. f. 66.
[3] Pietro de Godi nel dialogo spesso citato.

cari [1] sostenuto in castello; ed i complici principali nel Campidoglio.

Il processo giudiziale è perduto; non se ne rinviene traccia nè memoria negli archivi vaticani. Io stimo che sia stato negli archivi del popolo romano, conservati nel secolo XV nella sagrestia di s. Maria sopra Minerva, e poi periti. Ne conosciamo però la sostanza dalla sentenza del senatore accennata nel diario dell'Infessura [2]; e dalle molteplici relazioni nella somma concordi, scritte nei giorni medesimi della tragedia da relatori varii di indole, di cultura, di condizione. Fra i quali merita speciale ricordo colui, che pel rozzo stile, per la forma dello scritto a dialogo e per le esagerate dottrine curiali sembrerebbe il meno grave. Pietro de Godi. Il Tommasini ha dimostrato, che egli fu giudice delle appellazioni del popolo romano [3]: laonde, se non partecipò direttamente al giudizio dei congiurati, certo ne ebbe piena contezza ed informazione. Dalla lettera del Caccia però impariamo, che il Porcari non solo ai giudici palesò *con grande animo,* come dicono i contemporanei [4], l'ordine della congiura; ma anche prima che il papa rispondesse *quid de eo fieri iuberet,* mentre era guardato a vista in palazzo, *plerisque ex illis qui eum custodiebant interrogantibus sponte multa confessus est, et illud maxime quod nulli parcere, sed omnes ferro, igne vel aquis extinguere decreverat* [5]. Le atre notizie adunque raccolte dai narratori e testimoni di quei giorni provengono, almeno in parte, dalla bocca medesima e da estragiudiziali confessioni e disperati vantamenti del Porcari.

[1] V. Quirini, *Diatriba ad epist. Francisci Barbari* p. CCCCXCIII.

[2] Due volte l'Infessura dà un cenno della sentenza. La prima volta dice soltanto, che in quella era scritto Messere Stefano ed i suoi seguaci avere ordinato "di „pigliare papa Nicola et alcuni dei cardinali e mettere a sacco di molte case e vio„lare di molte zitelle „. La seconda: "avere ordinato di pigliare lo papa... e di am„mazzarnelo con alcuni cardinali et di mettere a sacco molte case di Fiorentini et „alcune di Romani e poi partire egualmente intra loro questa roba „. (Muratori, *Script.* T. III P. II p. 1135). L'Infessura, partigiano dichiarato del Porcari, non dice verbo per negare od attenuare le accuse formulate nella sentenza del senatore.

[3] L. c. p. 69, 70.

[4] Vedi Tommasini, l. c. p. 110.

[5] Cod. Chis. l. c.

Difficile è dai precedenti racconti ed echi del processo e delle parole dei catturati intendere con ogni chiarezza, quale fosse il preciso intendimento, quale l'ultima ambizione del Porcari. Imperocchè ai congiurati egli disse, che dopo impadronitisi essi della città avrebbe manifestato il suo disegno; e quale uso si dovesse fare della vittoria [1]. Primo atto doveva essere la cattura del papa e dei cardinali, quando scendevano alla vaticana basilica nell'Epifania. Tutti ne convengono. Al quale scopo si dovevano nascondere e disporre armi ed armati nelle stanze di quel giovanetto canonico di s. Pietro, nepote di Stefano, che sopra ho nominato [2]. In pari tempo sarebbe stato preso il Campidoglio, chiamando il popolo a libertà. Contro il papa, i cardinali e tutta la corte ecclesiastica ferocissimi propositi dei congiurati narrano i contemporanei; e già divisa tra loro la ricca preda dell'erario pontificio, delle case dei cardinali e dei curiali. Leon Battista Alberti afferma, che il Porcari volesse al tutto spenta e diradicata da Roma la curia papale: e che per adonestare la cosa alcuni dicevano essere stato stabilito di non maculare il tempio, ma sorprendere il pontefice sulle porte della basilica. Il Caccia, che più degli altri pare minutameute informato, nelle parole sopra allegate pone in bocca al Porcari medesimo la spontanea confessione di sì scellerati propositi: li tempera però dicendo, che colui voleva senza fallo mandare

[1] Alberti ap. Muratori, l. c. T. XXIII p. 310.

[2] Nicola Gallo, nipote di Stefano, fuggì a Damasco, dice l'Infessura. Gaspare Veronese maestro di lui e di Agapito Porcio (Porcari) narra, che si riparò presso il card. Barbo; e poi fece pratiche per ricuperare il canonicato toltogli da Nicola V (v. Marini, l. c.). In Roma divenne professore di diritto, illustre per scienza giuridica e perizia della classica latinità: morì nel pontificato di Paolo II (Gaspar. Veron. ap. Mur. *Script.* T. III P. II p. 1048). Di lui così scrive il Cannesio, biografo del predetto pontefice: *Nicolao Gallo Romano juris caesarei professori non leviter aegrotanti petentique confessorem sibi pro eius voto eligendum dari, cum auctoritate ab omnibus confessis absolvendi, supplicationem lubens manu sua subscripsit* (Paulus).... *et in ea viginti aureos reclusos illi destinavit* (Quirini, *Vindiciae Pauli II* p. 67). Non senza grave ragione chiedeva il Gallo siffatta facoltà; se già prima non aveva provveduto alla sua coscienza ed ai casi riservati ond'era stretta, per la sacrilega ospitalità offerta agli assalitori del papa nella basilica medesima, di che egli era canonico.

lungi da Roma papa e cardinali e chierici; *et, ubi aliter fieri non posset, iis omnibus ferro extinctis vel in Tiberim mersis, illorum spolia capere.* Marco Antonio Sabellico (l. c.), che coi Porcari ebbe domesticità: *aliquot facinorosos romani sanguinis viros ad atrox atque impium facinus perpulit* (Stephanus)..., *ut pontificem et collegium inter ipsa sacrorum solemnia opprimerent.* Certo i cospiratori raccolti dal Porcari, *omnes fere pauperes et abiecti* [1], erano uomini di sangue e di male opere: *latrunculos* li dice il famigliare dello Scarampi; *mali garzoni di Roma* Paolo dello Mastro, caporione di Ponte, poco meno dell' Infessura propenso al Porcari, da lui detto *uno delli più valenti huomini che avesse Roma* [2]. I congiurati *volevono detto Messere Stefano fare grande quanto più potevono; et per questo fare, tanto havessino vinto, haverebono fatto comportare ogni grande male, che così diceva volersi fare a vincere: el simile confesorono quelli altri principali.* Così la lettera trovata dal Tommasini in Firenze; e da lui giudicata testimonianza d' un cittadino di quella repubblica, che non aveva vincoli colla curia e prediligeva la causa del comune e della libertà [3]. Laonde se il Porcari fu paragonato a Catilina, ciò non avvenne per mera pedanteria di umanisti cortigiani ed odio cieco dei curiali; ma perchè l'abbietta masnada avida di preda e di sangue da lui adescata e capitanata troppo parve somigliante a quella della catilinaria congiurazione.

Le ambizioni indefinite di Messere Stefano e dei suoi congiurati, che ottenuta la vittoria a costo *d'ogni grande male* sarebbero state poi rivelate e definite, dall'Alberti furono dette *maxima et incredibilis aliqua spes.* Nella lettera fiorentina è narrato, come Messere Stefano arringò la sua masnada *cor uno broccato d'oro indosso, che pareva uno imperadore.* L' aspetto e le vesti *d' uno imperadore* erano allora in Roma a tutti presenti; essendo stato pochi mesi prima coronato Federico III in Vaticano. Il primo magistrato della

[1] Cod. cit. f. 64,*b*.
[2] Ediz. sopra citata p. 23.
[3] L. c. p. 72.

città, che vestiva con regale magnificenza, era il senatore: il Porcari *aveva promesso il senato di Roma ad uno giudice suo, del quale si fidava, avendolo menato con seco da Bologna* [1]. Quali insegne indossò egli, ed a quale altezza mai voleva sollevarsi sopra il senatore, con *magna ed incredibile speranza* ed ambizione? Parmi evidente, che i disegni del Porcari oltrepassavano l'angusta cerchia della libertà del comune e dell'elezione dei suoi magistrati ed officiali: egli mirava a qualche cosa di simile al tribunato di Colà di Rienzò, se non anche a più alto segno. *Se tribunum plebis facere intendebat*, dice il de Godi: *Urbis pristinae libertatis decori restitutae tutorem vel potius perpetuum dictatorem*, il Caccia. Egli vagheggiava il vano sogno dei poeti, degli archeologi, di molti politici del comune di Roma dalle età precedenti trasmesso al secolo XV; e che dinanzi alla nuova costituzione degli stati in Europa come nebbia si dileguava. E la tragedia del Porcari fu ultimo tentativo di restaurazione dell'antica repubblica del popolo romano; dei cui storici diritti egli si costituiva tutore sovrano e perpetuo dittatore. E forse delirava di poter rivendicare a quel popolo l'elezione dell'imperatore, e ristabilire nella città eterna il trono augustale della dominazione del mondo.

E del papato che intendeva fare il Porcari? Dicono i contemporanei, che voleva diradicarlo per sempre da Roma; consentendo alla sua feroce masnada, se fosse necessario, la strage di tutta la curia. Lo scellerato proposito o il propalato disegno doveva produrre l'effetto di risospingere la cristiana società alle tristissime condizioni, di che era appena uscita; persuadendo necessaria una nuova traslazione della sede apostolica oltre Alpi. Nel dialogo di Pietro de Godi uno dei due interlocutori fa le parti dei favorevoli al Porcari; e ne ripete i detti e palesa le speranze. Obbiettatagli l'inutilità del nefando assassinio; e che morto Niccolò, sarebbe stato eletto il successore; cui non sarebbero mancate forze ed aiuti per

[1] V. Tommasini, l. c. p. 107. Il suo nome ci è rivelato dal Caccia: *Paulus de Alba doctor, qui ex seditione Urbis senator fieri debebat* (Cod. Chis. cit. f. 66, *b*).

ricuperare Roma e ristabilirvi la sede, il porcariano risponde: *forsan ultramontanus assumptus ad papatum foret, qui Italiam relinquens cum curia ultra montes transisset, et sic Stephanus Romae securus remansisset.* In fatti la congiura, benchè sventata, pose tanto sgomento nella curia papale, che negli scritti dell' Alberti e di altri in quei giorni si rivela potente il desiderio di fuggire da Roma; con acerbe lamentanze, che quivi non possano vivere sicuri della persona e degli averi i convenuti da ogni nazione in servigio della chiesa; benchè questa con l'oro di tutto il mondo cristiano impinguasse i Romani e desse tanto splendore alla loro patria. Se il Porcari avesse ottenuto l' intento, poco tempo sarebbe corso, e Roma immiserita avrebbe ricominciato le istanti ambascerie al papa, perchè ridiscendesse le Alpi e tornasse alla sua sede. Il timore del ritorno ad Avignone durò per molti anni: e nel conclave del 1464 tra i capitoli giurati dai cardinali fu posto anche quello che il pontefice non potesse ire con la curia oltr'Alpi senza il consenso unanime di tutto il collegio[1].

Ho esposto i fatti, le testimonianze, i concetti politici, che dichiarano la savia condotta e generosa longanimità di Niccolò V verso il Porcari prima dell'ultima congiurazione. Il mio discorso è d'indole storica, non polemica. Tuttavia non lo chiuderò senza avvertire quanto difforme dalla sincera e certificata serie dei fatti sia l'epigrafe posta nel 1871 a nome del senato e popolo romano sulla fronte della casa dei Porcari nel rione Pigna. Quella lapide afferma, che Stefano " lamentando la servitù della patria levò in „ tempo d'oppressione un grido di libertà, e fu morto a' 9 gen„ naro 1453 per ordine di Niccolò V „. Il Porcari lamentò la servitù e levò il grido di libertà nel 1447; e Niccolò gli die' onori ed autorità di generale governo sulle due maggiori province limitrofe a Roma: iterò il grido, concitò sedizione circa il 1450; nè ebbe altra pena che nobile commiato a titolo d' ambasceria in

[1] V. Quirini, *Vindiciae Pauli II* p. XXIII.

Germania e poi sosta a confine con ricca provvisione e delicata sorveglianza in Bologna. Nel 1453 non levò un grido di libertà; adunò armata mano di giovanastri, e con essi ordì fiera congiura contro la persona medesima del benefico e mite pontefice e contro tutta la corte ecclesiastica; il colpo fu prevenuto.

APPENDICE.

Della famiglia, del nome e della casa dei Porcari nel rione Pigna.

Alle copiose notizie circa la famiglia dei Porcari raccolte dal ch. sig. Tommasini [1] farò alcune giunte e correzioni; premettendo la discreta sentenza, che *facile est inventis addere.* Cominciano quelle dalla lapide sepolcrale, in s. Giovanni della Pigna, *filioli Jacobi Erami de Porcariis qui obiit anno dñi MCLXIII:* " seppure dee così „ leggersi l'anno segnato erroneamente MCMLXIII „ [2]. Quella lapide però è del 1363; e la sua vera lezione ci dà un IO*annes* FILI*us* OLI*m* NICOLI HERAMI DE PORCARIS [3]. Nicola di Eramo de' Porcari, padre di Giovanni, era morto l'anno precedente 1362; ed aveva fondato una cappella nella chiesa predetta: lo impariamo dall'epitafio di lui quivi tuttora serbato [4]. Trasferita la pretesa epigrafe del 1163 al 1363, diverrebbe prima memoria dei Porcari quella, che il Tommasini pone seconda: ed è del 1182. Ma il ch. signor

[1] Archivio della soc. rom. di storia l. c. p. 124 e segg.

[2] L. c. p. 127.

[3] V. Forcella, Iscriz. T. IX n. 973. La data nella lapide è male incisa: sospetto, che la pietra non sia originale, ma copia fatta in età posteriore.

[4] Galletti, *Inscr. Rom.* T. II p. CCCCXV, 5; Forcella, l. c. n. 972. Intorno a cotesto Nicola Porcari, e ad un suo omonimo, che viveva nel 1377, vedi Camillo Re, Statuti di Roma p. XXXVIII e XLI.

Labruzzi di Nexima ce ne aveva già additata una molto più antica nel regesto di Farfa, segnata colle note dell' anno 1037 [1]. Tra i confinanti con la chiesa di S. Benedetto in Roma *in regione nona*, di proprietà del monastero di Farfa, nell'atto citato è fatta menzione di *Ihoannes Porcarius*. La chiesa di S. Benedetto posseduta dai Farfensi *in regione nona* era nella contrada delle terme alessandrine; poco lungi dal rione Pigna, ove dal secolo XII all'estinzione di loro famiglia i Porcari abitarono. Un' altra notizia di cotesta famiglia nel secolo XI imparo dall' epigrafe dei lavori fatti da Azzone abate di s. Antimo, presso Montalcino (provincia di Siena); la cui impronta in carta mi è stata testè cortesemente mostrata dall'amico ch. sig. D. Serafino Balestra. In quell' epigrafe Azzone è detto: PROGENIE TVSCVS PORCORVM SANGVINE CRETVS. Forse il metro indusse il verseggiatore a scrivere *Porcorum* in luogo di *Porcariorum:* se cotesti *Porci* o *Porcarii* del secolo XI ebbero comune la stirpe con quelli che il medesimo nome adoperarono in Roma, l'origine di costoro dovrà essere stimata toscana, *progenie Tusci*. Il Labruzzi li stima di nazione Longobardi; e denominati dai loro antenati *porcarii* od *archiporcarii*, ufficio nobile nelle corti dei re e duchi di quella gente. Con questa congettura bene converrebbe, che nel secolo XI i Porcari sieno stati detti *progenie Tusci:* nella Tuscia e nell' Umbria essendo stati lunga età potenti i Longobardi. In ogni modo il casato dei Porcari era già stabilito in Roma nella regione nona, circa gli inizii del secolo XI.

Costoro dal secolo XII al XIV ebbero sepoltura gentilizia nella chiesa di S. Giovanni della Pigna; contigua alla casa, nella quale abitò Stefano e adunò i suoi congiurati. Sulla porta di quella casa è tuttora sculto sopra cornice marmorea di stile del secolo XV volgente al XVI lo stemma dei Porcari; quale lo vediamo effigiato a musaico e graffito nelle lapidi della chiesa predetta. Lo stemma

[1] Nel Buonarroti, Luglio 1874, p. 213, 214.

in musaico è sulla lapide di Giuliano de Porcaris morto nel 1182; opera e stile dei marmorari romani di quell'età. Poi da mano del secolo XIV, in lettere volgarmente appellate gotiche, su quella pietra fu aggiunto: MISSORE ANDREA DE ERAMO e graffito un candelabro. Cotesto Andrea de Eramo fu anch'egli dei Porcari; fra i quali abbiamo già veduto un Nicola di Eramo morto nel 1362. La memoria è in volgare; e *missore* quivi significa *messere*, non il *rettore della chiesa che diceva messa;* come da alcuni interpreti delle lapidi del medio evo è stato più volte male annotato.

I Porcari in tutti i precitati monumenti nella loro targa accampano il porco sopra una rete. Marco Antonio Sabellico nelle storie venete (l. c.) scrisse: *Portios memini solere ex ea familia* (Porcariorum) *se quosdam appellare, apud quos ego et frater admodum adolescentes Romae instituebamur, suum genus ad M. Portium Catonem referre ausos; sed domestica signa id arguunt quod vulgus tenet:* cioè, dice il Sabellico, che le insegne della famiglia confermano il nome volgare de' Porcari. Stefano fu il primo, che per millanteria di umanista volle mutare il nome medioevale *Porcarius* nell' antico gentilizio dei Catoni; e male lo scrisse *Portius* in luogo di *Porcius.* Ne fu deriso dal fratello o consanguineo Cencio [1]: lo accenna Pietro de Godi nel dialogo. I letterati, coi quali Stefano ebbe amicizia o relazione, tutti lo chiamavano col classico nome da lui prediletto; come appare dalle epistole di Ambrogio Traversari e di Ciriaco d'Ancona. Negli atti pubblici fu chiamato col vero nome de' Porcari: così è appellato nei titoli delle orazioni da lui dette quando fu capitano dei Fiorentini, nei brevi di Martino V, nell' istrumento del notaro della curia di Ferentino. Egli medesimo però, anche nel solenne documento fatto come governatore generale della Marittima e Campagna, s' intitola *Portius.* Ignoro se similmente abbia usato negli atti delle sue magistrature in

[1] Nel catalogo dei nobili guardiani della compagnia del ss. Salvatore *ad sancta Sanctorum* all'anno 1431 è notato: *Cencius de Porchariis* (Marangoni, St. dell'oratorio app. *Santa Sanctorum* p. 316).

Firenze: facile sarà verificarlo, se ne vale la pena, negli archivi sì bene ordinati di quell'illustre città.

Nelle epigrafi della seconda metà del secolo XV ed in quelle del XVI i Porcari sempre adoperarono il classico gentilizio, sovente lo scrissero rettamente PORCIVS. E sull'epistilio d'una porta di loro casa, cui sovrastava il busto marmoreo o l'immagine dipinta del vecchio Catone, scrissero:

ILLE EGO SVM NOSTRAE SOBOLIS CATO PORCIVS AVCTOR
NOBILE QVOD NOMEN OS DEDIT ARMA TOGA [1].

Cotesto distico tuttora leggiamo ed i fregi della porta, che ne fu decorata, vediamo in un casino della villa Pamfili fuori di porta s. Pancrazio. I Pamfili ereditarono la casa ed i beni dei Porcari; indi la traslazione di cotesti marmi alla villa predetta. Le lettere sono di tipo del secolo XVI o della fine del XV: perciò spettano ad età posteriore a quella di Stefano. Il pomposo epigramma fu opera dei Porcari, che dopo la condanna di Stefano ristorarono l'edificio di loro casa dai danni sofferti nella repressione della congiura del 1453.

Pietro de Godi nel dialogo nota, che vide diroccare (*dirui*) la casa dei Porcari presso la Minerva; dopo snidatine armata mano i congiurati, che vi si erano chiusi. Il Caccia la vide tutta forata ed aperta in ogni lato. Ma o non fu confiscata, o fu prontamente restituita alla famiglia. Imperocchè due sontuose feste di nozze, quivi celebrate nella seconda metà del secolo XV, magnifica Marcantonio Altieri nei suoi *Nuptiali*. La prima delle quali fu memoranda *per la gran copia del vetro cristallino nanti a quel tempo in Roma non molto usitato:* nella seconda *Savo Porcaro copersece la piazza de sancto Janin della Pigna... con un concurso meraviglioso de magnifici gentil'homini* [2]. I Porcari adunque, che vivente Stefano erano di tenue censo, nulla perdettero anzi molto fiorirono dopo la condanna di

[1] D. Camillo Massimo, Sopra una inedita medaglia di Francesco Massimo, Roma 1860 p. 10.

[2] Vedi M. A. Altieri, l. c. p. 6: cf. Camillo Massimo, l. c. p. 9-11.

lui. Essi non avevano punto partecipato alla congiura. Fra Giocondo, che prima del 1484 raccolse le iscrizioni antiche di Roma, molte ne vide *in domo quondam Francisci Porcari* [1]. Francesco fu figliuolo di Giuliano (credo fratello di Stefano) morto nel 1446 [2]: ed alla sua volta fu padre di Giulio educato alle armi, morto combattendo in giovane età; sul cui sepolcro nella chiesa della Minerva fu scritto l'elogio metrico che comincia: *Patria Roma fuit, gens Porcia, nomen Julus - Mars puerum instituit, Mars iuvenem rapuit* [3]. Le antiche epigrafi da Fra Giocondo additate *in domo quondam Francisci Porcari*, dal Mazochi nel libro stampato l'a. 1521 sono poste *in domo Julii de Porcarii* [4]. Un Giulio dei Porcari è notato dal Tommasini nel 1532 [5]. Il museo di lapidi antiche e di statue raccolto da Francesco Porcari, poco dopo la morte di Stefano, adornava il cortile della casa alla Pigna. Dopo la dispersione fattane nei passati secoli, ora n'è tornata alla luce una piccola parte: ultimo vestigio della classica decorazione dell'antica *domus Porcariorum*, denominata poi *domus Porcia*. Essa era stata ridotta ad abitazione di famigliari dei principi Doria Pamfili: ma prima che fosse spogliata dei suoi ornamenti, in un angolo della corte fu coperta e chiusa da muratura quadrata la bocca d'un pozzo. Entro quella chiusura rimasero nascoste alcune delle lapidi antiche raccolte da Francesco Porcari; e così scamparono alla dispersione. Avutone avviso da una buona vecchia quivi abitante, introdussi il capo nel chiuso sopra la bocca del pozzo, e vi ravvisai con altri titoletti antichi l'importante base onoraria dedicata l'a. 346 dalla città di Spoleto a Lucio Turcio Aproniano Asterio; vista dai collettori di epigrafi nel secolo XV e nel XVI *in domo Francisci* ovvero *Iulii Porcarii* e poi scomparsa [6]. Ora quella corte tutta si

[1] Cod. Veron. capit. n. 270; Magliab. XXVIII, 5.
[2] V. Tommasini, l. c. p. 129.
[3] V. Forcella, l. c. T. I n. 1648.
[4] *Epigrammata ant. Urbis* p. CXXXV e segg.
[5] L. c. p. 133.
[6] Vedi il *Corp. inscr. Lat.* VI, n. 1762.

trasforma: demolita la muratura del pozzo, le lapidi sono tornate alla luce, per essere però distaccate dalla parete, sulla quale da quattro secoli sono infisse; e saranno trasferite ai musei capitolini, dono del principe D. Andrea Doria Pamfili.

Quel cortile fu anche adorno di pitture. Il cav. Gualdo da Rimini scrisse: " Sono i Porcari nobilissimi et antichissimi Romani „e tanto che pretendono di scendere dagli antichi Porcii Catoni: „a quest'effetto hanno dipinto nel cortile della loro casa antica „nel Rione della Pigna, hoggi per doppio parentado con essi pos„seduta da' Pamphili, molte memorie Catoniane [1]„. Spero che il nobile possessore dell'avita magione dei Porcari vorrà conservarne e ristorarne al possibile il tipo e le vestigia: ciò sarà di maggior decoro alla nostra città e più utile alla genuina memoria dei passati tempi, che l'epigrafe quivi posta nel 1871, della cui storica esattezza, dopo quanto ho esposto, chiamo giudice ogni equo ed imparziale lettore.

G. B. de Rossi.

[1] V. Camillo Massimo, l. c.

DI UN SIMULACRO DEL DIO *SEMO SANCUS* ACQUISTATO DA SUA SANTITÀ PAPA LEONE XIII PEL MUSEO VATICANO

FOREIGN BODL: LIBR PERIODICALS

Un nuovo e pregevolissimo acquisto si è fatto di recente nel vasto campo delle antichità figurate, ed è quello della statua marmorea del dio *Semo Sancus*, rinvenuta casualmente in Roma nell'anno 1879, insieme con la sua base corredata d'iscrizione, e passata di prossimo nel museo vaticano.

Io diedi contezza di questa rilevante scoperta nella prima sessione della pontificia accademia romana di archeologia, tenutasi nell'anno corrente; e narrai, come un tal monumento fosse già comperato, e non tutto ad una volta, dal sig. Filippo Turchi, amante e collettore di antichità: il quale, dopo qualche tempo, avendomi condotto ad osservarlo, fu da me con istanza pregato che lo tenesse in disparte, fintantochè io ne avessi proposto l'acquisto, pel museo vaticano, all'emo sig. cardinale Lorenzo Nina, prefetto dei sacri palazzi apostolici: acquisto che poco stante fu fatto, per sì autorevole intramessa, dalla munificenza di papa Leone XIII [1].

Posteriormente a quel primo ragguaglio, comparve nelle periodiche pubblicazioni archeologiche di Roma l'annunzio di così bella scoperta; e tutti gli intelligenti furono di un parere intorno il pregio grandissimo e la rarità singolare del monumento [2].

Io mi lusingo pertanto di far cosa gradevole ai dotti nostri associati, se prendo a divulgare in questi fogli il simulacro novellamente scoperto: tanto più che questo monumento se, da una parte, si appartiene al dominio delle antichità figurate, dall'altra,

[1] Vedi *Osservatore Romano* 25 gennaio 1881 n. 22; e 18 maggio n. 113.

[2] *Bullett. dell'Ist. di corrisp. archeol.* 1881 n. 111, pag. 38; *Bullett. della Commiss. archeol. Com.* gennaro-marzo 1881 pag. 4 e seg.

interessa eziandio la storia dei primitivi culti de' popoli italici; e come tale si connette assai bene con la natura e lo scopo delle nostre pubblicazioni.

Come spesso interviene a chi compera oggetti di antichità, non venne fatto al sig. Turchi di rintracciare con sicurezza il sito della scoperta: sembra tuttavia che il simulacro provenga da luogo adiacente alle pendici del monte Pincio, verso il Quirinale.

Nella tavola annessa a questo scritto noi diamo una riproduzione fotografica della statua, insieme con la sua base, di fronte e di profilo. La base, ornata di scorniciamenti, e fornita di zoccolo e plinto, porta la iscrizione seguente:

SEMONISANCO
SANCTO · DEO · FIDIO
SACRVM

DECVRIA · SACERDOT
BIDENTALIVM

in lettere di forma non troppo buona, ed incise con una certa trascuratezza [1], massime nella parola *bidentalium;* la quale inoltre, come finale, doveva cadere nel mezzo, ed è posta invece da una banda, quasi per lasciare il luogo ad altre parole — per esempio *donum dedit,* ovvero *restituit* — le quali dipoi fossero state ommesse nella incisione. I caratteri della prodotta iscrizione sembrano assegnarla alla età degli Antonini, già bene innoltrata. Essa è di marmo *greco turchiniccio fasciato;* alta m. 1. 13, larga, presso lo zoccolo, m. 0. 63. — Il plinto della medesima ha sul piano una incastra-

[1] Questo difetto della incisione è dissimulato nella fotografia, per effetto dell'esservi rimpicciolite le lettere: sicchè, giudicandone da quella riproduzione, si assegnerebbe forse la base ad età men recente di quella che realmente le spetti. — Altre

tura di forma semicircolare, in cui va ad innestarsi una parte corrispondente sotto la pianta della statua. Quando questa vi fu posta sopra, l'incastro venne riempito di calce fresca, la quale poi facendo presa assicurava la stabilità del simulacro.

Questo è di marmo *porino*, detto comunemente *grechetto duro*; è alto, compresa la pianta, m. 1. 28; sicchè il monumento ha

due iscrizioni romane abbiamo di questa medesima divinità: una trovata sul declinare del secolo XVI, all'isola tiberina, presso la porta del convento di San Bartolomeo (*Corp. Inscr. Lat.* VI, 567):

SEMONI
SANCO
DEO · FIDIO
SACRVM
SEX·POMPEIVS·SP·F
COL · MVSSIANVS
QVINQVENNALIS
DECVR
BIDENTALIS
DONVM · DEDIT

e questa ora si trova nella galleria lapidaria del museo vaticano, nell'ultimo compartimento a dritta, presso il cancello del museo Chiaramonti. — L'altra fu rinvenuta ai tempi del Baronio sul Quirinale, nell'orto de' religiosi annesso alla chiesa di S. Silvestro (Ibid. 568); e questa passò con le cose farnesiane nel museo di Napoli:

SANCO SANCTO SEMON
DEO · FIDIO · SACRVM
DECVRIA · SACERDOTVM
BIDENTALIVM·RECIPERATIS
VECTIGALIBVS

Due altri monumenti si hanno dedicati a *Semo Sancus*, ma fuori di Roma. Il seguente fu disseppellito del 1853 nel territorio di Marino (Orell. Henzen 6999; Wilmanns *Exempla inscript. latin.* 2078):

PHILEROS
EX · DECRETO XXX VIRVM
SACELLVM · SEMONI
SANCO DE SVA PECVNIA FECIT

l'altezza complessiva di m. 2.41. Per rendere più elevata la situazione della statua, fu data un'altezza non comune al plinto, che sormonta la cornice della base [1].

Il nume, di uno stile arcaico molto raddolcito nella imitazione, vi è rappresentato di età giovanile, diritto, ignudo, in attitudine

Un altro è al museo veronese, dato dal Maffei (*Mus. ver.* XC, 2) e da altri, e riportato nel VI volume del *Corpus*, perchè tal marmo sembrò al Mommsen di origine romana (C. I. L., VI, 569):

SANCIO SANCTO
T·AELIS HELIS·DD

Nella parte superiore di questa lapidetta si osserva un residuo di figura intagliata, che al Maffei sembrò una zampa di gatto, ed al Mommsen quella di un Pane. — Può ricordarsi inoltre la metrica iscrizione mummiana di Rieti, che ha principio col vocativo *Sancte*, e ricorda il dono fatto alla divinità *de decuma moribus antiqueis* (C. I. L., I, 542; cf. Garrucci, *Sylloge inscript. latin. aevi rom. reipubl.*, n. 892): dedicazione che può adattarsi tanto ad Ercole quanto a Sanco, massime trattandosi di monumento sabino. — Finalmente, si può allegare anche una iscrizione provegnente dal territorio di Gallicano, per la menzione che vi si fa dei *sacerdoti bidentali*, che troviamo addetti al culto di Sanco; e pel nome del sacerdote capo di essi, che figura pure nella recata iscrizione dell'isola tiberina. Questo marmo, assai malconcio, fu edito e supplito dal ch. Henzen (*Bull. dell'Ist. di C. A.* 1856, p. 143; cf. Wilmanns l. c. n. 1300):

sex . *p*OMPEIO *sex*
f . *p*AL · BAEB*iano*
*scrib*AE QVAE*storio*
*scrib*AE AEDIL*icio*
sex . *p*OMP*eius sp.*
f . *col* . MVSSIANVS P*ater*
*quinque*NNALIS DECVRIAE
*sacerdo*TIVM VIDENTALIVM
(sic) AELORA · MATER
filio PIISSIMO

[1] La qualità dei marmi è stata riconosciuta dal sig. Filippo Turchi, molto intendente di questa materia, e possessore di una collezione di saggi degli antichi marmi da decorazione, forse la più ricca che siasi veduta finora. Egli stesso ne ha compilato e divulgato il catalogo (*Catalogo della collezione di pietre ornamentali antiche raccolte da Filippo Turchi a tutto l'anno 1871.* — Roma, tipografia Sinimberghi 1872).

tesa e simmetrica, con le braccia aderenti al corpo e ripiegate al gomito: tenne già un simbolo proprio nell'una e nell'altra mano, attitudine assai frequente in una serie di figure, specialmente di numi, uscite dalle scuole più antiche; ne abbiamo un assai noto esemplare nell'Apollo Filesio di Canaco [1], di cui esiste una riproduzione, circa la metà del vero, nel museo Chiaramonti al Vaticano [2]. Se la iscrizione della base non ci avesse fatti chiari del soggetto della statua, qualunque avrebbe stimato che la nostra figura esprimesse un Apollo, di antico stile. Posa questa sull'una e sull'altra gamba, quasi adeguate, se non in quanto la sinistra è portata innanzi alcun poco. Nella testa, diritta ed immobile sul collo, i capelli sono accomodati feminilmente: le pupille degli occhi — cosa notabile — erano segnate con una tinta scura, della quale ad una diligente osservazione si rendono ancora visibili le tracce. Mancano, per mala sorte, ambedue le mani, con gli attributi che reggeano, e con parte delle braccia; il dritto, cioè, dal gomito in giù, il sinistro dal polso soltanto. Si vuole avvertire, che la statua era già stata ristaurata anticamente; perchè nel polso del braccio sinistro è tuttavia incastrata una parte del perno di ferro, con cui vi fu ricommessa la mano; la testa eziandio è inserita sul busto, ed eravi pure assicurata mediante un perno; ma questa può darsi che fosse così conformata in origine; tanto più che ch'ella è della istessa non comune qualità di marmo, nel quale è lavorata la statua. — Due puntelli, che partono dalle anche, serviano di appoggio alla parte sporgente delle braccia: da un terzo puntello sono tuttavia collegate le gambe presso il polpaccio.

L'antichissima deità, della quale ora per la prima volta comparisce la immagine, fu propria specialmente de' sabini; e sembra indubitato, che dal sabino elemento, entrato a far parte della

[1] Müller und Wieseler, *Denk. der alt. Kunst* I, tav. IV, cf. pag. 4.

[2] N.° 235. Clarac *Musée de sculpt.* pl. 483 n. 931. Cf. Gerhard, *Antike Bildw.* I, tav. 11; Overbeck, *Geschichte der griech. Plastik* 3ª Aufl. 1881, p. 195.

primitiva popolazione di Roma *(Tities)*, ne fosse stabilito il vetusto *sacello* sul Quirinale, dove tante vestige durarono sempre del culto proprio di quella nazione; e dove una porta delle mura serviane *(Sanqualis porta)* prendeva il nome dalla medesima divinità [1].

Gli studi più recenti dei dotti ci hanno chiarito, che Sanco dee riguardarsi come un Genio della luce eterea, figlio di Giove; ma di Giove, secondo le sue vetuste invocazioni italiche di *Diespiter* e di *Lucetius;* vale a dire di Giove, in quanto deità della luce diurna, della luce più schietta del cielo, considerato perciò, per associazione d'idee, siccome una grande potenza morale, nimica alla frode, vindice e custode della verità e della fede [2]. Dalla fede, in fatti *(fido fides foedus)* [3], la quale avea in Roma e culto e tempio fondato da Numa [4] togliea Sanco il suo nome di *Fidius* [5]; mentre l'aggiunto *Dius* — che a senso degli antichi grammatici lo dichiarava generato dal padre degli dèi — sembra farne un rappresentate del celeste Giove *(Diovis, Diespiter)*, deputato a vegliar sulla terra l'ordine e la giustizia, a proteggere negli umani commerci la santità del patto, del matrimonio, dell'ospitalità [6]. Il nome *Semo* attribuisce a lui la qualità di Genio o semideo [7]: quello sabino di *Sancus* o *Sangus* — che talvolta diviene *Sancius* e *Sanctus* — a detta di Elio Stilone, presso Varrone [8], suonava il medesimo che Ercole in greco; e, secondo il parere di Giovanni Lido, significava il *cielo* in lingua sabina [9]; il che gli darebbe un senso equivalente al *Dius* de' latini:

[1] Becker, *Hand. der röm. Alt.* I, p. 576; Preller, *Röm. Mithol.* p. 635; Marquardt, *Röm. Staatsverwalt.* III, p. 27.

[2] Preller, op. cit. p. 218 sg.

[3] Circa la parola *foedus* si vegga una nuova etimologia proposta dal Mommsen nelle *Römische Forsch.* I, p. 336, n. 10.

[4] Varro, L. L. V, 74; cf. Becker, *Hand.* I, p. 403; Marquardt, *Staatsver.* III, 23,

[5] Dionigi d'Alicarnasso traduce il nome di questo nume per Ζεὺς Πίστιος (*Rom. ant.* IV, 58; IX, 60).

[6] L'appellativo antico *Dius* in questo nume perde a poco a poco il suo primitivo significato, e diventa col tempo *deus*, siccome risulta dalle sue iscrizioni.

[7] Preller, ibid. p. 79.

[8] L. L. V, 66.

[9] *De mens.* IV, 58,

comunque si fosse, detta parola trova un riscontro nelle voci *sancire*, *sanctus*, *sagmina* [1]; sicchè *Semo Sancus* verrebbe ad esprimere presso a poco il medesimo che *Dius Fidius*, cioè a dire, un genio divino della schiettezza e della fedeltà. Sembra poi che i romani, per quella cautela e scrupolosità che loro fu propria in enunziare nelle preghiere pubbliche, e nei monumenti del culto i nomi degli dei [2], riunissero per lo più tutti quelli di Sanco, e lo dicessero *Semo Sancus Sanctus Dius Fidius*; tanto almeno ci attestano i tre marmi superstiti fra quelli che in Roma gli furono dedicati [3].

Lo avere in guardia la santità della fede e del giuramento, è il più cospicuo punto di contatto che il sabino Sanco si avesse con l'Ercole romano, cui veniva comunemente rassomigliato: ed era in effetto, usitatissimo appresso i romani di giurare la verità, tanto in nome dell'uno, quanto dell'altro (*me-Hercle, me-Dius Fidius*). E giusta l'uso sabino quel giuramento doveasi proferire all'aperto; dalla qual cosa è rivelata di vantaggio la natura di esso,

[1] Di *Sancus* o *Sanctus*, identificato con Ercole, Properzio dice: *Hunc, quoniam manibus purgatum sanxerat orbem — sic Sanctum Tatiae composuere Cures* (IV, 9, 73). Sulla parola *sagmina* si vegga il Marquardt, *Staatsver.* III, p. 403, n. 3.

[2] Gellius, II, 28.

[3] Delle tre iscrizioni romane di Sanco da me allegate alla nota 1 della pag. 106 solamente quella che proviene dal Quirinale omette il nome di *Sanctus*, che si trova nelle altre due, sebbene con ordine diverso, perchè quella dell'isola lo chiama: *Sancus Sanctus Semo Deus Fidius;* e la nostra: *Semo Sancus Sanctus Deus Fidius.* Non accade notare, che la voce *Sanctus* non è qui nome aggettivo, ma veramente una diversa forma del nome *Sancus*, che si usava anche indipendentemente da quella: così poco sopra notammo che *Sanctus* semplicemente lo chiama Properzio; *Sanctus* pure Tertulliano: *Est et Sanctus propter hospitalitatem a rege Tatio fanum consecutus* (*Ad Nation.* II, 9); e così Dionigi d'Alicarnasso: Ἐν ἱερῷ Διὸς Πιστίου, ὃν Ῥωμαῖοι Σάγκτον καλοῦσιν (IV, 58); cf. Plutarch., *Quaest. rom.* 30; Augustin., *De Civ. Dei*, XVIII, 19. La forma più rara *Sancius*, che troviamo nella iscrizione veronese, è propria delle *Tavole di Gubbio*, in cui egli è chiamato *Fisus*, o *Fisovius Sancius* (Aufrect und Kirchhoff *Umbr. Sprachd.* II, 137, 187; cf. Fabretti *Glossar. Ital.* s. vv. SANSI, SANSIE, SANSII; Bréal, *Les tables eugubines*, p. 71 et n. 6; Corssen, *Beiträge zur italischen Sprachkunde*, p. 49 s. v. *Sanqualis*); la parola *Fisovi* era tradotta dal Lanzi per *Jovis filius (Saggio di ling. etr.* III, p. 578). La forma *Sangus* che si trova negli scrittori (Liv. VIII, 20; XXXII, 1; Fest. p. 241, a. 2) non ha riscontro nelle iscrizioni.

in quanto deità della luce. Egli è perciò che il suo tempio avea nel mezzo del tetto un'apertura, donde si scorgesse il cielo (*divum*); e coloro che per Fidio giurassero dentro casa, doveano, secondo Catone, uscir nel cortile, allo scoperto [1]. — Coll'Ercole dei Greci lo collegava poi e la natura di semideo, e l'essere entrambi generati dalla più eminente divinità della luce celeste: sebbene in Sanco meno risplenda quella fiera virtù, che corre ad affrontare i cimenti, che sfida i più rischiosi travagli dell'avverso destino, e sa uscirne vittoriosa; virtù, la quale ad Ercole meritò il titolo di Καλλίνικος, tanto appropriato al carattere di questo eroe, ed una delle più consuete invocazioni di lui presso i greci [2]. Onorarono Sanco i sabini anche siccome padre di Sabo, l'eroe che veneravasi qual progenitore della stirpe loro [3]. Ed il suo culto era diffuso non pure per la Sabina, in Roma, e nel Lazio, ma fu antichissimo presso gli umbri, secondo attestano le Tavole di Gubbio, e si estese forsanche in Etruria [4].

Sempre più ci ammaestrano in ordine alla natura di Sanco le notizie che abbiamo circa il suo tempio in Roma, relative ad età, nelle quali duravano inalterate le antiche idee religiose, ed erano tuttora in pieno vigore le discipline del culto. Il suo *sacello* fu stabilito, come vedemmo, sul Quirinale, dai sabini occupatori di quel colle: ma primo a dedicargli quivi stesso un tempio fu Tarquinio Prisco; col qual principe, figlio di Demarato Corinzio, è

[1] *Olim Diovis et Diespiter dictus, a quo dei et divus et divum, unde sub divo, dius Fidius. Itaque inde eius perforatum tectum, ut ea videatur divum i. e. celum. Quidam negant sub tecto per hunc deierare oportere* (Varro, L. L. V, 66). *Varro Cato vel de liberis educandis: itaque domi — qui per Dium Fidium iurare vult, prodire solet in compluvium* (Non. Marcell. p. 494).

[2] Tutte le testimonianze antiche relative a *Semo Sancus*, e tutte le sue iscrizioni, sono riportate dal Fabretti nel *Glossar. Ital.* sotto la parola SANCVS. Quanto alla natura della medesima divinità, sono da vedersi specialmente l'Hartung, *Die Religion der Römer*, II, p. 44-47, ed il Preller, *Röm. Mythol.* p. 633-37.

[3] Dionys. II, 49; Silius, VIII, 423; Augustin. *De Civ. Dei*, XVIII, 19; Lactant. I, 15, 8; cf. Lanzi, *Saggio di ling. etr.* III, p. 578; Hartung, op. cit. II, p. 47.; Preller, op. cit. p. 638.

[4] Cf. Fabretti, *Glossar Ital.* s. v. SANSI.

comune opinione avesse principio pe' romani una età più propizia alle arti, ed in genere di miglior civiltà [1]. Il tempio peraltro non ebbe consecrazione se non molti anni dipoi, cioè nel 288, dal console Spurio Postumio Regillense; ed il giorno della dedicazione cadde alle none di giugno, siccome attestano concordemente Ovidio nei Fasti, e Dionigi d'Alicarnasso: laonde in quel giorno il calendario venosino segna DIO FIDIO IN COLLE [2]. Tarquinio Prisco adunque depositò in quel santuario, come una salvaguardia alla fede pubblica, i capitoli dell' accordo fermato co' gabini, segnati sopra uno scudo di legno, che fu racchiuso entro una fodera di cuoio [3]. E perciocchè Sanco era ad un tempo considerato qual patrono della fedeltà coniugale, così nel tempio suo furono dedicati la rocca, il fuso, i sandali e la cintura di Tanaquil, o Gaia Cecilia, consorte di Tarquinio Prisco; i quali arnesi, che vi rimasero fino al tempo di Varrone, rammemoravano la castità, l'operosità e le virtù casalinghe di quella donna regale, in cui le romane onorarono lo specchio ed il modello delle matrone [4]. Esisteva in quel tempio, al dir di Plutarco e di Festo, anche una statua di bronzo della medesima [5]. — Un altro fatto di molta significanza,

[1] Detlefsen, *De arte romanor. antiquiss.* Particula I, pag. 3; cf. Marquardt, *Röm. Staatverw.* III, pag. 37.

[2] C. I. L., I, pag. 395; cf. Ovid. *Fast.* VI, 213; Dion. Halic. IX, 60.

[3] Dion. Halic. IV, 58.

[4] Plin. *Nat. Hist.* VIII, 48, 74; Plutarch. *Quaest. rom.* c. 30; Fest. s. v. *praebia.* — I sandali (σανδάλια, *sandalia*) ossiano pianelle (*soleae*), insieme con la conocchia ed il fuso, ricordano l'antico elogio matronale: *domum mansit, lanam fecit.* Perocchè le *soleae*, o pianelle rappresentavano la calzatura casalinga (cf. De Vit, *lex Forcell.* s. v. *solea*). Quindi è che la statua di bronzo di Cornelia figlia dell'Affricano, e madre dei Gracchi — della quale nel 1878 si trovò presso i portici di Ottavia la base con iscrizione (*Bull. della C. A. C.* 1878, p. 99; *Bull. dell'Ist. di C. A.* 1878, p. 209 sgg.) — era, come Plinio ricorda, *soleis sine amento insignis* (XXXIV, 31). E qui credo a proposito di notare, che lo avere accennato la mancanza dei correggiuoli nella calzatura di Cornelia, non è già una leziosità del romano naturalista, siccome sospetta il mio amico cav. Lanciani, ma è cosa ch' egli doveva avvertire, perchè le pianelle senza legacci erano appunto quel partito che si richiedea per esprimere in una matrona la qualità di *domiseda.*

[5] Cf. Detlefsen, op. cit. partic. II, p. 8.

in ordine al santuario ed alla natura di Sanco, fu quello che avvenne del 426 di Roma; dopochè, ridotti all'obbedienza dal console L. Plautio Vennone i privernati ribelli, furono puniti coll'estremo supplizio i capi della rivolta, e, primo fra questi un Vitruvio Vacco, lor condottiere, nativo di Fondi, che amico già de' romani, avea beni in Roma, ed abitazione sul Palatino. Eguagliate al suolo le sue case, e confiscati gli averi, come disleale e fellone, furono questi consecrati a Sanco, vendicatore del tradimento: *bona Semoni Sanco censuerunt consecranda*; *quodque aeris ex iis redactum est, ex eo aenei orbes facti, positi in sacello Sanci versus aedem Quirini* [1].

Nel recato passo Livio chiama *sacellum* il tempio di Sanco; il che va d'accordo colla natura secondaria di esso nume, e con la qualità dei sacri ministri aventi in cura il santuario di lui, ch'erano i *sacerdoti bidentali*, così denominati, perchè *bidental*, secondo Festo, diceasi un piccolo tempio, in cui sacrificavansi vittime minori, quali erano le *bidentes*, ossiano agnelle di due anni [2]. Detto sacello peraltro non dovè appartenere al genere di quelli più antichi, che furono *loca dis sacrata sine tecto*, ma dovette essere piuttosto di quegli altri ch'ebbero, oltre l'ara, anche un tempietto (*aedicula*) [3]: giacchè il santuario di Fidio è chiamato *aedes dei Fidii* da Varrone, *aedes Sanci* da Livio in altro luogo, *aedes* parimenti da Ovidio, da Festo, da Paolo Diacono [4]. Ed in vero, che il suddetto sacello fosse coperto, lo dimostra abbastanza la prescrizione rituale poco addietro accennata, che vi fosse praticato un lucernario nel tetto, per via

[1] T. Liv. *Hist.* VIII, 20.

[2] Cf. De Vit, *Lexic. Forcellin.* s. v. v. *Bidentalis*, *Bidental*. Questi sacerdoti addetti al culto di Sanco, di Ercole e fors'anche di altre deità minori, ricordano i così detti *Cupenci* sacerdoti di Ercole presso i sabini (Servius ad *Aen.* XII. 538). I *sacerdotes bidentales* dei quali manca, se non erro, il ricordo nel manuale del Marquardt (III, p. 227-460) formavano in Roma una decuria presieduta da un *quinquennale* (C. I. L. VI, 567; cf. Willmanns 1300). — Sul vario significato della parola *bidens* v. Marquardt, *Staatwer.* III, p. 166, n. 6.

[3] Marquardt, l. c. p. 149; Jordan, *Topogr.* II, p. 279.

[4] Varro, L. L. V, 52; Liv. *Hist.* XXXII, 1; Ovid. *Fast.* VI, 217; Fest. p. 241; Paul. diac. p. 345.

del quale si vedesse liberamente il cielo. Egli è perciò che vi si poterono conservare gran pezza di tempo gli arredi consecrati di Tanaquil, guardati essendo dalle intemperie delle stagioni. Lo mette in chiaro anche la circostanza dei dischi, o *clipei* di bronzo, fatti cogli averi di Vitruvio Vacco, e donati a quel tempio; i quali probabilmente furono incastrati, od appesi, alla parete esterna della cella, nella parte che riguardava verso il tempio di Quirino [1].

Che il tempio, o sacello, di Sanco fosse di forma rotonda, è cosa che può congetturarsi per due circostanze; in primo luogo per l'analogia con quello di Ercole, divinità cui Sanco veniva comunemente rassomigliato; il tempio del quale, per testimonianza concorde di scrittori e di monumenti sappiamo che fu rotondo [2]: in secondo luogo, perchè la forma circolare fu quella che veramente prevalse nella struttura dei più vetusti sacelli, del suolo romano [3]; e perchè di un tempio di tal figura meglio s' intende com'egli potesse avere il tetto perforato, conforme imponevano le rituali prescrizioni poco addietro allegate; essendo, per una cella rotonda coperta con tolo, un partito assai naturale quello d'intromettervi la luce mediante una fenestra circolare, aperta nella sommità del medesimo tolo. Il simulacro di Sanco allogato nel

[1] Io sono di avviso che gli *aenei orbes* debbano intendersi non per globi, ma sibbene per dischi, o *clipei* di bronzo, troppo noti essendo questi ultimi come oggetti votivi, e consueta suppellettile dei templi. Di essi abbiamo ricordo anche nella epigrafia (per es. Wilmanns 1720, 2136); ma la numismatica ce ne offre più volte la rappresentanza, e segnatamente nella moneta di Augusto, in cui si esprime quel sacro arredo, ed è chiamato CL*ypeus* V*otivus*, e dottamente dichiarato dall'Eckhel (VI, p. 21 e segg.), dopo ciò che ne aveano già scritto gli accademici ercolanesi (*Lucerne*, p. 20). Il sacello di Sanco poteva essere ricordato dal Marquardt fra quelli antichissimi di Roma annoverati da lui (l. c. p. 150, n. 2).

[2] *Aedes autem rotundas tribus diis dicunt fieri debere, Vestae, Dianae, vel Herculi, vel Mercurio* (Servius ad *Aen.* IX, 408). *In sacello Pudicitiae patriciae quae in foro boario est, ad aedem rotundam Herculis* (Liv. IX, 23). Cf. G. B. De Rossi, *L' ara massima di Ercole*, negli *Annali dall'Ist. di C. A.* 1854, p. 28.

[3] Fr. Cipolla, *Dei prischi latini e dei loro usi e costumi* (Rivista filologica di Torino 1878, p. 47 e sgg.); Helbig, nel *Bull. dell'Ist. di C. A.* 1878, p. 9 e seg.; Jordan, *Topogr.* I, p. 33 e seg.; De Rossi, *Piante icnografiche e prospettiche di Roma* p. 3 e seg.

mezzo del tempio, sotto l'occhio della volta emisferica, veniva così a trovarsi *sub divo culmine*, o *columine*, com'era consentaneo alla natura della istessa divinità [1]. È diligente osservazione del sig. Filippo Turchi, la quale ben si raffronta con detta situazione della statua, che questa nelle sue parti più sporgenti, ed in ispecie nei piedi, offre la superficie del marmo logorata alquanto da erosione lenta e sottile, quale appunto vi avrebbe prodotto il discorrere delle acque pioventi, durante un lunghissimo intervallo di tempo.

Il tempio primitivo e principale di Sanco, dove il calendario pone la celebrazione delle sue feste (*Dio Fidio in Colle*) era, come vedemmo, sul Quirinale, e propriamente in quella eminenza, che nel complesso dei colli, componenti la regione terza di Servio, fu

[1] So bene che in questa frase degli atti arvalici l'illustre Mommsen ha separato le voci *sub divo* da *columine*, o *culmine* (Henzen, *Relazione degli scavi nel bosco sacro dei fratelli Arvali*, p. 51; cf. *Acta fratrum Arvalium*, p. 7): intendendo che il maestro intimasse le feste della dea Dia fuori del tempio della Concordia, allo scoperto (*sub divo*), stando all'incirca sotto il punto culminante del frontone del tempio (*culmine*). Ma, se io non erro, la sintassi di quella frase, tante volte ripetuta, non corre bene lasciando così isolata la parola *culmine:* e sarebbesi almeno dovuto dire: *sub divo et culmine*, cioè, allo scoperto, e sotto il frontone del tempio. Io per me — col debito rispetto al parere del sommo epigrafista — crederei sempre che quelle parole debbano intendersi congiunte, come avea tenuto il Marini (*Atti*, p. 277 e seg.): e sospetto che tal frase provenga dalla circostanza, che la intimazione delle feste si sarà forse fatta in origine nel tempio antichissimo della dea Dia, che sembra certo essere stato di forma rotonda (*Relazione*, p. 105 e seg., tab. IV e V; *Acta fr. Arv.* p. XXII; cf. Jordan, *Topogr.* I, p. 34, n. 58), e che forse avrà avuto la sua apertura nel mezzo del tolo: da quel tempio, in progresso di tempo, sarà stata la ceremonia della *indictio sacrificii deae Diae*, certamente per commodità dei fratelli, trasferita entro Roma: ed è notabile che si facesse allora nel Pantheon di Agrippa (Henzen, *Acta*, p. 5), il quale, secondo la mia congettura, offriva le medesime condizioni locali di quello della dea venerata dagli Arvali. Ridotta poi, dall'anno 63 in appresso, la inimazione della festa nel tempio della Concordia sul foro, non sarebbe meraviglia che si fosse ritenuta, quantunque più non quadrasse così bene alla cosa, la frase rituale *sub divo columine*. Comunque sia, questa frase esprimerebbe benissimo la situazione di alcuno, che si trovi nel mezzo di uno di que' templi rotondi, sotto l'occhio del tolo: perocchè la sommità di esso tolo essendo tagliata, il colmo propriamento dell'edifizio, per chi vi sta dentro, viene ad essere formato dalla volta del cielo. Quindi *sub divo culmine* o *columine*. Ma valga tutto ciò, lo ripeto, come una semplice congettura.

distinta col nome di *collis Mucialis;* quivi era il quinto sacrario degli Argei per la regione suddetta [1]. La situazione di quel tempio, che noi possiamo determinare con molta approssimazione, ha servito anche per farne riconoscere a un dipresso, a qual parte del Quirinale competesse il nome di colle Muziale [2]. Perchè, se dal tempio di Sanco prendeva il nome la porta Sanquale della cinta di Servio [3], ragion vuole che quello si trovasse poco lungi dalla parte alta della salita della Dataria, circa il luogo dov' è attualmente la grande iscrizione monumentale di papa Pio IX: essendosi veduto nel 1866, che in quel sito le mura, lasciando la direzione parallela al ciglio del Quirinale, piegavano ad angolo retto; il che fornisce indizio ben chiaro della esistenza di una porta [4]. D'altra parte, la scoperta della base di Sanco, ora del museo di Napoli, fu fatta nell'orto aderente alla chiesa di S. Silvestro [5], il quale è, od era almeno contermino ai colonnesi giardini. Sembra pertanto che il tempio debba collocarsi, o dentro i giardini medesimi, ovvero circa la odierna piazza del Quirinale, ma sempre vicino alle antiche scuderie pontificie, ed all'accesso del colle poco addietro accennato. Perciocchè, collocando esso tempio nel sito occupato dalla chiesa e dal monistero di S. Silvestro, come fa il mio illustre amico cav. Lanciani [6], mi sembra che noi lo porremmo più prossimamente alla porta Fontinale [7], che alla Sanquale; nè si

[1] *Collis Mucialis quinticeps, apud aedem dei Fidii in delubro ubi aeditimus habere solet* (Varro, L. L. V, 41; cf. Jordan, *Topogr.* II, p. 264 e 602).

[2] Jordan, l. c. p. 264.

[3] *Sanqualis porta appellata est proxima aedi Sanci; ideoque eodem est nomine quo avis sanqualis appellatur* (Fest. p. 343). *Sanqualis porta appellatur proxima aedi Sanci* (Paul. p. 345).

[4] Lanciani, *Sulle mura e porte di Servio*, negli *Annali dell'Ist. di C. A.* 1871, p. 54; cf. *Bullett. della C. A. C.* 1875, p. 126.

[5] *In Quirinali, in hortis clericorum regularium apud ecclesiam s. Silvestri* (Baron. *Ann. eccles.* I, 319). Cf. la pianta di Roma del Nolli.

[6] *Bullett. della C. A. C.* 1881, pag. 4 e seg.

[7] In ordine alla porta Fontinale, io non partecipo in tutto e per tutto ai dubbi del prelodato cav. Lanciani, che teme non sia bene appropriato detto nome all'arco discoperto sull'alto di Magnanapoli, nelle fondamenta del palazzo Antonelli, a cagione

vorrebbe più la ragione perchè fu dato quel nome a questa ultima porta. Senzachè, apparandosi da un passo già recitato di Tito Livio.

che la luce di quell'arco gli sembra troppo angusta per una porta di città: quantunque stabilisca e ne affermi la porta quel punto del Quirinale essere accomodatissimo per collocarvi la porta suddetta, siccome avea già egregiamente divinato Stefano Piale, contro il parere di tutti: e quantunque affermi quell'arco essere assolutamente incorporato sulla linea di Servio ed offrire la medesima struttura (*Bullett. della C. A. C.* 1876, p. 34 e segg. p. 155 e seg.). Alle gravi ragioni quivi addotte dal cav. Lanciani io aggiungerei, sulle orme del Piale, quella della convergenza circa quel punto di due strade antiche, che quella delle Tre Cannelle, e l'altra della salita detta Del Grillo. Ma quanto alla poca ampiezza di quell'arco, io prego il cav. Lanciani di rammentare, che la porta di cui si tratta era indubitatamente a doppio fornice, secondo fu benissimo veduto allorquando venne scoperta — il ch. sig. Orazio Marucchi ne fece allora uno schizzo in disegno, ch'egli conserva — e che perciò la larghezza di sei piedi va duplicata: io prego eziandio di riflettere, che la porta Fontinale era una porta secondaria, dalla quale non partivasi alcuna via consolare, nè, per conseguenza, uscivano grandi carri: una porta che dovette essere aperta nelle mura, soltanto come opportuna per quelli che abitavano la parte del Quirinale più prossima al Campidoglio, affinchè potessero per essa discendere nel Campo Marzio prontamente, senza doversi recare alla porta Sanquale, o alla Ratumena. Per queste ragioni mi sembra che punto non faccia ostacolo la mediocre larghezza di quell'arco. L'angolo quasi retto che presso quel punto fanno le mura, secondo le sagaci osservazioni del medesimo cav. Lanciani, è indizio anche questo assai manifesto del sito di una porta (*Ibid.* p. 35). Laonde io confesso che a me fa meraviglia come il ch. sig. prof. Jordan affermi recisamente che l'arco — dovrebbe piuttosto dirsi il doppio *fornice* — di cui si tratta, non sia da confondere con la porta Fontinale (*Topogr.* I, p. 205, n. 15). — Nelle notizie archeologiche soggiunte dal ch. sig. Mariano Armellini alla *Cronichetta mensuale* del compianto illustre prof. Tito Armellini, testè defunto, si trova la notizia, data dall'architetto sig. Paolo Fiori, di *un arco molto antico, formato di massi di tufo*, scoperto sotto l'androne del nuovo palazzo Campanari, che si trova alla voltata della via Nazionale, presso gli archi della Pilotta (*pag.* 65 e *segg.*). Nel detto arco il prelodato sig. Fiori vorrebbe ravvisare una porta Quirinale (!) mentre il sig. Armellini inclina a riconoscevi la *vera porta Fontinale*; non ponendo mente nè l'uno nè l'altro alla bassezza del sito, nè all'andamento ora ben noto delle mura di Servio sul Quirinale (Giardini Colonna, piazza di s. Caterina). Del resto, quella notizia è inesatta. Dai disegni e dalle relazioni esistenti presso la nostra Commissione, io ricavo che quell'arco non era di tufi, ma di travertini; e che si connette con altre consimili reliquie, discoperte sotto il medesimo palazzo. Altre considerevoli rovine, ma di altra forma ed altra direzione, erano prima state disseppellite più al basso, sotto il casamento Crostarosa. Io tengo per molto probabile che gli avanzi osservati sotto il palazzo Campanari abbiano appartenuto al ben noto portico edificato nell'anno 562 di Roma, che dalla porta Fontinale scendeva nel Campo Marzio (Liv. XXXV, 10). E convengo nell'opinione del cav. Lanciani, che gli avanzi dell'altro portico, sottostanti alla fabbrica del Crostarosa, si connettano coi superiori monumenti di Costantino.

che alcuni clipei votivi furono posti *nel sacello di Sanco, verso il tempio di Quirino*, ne conseguita che tali due templi doveano trovarsi a picciola distanza fra loro, ed in modo, che la reciproca loro situazione non fosse resa incerta da frapposti edifizi. Ora io temo che la suddetta indicazione non sarà per quadrare molto bene alla cosa, qualora noi collochiamo il tempietto di Sanco presso la chiesa di S. Silvestro, mentre quello di Quirino, non ostante che non possa con precisione determinarsene il sito, con tuttociò, per consentimento di tutti i topografi, si dee stabilire in prossimità della chiesa di S. Andrea del Noviziato, e piuttosto in quella parte del luogo che soprasta alla valle di S. Vitale [1]. Arroge, che i monumenti sabini del Quirinale occuparono in genere le alture del colle più discoste dal Campidoglio: laonde circa i medesimi luoghi dovremmo, per analogia, collocare anche il sacello di Sanco, il quale appartenne a quel gruppo antichissimo di sacri edifizi, che serbarono in esso i vestigi del popolo suddetto.

Un altro santuario di Sanco si crede fosse nell'isola Tiberina: e ciò pel doppio indizio, della base a lui dedicata, che fu discoperta nel secolo XVI, presso il convento di S. Bartolomeo, e trovasi ora nel Vaticano [2]; e per la opinione invalsa, dopo una testimonianza di S. Giustino martire, presso gli scrittori cristiani, che Simone il mago avesse quivi, per opera de' suoi proseliti, e simulacri e onori divini: nella qual cosa è comune opinione sia intervenuto un errore, per fatto di S. Giustino, il quale avrebbe confuso un sacro monumento di Semone Sanco con le statue che si dissero innalzate al ciurmatore samaritano [3]. Comunque si fosse, la

[1] Becker, *Hand.* I, p. 573 e seg.

[2] Vedi sopra pag. 107.

[3] Becker, *Hand.* I, p. 652; Preller, *Röm. Mythol.* p. 637; C. I. L. VI, n. 567. — Questa interessante quistione è stata promossa, e alquanto discussa, il giorno 24 aprile dell'anno corrente, nella *Società dei cultori della sacra archeologia in Roma*, la quale si aduna presso S. Carlo a' Catinari, sotto la degnissima presidenza del P. Bruzza. Il ch. sig. ab. Duchesne accennò, che la leggenda di Simon mago è ora in modo particolare presa ad esame da coloro, che negando la venuta di S. Pietro

esistenza di un sacello almeno di Sanco nell'isola Tiberina, è cosa troppo bene accertata. Può solo dubitarsi se tal sacello fosse isolato, ed eretto in suolo scevro da altro culto; o veramente, se fosse stato compreso nel sacro ricinto di alcuno di que' templi vetusti che nell'isola si trovavano, ed in ispecie in quello di Giove, o di Veiove, colle quali divinità avea Sanco una qualche attenenza e connessione: noto essendo, come sovente si dedicassero nelle dipendenze di un tempio edicole, o statue, di altre divinità; e di tali

a Roma, la connettono con la leggenda di Simon mago, e da questa leggenda, senza verun fondamento, fanno dipendere quel gran fatto storico. Esposto dottamente il vero stato delle cose, ei dichiarò, che detta leggenda è al tutto indipendente dalla testimonianza di S. Giustino, e delle altre che ne derivano, ed è probabilmente di origine siriaca; sicchè il fatto della venuta di S. Pietro in Roma, non può menomamente collegarsi con quello spurio racconto. E, quanto alla quistione dell'isola Tiberina, egli tenne, che realmente una inavvertenza del cristiano apologista potesse aver dato origine all' equivoco sopraddetto. — L'illustre sig. commend. De Rossi allegò in proposito la interessante notizia, già da lui anteriormente accennata, in una sessione della pontificia accademia romana di archeologia, di un prezioso documento inedito, tradotto dal greco, scoperto in un palimpsesto dall' esimio paleografo sig. Studemund (cf. *Bull. dell'Ist. di C. A.* 1881, p. 65), in cui si contiene, fra le altre cose, la leggenda di Simon mago; e vi si dice che Marcello senatore dedicò a lui una statua in Roma, con la epigrafe *Simoni juveni deo.* Fatto osservare il sapore genuino della iscrizione, in quanto probabile traduzione della greca formola νέῳ θεῷ, e la grande antichità del documento di cui si tratta, egli ricordò ancora, come il celebre Alessio Simmaco Mazocchi avesse già sospettato che Simon mago avesse potuto essere rappresentato sotto le sembianze di Semone Sanco: e conchiuse dicendo, che siffatto prezioso codice, del quale si attende bramosamente la pubblicazione, viene ad aggiugner fede al racconto di S. Giustino, quanto alla esistenza della statua di Simon mago in Roma: quantunque non disdicesse, che un qualche fallo di memoria in quel dottissimo scrittore avesse potuto dar luogo ad ambiguità, circa il sito del collocamento di quel simulacro nel sacello suddetto. — A me per vero dire non sembra gran fatto, che S. Giustino abbia confuso un personaggio con l' altro; tanto più, che le iscrizioni di Sanco non enunziano sempre tutti i suoi nomi, ma lo chiamano talvolta semplicemente SEMO SANCVS — come la iscrizione di Marino citata a suo luogo — e poteano egualmente dirlo *Semo Sanctus;* talchè da queste voci a quelle allegate da S. Giustino (ΣΙΜΩΝΙ ΔΕΩ ΣΑΓΚΤΩ) vi è piccolissima differenza. Ma ciò di che più difficilmente mi potrei persuadere si è, che una statua del samaritano Simone, deificato da' suoi proseliti, fosse stata, in tempi ancora fiorentissimi dell' imperio, col consenso dei pontefici, collocata nell' isola tiberina, luogo insigne pei culti e templi antichissimi di Giove, Veiove, Fauno, Esculapio; sui quali si veggano le dottissime ricerche del sig. prof. E. Jordan (*De Aesculapii Fauni Veiovis Jovisque sacris urbanis.* Nelle *Commentat. philol. in honorem Th. Mommseni,* p. 356-369).

specialmente, che con quella venerata in esso tempio avessero una qualche analogia e relazione di natura e di culto [1]. E qui devesi ricordare, come nell'isola Tiberina fosse scoperto del 1854, a grande profondità sotto la chiesa e l'ospedale di S. Giovanni Calibita, il pavimento di un sacello antichissimo di *Iuppiter Iurarius*, con iscrizione in *opera signina*, di un C. Volcacio, aruspice, che l'avea costruito mediante sacre oblazioni (*ex stipe*) [2]. Il Preller vede a buon diritto una patente analogia di culto fra il dio Fidio e questo Giove Giurario, che dal ch. Henzen fu paragonato al Ζεύς ὅρκιος dei greci [3]. Il detto sacello, secondo ogni apparenza, dovea trovarsi entro il sacro ricinto del tempio di Giove, o Veiove, tempio contiguo a quello di Esculapio; il quale ultimo, più recente di quelli di Veiove e di Fauno, non fu fondato nell'isola senza una qualche affinità di concetto, che lo chiamasse all'antica sede delle suddette divinità [4]. Egli è molto probabile che in prossimità del sacello di Giove Giurario si trovasse anche quello di Sanco, tutor della fede e del giuramento. — Un numero grande di oggetti votivi di terra cotta, esprimenti per lo più alcuna parte del corpo umano, furono disseppelliti presso il sacello medesimo, e mostrarono chiaramente, che si aveva a fare con le dipendenze di un luogo consecrato anticamente a deità salutare [5]. Tal'era, in fatto, anche Veiove [6]. Il quale inoltre, in quanto Giove adolescente, confuso talvolta con l'Apollo dei greci, poteva anche per tal riguardo venire assomigliato

[1] Henzen, *Scavi di Palestrina*, p. 17.

[2] Primo a darne notizia, fu il mio zio, barone Pietro Ercole Visconti, in due adunanze della pontificia accademia di archeologia (*Atti*, vol. XV, p. XLI e XLVII). Egli presentò ancora all'accademia un esatto *fac-simile* di quell'arcaica iscrizione, che fu poscia inserito nell'opera del Ritschl (*Priscae latinitat. mon.* tab. LIX; cf. *Bullett. dell'Ist. di C. A.* 1854, p. XXXVII; Henzen Orell. n. 5633 a; C. I. L. I, n. 1105. LIX, A; Garrucci, *Syll.* n. 1453; C. I. L. VI, n. 379).

[3] *Röm. Mythol.* p. 238, 637.

[4] Ibid. p. 236 e seg.; cf. l'epistola al Mommsen già sopra encomiata del ch. prof. Jordan, p. 366.

[5] *Atti della Pontif. Accad. di Archeol.* vol. XVI, p. XLVII.

[6] Preller, ibid. p. 236 e seg.; Jordan, ibid.

a Sanco, di cui ora in virtù del nostro insigne monumento, conosciamo l'apollinea giovanile figura.

Un altro tempio del dio Fidio era per certo sull'Aventino. Hassene aperta testimonianza dalla base capitolina dei *vico-magistri*, la quale tra i *vici* della regione XIII segna per primo il *vicus Fidii* [1]. Non ha dubbio veruno che siffatto *vico* non togliesse il nome da un tempio, o sacello di quel nume, a cui dovea condurre, o che si trovava lunghesso la via. Dalla base capitolina passò il nome di esso *vico*, giusta il costume, nel libro interpolato delle regioni: e Pirro Ligorio registrò fra le cose dell'Aventino una edicola di Fidio [2]. Di questo sacro monumento non abbiamo altronde ricordo veruno: ma cosa molto verosimile proporrebbe, a parer mio, chi dicesse, il sacello di Fidio essere stato in prossimità del gran tempio comune di Diana, edificato da re Servio Tullio sull'Aventino, siccome riverito santuario della lega latina; il qual tempio generalmente si stabilisce sull'altura dov'è la chiesa di santa Prisca, per la ragione, che dovea soprastare al Circo Massimo, secondo le indicazioni che se ne hanno. Oltre quella opportunità e convenienza, che darebbe ad una tal vicinanza la natura istessa di Fidio, in quanto custode della pubblica fede, pare a me che un qualche indizio di detta situazione possa anche desumersi dalla circostanza, che, mentre il *Curiosum* e la *Notitia* incominciano quasi dal tempio di Diana la descrizione del perimetro della regione — giacchè ad esso tempio non premettono se non l'*armilustrio* — medesimamente la base capitolina fa principio col *vicus Fidii* alla indicazione delle delle strade di detto quartiere della città.

Ma se nei suddetti tre luoghi abbiamo assoluta certezza che fossero dei santuari di Sanco, non è perciò da credere che altri non ve ne fossero in Roma, la notizia dei quali non ci sia pervenuta: che anzi parrebbe strano e poco credibile, che di essi, quanti ne

[1] C. I. L. VI, p. 18; Urlichs, *Cod. topogr.* p. 56; Jordan, *Topogr.* II, p. 589.

[2] Panvin., *Antiquae Urbis imago:* in thes. Graev. t. III, p. 26; Nardini, *Roma antica*, t. III, p. 286; cf. Urlichs, l. c. p. 33.

furono, di tanti appunto si fosse conservato il ricordo. Ad ogni modo, il simulacro nostro fu trovato alle falde del Pincio verso il Quirinale, siccome per qualche indagine fatta ho io potuto rintracciare, quantunque il sito preciso della scoperta non abbia potuto conoscere. Il perchè io non credo provenga dall'antico suo tempio del Quirinale [1]: e ciò non solo per la distanza, a cui ci menerebbe quel sito, ma altresì perchè mi avviso, che nel tempio suddetto, ch'era il più cospicuo di Sanco in Roma, la statua del nume dovesse essere di maggiori proporzioni che non è la nostra; e che avesse ad essere, anzichè di marmo, di bronzo. Oltre di che può sospettarsi, che la statua del Quirinale fosse posta su quella base di travertino, che fu già rinvenuta, secondo accennammo, nell'orto di S. Silvestro, e che attualmente si conserva nel museo di Napoli [2]; nel modo istesso che il simulacro dell'isola Tiberina sarà stato probabilmente sull'altra base, poco dissimile dalla nostra, la cui fronte segata sta ora incastrata nelle pareti della galleria lapidaria al museo vaticano. [3]

Nella penuria assoluta di qualsiasi lume idoneo a guidarne in questa ricerca, io sono inclinato a credere, che la edicola onde proviene la statua di cui ragioniamo abbia esistito anticamente, o nei giardini imperiali al Pincio, o nei prossimi sallustiani del Quirinale.

Scarse memorie, siccome vedemmo, abbiamo di Sanco nella storia romana; tantochè dopo il fatto, a suo luogo indicato, di Vitruvio Vacco, che fu nel 426 di Roma, ne torna casualmente il ricordo una volta soltanto, nel 554, allorquando Tito Livio ci narra, come fossero tocchi dal fulmine i templi di Apolline e di Sanco, in Velletri [4]. Egli è cosa manifesta che il culto di questo

[1] Cf. *Bullett. della C. A. C.* 1881, p. 4 e seg.
[2] C. I. L. VI, n. 568.
[3] Ibid. n. 567.
[4] XXXII, 1.

nume andò soggetto a quel generale discadimento, in cui venne a poco a poco la religione romana, durante l'intervallo di circa un secolo e mezzo, che s'interpose fra la seconda guerra punica ed il finale dissolvimento della repubblica. Del quale effetto si assegnano diverse cagioni, ma per consentimento di tutti vi ebbe gran parte la influenza della greca filosofia e della greca letteratura [1]: perchè, fuso da prima e trasformato nella ellenica mitologia lo schietto e severo culto dei padri; e dipoi, percossa ed isterilita nelle sue prime radici qualunque credenza e disciplina religiosa, si vide fatalmente avverato un detto del gran savio Catone: che se per mala ventura le greche lettere si fossero propagate appresso i romani, elle avrebbero saputo guastare ogni cosa, e mandar tutto a soqquadro [2].

Col sorgere dell'imperio, e col nuovo ordinamento dello stato, ritornarono ad un tempo in onoranza le antiche deità di Roma. Uno de' vanti più celebrati di Augusto fu quello di avere, o riedificato, o ridotto in più nobil forma i templi pressochè tutti della città [3]. Lo zelo e l'esempio di lui eccitarono parecchi de' suoi successori ad imitarlo: ma niuno in tale opera si rese più segnalato di Antonino Pio; il quale per la pietà sua, e per l'affetto e la reverenza che portava alle sacre ceremonie, fu popolarmente comparato al re Numa [4]. Di tale suo merito, registrato nella storia, ci fa solenne testimonianza anche un insigne monumento epigrafico, a lui dedicato dal senato e popolo romano, e già allegato dall'Eckhel nelle note storiche su quell'augusto: trovavasi questo da prima negli orti Giustiniani alla porta Flaminia, ed or si conserva nel museo capitolino [5]:

[1] Montesquieu, *Œuvres*, tom. VI, chap. X, p. 89. Amsterdam et Leipsick 1764; cf. gli scrittori citati dal Marquardt, *Hand.* III. p. 56, n. 1 e 2.

[2] Plin. *Nat. Hist.* XXIV, 14.

[3] *Augustum Caesarem templorum omnium conditorem aut restitutorem* (T. Liv. IV, 20); cf. *Monum. Ancyr.* 4, 17.

[4] Eckhel, *Doct. num. vet.* VII, p. 29.

[5] *Corp. Inscr. Lat.* VI, n. 1001.

S · P · Q · R
IMP · CAESARI · T · AELIO · HADRIANO
ANTONINO · AVG · PIO · P · P
PONTIF · MAX · TRIB · POT · VI · COS · III · OPTIMO
MAXIMOQ · PRINCIPI · ET · CVM · SVMMA
BENIGNITATE·IVSTISSIMO·OB·INSIGNEM·ERGA
CAERIMONIAS·PVBLICAS·CVRAM·AC·RELIGIONEM

Una serie copiosa di monete e medaglioni, speciale in questo principe, ed insigne per molte bellissime rappresentanze allusive alle origini della città, ci dà a conoscere, che non meno dell'avita religione, e delle vetuste ceremonie pubbliche di Roma, egli ebbe a cuore le tradizioni delle patrie antichità; avendo per avventura aggiunto stimoli alla sua nobile inclinazione la circostanza opportuna, che durante il suo regno cadde e fu celebrato il nono secolar natalizio della città [1].

Io sono di avviso, che ai tempi di Antonino Pio fosse richiamato a vita il culto di Sanco. Niuna memoria ce ne forniscono gli scrittori antichi; ma suppliscono, per mio giudizio, a tal difetto i monumenti epigrafici di questo nume, già da noi passati in rassegna, i quali per la stessa loro forma si dichiarano appartenenti all'età dei primi Antonini. La paleografia della iscrizione già discoperta sul Quirinale, ed ora esistente nel museo di Napoli, si attribuisce dall'illustre sig. prof. Henzen al secondo secolo dell'èra volgare [2]. Altrettanto dee dirsi di quella dell'isola Tiberina, ora nel museo vaticano, da me con diligenza osservata; la quale per la bella forma dei caratteri non può certamente reputarsi posteriore alla prima metà del secolo suddetto. Nella iscrizione del Quirinale si dice, che la decuria de' sacerdoti bidentali eresse

[1] Eckhel, op. cit. p. 29 e segg.; Cohen, *Les monn. frappées sous l'emp. rom.* II, p. 326-342; cf. Froehner, *Les médaillons de l'empire rom.* p. 46-74.
[2] C. I. L. ib. n. 568.

quel monumento — probabilmente la statua del nume — in seguito dell'aver ricuperato alcuni redditi e proventi, che avranno forse costituito da prima la dotazione di que' sacerdoti, e che per le vicende del culto saranno stati col tempo soppressi [1]. Indizio assai manifesto delle peripezie alle quali era andato soggetto il culto di Sanco, ed il ceto dei sacri ministri deputati al medesimo. I caratteri della nostra base sembrano invero accennare ad età meno antica di quella dei primi Antonini; sebbene le lettere, non sieno veramente di cattiva forma, ma incise piuttosto con qualche trascuratezza che forse fa sembrarle di età più recente, che non siano in effetto. Del resto, egli può ben darsi, che la ristaurazione dei sacri monumenti di Sanco non si facesse tutta d'un tratto; e ad ogni modo un qualche suo simulacro, per danni accidentali sofferti, potea dar luogo in qualunque tempo ad una nuova dedicazione. Che che si fosse, dalla paleografia delle due prime iscrizioni, e dal raffrontarsi di queste coi dati storici poco addietro toccati, parmi debba tenersi per congettura grandemente probabile, anzi prossima alla certezza, che durante il regno di Antonino Pio l'antico, e forse negletto culto di Sanco risorgesse in Roma a novella vita: e che, restituitesi dal pubblico erario le rendite già proprie dei ministri di esso culto, venissero ristabiliti per la città i sacelli abbandonati del nume; ristaurate, o rifatte le statue dedicate nell'interno di essi.

Volgendo ora nuovamente lo sguardo alla statua medesima, noi dobbiamo anzi tutto avvertire, ch'ella appartiene a quel genere di figure, che dagli archeologi si dimandano *ieratiche arcaistiche*.

[1] La iscrizione dice *reciperatis vectigalibus*; ed a rigor di termini sembrerebbe che la provvisione di que'sacerdoti consistesse nel godimento di alcuni dazi o gabelle (e qui taluno potrebbe pensare alla *porta Sanqualis*). Ma probabilmente in questo caso la parola *vectigal* — sul cui significato ufficiale si vegga il Mommsen, *Staatsrect*, II, p. 411 — denota il medesimo che *reditus*, nel qual senso assai comunemente si trova adoperata (cf. De Vit, *Lexic.* Forcell. s. v.; Marquardt, *Hand.* II, p. 151 e 156).

Rappresentano, cioè, dei soggetti religiosi, concepiti ed espressi durante un periodo di tempo, in cui l'arte si travagliava per aggiugnere alla sua perfezione, ancora lontana: alle quali figure tuttavia, per la lunga venerazione di cui erano state l'oggetto, si solea conservare, quando pur venissero rinnovate da un'arte già adulta, quella forma speciale e quel severo carattere, onde le scuole più antiche aveano saputo improntarle. Di siffatto genere doveano essere segnatamente, appresso i romani, le immagini di quelle divinità, il cui concetto religioso dalla invasione della greca mitologia era stato men tocco: siccome intervenne, per esempio, delle vetuste immagini di Fauno e di Silvano [1]; e siccome era già da presupporre fosse parimente avvenuto di quella di Sanco. Noi abbiamo, per tanto, in questo monumento uno de' rarissimi simulacri, che noi possiamo riguardar con certezza siccome addetti in origine all'uso del culto: nè accade notare, come un tal riguardo ne accresca a dismisura il merito ed il valore [2].

La prima origine della effigie di Sanco in Roma dee probabilmente risalire fino ai tempi del primo Tarquinio; al quale, siccome vedemmo, vuolsi pure attribuire, se non la fondazione, certo la riedificazione in miglior forma di un tempio, o sacello di Sanco, sul Quirinale. Il primo Tarquinio, come sembra, fu quegli, che ne' sacri edifizi da lui fabbricati collocò primieramente le immagini de' numi; laddove per l'addietro è fama non fossero gli dèi romani onorati nei templi, se non che sotto la forma di alcuni simboli loro [3]. Ai tempi di questo re non ha dubbio che la primitiva arte italica non avesse già incominciato a ritemperarsi

[1] Reifferscheid, *Sulle immagini del dio Silvano e Fauno*, negli *Annali dell'Ist. di C. A.* 1866, p. 121-125.

[2] Credo opportuno di accennare una circostanza della scoperta, la quale viene in conferma di una tale destinazione della statua; ed è che insieme con questa fu trovata una grande lucerna di terra cotta a più becchi, molto antica, la quale si sospendeva per via di catenelle di bronzo, ancora ben conservate. Andò questa in mano del medesimo antiquario ch' ebbe la statua, ma, per mala sorte, fu venduta separatamente.

[3] Detlefsen, *De arte romanor. antiquiss.* Partic. I, p. 1 e seg.

coll'arte greca: posciachè la emigrazione a Tarquinia, con seguito di artefici, del corinzio Demarato, padre di Tarquinio; emigrazione avvenuta 655 anni avanti l'èra volgare, avea prodotto sulle arti e sulla civiltà etrusca effetti considerevoli [1].

Esaminando la statua nostra, si ravvisa di leggeri che dessa, comechè fatta d'imitazione, e rammollita assai nella durezza originale delle forme, con tuttociò si rivela derivata da un tipo, il quale, insieme con alcuni caratteri dell'arte greca, presenta pure non pochi tratti del far nazionale. Perciocchè l'assoluta nudità delle forme è speciale partito ellenico, ignoto affatto alla vetusta arte etrusca; mentre del pari alle greche scuole ci richiama quella similitudine di movenze e di atteggiamento, che ha il nostro Sanco con alcune figure arcaiche di Apollo; per esempio, l'Apollo di Canaco, del quale conosciamo sicuramente il tipo ed alcune imitazioni [2]: ed anche più specialmente, pel modo di fare, con una statuetta di bronzo, di analogo soggetto, rinvenuta presso Piombino in Toscana, lodata dagli intendenti per l'accurata imitazione del vero, e per una certa individualità nelle forme [3]. Ma, in mezzo a questo, conviene pur dire, che alcuni caratteri dell'arte italica vi traspariscono ancora. Prescindo dal prendere ad esame in particolare le forme, perchè in esse i precipui tratti dell'arte fanciulla sono stati attenuati nella imitazione; talchè vi è rimasto di veramente arcaico poco più che la impronta generale, le forme quadrate, ed il rigido atteggiamento della figura. Le orecchie, per esempio, stanno assolutamente al loro posto; i muscoli sono in genere segnati nel modo che può farlo un'arte pressochè adulta; ad eccezione dei lati, e della parte esteriore delle coscie e delle gambe, in cui non sono quasi affatto modellati, come pure avviene in alcune

[1] Cicero, *De rep.* II, 19, 34; Plin. *Nat. Hist.* XXXV, 12, 43; Tacit. *Annal.* XI, 14; Flor. I, 1, 5.

[2] Müller und Wieseler, *Denk. der alt. Kunst.*, tav. IV; Overbeck, *Gesch. der griech. Plastik*, 3ª Aufl. p. 108 e seg.

[3] Clarac, pl. 482, A; Müller, *Hand. der Archaeol. der Kunst.*, 3ª Aufl., 442, 7 (pag. 738); Overbeck, op. cit. pag. 178 e segg.

arcaiche figure; ma presentano piuttosto una superficie liscia e rotonda. Del resto, dell'antica arte italica, per genio studiosa del vero, io vi discerno i caratteri seguenti: la larghezza del basso torace e del ventre, dove questo s'innesta sulle anche; mentre all'opposto in quella parte le greche figure arcaiche sogliono ristringere anche più del dovere, per dare maggiormente risalto all'ampiezza robusta dei fianchi: la grandezza della testa, in proporzione alla figura, contro il sistema delle antiche scuole greche; la qual testa poi è tanto lungi dal presentare nel volto sembianze ideali, ch'ella a prima vista si prenderebbe per un ritratto. Finalmente, la positura delle gambe: questa nelle più antiche sculture elleniche mostra sempre avanzato il piede sinistro, nel che si è creduto ravvisare una imitazione del fare egizio [1]; mentre nella statua nostra le gambe sono quasi adeguate, come generalmente si osserva nelle arcaiche figure etrusche di rilievo.

Alcune durezze di stile che si avvertono in questa figura, massimamente nei contorni del ventre, e nei muscoli delle ginocchia, dànno luogo alla congettura, ch'ella fosse riprodotta secondo un originale di bronzo: congettura, con la quale collimano anche i puntelli introdotti nel marmo per sostenere le braccia, e per collegare le gambe, assicurando, ov'era il maggior uopo, la stabilità del simulacro.

Manca questo della mano sinistra — ch'era stata supplita fino dal tempo antico — e della parte inferiore del braccio dritto. Laonde si vuol ricercare quai simboli ed attributi avesse tenuto nell'una mano, o nell'altra, anzi certamente in amendue, la figura di Sanco. Siccome a senso dell'Overbeck, la statua in bronzo del Louvre, poco addietro accennata, — non altrimenti che l'Apollo di Canaco — dovea reggere l'arco con la sinistra, ed un qualche sacro animale con la destra [2], così medesimamente a me pare indubitato, che la statua nostra fosse stata distinta dai simboli

[1] Friederichs, *Bausteine*, I. p. 7.
[2] Op. cit. pag. 180.

sopraddetti; e che questi vi si possano con sicurezza restituire, ove la si voglia ridurre nella sua integrità. Perchè — prescindendo ancora dalla grande analogia, che ha cotesta figura con quelle di tipo consimile all' Apolline antico — l' arco e la freccia competono a Sanco, e come deità affine ad Ercole, e come deità della luce; ed egli ebbe sotto la sua tutela un sacro animale, che dal nome di lui fu detto *avis Sanqualis*, nel modo istesso che *Sanqualis porta* si chiamava la porta del serviano ricinto, prossima al tempio di Sanco sul Quirinale. L'*avis Sanqualis* memorata da Tito Livio, e da Festo, e che, per testimonianza di quest'ultimo, ne' commentari de' pontefici dimandavasi *ossifraga* [1], era della specie delle aquile, o degli sparvieri — donde Lucrezio: *accipitres atque ossifragae* [2]; — ed è congettura del Preller, che potesse il detto volatile attribuito a Sanco denotare in lui una divinità augurale, secondo le antiche dottrine sacre del popolo sabino [3]. — Del resto, non fa mestieri di ricordare, che il porre in mano alla effigie di una divinità quella dell' animale a lei sacro, e che formava il simbolo proprio di essa, fu partito usitatissimo dell'arte più antica: talchè potrebbe allegarsi una lunga serie di numi, incominciando da Giove, che in siffatta guisa furono concepiti ed espressi.

Omai non mi resta se non il debito di render grazie ossequiosamente, in nome degli studiosi, e de' cultori delle patrie antichità, alla sovrana munificenza di papa LEONE XIII, la quale di sì pregiato e singolare cimelio, da felice caso recato in questi tempi alla luce, ha voluto arricchire i musei vaticani.

C. L. Visconti.

[1] Cf. *Lexic. forcellin.* s. vv. *Sanqualis* e *ossifraga*.

[2] V. 1078. — Non è esatto il lessico forcelliniano, traducendo l'*ossifragus* od *ossifraga* per frosone; con che verrebbe a identificare col frosone l'*avis Sanqualis*; mentre poi ammette che l'*ossifraga* sia una specie di aquila. Questo volatile appartiene in effetto al genere dei falchi (Cuvier, *Le règne animal. Les oiseaux*, p. 33; cf. Savi, *Ornitologia toscana*, p. 16); mentre poi il frosone è del genere *fringilla* e della famiglia dei passeri, o conirostri.

[3] Op. cit. pag. 636.

L'ARTE DELLA SETA SOTTO SISTO V IN ROMA

Avviene frequentemente dei grandi soggetti, che quando sono stati da insigni scrittori illustrati con lavori di gran lena, non possono più scegliersi per temi di nuove opere, senza che gli autori di queste vengano rilegati, come suol dirsi, nella turba dei plagiarî. Altrettanto però utile ed accetto diviene il lavoro di chiunque modestamente si adopera ad accrescere la serie delle notizie particolari spettanti al soggetto stesso, usando quella parsimonia conveniente a persone che non ignorano i grandi lavori publicati. Pertanto, come nessuno ignora le profonde e copiose ricerche degli storici sulla vita di Sisto V, così debbo io limitarmi ad esporre con brevi note un documento che serve ad arricchire una pagina della sua storia, e che spero sarà gradito ai cultori de' nostri studî. Esso è un atto solenne rogato da un notaio camerale, contenenente un chirografo di Sisto V ed un capitolato, stabilito sul chirografo stesso, fra due intraprenditori dell'industria del setificio per la prima volta in Roma. Giova mirabilmente a provare la somma cura di quel pontefice nel governo di Roma, nell'incoraggiamento dell'industria; e fornisce pregevoli notizie sulla publica economia e sulle cautele giuridiche, in fatto d'intraprese, nel secolo XVI in Italia. Prima di presentare il testo del documento ai lettori, rendo le debite grazie al possessore del medesimo, sig. Alfonso Carinci, figlio del compianto erudito Giovanni Battista, perchè me ne ha cortesemente permesso la trascrizione. L'atto adunque è scritto con eleganti caratteri in un cartello di pergamena, di 7 pagine (formato in ottavo) sulla cui copertina, ornata di listerelle d'oro, si legge: *Laurentio fabri luchese* (sic), nome, come i lettori

vedranno, di uno dei contraenti, al quale spettò al certo quest'esemplare. Il testo è il seguente:

IN NOĪE . DNĪ . AMEN .

Per pñs publicum Instrumentum cunctis pateat euidenter, et sit notum [f. 1
quod cum sit, quod S.mus Dñus noster Dñus Sixtus Papa Quintus publicae
utilitati tam huius almae Vrbis, quàm totius sui Status Ecc̄lici consulendo
5 attente considerauerit, quod si ars serici in ipsa Vrbe introducatur, non modico Vrbi, et Statui praedictis, ac omnibus Suae S.tis subditis commodo erit et ornamento. Artem ideo praedictam sic introducere decreuerit, desuperq. saepius colloquium habuerit cum Ill.mo et R.mo Dño Dño Henrico tituli S.tae Pudentianae praesbr̄o Cardinali Caetano S. R. E. Camerario, quàm Ill'
10 et R. P. D. Ioffredo Lomellino, aliisq. Ill.mis Dñis Cardinalibus et R.mis Dñis Praelatis. Cumq. mag.cus D. Ianus Baptista Chiauari Ciuis Genuen' per hanc Suae S.tis uoluntatem evocatus obtulerit Artem ptām in alma Vrbe introducere sub tamen certis pactis per ipsum formatis, et praefatis Ill.mo et Rpd. oblatis, qui illis bene perpensis, ea licita et honesta, et tanquam talia per
15 Suam S.tem acceptanda, et caeteris per alios oblatis, uti meliora anteponenda fore Suae S.ti retulerunt, quae nihilominus ab ipsis reformata, seu alia denouo composita fuerunt. Moxq. fuerit per Suam S.tem ordinatum quòd in negocio huiusmodi sic introducendo scuta quinquaginta millia ex pecuniis suae Camere ap̄licae inuestiantur, et ex illis dicto d. Iano Baptistae medietatem
20 scilicet scuta uigintiquinque millia mag.co d. Laurentio Fabri Lucensi, qui cum ipso d. Iano baptista in, et ad huiusmodi negocium in mutuo concursu extitit et existit, sub tamen certis modo et forma exsolui et exbursari deberent, praestitis tamen per eos idoneis fideiussoribus de dictis summis modo infrascripto restituendis, et inter caetera Sua S.tas, ut negociú ipsú | tam [f. 1'
25 circa illius directionem, quàm progressum citius et melius ad debitum effectum perducatur, mandauerit quòd utérq. eorum possit et debeat cum effectu per totum pñtem annum 1589. dicto negocio perfectè incumbere, itaut quis ipsorum melius et citius, atq. copiosius contenta in Capitulis (ut praemittitur) reformatis, seu denouo compositis adimpleuerit, illemet totum et
30 integrum huiusmodi negociú cum ipsis Capitulis utriñq. firmiter obseruandis et adimplendis, et iuxta illorum formam habeat et obtineat. Qui uero ex eis circa praemissa impar extiterit, à negocio praedicto eo ipso omnino excludatur, et exclusus sit, et esse intelligatur, perinde ac si nunq̄. desuper

tractatum aliquem habuisset, nec de eo mentio aliquo facta fuisset. Vndè cupiens idem D. Ianus baptista Suae S.tis desiderio, et voluntati pro viribus satisfacere, et oblationem per ipsum illi datam adimplere. Desuperq. Sanctitas Sua infrascriptum Chirographum manu Suae Stis signatum ptó Ill.mo
5 Dno Cardinali Camerario transmiserit subsequentis Tenoris videlicet =//=// R.mo Camerlengo. Hauendo noi sin dal principio del nro Pontificato per benefitio publico così di Roma come di tutto il Stato Ecc.co più uolte pensato introdurre in Roma l'arte della seta, et conferito questo nro pensiero tanto con esso uoi, quanto con alcuni ministri della nostra Camera, et essendosi
10 ultimamente offerto Ianno Battista Giauari Genouese di pigliar in se tal' introduttione con alcuni patti, e capitoli già da voi et da Mons'. Lomellino Commissario della detta Camera sopra ciò formati, et da noi uisti et approbati ponendo noi per capitale di questo negocio scudi $\frac{m}{50}$. di moneta, Et di poi essendosi parim.te offerto Lorenzo Fabri Lucchese di pigliare detta
15 introduttione con l'istessi patti e Capitoli. Noi desiderando che questo negotio si conduca | ad effetto con quelle maggiori et megliori conditioni, [r. 2 che sian possibili per detta nra Camera, stante detta concorrenza fra detti Giauari et Fabri, ci siamo resoluti deuider detto negotio, et conceder la mità di esso á ciascheduno di loro separatamente, con assegnarli $\frac{m}{25}$ scudi
20 per ciascheduno, con patto che chi di lor dua per tutto il pnté anno 1589 hauerà più operato nell'introduttione di dett'arte, et con maggior utilità di detta nra Camera à giuditio nro ò di essa Camera in hauer' condotto più numero di Mastri e Mastre di seta, Tentori, Tessitori, et altri operaij et hauer drizzato più presto l'essercitio, et più Telari, et lauorato più drappi,
25 et fatto più belli lauori, comparatis omnibus, quello sarà giudicato più atto ad ottenere il detto negotio tutto sopra di se, et à quello s'intenda concesso con li detti Capitoli già frà noi, et detti Concorrenti stabiliti. Per tanto per la pnte di nostro Motuproprio et certa scienza, ui ordinamo, che procediate alla stipulatione del contratto con li sudetti Capitoli, tanto col detto
30 Giauari, quanto col detto Fabri, et ciascheduno di loro separatamente con l'interuento di detto Mons'. Commissario, aggiongendo à detto instrumento che farete, (parendoui necessario) quelle cautele, che ui piaceranno ad arbitrio uostro per utile di detto negotio. Et tanto esseguirete, che tale è mente nostra, et il tutto sarà da noi per nostro breue in amplissima forma, et
35 facendo bisogno, con aggiontioni de priuilegij indulti, e decreti confirmato et approvato. Non ostante qualunque cosa facesse in contrario, alla quale per questa uolta sola deroghiamo. Dal nro Palazzo aplico il di xxv. di Gennaro 1589. Sixtus Papa V°. =//=//=

Hinc est quòd anno à natiuitate eiusdem Domini millesimo quingentesimo octuagesimo nono, Indictione secunda, Die uerò trigesima | mensis [f. 2' Ianuarij, Pontificatus S.mi in Xpo Patris et D. N. D. Sixti diuina prouidentia Papae Quinti anno quarto. In mei eiusdem Camerae aplicae notarij testiumq. 5 infrascriptorum ad haec specialiter uocatorum et rogatorum pntia personaliter constitutus Ill.mus et R.mus D. D. Henricus Cardinalis Camerarius antedictus assistente ibidem Ill'. et Rpd. Ioffredo Commissario pto, de mandato Suae S.tis uiuae uocis oraculo desuper facto eorundem Suae S.tis et Camerae aplicae nominibus, et praefatus Mag.cus D. Ianus baptista Chiauari pro se et 10 persona seu personis ab eo quandocunq. nominandis suisq. et eorum successoribus quibuscunque partibus ex altera, Ipsae siquidem partes quibus supra respectiuè nominibus sponte, et ex eorum certa scientia, ac omnibus melioribus modo uia, iure, causa, et forma, quibus magis, melius, ualidius, et efficacius de iure fieri potuerunt et debuerunt, ac possunt et debent coram 15 nobis notario et Testibus infraptis declararunt, et inuicem confessi fuerunt omnia et singula superius narrata fuisse et esse uera, et propterea inuicem et uicissim mutuis stipulationibus hincinde interuenientibus supradicta pacta in stipulationem deduxerunt, et in publicú Testimonium redigerunt, conueneruntq. et pacti sunt in omnibus et per omnia iuxta, et secundum illorum 20 formam continentiam, et tenorem, qui sequitur uidelicet. ==//==//==

Hauendo il mag.co Ianno battista Chiauari Genouese offerto alcuni Capitoli per l'arte della seta, et essendosi offerto il mag.co Laurenzo Fabri Lucchese di pigliare il partito con li medesimi Capitoli, Sua S.ta hà ordinato sopra nuoua offerta fatta da detto Chiauari, che si diuida il prestito 25 da Lei offerto delli scudi $\frac{m}{50}$. cioè $\frac{m}{25}$. per uno, con dare ciascun di loro sicurtà approuanda dalla Camera perdetta somma di scudi $\frac{m}{25}$. ouero obligare tanti luoghi de monti per detta somma con poterli liberare | con [f. 3 detta sicurtà, et che ognuno di loro separatamente nella Città di Roma dia principio ad introdur' la dett' Arte, et far' lauorare panni, et seta, co- 30 me in detti Capitoli si contiene, Et chi di loro per tutto il pnte anno 1589. haurà più operato nella introduttione di detta Arte utilmente à giuditio di Sua S.ta, et della R. Camera, cioè in haver condotto più numero de Mastri et Mastre di seta, Tintori, Tessitori, et altri operarij, in hauer' dirizzato più presto l' esercitio di detta Arte, et più Telari, et lauorato più drappi, et 35 fatto più belli lauori, et comparatis omnibus, sarà giudicato (come di sopra) più atto a pigliare il detto partito tutto sopra di se, à quello s'intenda concesso, con li Capitoli infrátti, sin' d'all'hora dalle parti stabiliti; Et l'altro che non ottenerà il partito, sia obligato restituire alla R. Camera, ò à chi

da lei sarà ordinato, li scudi $\frac{m.}{25}$ prestatigli, et da quel' giorno della dichiaratione et pagamento s'intenda cominciar' il partito con li patti, et Capitoli, che seguono, Ex nunc accettati et approuati fra detta Camera, et d° partiario, et durante detto anno della proua, si concede così al' detto Chiauari Genouese, come al' detto Fabri Lucchese l'essentioni et priuilegij delle robbe, et persone loro, et degli altri condotti da loro, che si contengono nell'infratti Capitoli numero , come si fusse detto partito intieramente concluso, et posto in essecutione, Et sia tenuta la Camera omnino dichiarare quello che di lor dua haurà complito meglio, et dourà hauer' il partito, et detta dechiaratione la debbi fare nel' fine del' detto termine, cioè del pnte anno, il tenor' dei quali patti, et Capitoli è il seguente cioè ==//==//==

La S.tà di N. S.re et sua R/ Camera da una parte, et N. dall'altra, sopra l'introduttione et essecutione dell'arte della seta in quest'alma Città di Roma, uengono all'infrascritti patti et Capitoli cioè ==//==

| Promette il detto N. fra dui mesi prossimi, dal giorno che gli sa- [f. 3' ranno intieramente consignati l'infratti scudi $\frac{m}{50}$ hauer' preso stanze accommodate nella Città di Roma, doue uorrà introdur l'arte della seta, con gli apparati et prouisioni necessarie, et fra tre mesi hauer condotto molti operarij huomini et donne necessarij à detta Arte per tessere, tingere, filare sete, ori, et argenti, incannare, far' sete torte, et altre cose necessarie, et frà un'anno promette hauer' posti in atto almeno trenta Telari di Tessitori, che lauorino uarie sorte di drappi di seta ==//==//—

Item promette nelli seguenti anni hauer' effettualmente introdotto sino a $\overline{150}$ Telari, ita che in ciaschedun'anno si lauorino pezze 500 di drappi di uarie sorti, computato l' un' anno con l' altro, sotto pena di scudi dua per pezza, d'ogni pezza che mancasse di lauorare di detto numero ==//==//==

Item promette fra detto anno hauer' condotte molte Mastre, che insegnino alli Monasterij di Monache, et piacendo à Sua S.tà che si conduchino Monache Mastre da distribuir' in detti Monasterij, parimente promette di farlo, di conueniente numero, à beneplacito di N. S.re tutto à spese della Cam.a in quanto alle Monache

All' incontro N. S.re et detta R/ Camera promettono darli scudi $\frac{m}{50}$ in prestito gratis per anni xij, li quali detto N. sia obligato restituire la metà in fine dell'undecimo anno, et l'altra metà in fine del xij.°

Et per detta somma sia tenuto detto N. dare idonea sicurtà, ò uero obligar' in spetie tanti luoghi di Monti non uacabile, li quali possa liberare à suo beneplacito, con dar' idonea sicurtà come sopra.

Item promette detta R/ Camera che per xx. anni prossimi, nello Stato

Ecclico mediate et immediate soggetto alla S.ta Sede Ap.ca, eccetto | Bo- [f. 4
logna a Perugia, doue già è l'arte introdotta, alcun' altro non possa lauorare, ne far' lauorare sete, ne drappi di seta, d' oro, d' argento, e mischi, far' sete torte, ò altro lauoro intorno à sete, ò panni, intendendo panni ogni
5 lauoro fatto con orditura, e trama di seta schietta, ò meschia con qualunche altra materia poca ò molta, eccetto il detto N. et Compagni, da nominarsi da lui, et suoi heredi, et successori, et quelli, che da loro hauranno licentia, sotto pena di perdere ogni seta, ò lauoro fatto, ò non fatto, lochi, artifitii, et instrumenti da farlo, e nelli quali fusse fatto, è più altro tanto, in qual' pena
10 incorra non solo il patrono del' lauoro, ma ogni operario che si sarà esercitato in esso, et chi non pagarà denari, sia punito et paghi in persona, et la pena sia applicata come à basso, et l'accusatore sarà tenuto secreto, et crederassi al' detto suo, con un' testimonio degno di fede, et anco procederassi per inquisitionem. Dichiarando che ui siano compresi sotto questa
15 prohibitione ogni, et qualunque persona, corpo, Collegio, Vniversità quantunque et de iure priuilegiata, ó per qual'siuoglia Bolla, Breue, possesso antico, ò moderno, rito, consuetudine, ò acquisto, si con titolo oneroso, ò spesa, come gratioso ò lucroso, se fosse anco tale, che bisognasse speciale, ò espressa mentione, à quali tutte ragioni, et priuilegij sia espressamente
20 per li pnti Capitoli derogato. =//=//=

Sia però lecito à ciascuno portare di fuori dello Stato Ecc.co drappi di seta d'ogni sorte finiti, et sete torte, tinte, et finite, che non bisognano d'altra spesa all'Arte, et altri lauori pur di seta finiti, et sete semplici cioè non lauorate, et quelle uendere liberamente in detto Stato Ecclico, et con-
25 trafacendo siano perse, con la pena detta di sopra, d' applicarsi come à basso. =//=//=

| Item detta R/. Camera concede al' detto N. et altri dependenti da [f. 4'
lui nella detta Arte l' essentione di tutte le gabelle di Roma, et dello Stato Ecc.co mediate et immediate soggetto, et di farlo passare esente da ogni
30 Communità, Signori, et Baroni in qualunche modo titulati nelle loro Città, Terre, et luoghi per tutte le cose necessarie alla detta Arte, cioè per tuttc le cose necessarie alla detta Arte, cioè per tutto quello, che esce dal' serico ò bigatto ò siano sete fine d'ogni sorte per far' panni, o grosse per sete da lauorare, ò spoglie, coste, doppij, strazze di seta, oro argento, ò altra
35 materia da fare, ò mischiare in detti panni schietti, ò mischi, et sete simplici, ò lauorate d'ogni lauoro, et sorte, et per tutte le merci pertinenti all' Arte per tingere, collare, cuocere, et far' ogn' altro essercitio, lauoro,

et opera nella seta di qualunche artefice, et per artifitij instrumenti da lauorare, et materia da fargli, et simili. ═//═//═

Ma per le sete simplici, et oro, et argento filato, che detto N. ò suoi faranno uenire à Roma da paesi forastieri, siano tenuti pagare la Dohana
5 solamente à ragione di baiocchi otto per libra una uolta sola, et la Camera promette farlo essente del' soprapiù che importasse detta dohana, Sia però lecito al' detto N. et suoi predetti di potersi concordare con li Dohanieri pro tempore à miglior' prezzo. ═//

Item non sia lecito ad alcuno estrahere qualsiuoglia seta si forastiera,
10 come paesana, eccetto quelle che fussero state lauorate dalla dett' Arte in quello Stato, et d'espressa licentia di detto N., sotto pena di perdere ogni cosa, et altrettanto in denari contanti, d'applicarsi come si dirà à basso, eccettuate però le sete et drappi, che per transito passono per lo Stato Ecclesiastico. ═//═//═

15 Item per tutti li Drappi di seta, et sete torte, et lauori di seta fatti da detta Arte di Roma et Stato Ecc.co per estrattione ═//═//
| in ricompensa promette pagare similm.te otto baiocchi per libra. [f. 5

Item N. S.re et detta Camera concede saluocondotto reale et personale al detto N, et tutti gli altri forastieri huomini et donne, che ueniranno in
20 detto Stato per suo ordine da tutti li debiti ciuili d' ogni sorte contratti fuor di detto Stato in qualsiuoglia luogo dal pnte giorno et per tutto il termine delli sudetti anni xx., et che siano assoluti dal giuramento et pergiurij incorsi et da incorrere per far' detta Arte in Roma ò Stato, et fino d'hora libera, et licentia ciascuno de partirsi à suo beneplacito senza im-
25 pedimento di famiglia persona ò beni ═//═//

Item per cautela del precedente Capitolo si debba tenere un libro di tutti l'artefici di detta Arte, nel quale si faccino scriuere tutti quelli, che uorranno godere detto Salvo condotto ═//═//═/═

Item perche anco principalmente il detto N. disegna introdurre la seta,
30 et che se ne faccia in questo Stato à sufficienza essendoci bonissima commodità et per essersi a Pietro Valentino concesso un priuilegio di piantar celsi et altrimenti, si come in esso, promette la detta Camera fare, che detto Pietro Valentino frà un'anno prossimo habbi piantato tutta quella quantità di celsi in torno à Roma, et per tutto il paese contenuto nel suo priuilegio,
35 et adempito tutte l' altre cose contenute in d.o suo privilegio, altrimente passato detto anno s' intenda detto priuilegio riuocato et concesso al detto N. con li medesimi modo, forma, priuilegij, et essentioni, e decreti, con obligo però di piantare detti celsi in copia, et andare crescendo et molti-

plicando ogn' anno di mano in mano nel medesimo modo e forma, che è obligato il detto Valentino.

Item che finiti li detti xx. anni promette detta R'. Camera da chi subintrerà à pigliare il medesimo obligo di seguitar l'arte far' pagare al d.° N. tutte le massaritie, et ordigni, che all'hora si trouaranno in essere di dett'Arte | d'ogni sorte per il prezzo che dai doi periti da deputarsi uno per parte [f. 5' saranno stimati, et uolendo all' hora detto N. et suoi successori accettare altri partiti che da altri saranno offerti, siano preferiti ad ogn' altro in prendere il partito per loro, quando fra giorni xv. dal di dell' intimatione dichiarino uoler detto partito per se. Et uolendosi da N. S.re o sua Camera senza far partito lassar' in libertà il far' detta Arte, se gli debbia da detta Camera pagare le dette massaritie et ordigni come di sopra, da distribuirsi da lei, et uendersi à quelli, che uorranno far' l'arte: et fin'che dette massaritie: et ordigni non li saranno come di sopra pagati s' intenda, et sia prorogato il tempo ad' altri xx. anni con tutti li priuilegij, essentioni, modo et forma predetti. =''=''='''

Promette di più detta Camera spedir' bandi, patenti, et che da N. S.re saranno spedite Bolle, Brevi, et ogn'altra prouisione sopra tal' negotio necessaria ò in qualunche modo opportuna, et quelle consignare liberamente espedite di tutto punto al' detto N. ad ogni sua richiesta, et con pene, prouisioni, et essentioni opportune, etiá con braccio forte di giustitia in qualunche loco del Stato tante uolte quante bisognarà durante detto negotio, et così nel' principio, come nel mezzo, et fine di esso senza alcuna sua spesa eccetto che della scrittura =''=''=

Promette di più detta Camera che la Sta di N. S.re confermerà il pnte Contratto e Capitoli per suo Motuproprio, et Breue in amplissima forma con tutte l'ampliationi, et altre clausule et decreti, che à detto negotio, et al detto N. saranno più utili et necessarij, et quello dare in tutto e per tutto spidito et admesso, et registrato in Camera gratis, et senza alcuna sua spesa, eccetto | della scrittura infrà un' mese prossimo à uenire, senza [f. 6 alcuna eccettione: in quante volte, et per quanto tempo saranno differite le dette prouisioni, essecutioni, osseruanze, e promesse del pnte Contratto si da N. S.re o Camera, come da altri, per altretanto tempo e tempi s'intendino prorogati tutti li Termini posti à restituire operare e finire come sopra: promette anco che N. S.re per conseruatione dell'Arte constituirà leggi, e Capitoli generali, et speciali, per le quali prouederà che à detta Arte non siano poste insidie di monopolij, ò altri danni si in questo Stato, come fuori dello Stato, et particolarmente che se da alcuna persona, luogo, Città, Pro-

uincia, ò Regno, sarà prohibito, impedito, incarito, ò difficultato qualsiuoglia merci, seta, huomini, instrumenti, o ammanimenti per dett' Arte, per qualsiuoglia ordine antico, ò moderno generale ò spetiale, che subito, et ipso iure s' intenda essere prohibito da N. S.re che da quel' luogo, Città, Pro-
5 uincia, e Regno non possa in questo Stato uenire, ne esser' portato, ne (se se già ui fusse) stare, o esser tenuto alcun' panno di seta, ò lauoro semplice, schietto, ò meschio, ma come cosa prohibita s'intenda esser' confiscata et applicata, ne li gioui dire ò scusarsi che n'habbino bisogno per se, poi che il detto castigo in tal caso li dourà esser caro; Prouederà anco N. S.re
10 che li lavori cosi portati altronde, come fabricati in Roma, siano fidelmente fatti di debita misura, finessa, materia, et colori, tal' che non solo non siano falsati, ma che habbino debiti segni, che dimostrino le qualità loro, acciò che ogni Compratore quantunque imperito non sij ingannato, come conuiene à questo santo gouerno, dandole capo, e Giudice con ordine di difenderla,
15 et decidere ogni giuditio somariamente e breuemente con castigo, e debite pene contra fraudatori | e ladri, applicando tutte le dette et ogn'altra [f. 6' pena per un' terzo alla R.ma Camera ò Giudice, un' terzo al' detto N. et l'altro terzo all'istesso per dispensarlo alli Accusatori et Essecutori ò poueri dell'arte. =//=

20 Et in caso di guerra ò peste, ò altro legitimo impedimento, per il quale detto N. uenisse dannificato in detta Arte, la Camera sia obligata dare quel' difalco overo restoro, che gli parerà ragioneuole ad arbitrio di detta Camera, Che Dio ce ne guardi. =//=//—

Quae omnia et singula praemissa, et in supradictis Capitulis contenta
25 promiserunt supradicti Ill.mus D. Cardinalis Camerarius cum assistentia Ill. et Rpd. Commissarij S.mi D. N. Papae et Camerae aplicae nominibus ut supra, et mag.cus D. Janus Baptista Clauarus suo, sociorumq. per eum ut praemittitur nominandorum, suorumq. et illorum successorum nominibus inuicem et vicissim perpetuò attendere, et obseruare, et in nullo contrafacere
30 dicere, opponere, uel uenire in Judicio, uel extra quauis occasione, causa, uel praetextu, Renunciantes quoad haec omnibus et quibuscunq. tam Juris quàm facti exceptionibus et auxiliis, quibus mediantibus contra praemissa, aut eorum aliqua dicere uel uenire, aut se se quomodolibet iuuare possent, Promiseruntq. aliquam restitutionem in integrum, seu aliud remedium con-
35 tra praemissa quouis praetextu etiam enormis, seu enormissimae laesionis non petere, seu impetrare, aut impetratis et' si Motuproprio, aut aliter concederentur, non uti, imo ex nunc illis specialiter, et expresse renuncia runt et renunciatum esse voluerut. Alioquin ultra observationem Contractus

teneri uoluerunt ad inuicem ad omnia damna, expensas, et interesse per ipsas partes alteram desuper quomodolibet facienda, sustinenda et incurrenda, de quibus stare et credere uoluerunt soli et simplici | uerbo cum iuramento [r. 7 damnum passi absq. alia desuper adhibenda probatione, Judicis taxatione, aut Curiae decreto, siue mandato. Pro quibus omnibus et singulis praemissis sic ut praemittitur tenendis, complendis, firmiterq. et inuiolabiliter obseruandis dicti Ill.^{mus} Dñus Cardinalis Camerarius cum assistentia dicti Rpd. Joffredi Commissarij dictam Cameram, et illius bona omnia mobilia, et immobilia pntia et futura ubicunq. existentia, dictus uero d. Janus Baptista se ipsum ac socios ab eo ad negocium huiusmodi assumendos, suosq. et illorum haeredes et successores quoscunq., ac bona omnia mobilia et immobilia pntia et futura ubicunq. existentia in ampliori forma Camerae aplicae, cum solitis clausulis in eadem forma Camerae apponi solitis et consuetis quandocunq. apponendis et extendendis respectiuè et ad inuicem in solidum obligarunt et hipothecarunt, et quilibet ipsorum obligauit et hipothecauit, Et tactis per dictum scilicet Ill.^{mú} D. Cardinalem Camerarium ac Ill'. et Rpd. Commissarium pectoribus more Cardinalium et Praelatorum, per dictum uerò Ianum Baptám scripturis sacrosanctis ad sancta Dei Euangelia respectiue iurarunt, et quilibet ipsorum iurauit. Super quibus omnibus et singulis petitum fuit à me notario publico infrascripto unum uel plura, publicum seu publica fieri atq. confici Instrum et Instra. Actú Romae in Palatio supti Ill.^{mi} d. Card.^{lis} Camerarij et in eius sala audientiae, pñtibs ibidem m.^{cis} dd. Equite Ascanio Bonpiani Anconitani, et Laurentio Mazzoleno de Corinalto Senogalien' dioc. ipsius Ill.^{mi} d. Camerarij familiaribus Testibus ad praemissa oia et singula uocatis habitis specialiter atq. rogatis.

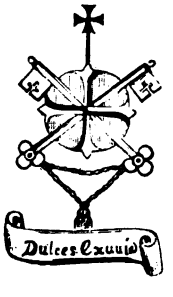

Quia ego Tydeus de Marchis Bonon' Camerae ap.^{ce} not. premissis interfui, Ideo ea subscripsi signaui et publicaui rogatus.

Ad illustrare il nostro documento poco giovano le principali biografie di Sisto V sì edite come inedite, le quali, ad incominciare dalla *Vita Sixti V ipsius manu emendata*, ch'è nell'archivio dell'eccma Casa Altieri, e giungendo fino al *Sixte V* dell'Hübner, si aggirano tutte sulle sue azioni pastorali, sulle politiche; e quanto alle civili,

soltanto su ciò che spetta all'arte ed all'edilizia. Tuttavia mi studierò di esporre brevemente le cose che ho qua e là rinvenute più acconcie al mio proposito; e finirò coll'osservare le singolarità più spiccate del documento, affinchè i lettori trovino in poche parole descritta questa notizia spettante alla storia civile di Sisto V [1].

L'antichità dell' industria serica in Italia è stata provata da numerose testimonianze di scrittori e di documenti [2]. La città di Lucca si distinse fra tutte le altre per la priorità di tempo e di merito nel setificio. Si dice che fino al IX secolo risalga la data del primo setificio di Lucca. La storia dell'arte della seta in Lucca, e della trasmigrazione che ne avvenne in Venezia, in causa del governo tirannico di Castruccio Castracane, già trattata nelle opere del Zanetti e del Mutinelli, è stata svolta perfettamente nell'erudita monografia di monsig. Bini [3]. Anche in Firenze fu portata l' industria serica da' Lucchesi [4]. Altrove, non solo l' origine ma eziandio il perfezionamento del setificio fu opera di Lucchesi, come in Bologna, ove nell'anno 1372 uno di essi v'introdusse un filatoio, col quale si torce la seta a due fili detti *orsoi reali* alla bolognese, ovvero *organzini*, macchina rimasta unica in Bologna fino al 1538. La industria della seta fioriva in Bologna fino al punto da noverarsi ben 30,000 operai che l'esercitavano [5]. Un recentissimo scritto del sig. Livi [6] arreca molta luce alla storia dell'arte serica in Bologna, ove fu introdotta fin dal secolo XIII dal Barghesano di Lucca. Il lodato scrittore ha corredato la sua publi-

[1] Un saggio modesto ma pregevole di questo genere di illstrazioni parziali alla storia di Sisto V, è quello recentissimo del ch. dott. G. Pinto intitolato *Sisto V e l'igiene in Roma* nel Bull. della Commissione Comunale d'Igiene (ottobre 1880).

[2] Cf. la dissertazione XXV e la XXX delle *antichità italiane* di Muratori, e specialmente la seconda (*de mercatibus et mercatura saeculorum rudium*).

[3] Bini Telesforo, *I Lucchesi a Venezia* (Lucca 1854, 1ª parte; 1856, 2ª parte).

[4] Canestrini Gius., *Archivio storico italiano* N. S. vol. II, p. 215. Veggasi sull'argomento dell'industria di Lucca l'importante lavoro di Bongi Salv., *della mercatura dei Lucchesi nei sec. XIII e XIV*, Lucca 1858.

[5] Moroni Gaet., *Dizionario* vol. LXIV, p. 266.

[6] Livi Giovanni, *I mercanti di seta Lucchesi in Bologna nei sec. XIII e XIV*. Archivio stor. ital., serie IV, t. VII, p. 29 e segg.

cazione con più documenti, e fra questi colla *licenza* del Comune di Bologna al detto Barghesano di costruire colà un filatoio, tratta da quell'Archivio di Stato. Oltre Lucca, Genova eziandio fu rinomata per le manifatture di seta. Gli storici ricordano una processione del secolo XIV, nella quale figurarono più di mille persone adornate di quella ricca stoffa [1]. Il *filatoio* inventato in Italia, non sappiamo da chi, nè in qual'epoca, è il miglioramento più importante che abbia ricevuto la fabricazione della seta [2]. Gl' Italiani recarono in Francia questo ritrovato, che in mano dei Francesi, e sopratutto di Vaucanson nel secolo decorso, ha ottenuto un risultato strepitoso [3]. Ma queste notizie ed altre, che tralascio per esser breve, riguardano la industria del setificio, senza peraltro la base dell'agricoltura, ossia della coltivazione dei gelsi. Pertanto la storia del baco da seta in Italia è diversa dalla storia della seta; ed in questa singolarità troviamo l'Italia e l'Inghilterra somiglianti, quantunque la seconda abbia ricevuto l'arte della seta in età ben tarda, cioè sotto Giacomo I. Del resto la introduzione generale della coltura dei gelsi, come base proporzionata alle condizioni della manifattura, sembra non anteriore alla metà del secolo XVI [4]. Infatti alcuni Comuni d'Italia, fin dal secolo XIV, mostrarono cure per la piantagione dei mori celsi. Nello Statuto di Pescia (1340) è ordinato di piantar gelsi e otto pedali di fico per ogni *coltra* di terra. Un bando del 3 aprile 1435 ordina in ciascun podere per lo meno cinque pedali di mori celsi *bianchi;* e sotto l' effigie del pesciatino Francesco Buonvicini nel palazzo del Comune, in quell'anno, gli è data lode d'aver portato

> . . . alla sua patria questa pianta,
> dalla qual nacque poi ricchezza tanta
> che in ogni luogo si noma il Delfino.

[1] Boccardo Ger., *Dizionario di Economia* vol. IV, p. 367.

[2] Storch Enrico, *Corso di economia politica* trad. Boccardo, p. 266. Il filatoio era in uso a Lucca fino dal secolo XIII (Livi, op. cit. p. 33).

[3] Canestrini, *Arch. stor ital.* N. S. vol. VI, parte 2ª, pag. 3-24.

[4] Ghiliossi, *Il baco da seta.* Torino 1817.

Negli statuti dell' arte di Por S. Maria in Firenze è registrato, che " nel 1423 per l'arte s'incominciò a fare i filugelli in Firenze, „ e furono eletti sei cittadini a farci fare l'esercizio dei filugelli „ bigatti e trarne la seta [1]. „ Adunque furono sforzi precoci ed isolati quelli fatti da qualche Comune per incoraggiare le piantagioni; adunque in Firenze, nel secolo XIV, potea dirsi in fiore l'arte della seta, come semplice saggio d'industria, ma difettava di base; e perciò il Villani non annoverò quest'arte tra le principali in Firenze al 1336, siccome quella ch'era costretta a trarre da paese straniero la sua materia, e perciò doveva restare non poco inferiore in guadagni a quella dei *Calimala,* che negoziava di straniere manifatture [2].

L' agricoltura e l'industria manifattrice si allearono pertanto nel secolo XVI. La città, che sembra aver preceduto le altre nel progresso delle piantagioni, fu Milano. Imperocchè sappiamo che il munifico principe Emanuele Filiberto, primo in Italia a procurare energicamente la diffusione di questa coltura, *comperato il podere detto la* Margarita *presso Tronzano,* acquistò in Milano 17,000 gelsi, e quivi li fece piantare e formarne vivaî [3]. Si dice ancora che obligasse i sudditi a piantare di cotesti alberi a misura delle rispettive sostanze. A ciò il Ricotti non volle prestar piena fede, quantunque lo si rilevi da relazioni Venete generalmente autorevoli; ma egli soggiunse assai rettamente, che Emanuel Filiberto era *uomo da farlo* [4]. Tutti sanno che al presente i gelsi della Sardegna e del Piemonte sono i più pregevoli d'Italia. Ora io dico essere stato Sisto V non inferiore ad Emanuele Filiberto in questa importantissima risoluzione, siccome dai documenti apparisce. Le cause, che indussero il pontefice a questo consiglio, furono: il desiderio di render sempre migliore la condizione dei sudditi, spe-

[1] C. Cantù, *Storia degl'Italiani* 2ª ediz., vol. II, p. 1072 in nota.

[2] A Gino Capponi sembrò strano il silenzio del Villani, perchè egli non fece questa distinzione (*Storia della Republica Fiorentina* vol. I, p. 222 in nota).

[3] Ricotti Ercole, *Storia della Monarchia Piemontese* (ed. Barbèra) vol. II, p. 515.

[4] Op. cit. p. 393.

cialmente romani, in fatto d'industria; e il non tenue vantaggio che dalla fabricazione della seta derivava ai dignitarî della Curia romana, che facevano allora già molto uso di quella costosa materia. Vediamo pertanto le principali testimonianze di questa non ultima fra le cure economiche di Sisto V.

" Per l'abbondanza dell'acqua Felice da lui introdotta, scrive il Cassio, vedendo (Sisto) popolarsi li colli Esquilino e Viminale, „ diede il pensiero e la mano ad altra opera di politico principe, „ per accrescer vantaggi a tutta Roma. Avendo girato, in grado „ di Regolare, molte città ben governate d'Italia, ed imbevutasi „ la chiara sua mente delle massime di ben reggere i popoli, e „ far le città doviziose, stabilì per render tale anco Roma, esser „ necessario l'introdurvi il commerzio; mezzo il più facile ad ar- „ ricchire i sudditi, e far non solo la metropoli ma tutto lo Stato „ abbondevole. A questo fine fece fabricare attorno alla piazza „ delle Terme Diocleziane molte botteghe, e basse stanze ad uso „ de' Filatoj di seta, e diverse officine per altri mestieri, molte „ delle quali anche al presente si veggono nel circondario este- „ riore della di lui villa [1]. „ S'intende chiaramente che le parole del Cassio riferisconsi alla deliziosa villa Peretti, sul sito della quale sorge ora la *stazione centrale* delle ferrovie romane. Siffatta addizione alla villa, ch'egli aveva costruito quand'era cardinale, la ordinò quand'era pontefice; ed era in piena consonanza con questo altro fatto, che il Tempesti così narra: " Fece (Sisto) pu- „ blicare un bando dal card. Castrucci, col quale significò a tutti „ i sudditi..... di voler destinare prefetto dell'arte della seta un „ certo Pietro Valentini, cittadino di Pienza in Toscana, e citta- „ dino ancora romano, ed affinchè l'arte si potesse esercitar con „ più comodo in tutti i luoghi, comandò che le provincie e co- „ munità contribuissero tanto in danaro, quanto sarebbe stato ba- „ stevole al medesimo Valentini a comprar pezzi di terre da pian- „ tarvi i *mori*, per pascerne con la foglia abbondevolmente i bachi

[1] Cassio Alb., *Corso delle acque antiche* vol. I, p. 324.

„ da seta [1].„ Al qual cenno il citato scrittore aggiunge due brevi elogî che fanno di questa legge i due noti biografi di Sisto V, Guido Gualterio e Lelio Pellegrini. Il bando del Castrucci è perfettamente in accordo colla bolla *Cum sicut accepimus*, data il 28 maggio del 1586, nella quale ordina la piantagione dei gelsi per conto della Camera e dei luoghi pii, in ragione di cinque alberi per ogni rubbio di terreno, colla distanza di 20 palmi tra ciascuna pianta; e per conto dei Comuni in tutti i luoghi deserti, presso le rive etc. non senza multe a chiunque trascurasse l'esecuzione di tal decreto [2]. Rimetto al testo prolisso di quest'atto i lettori che bramassero conoscere tutti i privilegî e gl'incoraggiamenti che Sisto V accordava agl'intraprenditori di tale industria. E poichè vagheggiava egli ciò che ai dì nostri è divenuto un fatto, la costruzione di una nuova città su quei colli, profondeva eziandio privilegî a chiunque colà edificasse o si recasse ad abitare, anche in vista di formarvi una popolazione di operai laboriosi [3]. L'effetto delle dichiarazioni esplicite di Sisto V fu abbastanza fortunato. Più d'un concorrente si offerse per intraprendere l'industria sulle condizioni volute dalla Camera Apostolica, confidando nel privilegio della *privativa*, e nella futura abbondanza di gelsi. La storia ci ha tramandato i nomi di Magino di Gabriele, ebreo di Venezia, e di Giovanni Battista Corcione napolitano, i quali successivamente sforzaronsi di stabilire in Roma le fabriche della seta. A costoro dobbiamo, in forza del nostro documento, aggiungere Giovanni Battista Chiavari di Genova e Lorenzo Fabri di Lucca; addizione importante ancora pei Lucchesi, che registreranno un altro loro concittadino fra gli autori principali del setificio, e per primo nella città di Roma.

[1] Tempesti p. Casimiro, *Storia della vita e delle gesta di Sisto V* (ed. Zanelli) vol. I, p. 261.

[2] Bull. Rom. (Cocquelines) IV, 4, p. 218. Il Ranke si limita al riassunto del senso di questa bolla (*die röm. Päpste* etc. ed. 1878, vol. I, p. 298).

[3] Cf. il testo del bando intitolato: *Concessio privilegiorum et immunitatum aedificantibus vel habitantibus in via Felici et in monte Quirinali* (Editti e Bandi nella Bibl. Casanatense: porta la data del 1587. Cf. anche il *Bullarium Sixti V* pag. 225).

Il primo a fare minute ricerche intorno all'ebreo Magino [1] fu il principe Massimo, il quale riassumendo le notizie del medesimo, come inventore di un segreto per trarre la seta dai bachi due volte all'anno, lesse ancora il breve di Sisto V concedente all'ebreo la privativa della lavorazione, secondo quel segreto, per sessant'anni, con altre facilitazioni e privilegî [2]. Un breve pontificio diretto ad un ebreo è tale rarità, che vale la pena di fermarcisi alquanto e renderlo di publica ragione. Inoltre l'argomento, di cui vi si tratta, è strettamente analogo a quello del chirografo in discorso, e serve ad esso per opportuno confronto. Lo trascriviamo dall'archivio della Segreteria dei brevi, ove si trova sotto il numero 294. Facciano attenzione i lettori alla singolarità della formola sostituita alla consueta *salutem et apostolicam benedictionem.*

Magino de Gabriele Hebreo in Civitate Venetiarum commoranti viam veritatis agnoscere, et agnitam custodire.

Cum sicut Nobis nuper exponi fecisti, novam modum cuiusdam secreti, suscipiendi, et manutenendi Bombices, ad parandum, et conciliandum seri-
5 cum, tua quadam investigatione, et industria repereris, seu inveneris, idque hactenus a nemine compertum fuisse, et exinde maxime propter serici excellentiam, et maiorem quantitatem, quam antea, ac cum minoribus laboribus, et expensis, maius augmentum universali commodo valde profuturam, et ex quolibet centenario, centum et ultra ac serici vectigal Camerae Apostolicae
10 debitum ascendens ad mille, ad duo millia proventura asseras. Cumque alterum novum modum secreti multiplicationis suscipiendi, et manutenendi bis quolibet anno Bombices ad parandum, et conciliandum sericum huiusmodi etiam compereris, seu inveneris, idque variis modis, ac etiam ut supra attentis multiplicatione, et duplici serici singulis annis recollectione universi
15 Nostri status ecclesiastici subditis, et Camerae praedictae etiam valde profuturum asseveres, et ut subditi Nostri praedicti, exercitium artis inventionum huiusmodi facilius consequi possint, te, ut singulis diebus nundinarum in

[1] Ranke (op. cit. l. c.) cita il passo del Gualterio: *Ut vero serica ars frequentior esset, mororum arborum seminaria et plantaria..... fieri praecepit, ob eamque rem Maino* sic *cuidam hebreo ex bombicibus bis in anno fructum et sericam amplificaturum sedulo pollicenti ac recipienti maxima privilegia impertivit.*

[2] Massimo Vitt., *Notizie istoriche della villa M.* p. 121 e seg. Nel trattato degli *Archiatri* del Marini si citano altre importanti relazioni del papa con israeliti.

plateis, et locis publicis per dictum statum impressi dicti modi, quorum impressione praefati subditi adniti ipsam artem facile cum exiguis sumptibus, et magno adminiculo exercere poterunt reperiantur effecturum pollicitus fueris si quadam erga te uti dignaremur liberalitate. Nos igitur qui omnium
5 praesertim subditorum Nostrorum comodum, et utilitatem sinceris desideramus affectibus et neminem erga eos gratum et illis aliquod favoris, et auxilii praestantem adminiculum a Nobis immuneratum procul abiicimus, tuis in praemissis laboribus, et expensis consulere volentes, et in hac parte supplicationibus inclinati, tibi, tuisque haeredibus, et successoribus a te
10 nominandis, et causam habentibus ad annos sexaginta a data praesentium quod quolibet anno ab omnibus personis quae mediante tua inventione primo dictam artem, in praedicto statu, in locis Nobis mediate, vel immediate subiectis, exercuerint, quinque pro quolibet centenario augmenti; ac etiam ab omnibus personis quae artem secundo dictae tuae inventionis in secunda
15 recollectione subsequenti in eodem statu, et locis exercuerint unam unciam pro qualibet libra materiei sericae, quae in dicta secunda subsequenti recollectione efficietur percipiendi, et exigendi licentiam, Apostolica Auctoritate tenore praesentium perpetuo concedimus, et facultatem tibique, et illis desuper indulgemus, districtim inhibentes omnibus, et singulis praedicti status
20 personis cuiusvis status, gradus, dignitatis, honoris, et conditionis existant ne sub trecentorum scutorum pro una accusatori, et alia magistratui, qui executionem faciet, et reliqua trecentorum scutorum huiusmodi tertia partibus tibi, ac heredibus, et successoribus et causam habentibus huiusmodi applicañ poenis artem inventionum tuarum praedictarum, nisi de tua licentia,
25 et officio per Nos eis desuper designato se ad id describi fecerint exercere neque inventiones ipsas sive impressas sive alias ad usum redactas vendere per se, vel alios sine etiam tua, tuorumque praedictorum licentia, seu te, tuosque haeredes, et successores vel a te causam habentes huiusmodi super praemissis omnibus, et singulis, aut illorum occasione, impedire, molestare,
30 vel perturbare quomodolibet praesumant, seu audeant; ac decernentes irritum et inane si secus super his, a quoquam, quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca dilectis filiis Nostris Camerario, e praedictae Camerae Thesaurario Praesidenti et Clericis, ac omnibus, et singulis dicti status ecclesiastici Gubernatoribus, locumtenentibus, legatis vice-
35 legatis, potestatibus, aliisque iudicibus, et personis ad quos spectat, et pro tempore quomodolibet spectabit in futurum per easdem praesentes committimus, et mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum per se, vel alium, seu alios, praesentes Litteras et in eis contenta quaecumque ubi, et

quando opus fuerit ac quoties pro parte tua, vel tuorum huiusmodi desuper fuerint requisiti solemniter publicantes, ac in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes faciant auctoritate Nostra easdem praesentes Litteras et in eis contenta huiusmodi formiter observari, teque, et tuos huiusmodi praemissis omnibus, et singulis iuxta earumdem praesentium continentiam, et tenorem pacifice frui, et gaudere, non permittentes te, tuosque huiusmodi per quoscumque desuper quomodolibet indebite molestari, contradictores quoscumque et rebelles per sententiam, censuras, et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris, et facti remedia appellatione postposita compescendo. Non obstantibus Constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, ac dicti status ecclesiastici illiusque Comitatuum civitatum, castrorum, oppidorum, terrarum, et quorumvis aliorum locorum, et inst^{m} confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus contrariis quibuscumque, aut si aliquibus communiter, vel divisim ab Apostolica sit sede indultum quod interdici, suspendi, vel excomunicari non possint per Litteras Apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Volumus autem praesentes in dicta Camera iuxta Constitutionem fel: me: Pii IV. Praedecessoris Nostri desuper editam referri. Datum Romae apud S. Marcum sub Annulo Piscatoris die IV. Iulii MDLXXXVII. Pontificatus Nostri Anno Tertio.

Facto verbo cum Sanctissimo
S. S:^{tas} mandavit expediri suprascriptum breve
I. Lomellinus Comms:^{s}

Thom:^{s} Gualterutius.

Non fu questo il solo atto di Sisto V verso l'ebreo Magino. Avendo costui ritrovato un altro segreto, di ricavare cioè l' olio da certe erbe, e coi residui formarne vetri e cristalli colorati, Sisto V spedì un altro breve in favore di lui, il cui sunto sta nel *bando* relativo, che fu stampato dal Bladio tipografo Camerale [1]. Tanto poteva nella mente di quel pontefice la intenzione del publico vantaggio e decoro, che non esitava rivolgersi con atti solenni ad un israelita, in tempi di generale intolleranza. Inoltre allora ch'era vietato rigorosamente agli ebrei di abitare fuori del

[1] Volume 2°, *Editti* cit. 1587.

ghetto, incoraggiava il nostro Magino col concedergli la licenza di dimorare colla sua famiglia per quindici anni fuori di quel quartiere. Del resto, quanto alla sua intrapresa della seta, mi affretto a conchiudere, che non ebbe buona riuscita. Magino, per mostrar la propria riconoscenza verso Sisto V, mise a parte della metà dell'utile netto donna Camilla Peretti, con una formale donazione *inter vivos* rogata dal notaio Cavallucci, ai 10 di luglio 1587. In essa è da notarsi la patetica espressione dell'ebreo nell'indicare la causa della donazione: *ob amorem et dilectionem quibus ipse Maginus hebreus prosequitur eamdem illm̃am dominam Camillam* [1]. Tuttavia non solamente mancano ulteriori indizî che accennino a qualche risultato di cotesta fabrica, ma si trova qualche documento che attesta il contrario, l'aver cioè d.ª Camilla dato in affitto al napolitano G. Battista Corcione le dieciotto botteghe di sua proprietà prossime al palazzo, affinchè questi vi esercitasse l'arte della seta che intendeva *introdurre* in Roma. Ciò accadeva nel 1589, due soli anni dopo le rodomontate del Magino, che sparisce nell'oscurità. Resta dunque il Corcione come secondo impresario del nuovo setificio romano. Non può negarsi peraltro che a prima vista generi confusione la presenza di due *concessionarii* pieni tutti e due di privilegî per la stessa speculazione; l'uno il Corcione, l'altro il bicipite intraprendente, o *società* Chiavari-Fabri; tutti e due nello stesso anno 1589. Mi aiuterò colle date per poter conciliare la difficoltà, cioè la confusione che nasce dai due contratti. Quello di d.ª Camilla col Corcione porta la data del 7 novembre; questo chirografo, in favore della nominata società, la data del 25 gennaio. Il tenore del chirografo esclude la concorrenza di altri fabricatori di seta in Roma, dicendovisi chiaramente che per 20 anni niun altro possa non solo in Roma, ma in altra città dello Stato, eccettuate Bologna e Perugia, lavorare la seta. L'eccezione di queste città si spiega colla nota priorità delle medesime nell'industria in discorso. Del resto, come mai poteva d.ª Camilla stipolare un atto

[1] Massimo, loc. cit.

di quel genere con un *introduttore* dell'arte serica in Roma, se la espressa dichiarazione, contenuta nel chirografo, avesse avuto effetto? Ora la differenza della data mi fa supporre che quando il Corcione si presentò, la società Chiavari-Fabri fosse già caduta dai suoi diritti perchè non avesse adempiuto le incombenze alle quali s'era obligata, ovvero per qualsiasi altro motivo. Infatti alcuni degli oblighi assunti dai socî doveano essere eseguiti in tempo abbastanza ristretto, come per esempio quello del *prendere stanze accomodate nella città di Roma con gli apparati et provisioni necessarie* notisi bene, *due mesi* dopo la consegna dei 50,000 scudi [1]; e l'altro d'impiantare entro tre mesi trenta telai, *che lavorino varie sorte di drappi di seta* [2]. Se alcuna pertanto di queste condizioni non fu soddisfatta, l'industria della ditta fu, non che sospesa, intieramente distrutta. Ciò arguisco non solo dai termini della concessione, ma eziandio dalla durata di 10 anni assegnata al fitto delle case Peretti nell'istromento di d.ª Camilla. Se l'opera della ripetuta ditta avesse avuto effetto, ce ne sarebbe al certo rimasto qualche ricordo non insignificante. La mancanza di notizie sopra uno stabilimento di gigantesche proporzioni, è un argomento grave per confermare la mia ipotesi. Anche l'altro del Corcione non fu più fortunato in fatto d'esistenza, quantunque per causa che non poteasi prevedere. Roma fu invasa dalla pestilenza, nell'anno 1591; ed il contagio si diffuse rapidamente fra i setaiuoli del Corcione, siccome apparisce dalla vita di S. Camillo, nella quale si legge: " Morendosi particolarmente la maggior parte di quei tessitori di „ velluto che la sa. me. di Sisto aveva fatti venire in Roma per „ introdurvi l'arte della seta, avendo assegnata loro tutta quella „ parte d'habitatione attaccata alla sua vigna e prossima alla „ chiesa di S. Maria degli Angeli alle Therme [3]. „ Era dunque una

[1] Cf. il documento, foglio 3-3', n° 15.

[2] Ivi n° 20.

[3] *Vita del p. Camillo de Lellis.* Roma 1625, p. 85. Anche un'altra vita di santo fa menzione di quella pestilenza, ed è la vita di s. Luigi Gonzaga, che contrasse nell'assistere i contagiosi il germe della sua ultima malattia (Cepari, *V. di S. Luigi G.* 3.ª ed. p. 186).

vera fatalità che pesava sul setificio romano, la quale mandava a vuoto in meno di due anni gli sforzi di eccellenti artisti e le munifiche intenzioni del papa. Tutto peraltro ci induce ad affermare, che ove siffatti disastri avessero colpito il setificio romano, sotto il regno di Sisto V, non sarebbe venuto meno alla sua mente, assai superiore ad ostacoli materiali, un modo sicuro per farlo rifiorire.

Ora non mi resta che osservare qualche particolarità del documento, della quale non è caduta finora in acconcio la menzione. Il prestito gratuito dei 50,000 scudi per anni dodici, fu promesso dal papa in modo che ne toccasse la metà per uno. Inoltre v'è da notare la risolvibilità della società per mezzo della *concorrenza* proposta dal chirografo stesso. Imperocchè quello dei due socî, che avesse nel termine di un anno corrisposto meglio alle prescrizioni dello Stato, sarebbe rimasto solo possessore della *privativa;* la qual cosa equivaleva ad uno scioglimento della società. Non debbono trascurarsi altre condizioni, che rivelano le teorie economiche di quel tempo e le intenzioni speciali di Sisto V. La media del prodotto annuo dei 150 telaî doveva essere formata da 500 pezze di drappi diversi [1]. Entro un anno doveano i fondatori del setificio introdurre in Roma le maestre che insegnassero quell' arte alle monache [2]. Secondo le idee di Sisto, i monisteri dovevano col tempo fornire un nucleo forte di operaî della seta, dei quali scarseggiava Roma per la pochezza della sua popolazione. Lo attirare al contrario un gran numero di lavoranti dagli altri Stati non sarebbe a que' tempi sembrata cosa lodevole; quindi si ricorreva volentieri a questo espediente, tanto più che l' operaio rappresentato dalle monache di Roma veniva a costar quasi nulla allo Stato, ricevendo l'alimento dal monistero, cioè da un patrimonio privato. Tuttavia Sisto prevedeva che dovessero passare circa 20 anni prima che la istruzione delle monache avesse prodotto un risultato, pel

[1] V. documento, foglio 3', n° 25.
[2] Ivi n° 30.

quale la città di Roma bastasse a se medesima nell'industria della seta. E quindi riconosceva la necessità di concedere qualsiasi facilitazione a lavoranti forestieri, affinchè si recassero in Roma ad apprestarvi l'opera loro. Tra queste facilitazioni è rilevante quella del *salvocondotto* e *privilegio di liberazione da ogni molestia per cose civili* agli operaî d'altro paese [1]. Si noti ancora come Sisto V limitasse siffatta concessione alle cose civili, siccome colui che sulle colpe criminali non ammetteva in genere favorevoli eccezioni; e come gelosamente vigilava sull'ordine publico nel suo Stato, non vi avrebbe mai introdotto uomini perniciosi; nè avrebbe mai favorito l'impunità dei facinorosi a danno degli altri Stati. Finalmente mi sembra degna di riguardo, sotto il punto di vista economico, la concessione della *libera esportazione delle sete lavorate*, colla esenzione dalle gabelle agl'impresarî, eccetto un tenuissimo dazio per la introduzione delle sete semplici; il qual peso sarebbe poi scomparso progressivamente in ragione dell'incremento che si sperava nella coltura dei bachi [2]. Questa disposizione, che ridotta ai più semplici termini significa libera o quasi libera introduzione della materia prima, e libera esportazione della materia lavorata, ci somministra una evidente prova che Sisto V in fatto di economia fu precursore di Gian Battista Colbert, poichè nutriva le stesse idee, che questi propugnò più tardi, le quali, per quanto dalle cognizioni e dalla sperienza moderna combattute, meritarono un grado importante nella storia della publica economia.

G. Tomassetti.

[1] V. f. 5, n° 20.
[2] V. f. 4', n° 5.

LA CHIESA DI S. TOMASO A' CENCI

L'arciconfraternita di s. Maria del Pianto ha fatto ristaurare la chiesa di s. Tomaso a' Cenci; e l'ha restituita, nel corrente anno, al publico culto. In occasione dei lavori di ristauro in essa eseguiti, sono ritornate in buona condizione due lapidi, che si riferiscono alla storia della chiesa; le quali nello scorso secolo erano state ricoperte di color bianco. Si veggono al presente murate nella parete a sinistra di chi entra per la porta minore. Quella che sta più in alto si legge come appresso:

ANNO·DNI·MILLESIMO·CENTESIMO·XIIII·IN
DIC·VII·HOC·ALTARE·RENOVATVM·EST·PER
MANVS · PETRI · ARCHIPRESBITERI · ATQ
VE · DICATVM · PER · MANVS · CENCII · SABI
NENSIS · EPI · IN · FESTIVITATE · SCI · THO
ME·APLI·ET·IN·HOC·MAGNO·ALTARE·SVNT
RELIQVIE · SCORVM · DE · VESTIMENT
SCE · MARIE · PINGVEDO · SCI · LAVRENTII
RELIQVIE · S · ADRIANI · PP · VRBANI · PP · COR
NELII · PP · STEPHANI · PP · FELICIS · PP · FEL
ICIS · EPI · GORDIANI · EPI · MAMILIANI · EPI
PONTIANI · EVSEBII · VINCENTII · PE
REGRINI · MARCELLINI · ET · PETRI · MAR
CI ET MARCELLIANI · ABDON · ET
SENNEN · AQVILI · PRISCE · ABVN
DII · ABVNDANTII · NIMPHE · FE
LICVLE · VIRGINIS · ET · MARTI
RE

L'altra si legge:

✠ ANNO DNI · M · CC · XL · TRE DNI GG
VIIII · PP ANN EI XIIII · 7 · TRE LAVR · ARCHIPBR
INDIC · XIII · MS · IVN · D II · IN FESTIVIT · S · MAR
7PET·HEC·ECC·CSECTA·EPMAA·RAINALDI·EPI·OSTIENS·ET
EPI·BAGIRECV 7 EPI·BRESCIENS·IN·ALTARI·S·THOME DE FANDONE
ICA COLLV EI I PCSIONE IPI ET · S · VRBANI MAMILIANI IV
LITE FELICIS PP MARCI 7 MACELLIANI VICETII · CSATI 7
DARIE MARCELLINI ET PET· GORDIANI·FELICVLE·V·ET·ALIORVM
SCOR · IN ALTARI · S · NICOLAI ST DE RELIQVIS · IPI · S · GODIANI
FELICIS MARCELLINIETPET·INALTARI S MARGARITE·ST
DE·REL·EIDE S MAR MAGDAL · GODIANI · M · FELICVLE
MARCELLINETPETRI : ꝏ IN DICTO FESTO AN VA
TI QRAT AN IIII IDVLGETIA E COCESSA

La prima delle due epigrafi non richiede dichiarazione; la seconda può ad alcuno sembrare men facile; però ne aggiungo la lezione senza le abbreviature. *Anno domini* MCCXL *tempore domini gregorii noni papae anno eius* XIV *et tempore laurentii archipresbyteri indictione* XIII *mense iunii die secunda in festivitate sancti marcellini et petri haec ecclesia consecrata est per manus rainaldi episcopi ostiensis et epi bagniregiensis et epi bresciensis. In altari sancti thomae (adservantur de reliquiis eiusdem) de fandone circa collum eius in percussione ipsius et s. urbani mamiliani iulitae felicis papae marci et marcelliani vincentii chrysanti et dariae marcellini et petri gordiani feliculae virginis et aliorum sanctorum, in altari sancti nicolai sunt de reliquiis ipsius s. gordiani felicis marcellini et petri, in altari s. margaritae sunt de reliquiis eiusdem s. mariae magdalenae gordiani martyris feliculae marcellini et petri: in dicto festo annuatim quadragesimae et annorum quatuor indulgentia est concessa.*

La prima lapide ci offre la più antica memoria di questa chiesa, che generalmente gli scrittori credono essere stata costruita dai

Cenci nel cortile del loro palazzo. Abbiamo qui una chiara testimonianza onde apparisce essere stato l'altar maggiore ristaurato e dedicato nell'anno 1114, sotto il pontificato di Pasquale II, dall'arciprete Lorenzo e da Cencio vescovo di Sabina nella festa di s. Tomaso. Ognuno intende pertanto che la chiesa deve essere abbastanza antica, se nei primi del secolo XII aveva bisogno di siffatte riparazioni [1]. Il vescovo sabinese è *Cynthius*, il decimosettimo nella serie data dall'Ughelli, che cita in proposito di lui la storia Cassinense di Pietro, e la menzione che ne fece Pandolfo Pisano. Mi piacerebbe poter determinare se la chiesa fu veramente fondata dai Cenci, ovvero fu da essi soltanto rifabricata prima del secolo XVI, prima cioè del famigerato Francesco. La scarsezza delle notizie non mi permette di arrecare una risposta decisiva a tal quesito. Tuttavia mi propongo di riferire ciò che io ne penso dopo aver consultato le principali fonti. Che i Cenci nel medio evo fossero promiscuamente nominati *Cincii* o *Cynthii* è cosa nota. La loro pretensione di derivare dalla gente *Cincia* dovette trovare un alimento, quando venne lor fatto di raccapezzare due antichi cippi sepolcrali fòrniti di cotesto nome, ed innalzarli nella loro casa,

[1] La reposizione delle reliquie descritte nella epigrafe dovette essere fatta per la prima volta in occasione del ristauro. Mi è suggerita questa congettura dalla epigrafe contemporanea che sta infissa nel portico della chiesa di s. Lorenzo in Lucina. Quivi si legge: *anno domini m. c. xii indict. v. m. octubri d. xv. anno vero xii domini paschalis ii pp. quidam presbiter huius ecclesiae nomine benedictus ducens secum quosdam laicos adiit ecclesiam sancti stephani que sita est in loco qui dicitur aqua transversa ubi sub altare invenit corpora sanctorum martirum pontiani eusebii vincentii et peregrini que inde auferens suis cum sociis in hanc ecclesiam transtulit et domino pape paschali sicut res acta fuerat fideliter intimavit quo audito venerabilis pontifex praecepit ut in maiori altari sancti laurentii in sepulchro sub craticula conderentur* etc. etc. (cf. Nardoni, *dell'antica chiesa di s. Stefano già esistita ad Acquatraversa.* Forcella, *Iscrizioni*, vol. V, p. 118). Adunque se i corpi di quei tre santi furono trovati e trasferiti nell'anno 1112, e le loro reliquie vengono enumerate nella iscrizione di s. Tomaso, ch'è del 1114, mi sembra giusto indurne che la donazione delle reliquie venisse fatta in occasione del ristauro stesso. Le reliquie di Aquila e Prisca meritano attenzione, essendo importanti le memorie di cotesti martiri come cooperatori dell'apostolo Paolo, nominati negli atti apostolici (cf. il *Bull.* del ch. comm. G. B. De Rossi 1880, pag. 5).

presso la quale, cioè nella piccola piazza del monte de' Cenci, tuttora si veggono incastrati nel muro. L'uno porta scritto:

festone M·CINCIVS·M... *festone*
lato THEOPHILVS lato
destro VESTIARIVS sinistro
grifo TENVIARIVS [1] *grifo*
grifo *grifo*

L'altro:

D · M
C · CINCIÓ
SALIANDRÓ
PATRI · DVLCISSIMÓ
FECERVNT
orciuolo C·C·C·C · CINCII *patera*
MARCIANVS
IANVARIVS
SEVERVS
HERCLANIVS [2]

Se la famiglia Cenci o Cincia usciva da un ramo dei Crescenzii, ed a lei appartenne il famoso nemico di Gregorio VII, come mi sembra indubitato, le case della medesima dovettero fin dal secolo XII sorgere in sito forte, come quelle di famiglia potentissima. Ora il monticello formato dalle rovine del gran teatro di Balbo, che non poteva sfuggire all'intento di qualche signorotto romano, come punto strategico, nel secolo XIV spettava certamente ai Cenci, dai quali s'intitolavano anche i *balnei de Cynthiis in regione Arenulae* [3]. Anche l'Ameyden partendo dal fatto che i Cenci ed i Crescenzi furono tutt'una famiglia, esalta l'importanza della medesima riferendosi al Ciacconio, che attribuì ad essa il pontefice

[1] *M. Cincius M(arci libertus) Theophilus vestiarius tenuiarius* — edita dal *Grutero* (650, 8), può significare un liberto lavorante di vesti *tenui* ossia leggère, ovvero ancora custode di vestimenta leggère.

[2] *Diis manibus. C(aio) Cincio Saliandro patri dulcissimo fecerunt (quatuor) C(aii) Cincii Marcianus, Ianuarius, Severus, Herculaneus.* La credo inedita.

[3] Gregorovius, *St. di Roma*, lib, XIII, c. VII, 5.

Giovanni X [1]. La coincidenza della memoria conservataci dalla lapide con questo fatto non è da trascurarsi. Imperocchè il *Cinzio* vescovo di Sabina nel XII secolo, doveva appunto appartenere alla storica famiglia, e consecrava l'altare di una chiesa, che sebbene fosse più antica del suo palazzo, forse allora vi rimaneva inclusa, e quindi cadeva sotto il suo patronato. Fra i numerosi cardinali della famiglia Cenci, de' quali ci rimangono le notizie, questo è il più antico; celebre per aver diviso col pontefice Pasquale II, di cui era creatura, le traversie e le violenze da parte dell'imperatore Enrico V [2]. Mi par certo che in origine il monticello fosse la corte del palazzo, del quale adesso non rimane sul monte che un' ala soltanto col principio dell' altra; ma il palazzo moderno è stato prolungato nel piano [3]. Che se il nome dei Cenci ben presto si attaccò, per così dire, al monte, non avvenne altrettanto della chiesa, che molto tardi acquistò quello de' suoi padroni e riedificatori. Infatti nell'elenco delle chiese romane, ch'è nel noto codice lat. 749 dell' Università di Torino, questa di S. Tomaso è indicata semplicemente *ecclesia sancti Thome*, mentre nell'elenco stesso abbiamo s. Salvatore *de Maximis*, s. Lorenzo *de Mutiys*, s. Martino *de Chardonis* ed altre consimili appellazioni [4]. Sembra pertanto che sulla fine del secolo XIV, età del codice, non ancora fosse ade-

[1] Ameyden, *Mss. alla Casanatense*, f. 83. L' Amadesi combatte il Ciacconio, e e dice Giovanni X essere stato di Ravenna (*Cronotaxis Antistit. Ravenn.* II, p. 80). La tradizione lo fa nativo di *Tossignano* presso Imola (cf. l'opuscolo di monsig. Liverani *Giovanni da Tossignano*. Macerata 1859).

[2] Il Ciacconio ne fece menzione soltanto nella seconda edizione della sua opera *Vitae et res gestae* etc. (ediz. del 1601, p. 359, n.° IV).

[3] S'intende facilmente che io non faccio la storia della famiglia Cenci, nè del palazzo. Tuttavia per sostenere ciò che ho qui sopra accennato, essere stato l'antico palazzo una rocca, che seguiva la forma del monte, e quindi dominava la regione dell'Arenula; e che nel secolo XVI già l'edifizio era trasformato nel disegno moderno, riporto qui le parole di Marco Antonio Altieri, che mi sembrano fare a proposito: egli dice lamentando il cessato splendore di potenti famiglie: *tanti li Cenci nello lor magnifico et celebrato seggio* (li Nuptiali di M. A. Altieri publ. da Enrico Narducci, R. 1875, p. 16), con che sembra accennare a un edifizio elevato e forte, come quello di Giordano Orsini.

[4] Urlichs, *Codex urbis R. top.* p. 174.

rente il nome dei Cenci alla chiesa di s. Tomaso. Nel secolo XVII, cioè dopo il ristauro, che sarebbe il terzo, fattone da Francesco Cenci, si attribuì dagli scrittori l'origine della chiesa alla famiglia di lui. Così Pompilio Totti, nella sua nota *Roma antica e moderna,* scriveva sui primi di quel secolo: *il monte sopra di cui i Cenci fecero con la chiesa il palazzo loro.* E poco dopo: *della prima fondatione di questa nulla habbiamo inteso, solo da una inscrittione in essa possiamo dire, che il 1575 la rifece et dotò Francesco Cenci, ed è parochiale; forse con l'occasione d'un tal ristoro ottenne alcune reliquie de' Santi, o pur da' suoi maggiori furono da principio date a questa chiesa, e riposte sotto l'altar maggiore, tra le quali notabile è quella di S. Felice Papa, per esserne quattro di questo nome, e tutti Santi.* Mi pare che il Totti abbia veduto la iscrizione, od almeno abbia inteso dire delle numerose reliquie riposte in questa chiesa; ed abbia riferito la erronea comune opinione che i Cenci fossero i fondatori. L'altra iscrizione, cui accenna l'autore, è quella che tuttora si legge sulla fronte della chiesa verso il palazzo:

FRANCISCVS CINCIVS CHRISTOPHORI FILIVS
ET ECCLESIÆ PATRONVS TEMPLVM HOC
REBVS AD DIVINVM CVLTVM ET ORNATVM
NECESSARIIS AD PERPETVAM REI MEMORIAM
EXORNARI AC PERFICI CVRAVIT ANNO IVBILEI
M D LXXV

La ho riprodotta, quantunque edita dal Galletti e da altri, perchè io posso brevemente illustrarla con questo documentino che ho trascritto dagli Atti della Congregazione della S. Visita del 1675:

Pro Congne habita die 24 Novembris 1675. Emi ac Rmi Sig.ri

Cornelio Masii Rettore della Chiesa Parrocchiale di S. Tomaso alli Cenci humilmente espone all'EE. VV. come dall'anno 1586 alli 22 di Novembre per gli atti di Domenico Stella Notaro Capitolino la buona memoria del sig. Francesco Cenci fece il suo ultimo testamento e tra le altre pie istituzioni lasciò venti lochi di Monti, e si quelli non si trovavano nella sua morte, soggiunse che dal meglio Corpo della sua heredità

si pigliassero cento scudi annui, con i quali si erigessero due cappellanie perpetue con messa quotidiana all'altare di S. Francesco esistente nella suddetta parrocchiale di S. Tomaso. In oltre lasciò scudi cento cinquanta per farne suppellettili sacre, e di più ordinò si facessero due Candelieri et una lampada d'argento p. servitio di detta Cappella.....[1]

Con questo tratto, cui seguono altre lascite di Ludovica Velli, la moglie dell'infelice Giacomo, e di altri individui della famiglia, rimane giustificato il senso della epigrafe che il tristo benefattore appose sulla chiesa. Tornando adesso al nome antico di questa, il quale, ripeto, non perdette che tardi; esso era *in capite molarum*, ovvero *de fraternitate*. Nel manoscritto di Michele Lonigo sulle chiese di Roma, nella biblioteca Vallicelliana, la nostra chiesa è indicata con questa troppo breve nota: *San Tomaso de' Cenci — Non se ne sa altro, se non ch'è parochiale antica Iuspatronato di casa Cenci*[2]. Tuttavia il buon gentiluomo veneziano aveva, non volendo e non sapendo, scritto qualcosa di buono intorno alla chiesa medesima; poichè ne aveva sbagliato il titolo, ed avevala creduta diversa dal *S. Tomaso fraternitatis,* di cui, due pagine innanzi, aveva annotato: *era una molto antica chiesa e questo cognome fraternitatis mi fa credere fosse la chiesa dove si radunavano quei Clerici Romani all'esercitio dell'opere spirituali, che si chiamavano clerici romanae fraternitatis. Si parla in molti luoghi dei Registri de' sommi Pontefici di questa fraternità: io ho presso di me un trattatello antico, il cui titolo è: ordo sepeliendi clericos romanae fraternitatis. Non si sa dove fosse questa chiesa: il clero suo nella festività dei turiboli ricevere soleva diecidotto denari di presbiterio*[3]. Aggiunte a queste parole, in carattere più minuto ed affrettato,

[1] Cotesto rettore *Cornelio Masi* è ricordato in una iscrizione sepolcrale che sta in terra presso l'altar maggiore, *a cornu epistolae.* Poco si legge al presente perchè logora, ma si trova trascritta in un ms. del Galletti, citato dal sig. Forcella che indi l'ha desunta. Io l'ho letta negli atti citati della S. Visita, ove sono trascritte più o meno bene quasi tutte le iscrizioni della chiesa.

[2] *Codice Vallicelliano G. 36* f. 87 v.

[3] Il trattatello posseduto da Lonigo non è ignoto. Sta inserito nel secondo volume del *Musaeum italicum* del Mabillon.

si leggono le seguenti: *in bulla Urbani 3 an. 1125 recensetur inter filiales S. Laurentii in Damaso ecclesia S. Thomae in capite molarum, quae est caput romanae fraternitatis*[1]. Ora quanto ha scritto il Lonigo su tal proposito è il più ed il meglio, che io credo si sappia intorno s. Tomaso a' Cenci, quantunque l'autore abbia errato, come ho già detto. Sapevo che s. Tomaso fu chiesa parrocchiale, ed inoltre che, siccome filiale di s. Lorenzo in Damaso, il suo archivietto parrocchiale sta riunito con quello di s. Lorenzo; e mi ricordo che da questo trascrisse il cav. Achille Monti la fede di nascita della sventurata Beatrice, e la publicò in non so qual fascicolo del periodico romano *il Buonarroti*. Ora io mi sono convinto di ciò che il Martinelli sospettò con incertezza, essere cioè tutt'una la chiesa delle mole con questa dei Cenci[2]. Mi son dato a cercare la bolla di Urbano III indicata dal Lonigo, che ha pure sbagliato la data della medesima; e non l'ho trovata in alcuna edizione del *Bollario*, e neppure registrata nei *Regesta del* Jaffè. nondimeno la ho rinvenuta stampata nell'opera del Fonseca: *de basilica S. Laurentii in Damaso;* e incomincia colle parole: *Apostolicae sublimitas dignitatis;* è data in Verona *per manum Trasmundi s. R. e. notarium, XVI kal. Martii indict. IV anno domini MCLXXXVI pontificatus anno I°,* ed è firmata da nientemeno che diecissette cardinali[3]. Il transunto autentico di questa bolla eseguito per gli atti di Giovanni Savio (22 aprile 1591) notaio camerale, si conserva nell'archivio Laurenziano[4]. Quanto alle *mole*, dalle quali prese la denominazione la chiesa di s. Tomaso eretta sul teatro di

[1] Ibid. f. 86 v.

[2] Martinelli, *Roma ex ethn. sacra*, p. 404.

[3] Fonseca, op. cit. p. 250. Cf. ancora il Ciampini, *de abbreviatorum de parco maiori* etc. *munere*, p. 153.

[4] Di questo mi ha informato il ch. sig. canonico Polverisi, che sta riordinando al presente quell'archivio. Del resto la bolla in discorso è piena di indicazioni topografiche preziose, e pare impossibile che sia sfuggita al Jaffè. Speriamo che non isfuggirà agli egregî autori della edizione nuova, della quale già è uscito il primo fascicolo, contenente nel solo periodo dall'anno 64 al 548, 320 documenti più della prima edizione. L'autore di questa prima parte è il ch. Kaltenbrunner.

Balbo, esse sono le famose del Tevere, la cui origine risale al tempo di Belisario, e che son durate in piccol numero fino ai nostri giorni. Riguardo al nome *fraternitas romana* donde pure si nominò la nostra chiesetta, deve intendersi che fosse l'antico collegio di parroci e sacerdoti di Roma, che in più d'un documento troviamo nominato. Scrisse il Galletti, che la *fraternità romana* era un antichissimo collegio composto dei canonici e dei parrochi di Roma, il cui superiore chiamavasi *rector romanae fraternitatis*, dignità simile a quella dell' odierno *Camerlengo* del clero [1]. Adunque la chiesa di s. Tomaso apparteneva a cotesto collegio, in tempo, cioè nel XII secolo secondo la citata bolla, nel quale fioriva ed era potente. Infatti ci riferisce il Garampi che nell' anno 1126 i chierici della romana fraternità tennero un placito, e che riferirono la loro sentenza al pontefice (Onorio II), il quale *benedicens eis, laudavit et confirmavit* [2]. Un'ultima osservazione mi sembra opportuna sul titolo *de fraternitate*. Secondo il catalogo delle chiese urbane, del XIV secolo, esistente nel codice già ricordato della biblioteca di Torino, le chiese di Roma si dividevano in tre gruppi o *partes*, sono parole

[1] Galletti, *Del Primicerio*, p. 269, a proposito di un *presbyter Dominicus s. Salvatoris de Subura*, chiesa che più non esiste, *romanae fraternitatis rector* nominato in un'autenticazione fatta nel 1261. Il Moretti, nell'opera *Ritus dandi presbyterium, papae, cardinalibus et clericis nonnullor. ecclesiar. urbis* (R. 1741, p. 305), tratta diffusamente di cotesta corporazione.

[2] Garampi, *Illustraz. di un antico sigillo della Garfagnana*, p. 114. Il placito era in originale presso di lui. Per la relazione della *fraternità* in parola colle *croci stazionali* delle basiliche che portavansi in processione, come noi ancora ci ricordiamo, veggasi il comm. Moroni, vol. XVIII, p. 252 e segg. Per la ingerenza, che questo medesimo collegio esercitava sull'Università di Roma, fin dal medio evo, trovò il Renazzi in nn singolarissimo documento edito nella sua *Storia dell' Università degli studi di Roma* (tomo I, p. 66, appendice n.° XXV) che la *institutio et destitutio doctorum in romano studio* appartenevano ai rettori e sindici *romanae fraternitatis* in forza di privilegî concessi dalla Sede Apostolica e dal popolo romano, privilegî, la cui notizia non ci è d'altronde pervenuta. Il Moretti non conobbe questa speciale autorità del collegio dei parroci e canonici romani, perchè non conobbe quel documento, donde rilevasi ancora che i detti rettori e sindici non solo *nominavano* i dottori dello studio di Roma, ma ne amministravano eziandio le rendite. Ivi si legge che solevano essi adunarsi *ad tractandum et ordinandum negotia iam dicti studii* nella chiesa di s. Salvatore *in Pesulis*, la quale, secondo il Martinelli (*Roma ex ethn. sacra*, p. 390), corrisponde alla moderna chiesa dei Polacchi.

dell' anonimo, *quarum prima dicitur duodecim apostolorum, secunda sanctorum Cosme et Damiani, tertia sancti Thome, et quelibet istarum partium habet quatuor rectores et duos Nuczulos* (sic) che l' Urlichs legge *nuntios* [1]. La quale ripartizione delle chiese dovett'essere, come si dice ora, sotto il punto di vista amministrativo, e quindi anche topografico, non già storico nè gerarchico, poichè ognun vede che le citate chiese, eccetto forse quella dei ss. Apostoli, non sono le più importanti della città. Ora io sono d' opinione che l' *ecclesia S. Thome*, quivi additata come una delle residenze di questi ufficiali ecclesiastici, fosse appunto s. Tomaso a' Cenci. La prima prova di questa mia proposta consiste nelle parole della bolla di Urbano III, che la chiama *in capite molarum quae est* CAPUT *romanae fraternitatis*, significandosi per esse che detta chiesa era una delle residenze capitali del clero; il che perfettamente corrisponde alla indicazione del catalogo citato. L' altra prova si può rinvenire scorrendo nel catalogo stesso i nomi delle chiese spettanti al riparto di s. Tomaso. Esse formano tutte insieme una specie di circolo, il cui centro approssimativo sta precisamente nel sito occupato dal monte de' Cenci; e dico di un circolo, poichè sono comprese in questo riparto eziandio le chiese del Trastevere, alle quali è certamente più prossima la ripetuta chiesa, che non qualunque altra della città fornita del medesimo nome.

Finalmente la seconda iscrizione ci somministra la notizia di un secondo ristauro importante della chiesa di s. Tomaso terminato nell'anno 1240, sotto Gregorio IX, e della consecrazione della chiesa fatta da Rainaldo vescovo d'Ostia, coi vescovi di Bagnorea e di Brescia. Cotesto Rainaldo era figlio di Filippo dei conti di Segni fratello del pontefice, quindi suo nipote, diacono cardinale del titolo di s. Eustachio; ed innalzato alla cattedra pontificia nel 1254, assunse il nome di Alessandro IV. I vescovi di Bagnorea e di Brescia, quivi non nominati, erano l'uno Alberto, l'altro *Azzo*

[1] Urlichs, op. cit. p. 170.

de Turrianis eletto in quell'anno stesso. Tra le reliquie annoverate nella epigrafe, merita considerazione per la sua singolarità, il velo quivi detto *fandon* dall'apostolo indossato *in percussione*, quando cioè fu martirizzato. Il vocabolo sembra una variante di *fanon* noto ornamento sacro, che corrisponde appunto ad un bianco velo [1].

Sono lieto pertanto che la trascrizione ed il breve esame di queste due epigrafi mi abbiano offerto l'opportunità di far rilevare ai dilettanti di memorie urbane la importanza ch'ebbe nel medio la chiesa di s. Tomaso a' Cenci.

G. Tomassetti.

[1] Pouyard G., *Dissertazione sopra l' anteriorità del bacio de' piedi de' Sommi Pont.* pag. 43 e seg.

DI ALCUNE SOTTERRANEE CONFESSIONI NELLE ANTICHE BASILICHE DI ROMA SCONOSCIUTE PER VARII SECOLI

Il ch. signor Leone Nardoni, erudito cultore delle archeologiche discipline, cortesemente ci communica le importanti notizie che seguono, da lui raccolte con molto studio in documenti diversi tanto stampati che manoscritti.

Le primitive basiliche della nostra città, siccome è noto, ebbero un solo altare; e sotto questo una piccola cella *(crypta confessionis, confessio)*, ove erano deposte le reliquie dei martiri, per le provvide e pietose cure dei pontefici trasferite in città dai cimiteri suburbani. Alcuni di questi sacri ipogei in secoli a noi lontani o rovinarono per vecchiezza, o abbandonati e chiusi da coloro, che gelosamente dovevano custodirli, si rimasero del tutto sconosciuti. Concorsero anche a ciò le riparazioni, gl' ingrandimenti, o i restauri delle basiliche ove erano situati, e le devastazioni nelle incursioni de' barbari. Di più quando si vollero livellare le vie per essersi in diverse parti di Roma elevato di molto il suolo stradale [1], ovvero cercossi d'impedire l' allagamento in alcuni luoghi di questa città nelle grandi inondazioni del Tevere [2], o di opporsi alle correnti delle acque piovane, o in fine a cagione del terreno talora cresciuto intorno ad alcune sacre basiliche per la rovina degli edificii ad esse contigui, talora arbitrariamente portatovi, non solo diverse confessioni andarono in tal modo perdute, ma parecchie chiese di Roma si rimasero quasi sepolte di modo, che alcune di esse servirono poscia quasi di fondamento alle nuove posteriormente innalzatevi sopra. Così per esempio sursero sulle antiche le chiese qui appresso notate:

Quella dei **SS. Cosma e Damiano in Campo Vaccino**, fu elevata da Urbano VIII sopra l'antico piano, a cui però anche al presente comodamente discendesi. Ivi nella parte rotonda della chiesa sotterranea esistono tuttora alcuni avanzi di antiche pitture, benchè in gran parte scancellate. Di alcune, che furono credute del tempo di S. Felice Papa IV [3] il Cardinale Francesco Barberini, il seniore, fece fare i dise-

1 Vedi la mia memoria — Dell'innalzamento del suolo moderno su quello antico nei diversi luoghi di Roma — inserita nel periodico — *L'Osservatore Romano* — dei 4 febbraio 1872.

2 ALVERI GASPARE, Roma in ogni Stato. Roma 1664, part. 1.ª pag. 571.

3 MEZZADRI BERNARDINUS. *Disquisitio historica de SS. Martyribus Cosma et Damiano* etc. Romae, 1747. Cap. IX, pag. 72. *De templo subterraneo et de iis quae ibi reperiuntur.* — POMA FRANCESCO. La Diaconale Basilica dei SS. Cosma e Damiano nel Foro, detto volgarmente Campo Vaccino. Roma, 1727. pag. 54 e segg.

gni, che si conservano nella Barberiniana, nella serie dei volumi di tutte le altre pitture delle antichissime chiese di Roma, che esistevano nel suo tempo [1].

Notevole è ciò che soggiungo della chiesa dei **SS. Pietro e Marcellino sulla Via Labicana.** — Nel manoscritto " *Descrizione delle chiese di Roma di Gregorio Giacomo Terribilini* [2] " che si conserva nella biblioteca Casanatense, ove trattasi dell'antica chiesa ai detti santi martiri dedicata, [3] si trova una scheda dell' Amydenio, in cui è scritto, che ivi era un'apside molto piccola, che il Cardinale Mariano Pierbenedetto di Camerino titolare di essa [4], fece ornare di volgari pitture. Dippiù vi si rinviene un brano di lettera in data del 29 ottobre 1750 diretta allo stesso Terribilini [5], mancante del nome e cognome dell' autore, in cui lo si avverte, di essersi rinvenuta una piccola confessione sotterranea nell' occasione dei lavori di sterro, che allora si eseguivano per la riedificazione ed ampliamento di quella chiesa e dell'erezione dell'annesso monastero [6]. Riferisco tutto intero questo documento per altre preziose memorie in esso contenute.

" Roma 29 ottobre 1750.

" ..... Il P. Bianchini è tutto in faccende. Coll'occasione, che si trasporta e si
" riedifica la chiesa dei SS. Pietro e Marcellino, ove si è trovato sotto la mensa di
" un'altare un cadavere, che si crede di un santo; poi *in un' altro luogo sotterra*
" *una piccola confessione*, e in diversi frammenti sparsi nel pavimento leggonsi le
" diverse lettere e parole:

NATAL SIRICI† PAPA LESIAE RIQVE OR

" Tutti questi frammenti sono del medesimo carattere, e il P. Bianchini va pen-
" sando di conciliarli così:

NATALE · SIRICII† · PAPAE · FVNDATORIS
ECCLESIAE · SCOR · MARCELLINI · PETRIQVE

" Ma perchè poi in una iscrizione di un'edificio quale era questa [che è di lettere
" alte quasi un palmo] si dovesse specificare la nota del giorno natalizio di S. Siri-
" cio, o qual bisogno vi fosse di ciò fare, quando in tante altre chiese ciò non si
" vede pratticato, io non lo sò. Da suddetti frammenti si potrebbe al più ricavare,
" che S. Siricio fondasse o restaurasse la chiesa suddetta. In altro marmo di altro
" carattere leggesi:

TV† PROPRIO FECIT

1 CANCELLIERI FRANCESCO. Dissertazione sopra l'anteriorità del bacio dei piedi de' Sommi Pontefici. — Roma, 1807, pag. 31, nota I.

2 *Descriptio templorum Urbis Romae.* — Quest'opera trovasi nella Casanatense, cui lasciolla in legato il celebre Abbate Cancellieri Francesco, che dopo il Cardinale Garampi vi fece delle aggiunte. L'autore principale però è il Terribilini.

3 Tom. IX, pag. 150.

4 Mariano Pierbenedetto di Camerino, da Sisto Papa V creato Cardinale del titolo dei SS. Pietro e Marcellino li 14 decembre 1589. Dimesso il primo titolo, passò sui principii del 1608 sotto Paolo V al Vescovato Tusculano. Morì nel 1611. — Vedi CARDELLA nelle sue memorie storiche dei Cardinali di S. R. C. Tom. V, pag. 303.

5 Loc cit. pag. 151 e 152.

6 Benedetto XIV dopo di aver trasferiti presso S. Pietro in Vincoli i Monaci Marroniti, a cui Clemente IX aveva concesso la chiesa dei SS. Pietro e Marcellino, la fece riedificare ed ampliare, erigendovi l'annesso monastero col disegno del Marchese Girolamo Teodoli, ed affidando al P. Giuseppe Bianchini la sopraintendenza agli scavi per le antichità; e l'accordò alle monache di S. Teresa, che stavano presso la chiesa di S. Lucia alle Botteghe Oscure.

„ Si è inoltre scoperta una iscrizione gentilesca di questo tenore [1]:

ASPR . CANDID . QVAEST
CANDID . TRIB . MIL . LEG . IIII
SCYTHIC . ITEM V . MACEDONIC
AE . VII . VIRO . EPVLONVM
LIO . PALATINO . X . VIRO
STLITIBVS . IVDICANDIS
XVIRO . EQVITVM
ROMANORVM
ER . SER . ARK . C

„ In altro

LOCVSCSERVANDICS
GAVDENTIAE

„ In altro

L . SECVN
RIBVNVS
VIS BO
SQ

Apprendo poi da una iscrizione riportata dal Galletti [2], che nell'anno 1751 per i sopra citati lavori di demolizione, tornò in luce un bassorilievo, che fu creduto rappresentare la Sacrosanta Lateranense Basilica, come fu costruita dal grande imperatore Costantino.

Della chiesa di **S. Vitale in Vestina.** — Debbo ritenere con quasi certezza, che sia stata alquanto innalzata sopra l'antico piano, ed occupi ora nella massima parte il luogo dell'altra antichissima, che sotto Innocenzo Papa I fu eretta dai fondamenti in onore dei SS. Martiri Gervasio e Protasio [3].

Ho poi letto in una scheda del Terribilini un'altra notizia, la quale non saprei se debba riferirsi alla suddetta chiesa: comunque però la presento ai lettori. " Nel„ l'orto annesso alla chiesa *a cornu evangelii*, vi sono due grottoni antichi in cui „ sono entrato, e da un lato all'altro, due come tribune moderne [4] „.

L'elevazione del piano antico della chiesa dei **SS. Quirico e Giulitta** ci viene indicata dalla seguente iscrizione, posta sulla facciata della medesima. Essa dichiara, come essendo l'antica chiesa in luogo molto depresso della città, e soggetta alle inondazioni delle correnti delle acque piovane, il pontefice Paolo V la riedificò innalzandola e dandole una più bella forma.

Paulus . V . Pont . Max . Ecclesiam . Hanc . Titulo . Vacante . Ex . Depressiori. Loco . Et . Aquarum . Inundationibus . Exposito . Jactis . Fornicibus . Strato . Pavimento . In . Altiorem . Melioremque . Formam . Restituit . Ann . Sal . Hum . M . D . CVI. *Pont . I.*

Di più rileggendo i miei vecchi appunti sulle chiese di Roma, ho trovato quanto segue.

Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta. — " Nei sotterranei di questa chiesa si veggono „ nei muri bellissimi affreschi, e sotto di essi alcune scritture. Mirabile è la figura

1 È publicata nel *Corpus inscr. Lat.* VI, 1553.

2 *Inscriptiones Romanae Infimi Aevi Romae extantes* etc. Tom. I, Class. V, N.° 148.

3 " *S. Vitalis in Valle Quirinali, ab illustri foemina nomine Vestina Sanctis Gervasio et Prothasio fabricatum tempore Innocentii I.* „ — Vedi MARTINELLI FLORAVAN. *Roma ex Ethnica sacra*: p. 318.

4 Loc. cit. Tom. X, pag. 218. — Chiesa di S. Vitale.

„ del SSmo Salvatore in mezzo a varii santi. Dove è oggi la porta d'ingresso era
„ prima situato l'altare maggiore dell'antichissima primitiva chiesa, avente la sotter-
„ ranea confessione. Tanto dell'altare, che della confessione se ne veggono gli avanzi.„

A conferma di quanto ho esposto, anche più rilevanti e precise notizie mi furono comunicate dal Rmo P. F. Vincenzo Verda dell'Ordine dei Predicatori, attualmente parroco in detta chiesa, le quali esso apprese da documenti autentici e di non dubbia fede, cioè dagli antichi libri battesimali, che si conservano in quell'archivio parrocchiale; che anzi egli pure per somma sua gentilezza mi permise di vedere quei medesimi documenti e di prendere nota di tutte quelle notizie che da me si desiderassero: ed è perciò mio dovere di rendergliene qui pubbliche grazie.

In un libro de' battezzati dell'anno 1637 pag. 58 si legge che

" ..... nella chiesa vecchia, che restava sotto terra, fu trovata una pittura
„ del SSmo Salvatore, e di altri santi, che si stimava fatta da 700 anni in addietro,
„ e il ricordo preso da Giovanni Solazio parroco in quel tempo dice così: quanto
„ questa chiesa colleggiata e parrocchiale dei SS. Martiri Quirico e Giulitta sia
„ antichissima, fra le altre cose si è veduta scoperta in questo presente anno 1637
„ una cappella, dove è dipinto il SSmo Salvatore con altri santi della chiesa vec-
„ chia, la quale era sotterra rispetto al presente sito, e dai pittori *in mia presenza*,
„ stimate le dette pitture, che siano state fatte più di 700 anni in circa, oltre le
„ altre cose che si diranno dell'antichità e grandezza di questa chiesa in altri luoghi
„ coll'aiuto di Dio. Ancora circa l'anno 1729, quando fu rifatta la chiesa, e in modo
„ speciale fu rifatta la volta sopra, e il pavimento sotto, con le sepolture parimenti
„ in volta, nello scavare sotto terra per fare delle sepolture, fu trovata fra la terra
„ una pietra, che tratta fuori si vide esservi dipinti gli apostoli S. Pietro e S. Paolo,
„ e si conosceva essere pitture antichissime, e benchè state fra la terra, ancora
„ mantenere il colore, e i diademi intorno alla fronte sono fatti collo scalpello,
„ incavati nella pietra medesima. Furono portate sopra e fino al presente giorno
„ stanno sopra appoggiate al muro in un'anditino; benchè più volte si sia disposto
„ di farle mettere in chiesa fisse al muro. Ricordo, che in detta pietra S. Pietro
„ stava alla destra e S. Paolo alla sinistra. La pietra con i detti ritratti di S. Pietro
„ e S. Paolo fu trovata nel fondo delle sepolture, e vicino al pilastro di mezzo verso
„ la torre dei Conti. I pilastri della nostra chiesa sono contigui alle muraglia, ma
„ non sono uniti e collegati con esse per essere stati fatti dopo. Ora quando nel-
„ l'anno 1733 dal P. Vicario fu fatto buttar giù il pilastro, dove era il pulpito,
„ per farne un'altro nuovo colla scaletta dentro per salire in pulpito, dietro detto
„ pilastro *ci era dipinta nel muro un'immagine bellissima, e i muratori, senza dire*
„ *cosa alcuna, seguitarono a disfarla e buttar giù, e solo io la vidi quando era levata*
„ *la testa ed altre parti, e solo si vedevano i panneggiamenti, ch' erano bellissimi,*
„ *particolarmente alcuni di colore azzurro, e da quanto si conosceva in quel poco,*
„ *che era restato, si vedeva essere il ritratto della Vergine Santissima, dipinta sulla*
„ *calce della muraglia*. Si sgridò i muratori, ma non vi era più rimedio; ma per
„ fare detta scaletta del pulpito, fu necessario incavare ed entrare anche un poco
„ dentro la muraglia, che resta dietro detto pilastro, e perciò li muratori la but-
„ tarono giù senza alcuna riflessione. „

Da un altro libro de' battezzati della stessa epoca, poi rilevo: " Supersunt an-
„ tiqui musivi vestigia retro altare, in quibus picti sunt *S. Stephanus et S. Laurentius*.
„ Dove al presente è l'altare maggiore, vi era anticamente la porta della chiesa,

„ e dove abbiamo il piccolo giardinetto era la piazza o platea avanti la porta. Ora „ dove è la porta, vi era l'altare maggiore con una *tribuna sfondata*, che arrivava „ quanto arrivano adesso gli scalini, che stanno fuori della porta, e sopra la porta „ di adesso vi era un'arco grandissimo, che era l'arco, che dava principio alla detta „ tribuna, che restava infuori. Quando si rifecero le sepolture della chiesa, sotto „ gli scalini, che sono fuori della porta si trovò lo sfondo dell'antica tribuna. Quello „ che rivolse la porta della chiesa, facendola dove era l'altare maggiore, fu il par- „ roco Bernardino Lipparino, che fu parroco dopo il 1600.

„ Nella chiesa antica quando ci vennero i PP. Predicatori, vi erano varie pit- „ ture nelle muraglia, ma tutte scolorite, scrostate e mal ridotte. Io credo, che „ queste pitture fossero fatte dal cardinale Alessandro de' Medici, quando era tito- „ lare, perchè nel fondo della chiesa ed in altri luoghi si vedeva la di lui arme „ dipinta. Ancora la facciata antica era tutta dipinta; ma non si conoscevano più „ le pitture, e detta facciata era bassa, conforme bassa era tutta la chiesa. Si deve „ ancora sapere, che prima nella facciata della nostra chiesa, ove era una sola porta, „ quando vennero i PP. Predicatori ve ne erano tre. Ci erano anticamente le cap- „ pelle sfondate, ed erano fatte sull'andare, ossia ordine della tribuna, come ancora „ si vede nello sfondo dove è il battisterio, e nello sfondo ove è la scaletta per „ salire nel pulpito, e nello sfondo, che resta dove si suonano le campane, che tutti „ detti sfondi sono la cima delle cappelle antiche, ed in quei tempi che vi erano „ le cappelle, la chiesa ossia il pavimento di essa, e gli altari erano più bassi. — „ Ancora dietro gli altari dalla parte della Torre de'Conti ci resta un' incavo, che „ era la cima della cappella: della parte poi dell'oratorio, non si vede tanto, perchè „ devono averlo levato detto sfondo, quando hanno fatto l' oratorio. Ricordo come „ nel mese di settembre dell'anno 1733 il nostro P. Vicario fece restaurare il cam- „ panile, e nello scavare i fondamenti del medesimo, si trovarono alcune pietre di „ peperino, e furono misurate tre molto grandi e lavorate con scalpello simili a „ quelle delle quali è fatto l'arco de' Pantani. Si trovò ancora, che molto sotto terra „ il nostro campanile aveva una bella porticella fatta a sesto acuto e si conosceva „ fatta per entrare in detto campanile, quando anticamente fu fabbricato, ed era „ rimurata a mattoni sopra mattoni, e detta porta era in luogo più basso, che non „ era il piano della cantina. Molto più a basso nella detta cantina posta verso la „ strada a piè del campanile, mentre si cavava per rifare i fondamenti di nostra „ casa, si andò molto sotto i muri presenti, incominciando circa ventiquattro palmi „ sotterra. Quando si fu molto a fondo, si trovò un musaico, ossia lastrico o pavi- „ mento, fatto tutto di pezzetti di marmo di diversi colori, come giallo antico, por- „ fido, africano, verde antico ed altri colori. Erano tutti questi pezzetti quadri, e „ della istessa grandezza, minori di un terzo di palmo, benissimo uniti insieme. E „ questo lastrico o pavimento era sì duro, che non si poteva sfondare un pezzetto, „ ed a forza di picconi di ferro, sotto fu trovata acqua in abbondanza; mentre sopra „ detto pavimento non si è trovato segno alcuno di acqua.

„ Verso la fine dell'anno 1738 e nel principio del 1739 l'Eccmo Sig. Duca di „ Poli fece scavare dentro la sua torre, in faccia al nostro convento, e vi trovò un „ pezzo di colonna di marmo bianco molto grosso ed altri pezzi di marmo e di pietre, „ e circa ventun palmo sotterra trovò la porta antica della torre. Siccome noi, quando „ si scavò, si trovò l'antica porta della casa a circa ventun palmo.

„ Si crede che questa chiesa fosse fondata sul principio del secolo quarto, e si „ dice, che S. Girolamo dottore massimo vi battezzasse. Il certo si è, che Vigilio „ Papa, che fiorì nel sesto secolo, cioè dal 538 fino al 555 consacrò l'altare mag-

„ giore di detta chiesa di S. Quirico, come apparisce da una lapide posta al pre-
„ sente presso il detto altare *in cornu evangelii* nel tempo del pontificato di Gre-
„ gorio XIII quando Alessandro de' Medici cardinale titolare della suddetta chiesa,
„ che fu poi Leone XI consacrò il detto altare:

„ *Sedente . Gregorio . XIII . Summo . Pont . Alexander . Medices . Hujus . Tit . Presb.*
„ *Card . Archiep . Floren . Altare . Hoc . A . P . Translatum . Et . In . Meliorem . Formam.*
„ *Redactum . Ad . Dei . Honorem . Et . Beat . Mart . Quirici . Et . Julitae . Solemni.*
„ *Ritu . Consecravit .....Anno . Dom .* M . D . LXXXVIIII . *Die .* XIX . *Februarii* „.

Di **S. Teodoro nel Foro Boario.** — " Fu fabbricata da Papa Niccolò IV nell'anno
„ 1450 in memoria di una simile in detto luogo rovinata [1].

„ Papa Niccolò IV fece de novo la chiesa de S. Theodoro doi volte: la prima
„ acconciò la vecchia, la quale acconcia che fu cascò da fondamenti, et lui la rifece
„ un poco più in là, et poco minore che non era [2].„

Molto più sarebbe a dire dell'**antica chiesa con pitture del secolo VIII a piè del Palatino** presso la chiesa di S. Maria Liberatrice. — Le notizie risguardanti questa antica chiesa furono da me comunicate nel gennaio del 1868 alla Commissione di Sacra Archeologia, ed all'illustre sig. comm.r Giovanni Battista de Rossi, che con apposito articolo inserito alla pagina 16 del suo Bullettino di Archeologia cristiana [3] di detto anno ne divulgò la relativa importanza, come può vedersi nell'articolo stesso che trascrivo qui intero.

" Il chiarissimo signor Leone Nardoni, cultore fervente dei nostri studii anti-
„ quarii, ha comunicato alla Commissione di Sacra Archeologia un'importante
„ indicazione monumentale, ch'egli ha pescato nel mare magno di notizie di ogni
„ genere condensate dal Cancellieri dentro il volume intitolato — Storia dei so-
„ lenni possessi dei Romani Pontefici. — Quivi a pag. 370, nota 4 è scritto:
„ *Si legge nel diario del Valesio, che nell'anno 1702 mercoldì 24 maggio, essendosi*
„ *da un capo mastro preso in affitto per cavar le tavolosse per fabbricare dalle mo-*
„ *nache di Torre de' Specchi un giardino piccolo esistente dietro la tribuna di S. Maria*
„ *Liberatrice, cavandosi in questa settimana, hanno scoperto un tiro di sasso lontano*
„ *dalla moderna tribuna di detta chiesa, un'altra antichissima tribuna di una chiesa*
„ *venti e più palmi depressa di sito, con pitture del Salvatore Crocifisso, e di molti*
„ *santi, fra i quali la figura di Paolo I papa con il diadema quadro, in segno che*
„ *allora era vivente, e le lettere* Sanctiss. Paulus Romanus Papa, *e nelli muri laterali*
„ *vi è dipinta la vita di Nostro Signore, et è da notarsi, che essendo detta pittura*
„ *in alcuni luoghi caduta, vi si vede sotto altra pittura più antica e di miglior ma-*
„ *niera. Si crede essere stata, o la chiesa di S. Maria de inferno antica, o di S. Maria*
„ *de Caneparia. Vi sono anche iscrizioni greche di passi di scrittura. Vi fu numeroso*
„ *concorso di popolo per vederla. Mercoldì 2 agosto avendo saputo Nostro Signore*
„ [*Clemente XI*] *che la chiesa antichissima ritrovata, come si è scritto, dietro la tribuna*
„ *di S. Maria Liberatrice, da quei cavatori si copriva, ha di nuovo ordinato che si*
„ *torni a cavar la terra, che vi era stata gettata.* L'importanza di questa indicazione
„ non ha bisogno di essere commentata con lungo discorso. La rarità dei dipinti del

1 TERBIBILINI. loc. cit. Tom. X, pag. 151.
2 Vedi MARTINELLI. loc. cit. pag. 311 e 312.
3 Anno sesto, serie I, n.° 1, pag. 16 e 94.

„ secolo VIII dà singolare pregio agli affreschi forniti della data certa del pontificato „ di Paolo I, che ci indica il Nardoni colle sopra allegate parole del Valesio. Questi „ dipinti congiunti a quelli della sotterranea chiesa di S. Clemente saranno una „ preziosa pagina della storia dell' arte cristiana in secoli, dei quali abbiamo tanti „ pochi affreschi. — Non parlo della storica importanza dell'edificio e del suo vero „ nome: aspettiamo a ragionarne dopo, che il raro monumento sarà stato restituito „ ai nostri studii ed alla pubblica luce. Spero, che ciò avverrà presto per cura e „ provvidenza delle autorità che in Roma tutelano ed ampliano ogni dì più il pa- „ trimonio delle classiche e delle sacre antichità. — Intanto sia lode al chmo sig. Nar- „ doni per la notizia sulla quale ha chiamato l' attenzione nostra, e che essendo „ sfuggita alle diligenti ricerche di tanti archeologi, ha il valore di nuova e pre- „ gevole scoperta.„

Di **S. Maria delle Grazie alla Consolazione.** — Dall' istoria della Basilica diaconale, collegiata e parrocchiale di S. Niccolò in Carcere di Giovanni Mario Crescimbeni, che si conserva manoscritta in quell'archivio parrocchiale, tolgo dal Capo X le notizie risguardanti la fondazione di quella chiesa.

" Costanzo Imperatore nel 658 donò al Pontefice Vitaliano un' immagine della „ Beata Vergine, riputata comunemente delle dipinte da S. Luca..... A questa immagine „ *Vitaliano fabbricò una nobile chiesa tra S. Giovanni Laterano, e i SS. Quattro Coro-* „ *nati*, la quale chiesa per li continui miracoli, e le molte grazie che la Santa Imma- „ gine faceva, ottenne il titolo di S. Maria delle Grazie. Ma nel 1084 avendo Roberto „ Viscardo Principe di Salerno, per difesa di Gregorio VII assediato nel Patriarchio „ Lateranense dal popolo Romano fautore di Enrico III Imperatore, che quegli aveva „ scomunicato, arsa tutta la contrada del Monte Celio, ove si erano i nemici del Papa „ fortificati, da tale incendio restò anche distrutta la chiesa e lo spedale. Non però „ patì punto la Santa Immagine, la quale fu ritrovata intatta sotto le rovine dal- „ l'incendio cagionate, perlocchè accresciutasi a meraviglia la divozione verso di essa, „ le fu il seguente anno 1085 a pubbliche spese del Popolo Romano fabbricata nuova „ chiesa, con nuovo spedale alle radici della *Rupe Tarpeia*, ove dalla sacrestia La- „ teranense dove era stata posta in deposito, fu trasportata da Urbano II; che anche „ la chiesa consagrò, e questa è la Chiesa della quale qui favelliamo; se non che „ essendo coll' occasione della fabbrica dello spedale della Consolazione, del quale „ abbiamo trattato sopra, *stato in essa incorporata la maggiore parte della chiesa e* „ *il rimanente sotterrato*, e per essere stata la Santa Immagine altresì in gran parte „ dall'antichità difformata, l'Abbate Pier Francesco Larenzi Perugino divotissimo di „ quella nell'anno 1610, *levolla dal luogo sotterraneo, ove era stata sepolta, ed alzato* „ *il piano dell'antica chiesa al pari dello spedale sudetto, collocòlla in luogo più degno,* „ *sopra un nobile altare, come ora si vede.*„

Delle varie e notevoli riedificazioni avvenute nella antichissima chiesa dei **SS. Nereo ed Achilleo**, che trovo raccolte con somma diligenza dal P. Giovanni Severano, nel suo libro — Memorie Sacre delle sette chiese di Roma e di altri luoghi [1] — tolgo dalle pagine 470 e 471 quanto alla medesima si riferisce.

" ... Furono trasportati nella medesima i corpi delli sopradetti SS. Nereo, Achilleo „ e Domitilla, dal cimiterio del nome loro nella Via Ardeatina; dove erano stati sepel

1 Roma, Mascardi 1630.

„ liti da S. Cesareo: et in essa erano venerati in tempo di S. Gregorio, come testifica il „ medesimo santo nell'homelia XXVIII che vi fece. La quale chiesa minacciando ro- „ vina per l'antichità sua, e per le acque che vi scorrevano dalla Piscina Pubblica „ fu rifatta di nuovo da S. Leone III appresso alla medesima più grande però e più „ ornata della prima; come testificano Anastasio e Baronio istesso nei suoi annali; „ dove registrando le parole medesime di Anastasio, aggiunge che Sisto IV la ristrinse; „ e che esso Baronio nel restaurarla, [come si dirà appresso] trovò alcune memorie „ di quella di S. Leone; sebbene un' autore moderno per altro eruditissimo [1], non „ havendo forsi letto quanto di ciò è scritto in detti annali, ha detto che Baronio „ non ha considerato, nè saputo che la presente chiesa non è quella prima, dove „ S. Gregorio fece l'homelia. Restando poi questa parte della città disabitata, e man- „ cato il concorso, furono portati li corpi dei Santi alla chiesa di S. Adriano in „ tempo di Gregorio IX; e questa di S. Nereo per molto tempo restò parimenti ro- „ vinata; finchè Sisto IV la rifece ancor esso, ma più piccola. Quella però di Sisto „ andò presto in rovina, e restò desolata infino all' anno 1596 quando il Baronio „ essendo fatto cardinale, et havendola procurata et ottenuta per suo titolo, la ri- „ staurò et ornò nel principio del suo cardinalato nella forma che ora si vede.„

Nel pontificato di Clemente VIII, il giorno 14 decembre dell'anno 1598 uscendo impetuoso il Tevere dal suo letto inondò la città di Roma, con grave spavento degli abitanti, e le circostanti campagne, dove morirono affogate da 800 persone [2]. Le acque, che straripparono dal Tevere giunsero all' altezza di quindici palmi e mezzo, come viene eziandio indicato dalla seguente iscrizione, ch'è posta in luogo più alto delle altre nel muro della facciata della chiesa della Minerva:

REDVX RECEPTA PONTIFEX FERRARIA
NON ANTE TAM SVPERBI HVC VSQVE TYBRIDIS
INSANIENTES EXECRATVR VORTICES
ANNO DNI M . D . XCVIII . VIIII . KAL . IANVARII

Non solo i luoghi bassi, ma gran parte di Roma fu ricoperta dalle acque, le quali scorrendo velocemente cagionarono la rovina del ponte Senatorio, recarono gravissimi danni a gran parte degli edificii urbani, fra i quali ricordo qui a preferenza la chiesa di **S. Eustachio**, la quale siccome situata in luogo molto basso, rimaneva anch' essa notabilmente esposta alle alluvioni del Tevere. Fu allora con danno irreparabile devastato e disperso il suo antico ed importante archivio capitolare. " Multa sane ad nostram rem hic ex dicto archivio adducere potuissem, nisi „ inundatio tyberis sub Clemente VIII ecclesiam invadens, totum irreparabili cano- „ nicorum damno perdidisset „ [3].

1 ALEMANNUS NICOLAUS. *De Lateranensibus Parietinis, dissertatio historica* etc. Romae, 1756, cap. III. — MARTIN. FLORAV. loc. cit. pag. 260.

2 Vedi ALVERI. loc. cit. part. I, pag. 574; part. II, pag. 406. — CASTIGLIONE JACOMO. Trattato delle inondazioni del Tevere e del diluvio di Roma del 1598. Roma, 1599. — FONTANA GIOVANNI. Misure raccolte dal Fontana, e l'inondazione del Natale del 1598. Roma, Stamperia Camerale, 1599. — CASTALIO JOSEPHUS. *Tyberis inundatio anni 1598.* Romae, 1599. — BACCI ANDREA. Del Tevere, libro IV, e delle sue inondazioni sino a quest'ultima del 1598. Roma, 1599. — BENI PAOLO. Discorso primo sopra l'inondazione del Tevere. Roma, Paciotti, 1599. Discorso secondo. Roma, Musi, 1590.

3 KIRCHERIUS ATHANASIUS. *Historia Eustachio-Mariana* etc. Romae, 1665, pag. 162.

Dopo ciò a preservarla da nuove catastrofi, pensossi ad innalzarla sopra l'antico livello, e ai due di settembre dell'anno 1701 a spese del canonico Flaminio Moroli di S. Quirico, diocesi di Camerino, se ne intraprese la riedificazione. Fu quindi la nuova chiesa elevata di molto sulle costruzioni dell'antica, con disegno dell'architetto Antonio Canevari, sostituendo ancora all'antico portico l'attuale con colonne e capitelli di ordine ionico [1].

Nell'anno 1858 rifondandosi le mura della piccola chiesa di **S. Gregorio a ponte quattro capi**, in gran parte guaste per vecchiezza, si vide, che gli stipiti laterali della porta d'ingresso si distendono ancora sotto terra per l'altezza di m. 1,60: ciò che dimostra l'avvenuto notevole sollevamento delle adiacenti vie in quel luogo dall'epoca della fondazione di quella chiesa fino a nostri giorni [2].

Di **S. Maria in Monticelli.** In varie epoche il pavimento di questa chiesa, fu per ben tre volte innalzato per causa delle infiltrazioni prodotte dalle acque piovane, provenienti dagli accrescimenti del piano stradale [3].

Finalmente citerò fra le altre le chiese di **S. Giovanni avanti alla Porta Latina** e di **S. Maria in Domnica, detta la Navicella**, che erano esteriormente per non poca altezza sepellite dal circostante terreno [4].

A conferma di quanto sin qui ho accennato, ricorderò alcuni esempi di sacre confessioni, per alcuna delle cagioni già dette, o per tutte insieme, rimastesi lungo tempo nascoste. Così l'antica confessione di **S. Maria in Cosmedin**, fu per quasi due secoli chiusa, rimanendo sempre soggetta alle inondazioni del Tevere [5]. Nel pontificato di Clemente XI trovavasi la detta chiesa quasi sepolta per l'altezza di sette e più palmi, a cagione delle terre abusivamente intorno ad essa depositate [6].

Nella chiesa diaconale di **S. Adriano**, era anticamente la confessione, e ne fanno fede le due iscrizioni, che si veggono in essa nelle pareti laterali presso la porta della sacrestia, in una delle quali si legge:

Sixtus . V . Pont . Max . An . MDLXXXIX . *Augustinus . Cusanus . Mediolanen. Hujus . Eccl . S . Hadriani . Diac . Card . Invenit . In . Aditu . Confessionis . Defossa . Multoque . Limo . Obducta . Corpora . Sanctorum . Martyrum . Nerei . Et . Achillei . Et . Domitillae . Et . Marthae . Papiae . Et . Mauri . Tribus . Loculis . Distincta . Cum . Vetustis . Inscriptionibus etc.*

Nell'altra:

In . Nomine . Domini . Anno . Domini . MCCXXVIII *Pont . Dñi . Gregorii . Papae . Anno . I . Mense . Ianuarii . Die* . XXVIII . *Inventa . Sunt . Corpora . BB . Martyrum . Marii . Et . Marthae . Et . Reliquiae . S . Hadriani . In . Confessione . Sub . Altare . etc.*

1 Vedi MORONI GAETANO. Dizionario di erudizione ecclesiastica ecc. Vol. XII, pag. 11 e segg. — PIAZZA BARTOLOMEO. La Gerarchia Cardinalizia ecc. Roma, 1703, pag. 854. — GALLETTI PIER LUIGI. Del Primicerio della S. Sede Apostolica. Roma, 1776, pag. 24.

2 Questa notizia mi fu gentilmente comunicata dal Rev. D. Pelino Pellegrini da molti anni rettore di quella chiesa

3 V. La chiesa parrocchiale di S. Maria in Monticelli e i suoi restauri, Roma, Menicanti, 1860, pag. 26.

4 CRESCIMBENI GIO. MARIO. Istoria della chiesa di S. Giovanni avanti Porta Latina. Roma, 1716, pag. 89 e 90.

5 DETTO. Istoria della Basilica Collegiata di S. Maria in Cosmedin di Roma. Ivi, De Rossi, 1715.

6 DETTO. S. Giovanni avanti Porta Latina: pag. 90.

La confessione della basilica di **S. Niccolò in Carcere** nel XVI secolo si rimaneva sepolta sotto terra. Quando il Cardinale Federico Borromeo, che allora governava quella diaconia, ordinò, che fosse riaperta e restituita al pubblico culto.

L'antica confessione della Basilica di **S. Croce in Gerusalemme**, restaurata ed abbellita un tempo, siccome pare, dai Monaci Benedettini, si scoprì nel fare il sepolcro del Cardinale Firrao, avanti l'altare maggiore. Nello scavo allora fatto si trovarono due muri, in uno dei quali era dipinto S. Benedetto involto nelle spine, e nell'altro S. Lorenzo sulla craticola [1].

Per l'occasione dei restauri eseguiti nella chiesa di **S. Silvestro in Capite** nel pontificato di Clemente VIII nel dì 17 novembre dell'anno 1595 si rinvenne sotto l'altare maggiore l'antica sua confessione.

Infatti trovo nel libro intitolato — *Memorie Storico-Critiche della chiesa e monastero di S. Silvestro in Capite di Roma*, — scritte dal Sacerdote Giuseppe Carletti [2], quanto appresso (pag. 63):

" Fra le molte reliquie rinvenute sotto l'altare maggiore, videsi nella sua con„ fessione una cassa di terra cotta coperta con due tavole di marmo; e di più il „ sicuro indizio d'ivi riposarsi i capi dei SS. Silvestro, Stefano, e Dionisio „. Ed alla metà di detta pagina nella nota prima:

" Et in fabricatione hujusmodi Ecclesiae S. Silvestri, ac amotione sigilli ex „ tabula marmorea altaris maioris, et intus altare repertae fuerunt diversae reli„ quiae, *ac etiam subtus confessionem dicti altaris una capsa terrae coctae*, desuper „ coperta duabus tabulis marmoreis, ac etiam sub dicta arca inter duas tabulas „ pariter marmoreas, in quibus locis subtus altare indicatur fuisse reposita corpora „ SS. Silvestri, Stephani, et Dionisii Pontificum et Martyrum respective, ac aliorum „ Sanctorum, quorum nomina sua maiestas scit „.

Alle pagine 64 e 65 di detto libro si legge la descrizione dell'invenzione di alcuni corpi santi e reliquie trovate negli altari di detta chiesa, che qui fedelmente trascrivo, senza correggere le barbarie del dettato per non tradire la sua autenticità:

" In questo die anno 1595.

„ A di 17 novembre nel giorno della fessta di San Gre Gorio taumaturcio E fu „ de Venardi a ore 20. fu a perta la Chata coma dove cera un bellissimo Altare „ di marmaro bellissimo Con un pezo de Santta Reliquia dentro e di poi furno levate „ le lasche di marmaro e furno trovate quattro tavole de marmaro con quattro „ stanghe de ferro grosse, che stavano per posamento de dette tavole e de sotto alle „ dette stava una Chassa de terra Cotta e di dentro cera il santissimo corpo di San „ Silvestro papa e Confessore tutto integro e la tessta santtissima col collo atachato „ che ancora se vedono le vestigie del peviale loro et lasetta e le fibie doro e dar„ gento che stava attacchatto aun petzo de marmoro che stava sotto alle spalle e „ di dentro alla Chassa Cerano in polle de sangue comoltte santte Reliquie che se „ sono re versatte nella Cretta E furno trovatti doi Corpi Santti cio e il corpo de „ santto Stefano papa e Marttire e di san dio nisio papa e Confessore e furno por„ tate dentro al nostro Monasterio Con granissima devotione e alegrezza spirituale con

1 Vedi BESOZZI RAIMONDO. Storia della Basilica di S. Croce in Gerusalemme, Roma, Salomoni, 1750, pag. 55.
2 Roma, Cracas, 1795.

„ sonar le Champane e lumi e una bellissima precisione com Mon^re^. Vice gerente e
„ il patre gia matista bello e buono E il patre Confessore E In questo di e anno 1595.„

Nell'anno 1843 fu scoperta la sotterranea confessione della basilica di **S. Marco**, ch'era anche essa nascosta sotto terra da molti secoli [1].

Nel 1862 si rinvenne non solo la confessione, ma anche tutta intera la primitiva basilica di **S. Clemente** [2]. La facciata di questa chiesa era quasi ricoperta da terre trasportatevi, ed il Sommo Pontefice Clemente XI ordinò, che fossero tolte, abbassando il suolo stradale al piano di quella chiesa [3].

A cagione dei nuovi restauri ed abbellimenti nella basilica dei **SS. Dodici Apostoli** nell'anno 1873 tornò in luce la *Crypta Confessionis* della prima basilica [4].

Nella chiesa di **S. Salvatore iuxta pontem** (a ponte rotto), oggi profanata, e che quanto prima andrà a demolirsi per i lavori di sistemazione del Tevere, il S. Pontefice Simmaco fece ornare di argento la confessione esistente sotto l'altare maggiore: " *Hinc*, da questa chiesa, *ad S. Johannem* nationis Florentinae, translata corpora
„ SS. Proti et Hiacinthi, quorum confessionem ornaverat ex argento Simmachus
„ Papa [5].„

Finalmente ricorderò eziandio come per i lavori di riattamento della chiesa di **S. Giacomo degli Spagnoli** al Foro Agonale, nel gennaio del 1879 nel disfarsi il vecchio pavimento della nave di mezzo ed alla profondità di m. 1,50 fu rinvenuta un' apside di una antica chiesa, senza abbellimento di sorta alcuna, che opino essere la primitiva, che il vescovo Alfonso Paradinas nell'anno 1450 eresse dai fondamenti in onore di S. Alfonso vescovo di Toledo, e che dal Pontefice Alessandro VI venne riedificata nella forma, che si vedeva prima dei recenti restauri [6].

Quanto fin qui ho esposto, credo possa essere sufficiente a dimostrare, che non poche delle antiche confessioni nelle nostre basiliche e furono, e sono ancora nascoste, aspettando, che la pietà dei fedeli le ritolga, quando che sia, alla dimenticanza in cui si giacciono, e ridoni alla luce tanti illustri e venerandi monumenti dei nostri maggiori.

L. NARDONI

1 BARTOLINI Monsig. DOMENICO (oggi Emo e Rmo Principe di S. R. C.). La sotterranea confessione della Basilica di S. Marco, recentemente scoperta, descritta ed illustrata. Roma, 1844, in 4.° con quattro tavole.

2 Vedi DE ROSSI GIO. BATTISTA. Bullettino di Archeologia Cristiana, I, 41, 125, 127, 128, 168; V, 42, 50; VI, 54. — MULLOOLY JOSEPH. *Saint Clement pape and martyr and his basilica in Rome.* Rome. 1869.

3 CRESCIMBENI. loc. cit. pag. 90.

4 BONELLI ANTONIO. Memorie storiche della Basilica Costantiniana dei SS. Dodici Apostoli di Roma, e dei nuovi suoi restauri. Roma, 1879.

5 Vedi MARTINELLI. loc. cit. pag. 299. — VASI GIUSEPPE. Indice istorico del gran prospetto di Roma ecc. Roma, 1765, pag. 246, 247

6 MARTINELLI. loc cit. pag. 112 e 113.

CENNI BIBLIOGRAFICI

E SUNTO DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE

Il possesso e gl' Istituti prossimi ad esso — *Trattato di dritto romano* del Prof. Odoardo Ruggieri — Firenze, Giuseppe Pellas Editore 1880.

Dopo i molti e pregevoli lavori che sulla teoria del possesso secondo il dritto romano sono stati pubblicati in quest'ultimi tempi da valentissimi scrittori, sarebbe stato un anacronismo lo scrivere su di esso per abbozzi ed a tratti come si fa talvolta di punti poco esplorati in altre materie del dritto. Chi abbia il coraggio di por mano ancora al possesso, sul quale le opere antecedenti hanno pur lasciato grandi dubbiezze, e voglia fare opera utile davvero ha da ricomporre tutto il sistema basando prima saldamente li suoi principî e ponendoli poscia a controprova nello sviluppo accurato delle singole ardue investigazioni che presenta questa importantissima parte del dritto. I due grossi volumi pubblicati dal Ruggieri sotto il titolo: *Il possesso e gl'Istituti prossimi ad esso*, corrispondono pienamente a questo grave compito. Lo scopo dell' opera, come enuncia lo stesso Autore nella prefazione, è di ridurre la teoria del possesso al concetto il più semplice, e di stabilire, a traverso delle più sottili questioni, e dei testi i più controversi e difficili, che li Giureconsulti romani non si sono dipartiti da questo concetto. Che la originalità di questo pensiero ricostruttore abbia avuto esito felice lo ha già giudicato la stampa dotta. Basti ricordare le parole dell' illustre recensore nella *Nuova Antologia 1° Decembre 1880.* " L' Autore afferrato una volta il pensiero romano non lo abbandona più, ed ogni singolo membro lo riproduce nettamente e fedelmente: gli è come il motivo che campeggia fra le situazioni le più svariate e le domina armonizzandole in un tutto organico „, e poco dopo " non esitiamo a riconoscere che la sua è una delle opere più serie e meditate e riuscite, che la scienza del dritto romano abbia prodotto in Italia „. Nello stesso senso si è espresso il chiarissimo estensore della rivista nella *Legge 17 Marzo 1881*, il quale comincia " Il successo che ha accolto in Italia ed all'estero questa nuova opera dell'Autore del trattato ecc. ha già sancito l' autorevole giudizio dei giudici competenti; e la verità è che questo trattato sul possesso è una delle più importanti pubblicazioni giuridiche che sieno uscite da molti anni in Italia „, e poi finisce " È difficile per non dire impossibile riassumere nei limiti di una recensione un'opera come questa, nella quale ogni pagina fa pensare: ma se n'è detto abbastanza per farne comprendere la importanza e l'originalità. L'Autore ha collegato tutte le parti del suo lavoro in quel suo pensiero, sul concetto fondamentale del possesso subordinandolo fedelmente ecc. „ Ma se si considera poi che i principî stabiliti corrispondono costantemente a tutte le applicazioni si ha la più palpabile dimostrazione della loro veracità. Nè solo il concetto generale dell' opera è originale: basta percorrerla per trovare le quistioni più intrigate e spinose svolte sulla base delle idee proprie dell'Autore, e queste non consistenti in congetture azzardate (che sarebbe stata facile impresa), ma confermate da rigoroso raziocinio e dall' autorità dei Giureconsulti e di altri scrittori latini e greci. Intieri trattati ci offre l'autore, nuovi quasi del tutto. Sian d'esempio le *condictiones possessionis*, delle quali tanto poco era stato scritto, e che esso ampiamente espone ricostruendone la teoria sulle fonti. Il metodo della esposizione che l'autore ha seguito è l'istesso che

apparisce negli altri suoi precedenti lavori, misto cioè dei nuovi sistemi e dell'antica esegesi italiana. Il Ruggieri non è della scuola storica, vale a dire non ispiega continuamente o di preferenza su dati topici, lo che a dir vero offuscherebbe quanto vi è di più luminoso nel dritto romano, la sua generalità e la sua perpetuità. La filosofia segnalata da Ulpiano, che è la ragione per eccellenza, e che s'impone ad ogni età, e ad ogni nazione è la prediletta guida del suo lavoro. Però l'autore non dimentica che parte di ogni legislazione è dovuta assolutamente alle circostanze speciali: quindi chiama sovente la storia a sussidio, e per recar pochi esempi, spiega storicamente lo sviluppo delle finte tradizioni, gran parte della teoria delle usucapioni, e tutto il *quorum bonorum*, anzi un elemento storico invoca nel definire lo stesso fondamento della difesa del possesso. Questi sono li principali caratteri dell'opera del Ruggieri sul possesso, la quale non può che accrescere la bella fama di dotto Giureconsulto che l'illustre collaboratore ordinario di questo periodico, e preside della nostra Accademia si è meritamente acquistata con altre interessanti ed encomiate pubblicazioni.

Prof. VINCENZO NATALUCCI

Mélanges d'Archéologie et d'histoire *publiés par l'Ecole française de Rome.* — Fasc. I e II - Mars 1881.

La Scuola francese di Roma, sebbene più giovane di quella di Atene di presso chè quarant'anni, pur tuttavia è pervenuta a tanto di maturità e ricchezza ne'suoi studi, da non temerne il confronto. Alle opere dalla medesima publicate nella *Biblioteca*, e di cui avemmo già occasione di darne un brevissimo cenno nel nostro periodico (Anno II. pag. 51), debbono aggiungersi i due grandi lavori della publicazione dei regesti d'Innocenzo IV, e di quelli di Bonifacio VIII. Dei primi potemmo già ammirare nel programma, e nei fascicoli che uscirono alla luce, la importanza e vastità della impresa iniziata dal Berger. Ma a lato di queste più severe publicazioni, le quali per la loro natura medesima non possono uscire che a lunghi intervalli, ed in que' grandi volumi che formano il capitale fisso della scienza, egli era pur mestieri, che un'altra ve ne fosse di minor mole la quale servisse di *vade-mecum* per notare tutte quelle notizie, osservazioni, scoperte che da ogni parte sorgono e rapidamente si succedono in questo rimescolìo attivissimo di vita scientifica. A questo bisogno della scienza ha oggi provveduto la scuola francese colla publicazione periodica intitolata *Miscellanee archeologiche e storiche.*

Il primo fascicolo uscito testè alla luce, comincia con una monografia di Giorgio Lafaye sopra una epigrafe greca scoperta in Sicilia nelle vicinanze di Taormina e conservata attualmente nel museo del teatro. Questa epigrafe contenendo i fasti della città di Taormina, ci rivela in parte l'organismo politico ed amministrativo della città. Alberto Martin ha aggiunto all'articolo del Lafaye alcune note paleografiche e critiche.

Il de la Blanchère pubblica appresso, venti iscrizioni inedite scoperte nel territorio di Terracina, e da lui raggruppate in altrettante piccole serie secondo il luogo ove furono scoperte. In un capitolo che l'A. sagacemente intitola: *osservazioni onomastiche*, fa egli rilevare la importanza di queste iscrizioni dal lato storico delle famiglie antiche di Terracina.

Per ragione di materia a questi articoli di epigrafia si collega l'altro di Giorgio Lacour-Gayet sui fasti consolari del primo decennio del regno di Antonino Pio. Egli fa precdere una recensione generale delle fonti manoscritte; e poi limitandosi

al suo soggetto ne enumera cinque per la fastografia del primo decennio di Antonino Pio. In quanto alle fonti dirette epigrafiche l'A. si è servito del celebre manoscritto di Gaetano Marini conservato nella biblioteca Vaticana sulle iscrizioni figuline n. 9110 (F. V.) Al quale proposito egli non soltanto deplora che una raccolta tanto preziosa non sia stata giammai publicata, ma prevede eziandio che non potrà esserlo in avvenire per le molte e grandi difficoltà che presenta la lettura del manoscritto. Ma il chmo scrittore ignora forse che fra i lavori da noi promessi nel programma del periodico dell'Accademia, v'è propriamente questo del sommo epigrafista sulle antiche iscrizioni figuline. Le difficoltà prevedute sono state già superate dall'illustre comm. de Rossi, il quale nell'ordinare i mss. Mariniani, di sua propria mano, e con lungo e faticoso lavoro, trascrisse tutta l'opera del Marini contenuta nel predetto cod. Vat. 9110; e tale copia pose a disposizione della nostra Accademia. Che se per l'abbondanza della materia eccedente di gran lunga i limiti del nostro periodico, non potè fino a quest'ora essere pubblicata, speriamo di poterlo fare quanto prima ed in modo più sollecito, che non sia quello dei consueti fascicoli trimestrali.

Il Blondel nel suo articolo intitolato: *Restauration du prétendu théâtre maritime de la Villa Adriana*, ha richiamato l'attenzione degli eruditi sul tanto contrastato edifizio circolare di Villa Adriana, da alcuni ritenuto per un teatro marittimo, da altri giudicato per un tempio del tripode delfico e da altri finalmente creduto una vasca natatoria. Egli per il primo vi riconosce una casa foggiata ad isola per semplice bizzarria e vaghezza di novità.

La Scuola francese non si restringe nel campo dell'antichità classica, ma spazia eziandio in quello dell'arte del medio evo, la quale nel presente fascicolo è rappresenta da una monografia dell'erudito e brillante storico dalle arti alla Corte de' Pontefici, Eugenio Müntz. In questa monografia che ha per titolo: *Bonifacio VIII e Giotto*, lo scrittore dipingendo a colori vivissimi il rinascimento artistico di quel tempo, si ferma a preferenza sul celebre affresco del Giotto conservato nella Chiesa del Laterano e che ricorda il grande avvenimento del giubileo bandito da Bonifacio VIII nel 1300. Egli rovistando nel ricco deposito della biblioteca Ambrosiana ha potuto iscoprire un disegno il quale ci ridona quello storico affresco in tutta la sua integrità.

La serie delle memorie originali è chiusa da una nota di Giorgio Lacour-Gayet sopra un medaglione cimiteriale di vetro.

La edizione delle miscellanee è accurata ed elegante, e le tavole che l'adornano sono eseguite con precisione e buon gusto.

Ci rallegriamo cordialmente con la scuola francese, alla quale non solo ci lega una schietta amicizia, ma bensì una certa rassomiglianza di studi, avvegnachè essa uscendo da quella cerchia più ristretta di pura arte od archeologia dentro la quale sogliono limitarsi le altre scuole straniere, si è estesa nel campo della storia e del diritto. Il quale nobile esempio noi speriamo che voglia essere imitato anche dalle altre scuole: conciossiachè sebbene qui in Roma principalmente si conservi il fuoco sacro pel quale viva si mantiene ovunque la fiamma dell'archeologia e dell'arte, non meno la città nostra di gran lunga avanza tutte le altre città pel ricco deposito delle tradizioni storiche e giuridiche. E per restringerci a quello che maggiormente c'interessa, è evidente che siccome oggi la scienza del diritto di tutti gli aiuti si giova che dalla epigrafia, dalla topografia, dalla numismatica possono venirle, tanto meglio quest'opera di ricostruzione può farsi qui in Roma, dove quelle disci-

pline hanno la naturale lor sede. Ma lo studio del diritto non si arresta oggi all'epoca giustinianea; esso si distende ed allarga nell'epoca barbarica per ricercare la influenza reciproca che si esercitarono l'un sull'altro l'elemento latino e germanico, dai quali scaturì poi la giurisprudenza moderna. Ebbene la maggior copia dei documenti di quell'epoca si ritrovano in Roma, e le opere, per tacer delle altre, del Savigny e del Ficker ne sono splendida testimonianza. La introduzione poi di questo nuovo ramo, non sarebbe di mera utilità speculativa o semplicemente storica, ma grandemente favorirebbe quella tendenza alla unità giuridica che si manifesta nei paesi latini e tedeschi, somministrando alla legislazione comparata, nella quale quella tendenza si manifesta, un punto comune di partenza. Delle nazioni latine finora la sola Francia ha iniziata questa riforma, ma speriamo che le altre la seguiranno. Per le germaniche sarebbe anche più importante, non solo perchè si formerebbe così una corrente fra gli studi di diritto antico che grandemente fioriscono in Germania, ed i nostri, ma quelli ancora avrebbero modo di ritemprarsi a quel gusto e sapore latino che talora è sopraffatto dal genio particolare del popolo tedesco. Se, come sembra esser vero l'Impero di Austria all'impulso dato alle scienze nell'interno, aggiungerà quello della fondazione di una scuola Austriaca, raccomanderemmo caldamente agli ordinatori della medesima di tenere a calcolo questa importante riforma la quale più difficilmente s'innesta sulle antiche che già fioriscono, che non su quelle che si piantano di nuovo. C. R.

Rivier Alphonse, *Introduction historique au Droit romain.* — Nouvelle édition, Bruxelles 1881.

Sono già dieci anni da che l'illustre Rivier, professore di diritto Romano prima nelle università di Berlino e di Berna, poi in quella di Bruxelles, pubblicò la prima edizione di quest' opera. In breve tempo essa fu esaurita, per l' utilità incontestabile che ne ritraggono non solo gli studiosi della storia del diritto romano, ma anche coloro che la insegnano negli istituti giuridici. Dessa è come un manuale ed una guida opportunissima in tutte le parti e in tutte le quistioni della storia del diritto, e pubblico e privato. Il ch. Autore, seguendo il metodo cronologico, divide il suo lavoro in quattro grandi periodi: il periodo dei re, fino alla espulsione dei Tarquinii; quello repubblicano fino a Cesare; l' imperiale da Cesare a Costantino; e l'ultimo da Costantino fino a Giustiniano. In ognuno degli indicati periodi si contiene in primo luogo una parte storica; nella quale, premessa un' accurata tavola cronologica indicante i principali fatti che hanno relazione allo svolgimento del diritto romano in quel corso di tempo, sono esposti e dichiarati gli elementi costitutivi dello Stato, e la organizzazione ed amministrazione del medesimo in tutti i i suoi rami diversi. Segue poscia la legislazione esposta ordinatamente secondo la sua natura e la materia; e a ciò fa seguito la dichiarazione dell' amministrazione giudiziaria, civile e penale. Un' ultima parte accenna in ciascun periodo storico, tutte le fonti epigrafiche del diritto romano e ciò che ci resta della antica letteratura giuridica.

Ma il grande pregio di questo importante lavoro del ch. Rivier consiste principalmente nella sua forma, diremo così, di tavole sinottiche, corredate di ricchissima bibliografia e di copiosi testi necessari a dichiararne le singole proposizioni. Nello studio della storia del diritto è indispensabile la cognizione degli autori, tanto antichi, quanto più recenti; i quali o sono spesso la fonte, onde scaturiscono le nozioni medesime dell' antica legislazione, o ne sono gli interpreti ed espositori autorevoli.

Ora nel libro, di che parliamo, non solo questi autori e questa bibliografia sono accuratamente indicati nelle prime pagine preliminari; ma ad ogni parte del trattato si aggiungono precise notizie di tutte le opere speciali, che sono state scritte su quell'argomento, ed è riportata una scelta di quei testi classici che costituiscono le fonti primitive della storia del diritto. In tal modo può dirsi, che per i giovani studiosi del giure romano questo volume può per una parte supplire alla collezione degli antichi scrittori, mentre dall' altra addita ai medesimi il modo facile di far ricerche nelle fonti originali.

Come appendice poi al volume, è tracciata tutta la storia letteraria e biografica del diritto, sia nell' impero greco-romano fino alla presa di Costantinopoli, sia nell'occidente fino ai nostri giorni. In questa l'illustre A. ha felicemente disegnato a grandi tratti, e con esattezza e diligenza non comune, il vastissimo quadro che offre la scienza giuridica nei vari suoi periodi e presso le varie nazioni. E qui dobbiamo al medesimo rendere publiche grazie dell'onorato cenno, che fa eziandio della nostra Accademia e del nostro periodico; col quale noi cerchiamo modestamente, ma con tutte le nostre forze, di contribuire al risorgimento ed al progresso degli studi storici e giuridici in Italia.

G. G.

Archivio della Società romana di storia patria. Vol. IV (1881) fasc. 1° — A. Cohen - *Di una leggenda relativa alla nascita ed alla gioventù di Costantino Magno* — G. Cugnoni - *Note al Commentario di Alessandro VII sulla vita di Agostino Chigi.* — D. Dal Re - *Discorso critico sui Borgia con l'aggiunta di documenti inediti relativi al pontificato di Alessandro VI.* — Varietà — Bibliografia — Periodici — Notizie.

Id. fasc. 2° — G. Levi - *Il tomo I dei Regesti Vaticani* (Lettere di Giovanni VIII). — G. Cugnoni - *Note al Commentario di Alessandro VII sulla Vita di Agostino Chigi* (cont. e fine). — G. Tomassetti - *Della Campagna romana nel medio-evo* (cont.) — Varietà — Bibliografia — Necrologia — Notizie.

Id. fasc. 3° — A. Coen - *Di una leggenda relativa alla nascita e alla gioventù di Costantino Magno* (cont.) — R. Ambrosi De Magistris - *Documenti Anagnini.* — G. Tomassetti - *Della Campagna romana nel medio-evo* (cont.) — A. Reumont - *La Sacra Famiglia detta* " La Perla " *di Raffaello Sanzio.* — Varietà — Appendice ai documenti Anagnini — Bibliografia — Periodici — Atti della Società — Notizie

Atti della R. Accademia dei Lincei. — Serie II volumi 5-7. — In questi tre volumi il comm. Quintino Sella, presidente della R. Accademia dei Lincei, ha publicato l' intiero testo del codice di Asti, comunemente appellato di Malabayla; e parecchi altri documenti spettanti alla storia della predetta città e non contenuti nel codice. Questa importante raccolta dà una serie di 1051 documenti relativi alla città di Asti, nella massima parte inediti, dalla metà in circa del secolo XI° alla metà del XIV.° — Nel terzo degli annunciati volumi, il ch. autore, oltre gl' indici cronologici di tutti i documenti publicati, dà due altri indici speciali, utilissimi per qualunque ricerca voglia farsi sia nel codice sia nell'appendice. Il primo è per i luoghi, l'altro per le persone. — Sappiamo poi che fra non molto sarà publicato un quarto volume; nel quale non solo verrà dichiarato il pregio del codice Astense, ma ne sarà tratto un ampio commentario per la storia di quella città e de' suoi abitanti.

Id. Serie III vol. 3° — G. Fiorelli - *Notizie degli scavi di antichità* per i mesi di Luglio a Dicembre 1880 (con 9 tavole) — D. Comparetti - *Iscrizioni greche di Olimpia e di Ithaka* (con 2 tavole) — A. Tartara - *Tentativo di critica sui luoghi liviani contenenti le disposizioni relative alle provincie ed agli eserciti della Repub-*

blica romana. — F. Bonatelli - *Di un'erronea interpretazione di alcuni fatti psichici per rispetto al pensamento delle idee.* — C. Giambelli - *Gli scrittori della Storia Augusta studiati principalmente nelle loro fonti.*

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. — Anno IX (1881) fasc. 1° — R. Lanciani - *Supplementi al vol. IV del* Corpus inscriptionum Latinarum (continuazione). — C. L. Visconti - *Di un busto di fanciullo egiziano.* Il fascicolo è corredato di due belle tavole. La prima riproduce in fototipia tre teste in bronzo, trovate recentemente negli scavi praticati all'angolo delle vie del Babuino e di Gesù Maria: una di esse rappresenta certamente Nerone. L'altra tavola dà in litografia il grazioso busto di fanciullo egiziano illustrato dal ch. cav. Visconti.

Bullettino di archeologia cristiana. — Serie 3ª, anno quinto, fasc. 3-4. Roma 1880. — O. Marucchi - *Conferenze della Società dei cultori della cristiana archeologia in Roma* (dal gennaio al maggio 1879) — G. B. de Rossi - *Il sepolcro della martire Cristina in Bolsena ed il suo cimitero.* — *L'abside della basilica Severiana di Napoli.* — *La basilica di S. Gio. Maggiore in Napoli; ed i nomi dei vescovi sui capitelli delle chiese in Italia, in Africa, in Oriente.* — *Notizie* (scavi nel cimitero di Domitilla).

Archivio giuridico. — Vol. XXVI fasc. 1. 1881 Pisa. — Vita Levi - *Della ipoteca costituita in un atto unilaterale.* — Luparia - *Le sentenze della Corte di Genova in causa della Casa, e della Cassazione di Torino 10 agosto 1880, in causa Donelli sulle disposizioni testamentarie a favore di opere pie fondate con testamento e non ancora legalmente riconosciute alla morte del testatore* (V. *Studi e documenti ec.* 1880 pag. 196, e 1881 pag. 55.) — Salucci - *Dei giuochi di borsa.* — De Vito - *Su la data del credito in virtù del quale si promuove l'azione Pauliana.* — Virgilio - *Sulla convenienza di una ordinata collezione delle antiche leggi marittime italiane.* Richiamiamo con piacere l'attenzione dei lettori su questo articolo, perchè esprime una idea la quale comincia a farsi strada nella comune opinione; cioè che è tempo di rivolgere gli studi a quel tesoro inestimabile di tradizioni giuridiche italiane tanto civili che commerciali, per dar mano alla ricostituzione di una giurisprudenza propria e nazionale. — Scialoia - *Appunti sopra alcune questioni della teoria del possesso nel diritto romano.* — Vivante - *Studi intorno al progetto pel nuovo codice di commercio* - Bibliografia.

Id. fasc. 2.° — Sinigaglia - *La teoria economica della popolazione in Italia.* — Giacobone - *Agli effetti della competenza, il valore delle controversie sopra beni immobili, che non possa stabilirsi mediante il tributo, potrà determinarsi con altri criteri diversi da quello del tributo o dovrà sempre ritenersi eccedente le lire 1500?* — Cuturi - *Di una recente publicazione di Paolo Coulet e Alberto Vanucci, a proposito del progetto di legge presentato al Senato francese per l'emendamento dell'art. 340 Cod. Nap.* — Cabella - *L'art. 1951 del Codice civile è applicabile alle somme dovute per causa di assicurazione marittima?* — Loru - *Osservazioni sulle leggi 27 e 34 D. de serv. praed. rust. e sulla l. 30 § 1. de serv. praed. urbae.* — Bollettino bibliografico.

Id. fasc. 3.° — Sinigaglia - (V. sopra fasc. 2.) — Nalin - *Della ipoteca costituita con atto unilaterale.* Il ch. A. combatte la opinione del Vita (V. sopra fasc. 1) sulla efficacia della ipoteca costituita con atto unilatarale, e sostiene la necessità della espressa e formale accettazione del creditore — Perugia - *Sull'art. 1951 del Codice civile e l'art. 285 del Codice di commercio.*

Id. fasc. 4. — Chiappelli - *La polemica contro i legisti dei secoli XIV. XV. e XVI.* È un erudito articolo di storia giuridico-letteraria in cui l' A. tratta dei due sistemi analitico, e storico-sintetico, che egli distingue col nome di *mos gallicus*, e *mos italicus.* A noi sembra fra le altre cose che troppo attribuisca al Donello nel risorgimento dello studio critico ed originale del diritto. Questo autore non solo sta le mille miglia al disotto di Cuiacio, ma non saprei se colle sue sottigliezze abbia più ritardata che favorita l'opera del suo grande connazionale. — Cipelli - *Delle cose comuni secondo le dottrine giuridiche e di alcune applicazioni pratiche relative.* — Tartufari - *Del giusto titolo. Nota ad un opera del possesso.* — Bibliografia.

Archivio storico italiano. — Serie quarta, tom. VII, disp. 1ª-2ª Firenze 1881. Documenti illustrati: C. Minieri Riccio - *Il Regno di Carlo I d'Angiò dal 2 gennaio 1273 al 31 dicembre 1283.* — L. Leonij - *Decreti del comune di Todi contro gli ebrei, e giustizia loro resa da Francesco Sforza.* — C. Cipolla - *Lauda spirituale in volgare veronese del secolo XIII.* — Memorie originali: G. Livi - *I mercanti di seta lucchesi in Bologna nei secoli XIII e XIV.* — A. Reumont - *Un orafo Senese del Trecento in Ungheria.* — **Id.** - *Nota aggiunta alla Memoria " I due Caboto "* — V. La Mantia - *Notizie e documenti su le consuetudini della città di Sicilia.* — C. Malagola - *Galileo Galilei e l'università di Bologna.* — I. Del Lungo - *Il libro del Chiodo, e le condannazioni fiorentine del 1302.* — Rassegna bibliografica — Varietà — Notizie varie — Annunzi bibliografici — Publicazioni periodiche — Appendice (*Le carte Strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze).*

Id. disp. 3ª — Documenti illustrati: G. Claretta - *Un documento inedito del sec. XIII sui Conti di Biandrate.* — C. Minieri-Riccio - *Il regno di Carlo I d'Angiò dal 2 Gennaio 1273 al 31 Dicembre 1283.* — Memorie originali: V. La Mantia - *Notizie e documenti su le consuetudini della città di Sicilia.* — S. Bongi - *Dino Compagni per Isidoro Del Lungo.* — C. Paoli - *Una carta nautica genonovese del 1311.* — Rassegna bibliografica — Varieta — Notizie varie — Annunzi — bibliografici — Publicazioni periodiche — Appendice *(Le carte Strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze),*

Archivio storico lombardo. — Anno VII fasc. 4° Milano 1880. — In questo fascicolo sono riferiti intieramente gli Atti del secondo congresso delle Deputazioni e Società italiane di Storia patria, tenuto in Milano nei primi giorni del settembre 1880.

Id. — Anno VIII fasc. 1° Milano — F. Robolotti - *I confederati francesi e piemontesi in Cremona nel triennio 1733-1736.* — C. Cipolla - *Di una recente indagine intorno alla resa di Milano nel 1162.* — M. Caffi - *Di altri antichi pittori milanesi poco noti.* — A. Portioli - *I sigilli del card. Ercole Gonzaga.* — A. Gianandrea - *Della signoria di Francesco Sforza nella Marca.* — G. B. Intra - *Il museo statuario e la biblioteca di Mantova.* — C. Cipolla - *La cittadinanza veronese di Angelo Simonetta.* — E. Greppi - *Gli ultimi Estensi.* — M. Butturini - *La pena sul lago di Garda.* — Bollettino bibliografico.

Id. fasc. 2° — G. Claretta - *Reminiscenze antiche di Verrua Monferrato.* — F. Novati - *L'obituario della cattedrale di Cremona.* — G. De-Castro - *Cento anni fa* (spigolature). — A. Gianandrea - *Della signoria di Francesco Sforza nella Marca* (cont.) — R. Bonfadini - *Sulla fine del primo regno d'Italia.* — Adunanza generale della Società Storica Lombarda, 3 aprile 1881. — Cronaca dell'archivio di Stato in Milano. — Bollettino bibliografico.

Rivista archeologica della provincia di Como. — C. V. Barelli - *Scoperte di antichità romane nel giardino del liceo Volta.* — **Id.** *Sepolcreto romano vicino a Montorfano Comasco.* — I. Regazzoni - *Notizie paleoetnologiche.* — A. Garovaglio - *Altra tomba gallica a Carate Lario.* — **Id.** *Tomba romana presso Loveno.* — Notizie diverse.

Archivio storico per le province napoletane. — Anno VI fasc. 1° Napoli 1881 — C. Minieri Riccio - *Alcuni fatti di Alfonso I di Aragona dal 15 aprile 1437 al 31 maggio 1458.* — G. Carignani - *Il partito Austriaco in Napoli nel 1744.* — C. Foucard - *Fonti di storia napoletana dell'archivio di Stato in Modena* (*Otranto nel 1480 e nel 1481*).

Archivio storico Siciliano. — Nuova serie, Anno V fasc. 1, 2. Palermo 1881. — Atti della Società. — Memorie originali: V. Di Giovanni - *Il monastero di S. Maria la Gadera poi S. Maria de Latina esistente nel secolo XII presso Polizzi.* — G. Patricolo - *La chiesa della Trinità di Delia presso Castelvetrano, monumento del XII secolo, scoperto il 31 marzo 1880.* — P. Cipolla - *Sulle probabili origini di Caltavuturo e Sclafani.* — Miscellanea: F. S. Cavallari - *Le città e le opere di escavazione in Sicilia anteriori ai Greci.* — A. Salinas - *Documenti siciliani nel-*

l'archivio di casa Caetani di Roma. — Id. *Sarcofago romano nella chiesa di S. Maria di Gesù presso Palermo.* — G. Salvo Gozzo - *Cronache relative ai tumulti avvenuti in Sicilia nei primi anni del regno di Carlo V.* — G. Di Marzo - *Documenti intorno a Vincenzo di Pavia, detto il Romano.* — Rassegna bibliografica.

Archivio Veneto. — Tomo XXI parte 1ª Venezia 1881. — Memorie originali: C. Cipolla - *Ricerche storiche intorno alla chiesa di S. Anastasia in Verona* (cont.) — L. Fietta - *Catterina Corner del dott. Enrico Simonsfeld.* — F. Bocchi - *Dei dominatori di Adria Veneta e delle mutazioni avvenute nel suo municipale reggimento.* — Documenti illustrati: A. Baracchi - *Le carte del mille e millecento che si conservano nel R. Archivio notarile di Venezia* (cont.) — V. Padovan - *Addizioni ed emendamenti alla nummografia Veneziana.* — Aneddoti storici e letterari. — Rassegna bibliografica. — Bullettino bibliografico.

Id. Tomo XXI parte 2.ª — Memorie originali: C. S. Rosada - *La cronaca Altinate, studio di Enrico Simonsfeld* (cont. e fine). — G. B. Giuliari - *Istoria monumentale, letteraria, paleografica della capitolare biblioteca di Verona* (cont.) — L. Fè d'Ostiani - *Muzio Calini arcivescovo di Zara, memorie del sec. XVI.* — Documenti illustrati: V. Padovan - *Addizioni ed emendamenti alla nummografia Veneziana.* — A. Ceruti - *Lettere inedite dei Manuzii.* — Aneddoti storici e letterarii — Rassegna bibliografica — Atti della R. Deputazione Veneta di storia patria — Bullettino bibliografico.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. — Vol. XV disp. 8. Torino 1880. Oltre i diversi ed importanti lavori presentati nella classe di scienze fisiche e matematiche, si hanno i seguenti per la classe di scienze morali, storiche e filologiche: — G. Allievo - *Relazione sull' "Esposizione critica delle dottrine psicologiche di Alessandro Bain"* — G. Flecchia - *Nomi locali d'Italia derivati dal nome delle piante.* — F. Rossi - *Illustrazione di due stele funerarie del museo Egizio di Torino.* — D. Pezzi - *Del concetto di fatalità nei canti Esiodei.* — E. Ferrero - *Di un codice delle lettere di Santa Caterina da Siena.*

Id. — Vol. XVI disp. 1-5. Torino 1880-81. — E. Ricotti - *I diarii di Marin Sanuto e una sommossa in Torino nel 1525.* — V. Promis - *Su tre sigilli inediti del Piemonte.* — A. De Foras - *Sur la patrie de Richard Musard.* — G. Allievo - *Sunto della memoria che ha per titolo "Delle dottrine psicologiche di Alessandro Bain."* — G. Carle - *Di una nuova edizione delle Istituzioni di Gaio curata da E. Dubois.* — D. Pezzi - *Sunto della memoria che ha per titolo "Sul dialetto della Elide nelle iscrizioni testè scoperte"* — C. Nani - *Sunto della memoria che ha per titolo "Gli statuti dell'anno 1379 di Amedeo VI conte di Savoia".* — E. Bollati e V. Promis - Relazione sulla memoria medesima. — R. Bobba - *La logica induttiva e formale comparata all' organo di Aristotile.* — E. Ferrero - *Sul 1° volume delle lettere di Caterina de' Medici pubblicato dal conte E. de La Ferrière.* — F. Rossi - *Illustrazione di un bronzo nel museo Egizio di Torino.* — F. Coppi - *Breve rapporto sugli scavi di Gozzano nel 1880.* — E. Ricotti - *Del valore storico della battaglia di Legnano.* — V. Promis - *Cesare Perinetto, capitano di porta Castello in Torino nel secolo XVII.* — E. Bollati e V. Promis - *Relazione sulla Memoria "Sigillographie de la Savoie".* — Schiaparelli - *Considerazioni sul grado di credibilità della storia di Roma nei primi tre secoli della città.* — D. Pezzi - *Nuovi studi intorno al dialetto dell'Elide.*

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. — Vol. terzo fasc. 4° Torino 1881. — A. Fabretti - *Dell'antica città d' Industria e dei suoi monumenti* (cont. e fine). — E. Ferrero - *Tombe romane scoperte a Torino.* — Ed. Berard - *Antiquités romaines et du Moyen-âge dans la vallée d'Aoste.* — Cinque splendide tavole fotolitografiche accompagnano questo fascicolo, rappresentando i principali monumenti nel medesimo illustrati.

Atti della Società Ligure di Storia patria. — Vol. XIII fasc. 2-4. Genova 1880. — Belgarno - *Studi e documenti su la colonia genovese di Pera* (documenti e lapidi). — Claretta - *Un' impresa contro Genova sotto il regno del duca Lodovico di*

Savoia. — SALVAGO - *Cronaca di Genova publicata da C. Desimoni.* — STAGLIENO - *Nota intorno al doge Paolo da Novi e alla sua famiglia.* — SENAREGA - *Lettera intorno alla impresa di Megollo Lercari in Trebisonda, publicata da C. Desimoni* — DESIMONI - *I conti dell' ambasciata al Chan di Persia nel 1292.* — Assai importante in questa publicazione è lo studio speciale del ch. A., aggiunto in appendice, sulle monete nominate nei conti della predetta ambasciata e sul loro ragguaglio in metallo e moneta odierna. — CERUTI - *Gabriele Salvago patrizio genovese:* Sue lettere. — NOTIZIE E DOCUMENTI.

Rivista di filologia e d'istruzione classica. — Anno IX fasc. 7-9. Torino (Gennaio-Marzo 1881) — L. CERRATO - *De Claudii Claudiani fontibus in poemate de raptu Proserpinae.* — BIBLIOGRAFIA.

Id. fasc. 10-11 (Aprile-Maggio 1881). — H. STAMPINI - *De D. Junii Juvenalis vita.* — A. TARTARA - *Dalla battaglia della Trebbia a quella del Trasimeno* (Questioni di Storia romana). — BIBLIOGRAFIA.

Id. fasc. 12. — G. B. GANDINO - *L'italiano " otta " ed il suo prototipo latino.* — D. COMPARETTI - *La Commissione Omerica di Pisistrato ed il Ciclo epico.* — G. B. BARCO - *Un codice del sec. XV contenente il carme di Claudiano in Rufinum.* — BIBLIOGRAFIA.

Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome. — Fasc. 20 A. CARTAULT - *La trière Athénienne, étude d'archéologie navale.* — Fasc. 21. E. CUQ - *Études d'épigraphie juridique.* De quelques inscriptions relatives à l'administration de Dioclétien. — I. *L'examinator per Italiam* — II. Le *magister sacrarum cognitionum.* Di questa importante publicazione del ch. nostro collega ed amico parleremo di proposito nel prossimo fascicolo. — Fasc. 22. H. FR. DELABORDE - *Étude sur la chronique en prose de Guillaume le Breton.*

Mélanges d' archéologie et d' histoire. — Fascicules 1 et 2, Mars 1881. (V. sopra p. 178.)

Nouvelle Revue historique de droit français et étranger. — V° année n. 1. (Janvier-Février 1881) Paris. — H. D'ARBOIS DE JAUBAINVILLE *Étude sur le Senchus Mor. La hiérarchie sociale en Irlande* (V. *Studi e documenti ec.* 1880 pag. 198 e 1881 pag. 58 — A. ESMEIN - *Études sur les contrats dans les tres-ancien droit français* (suite) — E. H. RÉBUINS - *Coutumes de Clermont-Dessus* — H. HAURIOU - *Boni viri arbitrium et clausula doli* — COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES.

Id. N. 2. (Mars-Avril). — F. DUBOIS - *Droit attique et histoire comparée des legislations.* È un importante lavoro critico sulle opere di Caillemer " *Le droit de succession légitime à Athènes* " e di Robiou " *Questions de droit attique politique administratif et privé* " — E. BEAUDOIN - *Étude sur le Jus italicum.* — H. D'ARBOIS - DE JAUBAINVILLE (V. s. n. 1.) — COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES — CHRONIQUE — BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Id. N. 3. (Mai-Juin) — J. FINOT - *Les derniers main-mortables de l'abbaye de Cherlieu.* — J. COUMOUL - *Précis historiques sur le ministère public.* — VARIÉTÉS — COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES.

Revue catholique des institutions et du droit. — IX° année, n.°° 2-6 (Février-Juin 1881) Grenoble. — CL. JANNET - *De l' indifferentisme en politique.* — G. D. *Un mot sur la propriété ecclésiastique.* — H. LAURAIN - *De la responsabilité du maître vis-à vis de son ouvrier ou de son domestique.* — CH. DE LAJUDIE - *Des procès contre les cadavres ou contre la mémoire des défunts.* — A. TROUILLARD - *Le principe de la séparation des pouvoirs et l'institution des conflits.* — A. DESPLAGNES - *Les violences de Juin, Septembre et Novembre 1880 devant la iustice française* (fin). — J. DE BERNON - *Les assemblées politiques en Allemagne* (art. 5 et 6). — D. BÉCHAMP - *Du fondement et de la nature de l'autorité paternelle en droit romain.* — R. D'UBEXI - *Le code pénal de l'Inde.* — CH. A. T. - *La loi Rameau.* — G. THÉRY - *L'amendement Brisson (impôt sur les associations religieuses et autres).* — G. BOUCAUD - *Le clergé et le service militaire.* — I. DE WITH - *De l'organisation provinciale et com-*

munale et de la législation électorale en Belgique (art. 1 et 2). — C. Desjardins - *Des articles organiques* (1er art.) — D. Touzaud - *Des biens des Congrégations religieuses non autorisées (projet de confiscation).* — A. Trouillard - *Melanges — Les vrais défauts de l'organisation judiciaire et de la magistrature française*, par un Magistrat démissionnaire. — Ch. Auzias-Turenne - *L'interdiction des processions.* — De Lattaignant - *Des prétendus droits de l'état sur les biens des congrégations religieuses.* — C. Aninard - *Bulletin de jurisprudence.* — Bibliographie.

Revue des questions historiques, VIme année, 59e livraison. Paris, 1er Juillet 1881. — J. Tailhan - *Les Espagnols et les Wisigoths.* — Ab. Amélineau - *S.t Bernard et le schisme d'Anaclet II.* — Ch. Gérin - *Le cardinal de Rets au conclave 1655, 1667, 1670 et 1676.* — Mélanges — Courriers — Chronique — Revue des recueils périodiques — Bulletin bibliographique.

Polybiblion — *Revue bibliographique universelle.* Paris 1881. — Ogni dispensa mensuale si publica in due fascicoli: *Partie technique* e *Partie littéraire.* Nella prima si contengono ampie riviste di opere recentissime di filosofia e morale, di teologia, di scienze, di storia, di letteratura; la seconda contiene il bullettino bibliografico dei principali libri di ultima pubblicazione; ed una ricca cronaca di fatti diversi relativi a scienze lettere ed arti.

Revue de droit international et de législation comparée. Tome XIII, n. 2. Bruxelles 1881 — Ch. Lyon-Caen - *La propriété artistique d'après le nouveaux projets de loi français belge, et suisse.* — E. Roessler - *La législation hongroise depuis 1872.* — A. d'Orelli - *Du développement de la législation en Suisse depuis 1872.* — Ed. Engelhardt - *Discussion des derniers actes conventionnels relatifs au régime der fleuves internationaux.* — J. de Louter - *L'annexion du Transvaal.* — Notices et notes diverses. — Chronique internationale. — Bibliographie.

Id. N. 3. — N. J. Saripolos - *La question gréco-turque après l'acte final de la conférence de Berlin.* — Arntz - *Du différend né entre la Grèce et la Turquie par suite du traité du Berlin du 13 Juillet 1878.* — L. Gessner - *Des tribunaux des prises et de leur réforme.* — E. Van der Rest - (art. 2: V. fasc. 1 pag. 59). — Ch. Brocher - *L'unification de la procedure civile en Allemagne et en Suisse* (3° art.) — Notices et notes diverses. — Chronique internationale. — Bibliographie.

Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung. Vol. II. disp. 1. 2. 3. 1881. — Brunner - *Il regesto di Farfa. Contributo alla storia dei documenti giuridici italiani.* — Loserth - *Estensione del regno di Boemia ai tempi di Boleslao II.* — Busson - *Fulda e la bolla d'oro.* — Mares' - *Politica marittima degli Ausburghi negli anni 1625-1628.* — Cipolla - *Registro dei diplomi imperiali conservati negli archivi di Verona: I.° da Carlomagno a Enrico IV.* — Ficker - *Nuove aggiunte alla scienza diplomatica.* — Schweizer - *Sul così detto libro di formole di Alberto I.* — Sickel - *Illustrazione delle formole anomale adoperate per indicare le date nei diplomi di Ottone I.* — Max Lehrs - *Degli studi fatti da Dürer sull'antico. Conferma della tesi di Wickhoff.* — Loserth - *Dominazione dei longobardi in Boemia in Moravia e nel Rugiland — Illustrazione della quistione intorno all'epoca della immigrazione dei bavari.* — Huber - *Supplementi alla storia antica dell'Austria.* — Jaroslav-Gall - *La Dieta di Treviri ed Oppenheim. Supplemento alla critica delle fonti.* — Laschitzer - *Disposizioni intorno alle biblioteche ed archivi dei monasteri soppressi in Austria.*

Ciascuno dei tre fascicoli poi è arricchito da una quantità di piccole notizie storiche e letterarie, le quali oltre all'essere utilissime per la conoscenza dell'attuale movimento scientifico, rendono altresì dilettevole la lettura dei fascicoli medesimi.

Historisches Jahrbuch 1881 1a disp. — Rattinger - *La Chiesa patriarcale di Costantinopoli e la Chiesa bulgara ai tempi della dominazione latina in Bisanzio* (2° art.) — Seeber - *I concetti fondamentali della leggenda di Parsival I.* — Niehnes - *Le donazioni fatte ai Papi dai Carolingii* (È una replica ad un articolo di Enrico

Sybel inserito nella sua *Historischen Zeitschrift* 1880 4ª disp. pag. 47) — BIBLIOGRAFIA.

Id. N. 2. FUNK - *Gerson e Gersen.* — SEEBER (V. s.) — NIEHNES - (V. s.) — HUFFER — *La genuinità della donazione di Carlo Magno.* — CARDANUS - *Le origini del Duomo di Colonia.* — DIEKAMP - *La falsità della Vita di Suidberto.* — BETTER - *Giudizio di Narses di Lampron sulla morte di Federico I.* — BIBLIOGRAFIA.

Id. N. 3. WILL - *Sull'autore del Chronicon Mugontinum.* — PIEPER - *Le relazioni del nunzio Carafa sul tempo della sua nunziatura a Vienna.* — CARDAUNS - *Una cronaca di Colonia sull'impero tedesco* — BIBLIOGRAFIA.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. — *Romanistische abtheilung* 1881. — DEMELIUS - *Il vindex nella vocatio in ius.* — LENEL - *Contributo allo studio dell' Editto pretorio e del suo commentario.* — KRUGER - *I frammenti berlinesi relativi ai responsi di Papiniano.* Il dotto romanista discorre in quest'articolo della importante scoperta fatta dall'Alibrandi intorno al frammento di Papiniano, e di cui ragionò nell'Appendice all'art. 1° *(Studi e doc. An. I pag. 183)* — COHN - *Intorno al nuovo frammento de dediticiis.* — COHN - *Di un vocabolo appartenente alla legge delle XII tavole* — SCHMIDT - *Di un senatoconsulto relativo ai Tisbei dell'a. 170 a G. C.* — BREMER - *Osservazioni sulla storia del diritto provinciale Celtico. Critica di una emendazione della l. 9. §. 3. D. de iure dot.* (25. 3). — MISCELLANEE — EISELE. *Traslazione del giudizio dopo la contestazione della lite.*

Avremmo desiderato di dare in questa dispensa un'accurata rassegna delle più importanti quistioni di giurisprudenza pratica trattate in Italia nel corso dell' anno 1880, e delle massime più notevoli stabilite dai tribunali; giovandoci all' uopo principalmente della *Legge*, della *Giurisprudenza italiana*, del *Foro italiano*, del *Filangieri*, della *Corte suprema di Roma*, e di somiglianti publicazioni forensi che riceviamo in cambio del nostro periodico. Ma la mole del fascicolo supera già di tanto il limite ordinario, che dobbiamo rimandare ad un' altra dispensa il divisato lavoro.

IL SIMVLACRO ARCAICO DEL DIO SEMO SANCVS

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO II — fascicolo 1°

(Gennaio-Marzo 1881)

I. *Di un frammento di legge romana sopra la giurisdizione municipale, scoperto presso la città di Este nel maggio 1880* — prof. avv. I. ALIBRANDI . . . . . pag. 3

II. *Esposizione della regola di diritto romano:* " nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest „ (cont. e fine) — prof. avv. O. RUGGIERI . . . . . pag. 31

III. *Cenni bibliografici di opere, e di pubblicazioni periodiche*. . . . . pag. 53

DOCUMENTI

IV. *Statuti della città di Roma* prefazione, fogli 5, 6; testo fogli 1, 2) — prof. avv. C. RE.

V. *Statuti dei Mercanti di Roma* (fogli 7, 8) — prof. avv. G. GATTI.

VI. *Regesto della chiesa di Tivoli* (fogli 7-8) — P. D. L. BRUZZA (con due tavole cromolitografiche).

(In ciascuno di questi documenti le pagine hanno propria e speciale numerazione.)

ROMA

DALLA TIPOGRAFIA DELLA PACE

Piazza della Pace num. 35.

1881

COLLABORATORI ORDINARI DEL PERIODICO
CHE NE COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI DIREZIONE

prof. avv. Alibrandi Ilario.
prof. Balan D. Pietro, sotto-archivista della santa Sede.
p. Bruzza D. Luigi, dei Barnabiti.
monsig. Capecelatro Alfonso, Arcivescovo di Capua.
monsig. Ciccolini D. Stefano, primo custode della biblioteca Vaticana.
prof. avv. Cortelli Filippo.
prof. cañco De Angelis D. Filippo.
prof. comm. De Rossi Gio. Battista, prefetto del museo sacro della biblioteca Vaticana.
prof. cañco Fabiani D. Enrico.
prof. avv. Gatti Giuseppe.
prof. avv. Natalucci Vincenzo.
prof. avv. Re Camillo.
prof. avv. Ruggieri Odoardo.
monsig. Schiaffino D. Placido M.ª, Vescovo di Nissa, presidente dell'Accademia ecclesiastica.
prof. Talamo D. Salvatore.
prof. cav. Visconti Carlo Lodovico, custode del gabinetto numismatico della biblioteca Vaticana.

Per tutto ciò che concerne la redazione, dirigersi al prof. avv. Camillo Re, *palazzo Spada*, *piazza Capodiferro*, Roma.

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Il periodico *Studî e documenti di Storia e Diritto* si pubblica in fascicoli trimestrali: il volume dell'intiera annata conterrà non meno di 40 fogli di stampa in 4°, ossia non meno di 320 pagine.

Saranno pure date in ogni anno tavole cromolitografiche, litografiche od eliotipiche, ritraenti pitture di codici, disegni, fac-simili, monumenti, e quanto altro giovi ad illustrare le singole pubblicazioni. Se il numero annuo delle tavole sarà minore di sei, verrà proporzionatamente aumentato il numero dei fogli di stampa.

L'associazione è annuale: il prezzo è di lire 20 per Roma e per l'Italia; di lire 22 per l'estero.

Dirigere le domande di associazione, lettere, vaglia e tutt'altro concernente l'amministrazione al prof. avv. Giuseppe Gatti, *palazzo Spada*, *piazza Capodiferro*, Roma.

Le associazioni possono prendersi anche presso i seguenti librai:
Roma — Spithöver, piazza di Spagna 85; Loescher e C., Corso 307.
Parigi — E. Thorin, rue de Médicis 7.
Londra — C. J. Stewart, 11 King William Street, West Strand.

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO II — fascicolo 2°

(Aprile-Giugno 1881)

FOREIGN BODL: LIBR. PERIODICAL

I. *Sopra alcuni frammenti di scritti di antichi di giureconsulti romani* (cont. e fine) — prof. avv. I. ALIBRANDI . . . . . pag. 61

II. *Gli statuti del Comune di Anticoli in Campagna, con un atto inedito di Stefano Porcari* — Appendice. *Della famiglia, del nome e della casa dei Porcari nel rione Pigna* — comm. G. B. DE ROSSI 71

DOCUMENTI

III. *Statuti della città di Roma*, prefazione fogli 7, 8; testo fogli 3-6) — prof. avv. C. RE.

IV. *Statuti dei Mercanti di Roma* (fogli 9, 10) — prof. avv. G. GATTI (con una tavola in eliotipia, che riproduce un' intiera pagina del codice, **autografa di Cola di Rienzo.**

ROMA

DALLA TIPOGRAFIA DELLA PACE

Piazza della Pace num. 35.

1881

COLLABORATORI ORDINARI DEL PERIODICO
CHE NE COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI DIREZIONE

prof. avv. Alibrandi Ilario.
prof. Balan D. Pietro, sotto-archivista della santa Sede.
p. Bruzza D. Luigi, dei Barnabiti.
monsig. Capecelatro Alfonso, Arcivescovo di Capua.
monsig. Ciccolini D. Stefano, prefetto della biblioteca Vaticana.
prof. avv. Cortelli Filippo.
prof. comm. De Rossi Gio. Battista, prefetto del museo sacro della biblioteca Vaticana.
prof. canco Fabiani D. Enrico.
prof. avv. Gatti Giuseppe.
prof. avv. Natalucci Vincenzo.
prof. avv. Re Camillo.
prof. avv. Ruggieri Odoardo.
monsig. Schiaffino D. Placido M.ª, Vescovo di Nissa, presidente dell'Accademia ecclesiastica.
prof. Talamo D. Salvatore.
prof. comm. Visconti Carlo Lodovico, custode del gabinetto numismatico della biblioteca Vaticana.

Per tutto ciò che concerne la redazione, dirigersi al prof. avv. Camillo Re, *palazzo Spada*, *piazza Capodiferro*, Roma.

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Il periodico *Studî e documenti di Storia e Diritto* si pubblica in fascicoli trimestrali: il volume dell'intiera annata conterrà non meno di 40 fogli di stampa in 4°, ossia non meno di 320 pagine.

Saranno pure date in ogni anno tavole cromolitografiche, litografiche od eliotipiche, ritraenti pitture di codici, disegni, fac-simili, monumenti, e quanto altro giovi ad illustrare le singole pubblicazioni. Se il numero annuo delle tavole sarà minore di sei, verrà proporzionatamente aumentato il numero dei fogli di stampa.

L'associazione è annuale: il prezzo è di lire 20 per l'Italia; di lire 22 per l'estero.

Dirigere le domande di associazione, lettere, vaglia e tutt'altro concernente l'amministrazione al prof. avv. Giuseppe Gatti, *Palazzo Spada*, *piazza Capodiferro*, Roma.

Le associazioni possono prendersi anche presso i seguenti librai:

Roma — Spithöver, piazza di Spagna 85; Loescher e C., Corso 307.
Parigi — E. Thorin, rue de Médicis 7.

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO II — fascicoli 3° e 4°

(Luglio-Dicembre 1881)

FOREIGN BOOK LIBRARY PERIODICALS

I. *Di un simulacro del dio* Semo Sancus *acquistato da S. S. Leone XIII pel museo Vaticano* — prof. cav. C. L. VISCONTI (con una tavola fototipica) . . . . . pag. 105

II. *L'arte della seta sotto Sisto V in Roma* — prof. G. TOMASSETTI 131

III. *La chiesa di s. Tomaso a' Cenci* — prof. G. TOMASSETTI 153

IV. *Di alcune sotterranee confessioni nelle antiche basiliche di Roma, sconosciute per vari secoli* — cav. L. NARDONI. . . . 165

V. *Cenni bibliografici, e sunto di publicazioni periodiche*. . . . . pag. 177

DOCUMENTI

VI. *Statuti dei mercanti di Roma* (fogli 11-14) — prof. avv. G. GATTI (con una tavola in eliotipia).

VII. *Regesto della chiesa di Tivoli* (fogli 9, 10) — P. D. L. BRUZZA.

VIII. *La ribellione di Perugia nel 1368 e la sua sottomissione nel 1370, narrata secondo i documenti degli archivi vaticani* (fogli 7-10) — prof. D. P. BALAN.

ROMA

DALLA TIPOGRAFIA DELLA PACE

Piazza della Pace num. 35.

1881

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

Per cura dell'Accademia è stata già intrapresa, in un volume separato, la stampa dell'intiero codice Vaticano 9110, contenente l'opera inedita di Gaetano Marini sulle antiche iscrizioni doliari. L'edizione ne è fatta sopra copia tutta di mano del comm. G. B. de Rossi; il quale nella prefazione dichiarerà il valore di questo lavoro dal Marini stesso preparato per la stampa, e darà ampie notizie intorno agli altri numerosi manoscritti di quel grande dotto italiano.

Il testo delle iscrizioni è esattamente pubblicato quale si legge nell'autografo del Marini. Ma poichè le scoperte avvenute dal principio del secolo ai giorni nostri hanno in gran parte modificato, corretto od integrato l'incerta o difettosa lettura di molti bolli figulini; l'Accademia ha pregato il ch. dott. Enrico Dressel — il quale prepara con grande cura la collezione generale delle iscrizioni doliari pel *Corpus inscr. Latin.* — di annotare criticamente i testi dei sigilli, che sono difettosi od anche errati nel manoscritto del Marini.

Il grosso volume, dello stesso formato di questo periodico, sarà pubblicato verso la fine del corrente anno; e ne sarà divulgato, a suo tempo, apposito programma con la indicazione del prezzo.

Un altro volume sarà in seguito pubblicato dall'Accademia; e conterrà l'inedito *Statuto del Gabelliere maggiore di Roma*, compilato sulla fine del secolo XIV. Il sig. conte avv. Sigismondo Malatesta, dalla cui nobile famiglia è posseduto quell'importante documento, ne ha assunto l'edizione e la illustrazione; che certamente riuscirà assai utile alla storia economica del Comune di Roma.

Finalmente possiamo ancora annunziare la prossima pubblicazione di un altro prezioso codice, che per generosa cortesia del comm. C. L. Visconti è stato posto a disposizione dell'Accademia, e sarà edito dall'avv. G. Gatti. — È un catasto o regesto dei beni mobili ed immobili che nei primi decennii del secolo XIV erano posseduti in Roma e in vari luoghi d'Italia dalle diverse case e dai priorati del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano. Vi sono importanti notizie tanto per gli studi topografici, quanto per il valore dei fondi e il saggio dei fitti nel secolo XIV.